

EBA/GL/2026/06

26 June 2026

Orientamenti (rivisti) sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE

Obblighi di conformità e di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli stessi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 28/12/2026 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti o, in caso contrario, indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «ABE/GL/2026/06» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

Titolo 1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni, attuazione

Oggetto

1. I presenti orientamenti descrivono le procedure e le metodologie comuni per il funzionamento del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) cui si fa riferimento all'articolo 48 *quindecies*, all'articolo 97 e all'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE ⁽²⁾, comprese le procedure e le metodologie per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi, comprendenti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, di cui agli articoli da 76 a 87 della medesima direttiva, nonché i processi e le azioni intraprese in riferimento agli articoli 48 *sexdecies*, 98, 100, 101, 102, 104, 104 *bis*, 104 *ter*, 104 *quater*, 105, all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 117 della suddetta direttiva. I presenti orientamenti mirano a prevedere metodologie comuni che devono essere utilizzate dalle autorità competenti nello svolgimento delle prove di stress di vigilanza nell'ambito del proprio SREP secondo quanto indicato nell'articolo 100, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. Inoltre i presenti orientamenti specificano, ai sensi dell'articolo 104 *bis*, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1619, come rendere operativi i requisiti nei casi in cui un ente sia vincolato dall'*output floor*.
2. I presenti orientamenti non prevedono metodologie per le prove di stress svolte dall'ABE in collaborazione con altre autorità competenti in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1093/2010; tuttavia descrivono la gamma delle prove di stress e sono di ausilio nel delineare il contesto appropriato per considerare le future prove di stress ABE come una parte delle prove di stress di vigilanza.

Ambito di applicazione

3. Le autorità competenti dovrebbero attenersi ai presenti orientamenti in base al livello di applicazione stabilito dall'articolo 110 della direttiva 2013/36/UE, secondo i requisiti e le deroghe utilizzati ai sensi degli articoli 108 e 109 della direttiva 2013/36/UE.
4. Per le imprese madri e le filiazioni incluse nel consolidamento, le autorità competenti dovrebbero adeguare la profondità e il livello di granularità delle loro valutazioni in modo che essi corrispondano al livello di applicazione prescritto dal regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla parte I, titolo II di detto regolamento, in particolare riconoscendo le deroghe applicate ai

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 21 della direttiva 2013/36/UE.

5. Quando un ente possiede una filiazione nel medesimo Stato membro ma non sono state concesse le deroghe indicate nella parte I del regolamento (UE) n. 575/2013, è possibile applicare un metodo proporzionato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità prestando attenzione alla valutazione della distribuzione del capitale e della liquidità negli enti e dei potenziali impedimenti alla trasferibilità del capitale o della liquidità all'interno del gruppo.
6. Per i gruppi transfrontalieri, i requisiti procedurali dovrebbero essere applicati in maniera coordinata nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza istituiti ai sensi dell'articolo 116 o 51 della direttiva 2013/36/UE. Il titolo 10 riporta in maniera dettagliata le modalità di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi transfrontalieri e alle relative entità.
7. Quando un ente ha istituito un sottogruppo di liquidità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero condurre la loro valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*, nonché applicare misure di vigilanza, in relazione alle entità che sono coperte da tale sottogruppo al livello del sottogruppo di liquidità.

Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) e viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Definizioni

9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽³⁾, nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/59/UE ⁽⁴⁾ o negli orientamenti dell'ABE relativi alle prove di stress degli enti ⁽⁵⁾ hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

«supervisore AML/CFT», un'autorità di vigilanza, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 45), del regolamento (UE) 2024/1624, responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte degli enti, delle disposizioni di tale regolamento;

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

⁽⁵⁾ Orientamenti dell'ABE relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

«requisiti in materia di riserva di capitale», i requisiti in materia di fondi propri di cui al capo 4, titolo VII, della direttiva 2013/36/UE;

«ente consolidante», un ente tenuto a rispettare i requisiti prudenziali sulla base della situazione consolidata, in conformità della parte 1, titolo 2, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

«*counterbalancing capacity*», la capacità dell'ente di detenere o avere accesso a una riserva di liquidità su orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine in risposta a scenari di stress;

«rischio di *funding*», il rischio che l'ente non disponga di fonti di finanziamento stabili nel medio e lungo termine, con conseguente rischio corrente o potenziale di non poter far fronte ai propri obblighi finanziari, come ad esempio pagamenti e fabbisogni di garanzie reali in scadenza nel medio-lungo termine, nella maniera più assoluta o senza un aumento eccessivo dei costi di finanziamento;

«prestiti in valuta estera», prestiti a favore di debitori, a prescindere dalla forma giuridica della linea di credito (inclusi, ad esempio, i pagamenti dilazionati o le agevolazioni finanziarie analoghe) in una valuta diversa da quella del corso legale del paese in cui il debitore elegge domicilio;

«rischio di prestito in valuta estera», il corrente o potenziale rischio per gli utili e i fondi propri dell'ente derivante dai prestiti in valuta estera a favore di debitori privi di copertura;

«processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP)», il processo di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio del capitale interno attuato dall'ente ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE;

«processo di valutazione dell'adeguatezza della liquidità interna (ILAAP)», il processo di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio della liquidità interna attuato dall'ente ai sensi dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE;

«categoria dell'ente», l'indicatore della rilevanza sistemica dell'ente assegnata in base alle dimensioni e alla complessità dell'ente e alla portata delle sue attività;

«liquidità infragiornaliera», i fondi accessibili durante la giornata operativa per consentire all'ente di effettuare pagamenti in tempo reale;

«rischio di liquidità infragiornaliera», il rischio corrente o potenziale che l'ente non sia in grado di gestire efficacemente il proprio fabbisogno di liquidità infragiornaliera;

«requisito macroprudenziale» o «misura», il requisito o la misura dettato da un'autorità competente o designata per far fronte al rischio macroprudenziale o sistemico;

«valuta rilevante», una valuta nella quale l'ente ha assunto rilevanti posizioni in bilancio e fuori bilancio;

«rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF)», il rischio definito negli orientamenti dell'ABE in materia di vigilanza basata sul rischio ⁽⁶⁾;

«resilienza operativa», la capacità di un ente di assolvere funzioni essenziali o importanti anche in presenza di interruzioni;

«requisito patrimoniale complessivo (OCR)», la somma del requisito patrimoniale complessivo nell'ambito dello SREP (TSCR), dei requisiti in materia di riserva di capitale e dei requisiti macroprudenziali, se espressi come requisiti in materia di fondi propri;

«requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria» (OLRR), la somma del requisito di coefficiente di leva finanziaria SREP totale (TSLRR) e del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

«valutazione SREP complessiva», la valutazione aggiornata della sostenibilità economica (*viability*) complessiva di un ente basata sulla valutazione degli elementi dello SREP;

«punteggio SREP complessivo», l'indicatore numerico della sostenibilità economica (*viability*) dell'ente basato sulla valutazione SREP complessiva;

«requisiti di fondi propri del primo pilastro» o «P1R», i requisiti in materia di fondi propri che l'ente è tenuto a rispettare ai sensi delle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

«*Pillar 2 guidance*» o «P2G» (orientamenti del secondo pilastro), il livello e la qualità dei fondi propri che ci si attende che l'ente possieda al di sopra del requisito patrimoniale complessivo (OCR), stabiliti in conformità dei criteri specificati nei presenti orientamenti;

«*Pillar 2 guidance* per il rischio di leva finanziaria eccessiva (P2G-LR)», il livello e la qualità dei fondi propri che ci si attende che l'ente possieda al di sopra del requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (OLRR), stabiliti in conformità ai criteri specificati nei presenti orientamenti;

«requisito di secondo pilastro» o «P2R», i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri imposti in conformità dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per far fronte a rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva;

«requisito di secondo pilastro per il rischio di leva finanziaria eccessiva» o «P2R-LR», i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri imposti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva;

⁽⁶⁾ Orientamenti dell'ABE sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 (che modificano gli orientamenti congiunti ESAs 2016 72) («Orientamenti in materia di vigilanza basata sul rischio») (ABE/GL/2021/16).

«rischio di reputazione», il rischio corrente o potenziale per gli utili, i fondi propri o la liquidità dell'ente derivante da un danno all'immagine dell'ente;

«propensione al rischio», il livello aggregato e le tipologie di rischio che l'ente è disposto ad assumere in funzione della propria capacità di rischio, in linea con il proprio modello di business, per realizzare i propri obiettivi strategici;

«punteggio di rischio», l'espressione numerica che sintetizza la valutazione prudenziale di un singolo rischio sul capitale, sulla liquidità e sulla raccolta che rappresenta la probabilità che il rischio abbia un rilevante impatto prudenziale sull'ente (ad esempio, una perdita potenziale) dopo aver considerato la gestione dei rischi e il sistema dei controlli e prima di considerare la capacità dell'ente di mitigare i rischi mediante il capitale disponibile o le risorse di liquidità;

«rischi che impattano sul capitale», rischi distinti che, se dovessero palesarsi, avrebbero un significativo impatto prudenziale sui fondi propri dell'ente per i prossimi 12 mesi. Questi comprendono anche i rischi contemplati agli articoli da 79 a 87 della direttiva 2013/36/UE;

«rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*», rischi distinti che, se dovessero palesarsi, avrebbero un significativo impatto prudenziale sulla liquidità dell'ente sui vari orizzonti temporali;

«elemento dello SREP», uno dei seguenti: analisi del modello di business, valutazione della *governance* e dei controlli interni dei rischi dell'ente, valutazione dei rischi che impattano sul capitale, valutazione del capitale nello SREP o valutazione della liquidità e del *funding* nello SREP;

«parametri di riferimento di vigilanza (*supervisory benchmarking*)», strumenti o metodi quantitativi specifici del rischio sviluppati dall'autorità competente per fornire una stima dei fondi propri necessari per coprire i rischi o gli elementi dei rischi non contemplati dal regolamento (UE) n. 575/2013;

«periodo di sopravvivenza», il periodo durante il quale l'ente può continuare a essere operativo in condizioni di stress e adempiere ancora i propri obblighi di pagamento;

«importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA)», l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, secondo quanto definito all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013;

«requisito patrimoniale complessivo nell'ambito dello SREP (TSCR)», la somma dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri determinati secondo i criteri esposti nei presenti orientamenti per far fronte a rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva;

«requisito del coefficiente di leva finanziaria SREP totale (TSLRR)», la somma dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri determinati secondo i criteri esposti nei presenti orientamenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva;

«debitori privi di copertura», prenditori *retail* e PMI senza una copertura naturale o finanziaria esposti a un disallineamento valutario tra la valuta del prestito e la valuta di copertura; le coperture naturali comprendono casi particolari in cui i debitori percepiscono redditi in valuta estera (ad esempio rimesse/proventi da esportazioni), mentre le coperture finanziarie presuppongono in genere l'esistenza di un contratto con un ente finanziario;

«punteggio di sostenibilità economica (*viability*)», l'espressione numerica che sintetizza la valutazione prudenziale di un elemento dello SREP e rappresenta un'indicazione del rischio per la sostenibilità economica (*viability*) dell'ente derivante dall'elemento dello SREP valutato.

Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2027.

I paragrafi 102, 103, 239, 462, 463 e 470, lettera f), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027, ad eccezione della disposizione relativa ai rischi di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, che si applica a decorrere dal 10 luglio 2027.

Il titolo 12 si applica a decorrere dall'11 gennaio 2027.

Abrogazione

11. Gli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza del 18 marzo 2022 (ABE/GL/2022/03) e gli orientamenti dell'ABE sulla valutazione dei rischi ICT a norma del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2017/05) sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2027. I riferimenti agli orientamenti abrogati s'intendono fatti ai presenti orientamenti.

Titolo 2. Quadro dello SREP

2.1. Panoramica del quadro dello SREP

12. Le autorità competenti dovrebbero disporre di un quadro completo dello SREP che copra le seguenti componenti, che dovrebbero essere valutate periodicamente, tenendo conto dell'elenco degli atti giuridici pubblicati separatamente sul sito web dell'ABE in base ai quali dovrebbe essere valutata la conformità dell'ente. Il modello di impegno dello SREP descritto nella sezione 2.4 illustra come tale quadro possa essere adattato ai vari enti in applicazione del principio di proporzionalità. Tali componenti sono le seguenti:
- a. classificazione dell'ente come specificato nella sezione 2.1.1;
 - b. monitoraggio degli indicatori principali, come specificato nel titolo 3;
 - c. analisi del modello di business (*Business Model Analysis*, BMA), come specificato nel titolo 4;
 - d. valutazione della *governance* e dei controlli interni dell'ente, come specificato nel titolo 5;
 - e. valutazione dei rischi che impattano sul capitale, come specificato nel titolo 6;
 - f. valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, come specificato nel titolo 7;
 - g. valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*, nonché valutazione della liquidità e del *funding* nello SREP, come specificato nel titolo 8;
 - h. valutazione SREP complessiva (compresa l'applicazione di misure di vigilanza e di misure d'intervento precoce, ove necessarie) e la comunicazione, come specificato rispettivamente nel titolo 9 e nella sezione 2.1.2.
13. Le autorità competenti dovrebbero considerare lo SREP come un processo continuo che integra i risultati di tutte le attività di vigilanza e di tutte le fonti di informazione disponibili in un quadro di vigilanza completo di un ente. Lo SREP dovrebbe tenere conto dei seguenti aspetti:
- a. i risultati delle precedenti valutazioni SREP, l'analisi del modello di business e la vigilanza continua a distanza;
 - b. la rendicontazione finanziaria, i piani strategici, le segnalazioni di vigilanza [sistema di segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP), e centrale dei rischi, se disponibili] e la reportistica interna dell'ente (ad esempio informazioni sulla gestione, reportistica su capitale e liquidità, relazioni interne sui rischi);
 - c. ICAAP/ILAAP e modalità di pianificazione del risanamento (*recovery planning*) dell'ente;
 - d. le ispezioni in loco;
 - e. valutazioni dei modelli interni;
 - f. analisi approfondita mirata;
 - g. revisioni tematiche orizzontali;
 - h. analisi delle prove di stress;

- i. relazioni di terze parti (ad esempio le relazioni della funzione di audit, le relazioni degli analisti del patrimonio netto/del credito);
- j. altri studi o indagini settoriali o macroeconomici pertinenti.

2.1.1. Classificazione degli enti

14. Le autorità competenti dovrebbero classificare tutti gli enti soggetti alla loro vigilanza in quattro diverse categorie, in base alle dimensioni, all'importanza sistemica, alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti in questione, tenendo conto dell'articolo 97, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE. La classificazione dovrebbe riflettere la valutazione del rischio sistemico posto dagli enti per il sistema finanziario.
15. Nell'ambito di un gruppo di entità, qualora le autorità competenti accertino che, sulla base degli elementi di cui al paragrafo 17, la rilevanza delle diverse entità del gruppo varia, esse possono applicare la classificazione a livello individuale per riflettere tali differenze (ad esempio assegnando le varie filiazioni del gruppo e/o l'entità consolidata a categorie diverse).
16. Le autorità competenti dovrebbero riesaminare periodicamente la classificazione degli enti soggetti alla loro vigilanza, nonché a seguito di eventi che possano incidere sulla rischiosità dei modelli imprenditoriali o di operazioni societarie di rilievo, quali una cessione rilevante, una fusione o un'acquisizione, oppure un'importante iniziativa strategica.
17. Per garantire un livello minimo di comparabilità, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento alle seguenti categorie come punto di partenza:
 - categoria 1: tutti gli enti definiti come «grandi enti» all'articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013; Le autorità competenti possono classificare i «grandi enti» come enti di categoria 2 o di categoria 3 per motivi di proporzionalità, a condizione che non siano G-SII. La riclassificazione dei «grandi enti» che non sono G-SII dovrebbe essere effettuata in conformità dei criteri qualitativi delle categorie 2 e 3 riportate di seguito, tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente;
 - categoria 2: i) enti medio-grandi diversi da quelli inclusi nella categoria 1, che non sono «enti piccoli e non complessi» secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 e operano in diverse linee di business, comprese le attività non bancarie, o che svolgono attività transfrontaliere consistenti, e che offrono prodotti creditizi e finanziari a privati (*retail*) e a imprese (*corporate*); ii) enti specializzati non aventi rilevanza sistemica e che presentano significative quote di mercato nelle proprie linee di business o sistemi di pagamento, o piattaforme di negoziazione/mercati per gli strumenti finanziari; iii) enti ritenuti importanti, a causa delle loro dimensioni, attività o del loro modello di business (ad esempio enti centrali di un sistema di tutela istituzionale (*institutional protection scheme*, IPS), controparti centrali (*central counterparties*, CCP), depositari centrali di titoli (*central securities depositories*, CSD), banche cooperative centrali o casse di risparmio centrali), per l'economia (ad esempio

in termini di rapporto tra attività totali e prodotto interno lordo) o per il settore bancario in un determinato Stato membro;

- ▶ categoria 3: i) enti piccoli e medi che non rientrano nella categoria 1 o 2, che non sono «enti piccoli e non complessi» secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che operano nell'ambito di un numero limitato di linee di business o svolgono operazioni transfrontaliere non significative, offrendo prodotti creditizi prevalentemente a privati (*retail*), a imprese (*corporate*) e istituzioni, con un'offerta limitata di prodotti finanziari; ii) enti specializzati che presentano quote di mercato meno significative nelle proprie linee di business o sistemi di pagamento, o scambi finanziari;
- ▶ categoria 4: tutti gli enti definiti «enti piccoli e non complessi» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 e tutti gli altri piccoli enti non complessi che non rientrano nelle categorie da 1 a 3 (ad esempio, con un ambito limitato di attività e quote di mercato non significative nelle proprie linee di business).

2.1.2. Valutazione costante dei rischi, sistema di escalation e misure di vigilanza

18. Le autorità competenti dovrebbero valutare costantemente i rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto, avvalendosi delle proprie attività di vigilanza, in conformità del modello di impegno dello SREP definito nella sezione 2.4.
19. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle loro valutazioni siano chiaramente documentate, con particolare attenzione alle cause alla base delle carenze individuate. Tali risultanze dovrebbero trovare riscontro nei punteggi SREP assegnati in conformità dei presenti orientamenti e riflettersi nelle successive misure di vigilanza che le autorità competenti possono applicare, come specificato negli articoli 102, 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE e nella normativa nazionale, nonché, se del caso, nelle misure di intervento precoce di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, o qualsiasi loro combinazione.
20. Nell'ambito delle loro attività di vigilanza nel continuo, le autorità competenti dovrebbero intraprendere attività di follow-up adeguate e tempestive per garantire che un ente abbia effettivamente affrontato le carenze individuate. A tale proposito, le autorità competenti dovrebbero stabilire un sistema di escalation per le misure di vigilanza, al fine di scegliere le misure più appropriate (sia quantitative sia qualitative) per far fronte alle carenze individuate. Ciò non pregiudica i poteri di vigilanza previsti dal quadro giuridico applicabile né la discrezionalità delle autorità competenti nel determinare le misure più appropriate in base alle circostanze specifiche e alle carenze riscontrate.
21. Il sistema di escalation citato nel paragrafo precedente dovrebbe prevedere le seguenti azioni, che non devono essere intese come strettamente sequenziali e possono essere intensificate o ridimensionate a seconda delle necessità:

- a. avviare un dialogo rafforzato in materia di vigilanza con l'ente, ad esempio organizzando una riunione con l'organo di amministrazione o richiedendo all'ente di effettuare un'autovalutazione;
 - b. comunicare le azioni correttive attese dall'ente (misure non vincolanti), come le aspettative o le raccomandazioni di vigilanza;
 - c. richiedere all'ente l'adozione di specifiche azioni correttive (misure vincolanti), quali la definizione di misure qualitative che l'ente è tenuto a rispettare e/o la fissazione o l'aumento della severità del requisito di secondo pilastro o dei requisiti di liquidità;
 - d. applicare misure di vigilanza volte a porre rimedio alle carenze individuate, quali sanzioni amministrative, misure correttive o multe.
22. Nella scelta delle misure di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero individuare l'intero percorso di escalation, tenendo conto delle informazioni disponibili, della natura, delle dimensioni e della complessità dell'ente e della necessità di garantire la tempestiva correzione delle carenze individuate. La scelta dovrebbe basarsi sulle seguenti considerazioni, a seconda dei casi:
- a. il risultato previsto che le misure mirano a conseguire e, ove fattibile, le tempistiche previste entro cui l'ente dovrà far fronte alle carenze;
 - b. la gravità delle carenze e il potenziale impatto prudenziale che comporta la mancata trattazione del problema (vale a dire se sia necessario affrontare il problema con una misura specifica) e se le carenze siano già state affrontate o coperte da altre misure;
 - c. la comprovata capacità o intenzione dell'ente di porre rimedio alle carenze;
 - d. se altre misure potrebbero raggiungere lo stesso obiettivo con minore impatto amministrativo e finanziario per l'ente;
 - e. la possibilità che i rischi e le vulnerabilità individuate possano essere correlati e/o possano incrementarsi a vicenda, necessitando un aumento della rigore delle misure di vigilanza;
 - f. qualsiasi altro fattore ritenuto pertinente dalle autorità competenti.
23. Fatta salva la discrezionalità delle autorità competenti nella scelta delle misure più appropriate, tutte le misure quantitative e qualitative disponibili dovrebbero essere adottate in modo da consentire di affrontare al meglio il livello di rischio e/o le carenze, tenendo conto della natura del rischio (quantitativo e/o qualitativo), del processo di escalation e del fatto che dovrebbero essere applicate misure quantitative per far fronte alle carenze nella *governance* interna, compresi i meccanismi dei controlli interni, e agli altri problemi, qualora altre misure di vigilanza non siano state efficaci o siano considerate insufficienti per far fronte alle carenze individuate entro un periodo di tempo adeguato ⁽⁷⁾.

(7) Ai sensi dell'articolo 104 *bis*, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/2026-01-11>).

24. Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicata la possibilità per le autorità competenti di adottare misure di vigilanza direttamente collegate ai risultati di tutte le attività di vigilanza (ad esempio ispezioni in loco o valutazioni dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e dei ruoli chiave) nel caso in cui i risultati di tali attività richiedano l'immediata applicazione di misure di vigilanza volte a fronteggiare carenze rilevanti.

2.1.3. Dialogo con gli enti

25. Le autorità competenti dovrebbero avviare un dialogo con gli enti nell'ambito dello svolgimento delle loro attività di vigilanza.

26. Le autorità competenti dovrebbero comunicare i risultati della valutazione SREP all'ente in conformità del titolo 9 e informare l'ente di qualsiasi azione necessaria per conformarsi alle misure di vigilanza applicate sulla base di tali risultanze.

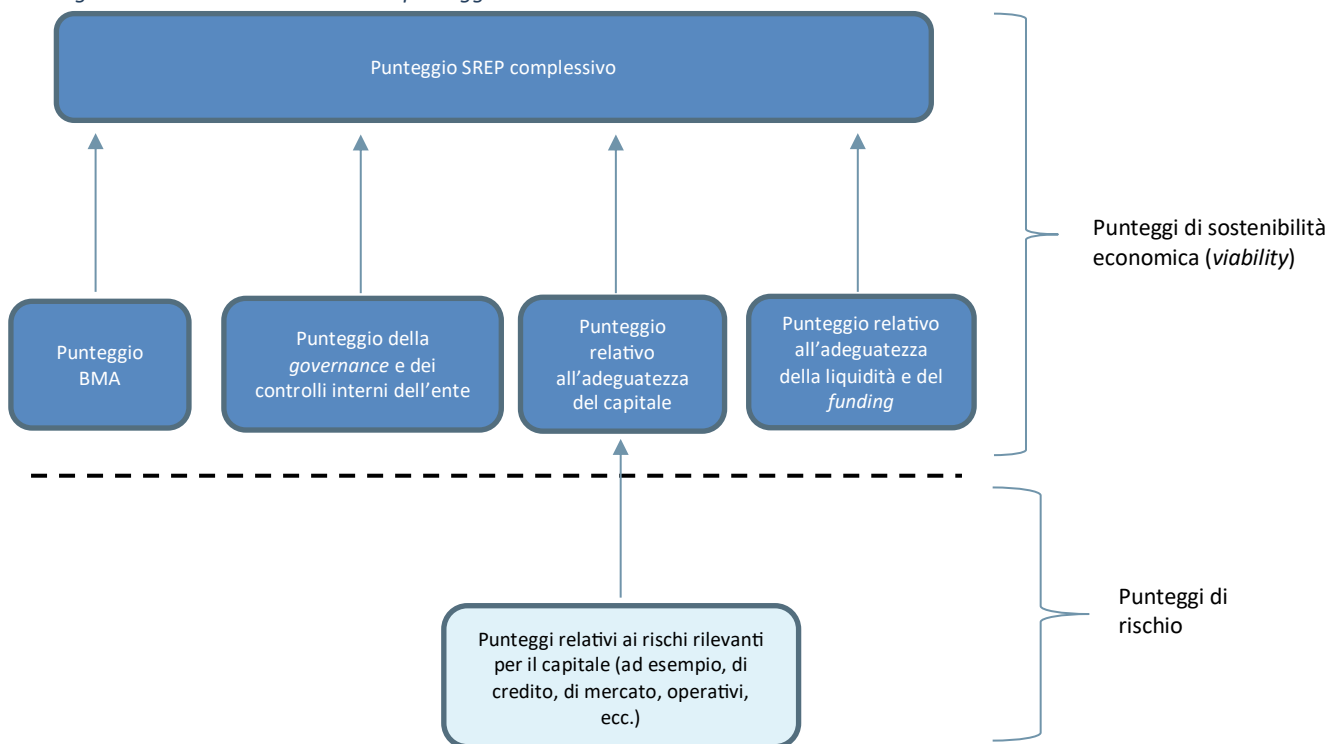
2.2. Punteggio nell'ambito dello SREP

27. Le autorità competenti dovrebbero applicare un sistema di punteggio coerente per facilitare la propria comunicazione con i collegi delle autorità di vigilanza, promuovere la comparabilità e la parità di condizioni tra gli enti e dare priorità alle risorse e alle misure di vigilanza nella valutazione degli elementi dello SREP. Dovrebbero sintetizzare i risultati delle loro valutazioni assegnando punteggi di rischio, punteggi relativi ai singoli elementi dello SREP e un punteggio SREP complessivo.

28. Nell'attribuire i punteggi di rischio, i punteggi relativi ai singoli elementi dello SREP e il punteggio SREP complessivo, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento alle considerazioni illustrate nelle tabelle riportate alla fine di ciascuna sezione e di ciascun titolo pertinenti dei presenti orientamenti, applicando nel contempo il proprio giudizio di vigilanza. Sebbene tali considerazioni costituiscano una base di riferimento per l'assegnazione dei punteggi, non dovrebbero essere interpretate come lista di controllo meccanica da compilare per ciascun elemento, né come un criterio per stabilire una gerarchia di rilevanza degli elementi. Il loro scopo è invece quello di fornire indicazioni alle autorità competenti nell'assegnazione dei punteggi, tenendo conto dell'interazione e della pertinenza dei diversi elementi nell'ambito della specifica dimensione dell'ente oggetto di valutazione.

29. I punteggi di rischio mirano a rilevare la probabilità che i rischi che impattano sul capitale, sulla liquidità e sul *funding* abbiano un impatto significativo sull'ente. I punteggi relativi ai singoli elementi dello SREP e il punteggio SREP complessivo indicano l'entità dei rischi per la sostenibilità economica (*viability*) dell'ente; in particolare, il punteggio SREP complessivo dovrebbe riflettere il giudizio di vigilanza sulla sostenibilità economica (*viability*) complessiva dell'ente, come specificato nel titolo 9.

Figura 1 Panoramica del sistema di punteggi



30. I punteggi sono: 1 (rischio basso), 2 (rischio medio-basso), 3 (rischio medio-elevato) e 4 (rischio elevato; la valutazione più sfavorevole possibile). Un punteggio aggiuntivo pari a «F» è disponibile solo per il punteggio SREP complessivo, come spiegato nel paragrafo 38. Le autorità competenti possono introdurre punteggi più granulari per i loro scopi interni, quali la pianificazione delle risorse, a condizione che sia rispettato il sistema di punteggio complessivo previsto nei presenti orientamenti.

31. Le autorità competenti dovrebbero riesaminare i punteggi una volta completate le valutazioni SREP con la frequenza minima stabilita nel modello di impegno dello SREP di cui alla sezione 2.4. I punteggi dovrebbero inoltre essere riesaminati senza indebito ritardo in caso di nuove risultanze o sviluppi rilevanti.

2.2.1. Punteggi di rischio

32. I punteggi di rischio sono assegnati per sintetizzare i rischi che impattano sul capitale (come specificato nel titolo 6). Questi punteggi rappresentano la probabilità che un rischio abbia un rilevante impatto prudenziale sull'ente (ad esempio, una perdita potenziale), dopo aver considerato la qualità dei controlli dei rischi per mitigare tale impatto (rischio residuo), ma prima della considerazione della capacità dell'ente di mitigare il rischio tramite il capitale disponibile o risorse di liquidità.

33. Le autorità competenti dovrebbero determinare il punteggio di rischio attraverso una valutazione del livello di rischio intrinseco di un ente, tenendo debitamente conto dell'adeguatezza del quadro di gestione e di controllo dei rischi dell'ente stesso. In particolare, un adeguato quadro di gestione e di controllo dei rischi può mitigare l'impatto prudenziale di un

rischio specifico, mentre un quadro debole potrebbe amplificare l'impatto prudenziale. La valutazione del rischio intrinseco e dell'adeguatezza della gestione e dei controlli dovrebbe essere effettuata facendo riferimento alle considerazioni specificate nella tabella 6 per il rischio di credito e di controparte, nella tabella 8 per il rischio di mercato, nella tabella 10 per il rischio operativo, nella tabella 12 per il rischio di tasso d'interesse e il rischio di differenziali creditizi nel portafoglio bancario (IRRBB e CSRBB) e nella tabella 17 per la liquidità e il *funding*.

34. Nel valutare i rischi che impattano sul capitale, le autorità competenti dovrebbero inoltre prendere in considerazione sottocategorie pertinenti (ad esempio il rischio di concentrazione o il rischio paese nell'ambito della valutazione del rischio di credito e di controparte, come indicato nel titolo 6). A seconda della rilevanza che ciascuna di queste sottocategorie riveste per un determinato ente, le autorità competenti possono decidere di valutarle e attribuirvi un punteggio individualmente.
35. Le autorità competenti possono ricorrere a metodi diversi per applicare i punteggi di rischio, attribuire punteggi separati per «il rischio» e «la gestione e il controllo dei rischi» (determinando un punteggio intermedio e un punteggio finale) o valutarli congiuntamente. Le autorità competenti possono inoltre aggregare tutti i rischi che impattano sul capitale in un punteggio aggregato.

2.2.2. Punteggi relativi ai singoli elementi dello SREP e punteggio SREP complessivo

36. Al termine della valutazione SREP complessiva, le autorità competenti dovrebbero formulare un quadro completo del profilo di rischio e della sostenibilità economica (*viability*) dell'ente sulla base dei quattro elementi dello SREP:
- a. modello di business e strategia come specificato nel titolo 4;
 - b. *governance* e controlli interni dell'ente come specificato nel titolo 5;
 - c. adeguatezza del capitale come specificato nel titolo 7;
 - d. adeguatezza della liquidità e del *funding* come specificato nel titolo 8.
37. L'adeguatezza del capitale e l'adeguatezza della liquidità e del *funding* rappresentano il giudizio di vigilanza sulla capacità del capitale e delle risorse di liquidità dell'ente di attenuare/coprire i singoli rischi che impattano sul capitale, sulla liquidità e sul *funding* in base a quanto previsto nei titoli 6 e 8 e/o altri elementi per cui siano stati stabiliti fondi propri aggiuntivi in base a quanto previsto nel titolo 7.
38. Il punteggio finale è un punteggio SREP complessivo, che tiene conto dei punteggi relativi ai quattro elementi dello SREP sopra indicati e del giudizio di vigilanza. Le autorità competenti dovrebbero garantire che il punteggio SREP complessivo fornisca un'indicazione della sostenibilità economica (*viability*) complessiva dell'ente, tra cui l'eventualità che l'ente sia «in dissesto o a rischio di dissesto» ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto altresì degli orientamenti dell'ABE riguardanti le condizioni per essere considerato «in

dissesto o a rischio di dissesto» ⁽⁸⁾. Nel caso in cui il risultato della valutazione SREP complessiva indichi che un ente può essere considerato «in dissesto o a rischio di dissesto», le autorità competenti dovrebbero applicare un punteggio pari a «F» e seguire il processo di rafforzamento delle relazioni con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

39. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i punteggi relativi ai singoli elementi dello SREP e il punteggio SREP complessivo:

- a. riflettano la probabilità che siano necessarie misure di vigilanza per affrontare le carenze;
- b. siano considerati condizioni per decidere l'eventuale applicazione di misure di intervento precoce in conformità degli orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ⁽⁹⁾;
- c. informino la definizione delle priorità e la pianificazione delle risorse di vigilanza e la definizione delle priorità del programma di revisione prudenziale (SEP).

2.3. Disposizioni organizzative

40. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le proprie disposizioni organizzative per lo svolgimento dello SREP includano almeno quanto segue:

- a. una descrizione dei ruoli e delle responsabilità del proprio personale di vigilanza coinvolto nell'esecuzione del processo SREP, così come le linee di segnalazione (*reporting lines*), in situazioni normali e di emergenza;
- b. procedure per documentare e tenere traccia delle risultanze e dei giudizi di vigilanza;
- c. meccanismi per l'approvazione dei risultati e dei punteggi, nonché procedure di comunicazione con la gerarchia superiore (*escalation procedures*) in caso di pareri dissenzianti all'interno dell'autorità competente, in situazioni normali e di emergenza;
- d. meccanismi per organizzare un dialogo con l'ente basato sul modello dell'impegno minimo, come stabilito nella sezione 2.4, per la valutazione dei singoli elementi dello SREP;
- e. meccanismi per impegnarsi in consultazioni con un ente e comunicargli i risultati del processo SREP, che riflettano l'interazione nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi transfrontalieri e le loro entità, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione ⁽¹⁰⁾;
- f. sistema interno di bilanciamento dei poteri volti a garantire un processo decisionale efficace, la coerenza dei risultati e la responsabilità.

41. Nel definire i meccanismi per il dialogo con gli enti, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle potenziali implicazioni della comunicazione dei punteggi agli enti in termini di

⁽⁸⁾ Orientamenti dell'ABE sull'interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE) (ABE/GL/2015/07).

⁽⁹⁾ Orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (ABE/GL/2015/03).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/710/oj).

obblighi di informativa di cui ai requisiti del regolamento (UE) n. 596/2014⁽¹¹⁾ e alle direttive 2014/57/UE⁽¹²⁾ e 2004/109/CE⁽¹³⁾.

2.4. Proporzionalità e impegno di vigilanza

42. Le autorità competenti dovrebbero adeguare l'ambito di applicazione, la frequenza, la granularità e l'intensità dell'impegno di vigilanza nei confronti di un ente in base alla categoria di appartenenza dello stesso e tenendo conto del principio di proporzionalità. Nel pianificare le attività dello SREP, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento al modello minimo di impegno dello SREP illustrato nella tabella 1. Il modello mette in relazione l'intensità dell'impegno di vigilanza con la categoria dell'ente e non dovrebbe essere interpretato come ostacolo all'assegnazione delle risorse alle priorità di vigilanza individuate. Le autorità competenti possono pertanto, indipendentemente dalla classificazione dell'ente, definire il focus e la granularità della propria valutazione in modo da riflettere il profilo di rischio dell'ente, la rilevanza dei diversi rischi, le tendenze e i rischi emergenti individuati attraverso il monitoraggio degli indicatori principali di cui al titolo 3, le prove di stress di cui al titolo 11 o i risultati delle precedenti valutazioni SREP.

43. In base a tale modello, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio su tutti gli elementi dello SREP (analisi del modello di business, *governance*/controlli interni, rischi che impattano sul capitale e rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*) in conformità della frequenza minima indicata nella tabella 1, pur rimanendo in grado di effettuare una valutazione annuale significativa e completa della sostenibilità economica (*viability*) di un ente (sintesi della valutazione SREP complessiva).

44. Tale giudizio dovrebbe basarsi sulle informazioni raccolte attraverso l'intera gamma di attività di vigilanza elencate al paragrafo 13. In particolare, anche le informazioni relative agli anni precedenti possono fungere da base di riferimento per la valutazione e la sintesi della valutazione SREP complessiva, a condizione che l'autorità competente abbia accertato (tenendo conto anche del monitoraggio trimestrale degli indicatori) che il profilo di rischio dell'ente non abbia subito variazioni rilevanti.

45. Le autorità competenti dovrebbero cooperare con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza degli enti⁽¹⁴⁾ sulla base della frequenza minima indicata nella tabella 1. Indipendentemente

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

⁽¹²⁾ Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj>).

⁽¹³⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj>).

⁽¹⁴⁾ Secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 9, della direttiva 2013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la

dalla categoria di appartenenza dell'ente, le autorità competenti dovrebbero intensificare il proprio impegno per dare seguito alle risultanze emerse dalle precedenti valutazioni SREP, oppure per monitorare gli enti con profili di rischio più elevati o in rapida evoluzione, oppure con un punteggio SREP complessivo basso che rifletta gravi preoccupazioni in materia di vigilanza.

46. Qualora gli enti facciano parte di gruppi transfrontalieri, le autorità competenti dovrebbero discutere le modalità con cui intendono eseguire la valutazione SREP nell'ambito dei collegi di autorità di vigilanza, al fine di individuare tempestivamente eventuali carenze e adeguare e coordinare l'approccio tra le autorità, come specificato nel titolo 10.

Tabella 1 Applicazione dello SREP alle diverse categorie di enti

Categoria	Monitoraggio degli indicatori principali	Valutazione di tutti gli elementi dello SREP (almeno)*	Sintesi valutazione complessiva della SREP	Livello minimo di impegno/dialogo con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente
1	Trimestrale	Annuale	Annuale	Continuo/costante
2	Trimestrale	Ogni due anni	Annuale	Continuo/costante
3	Trimestrale	Ogni tre anni	Annuale	In base al rischio, almeno ogni tre anni
4	Trimestrale	Ogni tre anni, prorogabile a cinque anni**	Annuale	In base al rischio, almeno ogni tre anni

*Con il focus e la granularità della revisione adattati per riflettere il profilo di rischio dell'ente, la rilevanza dei diversi rischi, nonché le tendenze e i rischi emergenti individuati attraverso le attività di vigilanza. Ciò può basarsi su valutazioni precedenti, purché non siano intervenuti cambiamenti sostanziali alla luce delle informazioni disponibili (ad esempio, il monitoraggio degli indicatori e la rendicontazione), indipendentemente dalla classificazione dell'ente.

**La frequenza minima per la valutazione di tutti gli elementi dello SREP può essere estesa da tre a cinque anni per gli enti appartenenti alla categoria 4, a condizione che: i) presentino un profilo di rischio basso e stabile, indicatori finanziari stabili e margini solidi; e ii) il monitoraggio trimestrale degli indicatori chiave di rischio (KRI) non desti preoccupazioni.

47. Nel caso in cui le autorità competenti stabilissero che gli enti presentano profili di rischio simili oppure potrebbero essere esposti a rischi emergenti simili, esse potrebbero effettuare valutazioni SREP tematiche su più enti sotto forma di una valutazione unica (ad esempio, potrebbe essere effettuata un'analisi del modello di business di tutti i piccoli istituti di credito ipotecario (*small mortgage lenders*), dato che è probabile che vengano individuate le stesse problematiche di sostenibilità economica (*viability*) aziendale per tutti questi istituti). Le autorità competenti possono inoltre utilizzare metodologie specifiche per l'applicazione dello SREP agli enti con profili di rischio simili, ad esempio modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni, ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 4 bis, della direttiva 2013/36/UE.

48. Per gli enti interessati dal programma di revisione prudenziale previsto dall'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero assicurare che il livello di impegno e di applicazione dello SREP sia determinato da tale programma.

49. Nel pianificare le attività di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero coordinare le proprie attività sia internamente, al fine di garantire una valutazione coerente, sia con le altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nella valutazione, in particolare quando è necessario avvalersi del loro contributo.

Titolo 3. Monitoraggio degli indicatori principali

50. Le autorità competenti dovrebbero operare un regolare monitoraggio dei principali indicatori finanziari e non finanziari per rilevare i cambiamenti intervenuti nelle condizioni finanziarie e operative e nei profili di rischio degli enti. Quando il monitoraggio rivela un cambiamento significativo del profilo di rischio di un ente o eventuali anomalie negli indicatori, le autorità competenti dovrebbero indagarne le cause e, ove pertinente, rivedere la valutazione dell'elemento dello SREP in questione, compreso il pertinente punteggio di rischio, per tenere conto delle nuove informazioni. Le autorità competenti dovrebbero riesaminare periodicamente e, se necessario, aggiornare i propri indicatori e strumenti di monitoraggio per garantire che rimangano pertinenti ed efficaci.
51. Coerentemente con il modello di impegno dello SREP di cui alla sezione 2.4, le autorità competenti dovrebbero monitorare i principali indicatori finanziari e non finanziari almeno trimestralmente per tutti gli enti e stabilire un monitoraggio più frequente onde riflettere le caratteristiche specifiche di un ente o i rischi e le tendenze emergenti, in funzione della disponibilità dei dati (ad es. dati di mercato).
52. Le autorità competenti dovrebbero istituire sistemi di monitoraggio per individuare andamenti, cambiamenti e anomalie rilevanti nel comportamento degli indicatori (o delle combinazioni di indicatori), ad esempio definendo allerte basate su soglie di rilevanza. Le autorità competenti dovrebbero stabilire procedure di escalation per far fronte alle anomalie. L'individuazione di cambiamenti o anomalie significativi emersi dagli indicatori, in particolare nei casi in cui i cambiamenti costituiscano valori anomali per la performance del gruppo di enti comparabili, dovrebbe essere considerata dalle autorità competenti un motivo per svolgere ulteriori indagini.
53. Le autorità competenti dovrebbero adattare i sistemi di monitoraggio e le procedure di escalation in caso di anomalie per riflettere le dimensioni, la complessità, il modello di business e il profilo di rischio dell'ente, concentrandosi sulle aree geografiche, sui settori e sui mercati in cui l'ente opera.
54. I sistemi di monitoraggio dovrebbero come minimo basarsi sulle informazioni e sui dati segnalati alle autorità competenti e possono includere cruscotti di monitoraggio (*dashboards*) o gli indicatori dell'ABE. I sistemi di monitoraggio dovrebbero comprendere almeno i seguenti indicatori specifici dell'ente:
- a. indicatori relativi all'analisi del modello di business dell'ente (cfr. titolo 4), alla *governance* e ai controlli interni (cfr. titolo 5), ai rischi che impattano sul capitale (cfr. titolo 6) e ai rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding* (cfr. titolo 8); indicatori relativi al rischio di leva

finanziaria eccessiva (cfr. titolo 7) e indicatori desunti dall'applicazione del regolamento (UE) 2022/2554;

- b. tutti i coefficienti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla normativa nazionale che dà attuazione alla direttiva 2013/36/UE per il calcolo dei requisiti prudenziali minimi [ad esempio, il capitale di base di classe 1 (*Core Tier 1*, CT1), il coefficiente di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Ratio*, LCR), il coefficiente di finanziamento stabile netto (*Net Stable Funding Ratio*, NSFR), il coefficiente di leva finanziaria];
- c. i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (*Minimum Requirement for Eligible Liabilities*, MREL), come specificato dalla direttiva 2014/59/UE;
- d. indicatori di mercato [ad esempio, i prezzi delle azioni, i *credit default swap* (CDS), i differenziali delle obbligazioni (*bond spread*)];
- e. eventualmente ⁽¹⁵⁾, e in particolare in caso di eventi idiosincratici o sistemici, gli indicatori di risanamento utilizzati nei piani di risanamento dell'ente;
- f. se disponibili, indicatori basati su informazioni quantitative o qualitative tratte da segnalazioni fornite alle autorità competenti che potrebbero indicare la presenza di un rischio di ML/TF.

55. Le autorità competenti dovrebbero associare gli indicatori specifici per gli enti a indicatori macroeconomici, se disponibili, delle aree geografiche, dei settori e dei mercati in cui l'ente opera. Dovrebbero inoltre prendere in considerazione ricerche e analisi di mercato indipendenti pertinenti, comprese le analisi sul panorama delle minacce, ove disponibili, come fonte informativa di punti di vista alternativi.

⁽¹⁵⁾ Se non è prevista una deroga nell'ambito degli obblighi semplificati di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

Titolo 4. Analisi del modello di business (*Business Model Analysis, BMA*)

4.1. Considerazioni generali

56. Il presente titolo specifica i criteri per la valutazione del modello di business e della strategia dell'ente. Lo scopo di tale valutazione da parte delle autorità competenti è quello di acquisire una comprensione completa (sia dal punto di vista attuale che prospettico) delle operazioni dell'ente, individuare le vulnerabilità significative, esistenti o potenziali, che potrebbero avere un impatto rilevante sull'ente stesso, e valutare la solidità complessiva del suo modello di business e della sua strategia. A seguito di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero stabilire:

- a. la sostenibilità economica (*viability*) del modello di business attuale dell'ente misurata attraverso la sua capacità di generare utili accettabili nel corso dei 12 mesi successivi;
- b. la sostenibilità della strategia dell'ente in base alla sua capacità di generare utili accettabili su un orizzonte temporale di almeno tre anni, in funzione dei propri piani strategici e delle previsioni finanziarie.

57. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare il risultato dell'analisi del modello di business a supporto della valutazione di tutti gli altri elementi dello SREP. Le autorità competenti possono valutare gli aspetti specifici dell'analisi del modello di business, in particolare la valutazione quantitativa del modello di business, come parte della valutazione di altri elementi dello SREP (ad esempio, comprendere la struttura di *funding* può costituire parte della valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità).

58. Nell'effettuare l'analisi del modello di business (BMA), le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei rischi ambientali, sociali e di *governance* (ESG), dando priorità alla transizione ambientale e ai rischi fisici, al fine di valutare le implicazioni strategiche e prudenziali di tali rischi per il modello di business dell'ente nel breve, medio e lungo termine.

59. Le autorità competenti dovrebbero inoltre utilizzare l'analisi del modello di business per valutare le implicazioni prudenziali dei rischi di ML/TF connesse con il modello di business dell'ente. A tale proposito, le autorità competenti dovrebbero avvalersi dell'input offerto dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT per integrare le loro risultanze della vigilanza in corso e valutare se diano luogo a preoccupazioni prudenziali relative al rischio di ML/TF. Se la valutazione indica che il modello di business dell'ente dà luogo a preoccupazioni di carattere prudenziale relative

al rischio di ML/TF, le autorità competenti dovrebbero condividere l'esito della valutazione prudenziale del modello di business con l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ⁽¹⁶⁾.

60. Per condurre l'analisi del modello di business, le autorità competenti dovrebbero utilizzare almeno le seguenti fonti di informazioni quantitative e qualitative:

- a. piano strategico o piani strategici dell'ente con previsioni attuali e future, nonché ipotesi economiche sottostanti;
- b. rendicontazione finanziaria (ad esempio, conto economico (P&L), informativa sul bilancio);
- c. segnalazioni di vigilanza (COREP, FINREP e centrale dei rischi, se disponibili);
- d. reportistica interna (informazioni sulla gestione, compresi, se disponibili, contributo alla redditività per linea di business, pianificazione del capitale, informative sulla liquidità, resilienza operativa, relazioni interne sui rischi);
- e. piani di risanamento;
- f. piani di risoluzione, comprese le attività e i risultati della valutazione della possibilità di risoluzione, forniti dall'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2014/59/UE;
- g. il piano dell'ente per far fronte ai rischi ESG, da redigere a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;
- h. relazioni di terze parti (ad esempio le relazioni della funzione di audit, le relazioni degli analisti del patrimonio netto/del credito);
- i. altri studi/indagini rilevanti in materia di stabilità macroprudenziale o finanziaria (ad esempio da parte del Fondo monetario internazionale (FMI), delle autorità e delle istituzioni macroprudenziali, delle istituzioni europee).

4.2. Individuazione delle aree di interesse per l'analisi del modello di business

Aree di valutazione

61. In conformità del modello di impegno definito nel titolo 2, le autorità competenti dovrebbero concentrare la propria analisi sulle aree di valutazione più rilevanti per il modello di business dell'ente. La portata e la profondità dell'analisi del modello di business possono essere differenziati a seconda del numero e della natura delle revisioni prudenziali già svolte su tale ente. Tale valutazione dovrebbe in ogni caso consentire alle autorità competenti di formulare un giudizio sulla sostenibilità economica (*viability*) e sulla sostenibilità del modello di business generale dell'ente.

62. Le autorità competenti dovrebbero valutare la rilevanza delle modifiche apportate al modello di business dell'ente rispetto alla precedente valutazione di vigilanza, al fine di determinare la portata e la profondità della propria valutazione, nonché la misura in cui la precedente

⁽¹⁶⁾ Conformemente agli orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT (ABE/GL/2021/15)

valutazione prudenziale possa essere utilizzata come base di riferimento per quella nuova. Nel formulare tale giudizio, le autorità competenti dovrebbero, in particolare, considerare se vi sono stati cambiamenti rilevanti nelle seguenti aree dell'ente:

- a. il piano strategico comunicato e valutato in precedenza;
- b. la struttura e la composizione del bilancio, comprese le variazioni delle fonti di profitto e la loro concentrazione, la crescita delle attività, le variazioni nella struttura delle passività o l'evoluzione dei relativi indicatori finanziari e di rischio, e tenere conto dei risultati del monitoraggio degli indicatori descritto nel titolo 3;
- c. *governance* e operazioni, comprese le acquisizioni, le fusioni o le dismissioni di altre entità, l'apertura o l'uscita da linee di business o mercati geografici, nonché le modifiche all'infrastruttura informatica.

Individuazione delle linee di business più importanti

63. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione della rilevanza delle linee di business dell'ente al fine di individuare le aree chiave su cui la BMA dovrà concentrarsi. Nell'eseguire tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. la rilevanza delle linee di business in termini di generazione di utili/perdite, comprese le aree geografiche, le filiazioni/succursali e le linee di prodotti più rilevanti in base al loro contributo ai ricavi/costi complessivi nel conto economico, al rischio (ad esempio, sulla base del TREA o di altre misure di rischio) e/o alle priorità organizzative/normative (ad esempio obblighi specifici per le banche del settore pubblico di offrire determinati prodotti);
- b. le risultanze delle precedenti attività di vigilanza, comprese quelle emerse dalle ispezioni in loco (laddove tali risultanze possano fornire indicazioni sulle linee di business che richiedono ulteriori indagini), nonché le risultanze e le osservazioni delle relazioni dell'audit interno o esterno, se la funzione di audit interno ha individuato questioni specifiche riguardanti la sostenibilità e la sostenibilità economica (*viability*) di alcune linee di business;
- c. i risultati delle revisioni prudenziali tematiche – se un'analisi settoriale ha rivelato problemi di base comuni che richiedono un'ulteriore analisi specifica a livello di ente;
- d. l'importanza dei piani strategici – se vi sono linee di business che l'ente intende incrementare in modo sostanziale o diminuire;
- e. confronti tra pari – se cioè una linea di business ha prodotto risultati atipici (è ciò risulta essere un'anomalia) rispetto ai pari, qualora tali informazioni siano a disposizione delle autorità competenti. Per individuare i pari pertinenti ai fini della BMA, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le linee di prodotti/business concorrenti che mirano alla stessa fonte di utili/alla stessa clientela, i regimi normativi e i rischi geopolitici legati all'ubicazione delle operazioni, nonché altri fattori pertinenti al settore in cui opera l'ente.

4.3. Valutazione della solidità della BMA e individuazione delle vulnerabilità

64. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi delle caratteristiche quantitative dell'attuale modello di business dell'ente per valutarne la capacità di generare profitti accettabili nel breve, medio e lungo termine, tenuto conto della propensione al rischio dell'ente e delle sue strutture di *funding* e di capitale. Le aree che le autorità competenti devono analizzare dovrebbero includere:

- a. fattori di redditività, comprese le tendenze, valutando gli elementi sottostanti della capacità di guadagno dell'ente, al netto delle voci straordinarie e una tantum, la ripartizione (*breakdown*) dei flussi di reddito, la ripartizione dei costi e l'allocazione dei costi, gli accantonamenti a fronte del deterioramento e i principali coefficienti (ad esempio il margine di interesse netto, il rapporto costo/reddito (*cost/income*), il tasso di deterioramento dei crediti e il costo del rischio). Tale valutazione può essere integrata dall'analisi dei relativi parametri di redditività corretti per il rischio (ad esempio, il rendimento del capitale allocato (*Return On Allocated Capital* – ROAC), o il rendimento del capitale corretto per il rischio (*Risk-Adjusted Return on Capital Return* - RAROC)), qualora siano disponibili e ritenuti affidabili;
- b. il bilancio, comprese le tendenze, valutando la composizione delle attività e delle passività, la struttura di *funding*, la variazione del TREA e dei fondi propri, nonché i principali coefficienti (ad esempio, rendimento del capitale netto/delle attività, capitale di base di classe 1, carenza di *funding* (*funding gap*)), nonché le concentrazioni nel conto economico e nello stato patrimoniale per quanto riguarda i clienti, i settori e le aree geografiche;
- c. propensione al rischio e livelli di tolleranza, valutando i limiti formali posti dall'ente per tipologia di rischio e il grado di aderenza a tali limiti per comprendere i rischi che l'ente è disposto ad assumersi per orientare la propria performance finanziaria e garantire la resilienza operativa. Ciò dovrebbe comprendere anche la tolleranza agli impatti delle interruzioni ICT.

65. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi delle caratteristiche qualitative del modello di business corrente dell'ente per capire i suoi fattori di successo e le principali dipendenze. Le aree che le autorità competenti devono analizzare dovrebbero includere:

- a. il contesto operativo, valutando il contesto prospettico in cui l'ente opera in funzione della propria principale o rilevante esposizione per settore geografico e per attività. Nell'ambito di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero comprendere le principali variabili macroeconomiche, delle tendenze del mercato, del panorama concorrenziale e di altri sviluppi pertinenti (come le modifiche a leggi e normative);
- b. le principali dipendenze interne ed esterne, valutando i principali fattori esogeni ed endogeni che possono influenzare il successo del modello di business, tenendo conto dei relativi meccanismi di *governance* e di controllo interno;
- c. il valore di avviamento (*franchise*) e le aree di vantaggio competitivo, valutando la reputazione dell'ente e la solidità dei rapporti con i clienti, i fornitori e i partner, nonché se vi siano aree in cui l'ente gode di un vantaggio competitivo rispetto ai suoi pari;

- d. sostegno alle ICT, valutando il livello e l'adeguatezza dell'allineamento tra le ICT e l'impresa in termini di strategia, obiettivi, attività, risorse e funzioni, nonché considerando se eventuali preoccupazioni relative alle ICT possano incidere sulla strategia e sugli obiettivi aziendali dell'ente.
66. Le autorità competenti dovrebbero integrare l'analisi effettuando un'analisi prospettica (sia quantitativa che qualitativa) delle proiezioni finanziarie e del piano strategico dell'ente, al fine di comprendere le ipotesi e le dipendenze sottostanti, la plausibilità e la rischiosità della sua strategia aziendale. Le aree che le autorità competenti devono analizzare dovrebbero includere:
- a. la strategia generale e i fattori di successo, valutando i principali obiettivi gestionali quantitativi e qualitativi e il divario tra il modello di business previsto (posteriore all'esecuzione) e quello attuale;
 - b. la proiezione della performance finanziaria, valutando la plausibilità e la coerenza delle ipotesi formulate dall'ente che orientano la sua strategia e le previsioni;
 - c. la capacità di esecuzione, valutando i risultati ottenuti dalla dirigenza nell'attuazione delle strategie e nel rispetto delle previsioni precedenti, nonché la capacità generale dell'ente di sfruttare i vantaggi competitivi e i fattori di successo nello svolgimento della propria attività e di generare rendimenti in modo efficace. Nell'ambito di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero considerare quanto segue:
 - i. l'adeguatezza del modello di ripartizione dei costi affinché rifletta la redditività delle linee di business/unità operative;
 - ii. il quadro relativo ai prezzi di trasferimento dei fondi, in termini di determinazione adeguata della componente di reddito netto per ciascuna linea di business/unità operativa, prodotto e cliente;
 - iii. il quadro relativo ai prezzi dei prestiti, in termini di *governance* adeguata del processo di determinazione dei prezzi dei prestiti, metodologia di determinazione dei prezzi, adeguata considerazione di tutte le componenti che determinano il prezzo dei prestiti, nonché monitoraggio ex post della redditività e rendicontazione delle decisioni relative alla determinazione dei prezzi dei prodotti;
 - iv. il quadro relativo alla ripartizione dei ricavi tra gli enti stabiliti nell'Unione che fanno parte di gruppi di paesi terzi e altre entità di tale gruppo stabilite al di fuori dell'Unione e non consolidate dall'impresa madre nell'UE, in termini di equa ripartizione del conto economico tra le entità o le linee di business che partecipano al ciclo di vita delle transazioni, nonché della *governance* adeguata.
67. nell'analisi, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutte le indicazioni in base a cui il modello di business e le attività causano un aumento dei rischi di ML/TF, tra cui le cripto-attività o la raccolta di depositi, la costituzione o l'utilizzo di entità giuridiche in paesi terzi ad alto rischio, individuati ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Ove presenti, queste indicazioni dovrebbero essere integrate da un'analisi quantitativa, ove appropriata, che riguardi in particolare l'entità dei ricavi e dei proventi di operazioni effettuate in tali paesi terzi ad alto rischio, la concentrazione delle esposizioni sui quali l'ente applica misure rafforzate di adeguata

verifica della clientela, a norma del capo II, sezione 3, della direttiva 2015/849. Le autorità competenti dovrebbero scambiare informazioni su queste indicazioni con l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, come indicato nel paragrafo 5963.

4.4. Attuabilità e sostenibilità del modello di business

68. Le autorità competenti dovrebbero valutare la resilienza del modello di business dell'ente agli shock esterni e la sua capacità di adattamento ai cambiamenti strutturali, in termini di capacità di assorbirli e di adeguarsi a fattori esogeni che potrebbero minacciare gli obiettivi operativi e strategici. Le aree che le autorità competenti devono analizzare dovrebbero includere:

- a. i rischi legati al clima e altri rischi ambientali, valutando il loro impatto sul contesto operativo e sulla strategia aziendale attuali e futuri dell'ente, l'esposizione dell'ente ai rischi fisici e di transizione rilevanti, nonché lo sviluppo e l'attuazione di un piano per monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori ESG, compresi quelli derivanti dal processo di transizione verso obiettivi normativi, in particolare gli obiettivi legati al clima applicabili nella giurisdizione o nelle giurisdizioni in cui l'ente opera;
- b. la digitalizzazione, valutando il livello di utilizzo e adozione delle nuove tecnologie e il loro impatto sulla strategia aziendale e sul piano operativo dell'ente, sulle capacità di esecuzione e sul controllo dei costi, nonché sulla generazione di ricavi;
- c. la resilienza operativa, attraverso la revisione dell'approccio dell'ente alla resilienza operativa e della sua integrazione nella strategia aziendale da parte dell'organo di amministrazione;
- d. i rischi geopolitici, valutando l'origine delle incertezze geopolitiche e la loro integrazione nella strategia aziendale, nonché il loro impatto finanziario sulla redditività attuale e futura dell'ente, tenendo conto al contempo anche della capacità dell'ente di far fronte a tali incertezze, ad esempio attraverso la diversificazione del proprio profilo geografico e aziendale;
- e. le crypto-attività, se del caso, valutando la prestazione, da parte dell'ente, di servizi per le crypto-attività e di qualsiasi altra attività ad esse relativa.

69. Sulla base dell'analisi effettuata, le autorità competenti dovrebbero formulare o aggiornare il proprio giudizio in merito ai seguenti elementi:

- a. le principali vulnerabilità a cui il modello di business e la strategia dell'ente lo espongono o potrebbero esporlo, quali concentrazioni eccessive o assunzione di rischi, una gestione strategica inadeguata della redditività e delle capacità di esecuzione;
- b. la sostenibilità economica (*viability*) del modello di business corrente dell'ente, come definito al paragrafo 56, tenuto conto della sua performance quantitativa, della propensione al rischio, della struttura di *funding*, dei principali fattori di successo e delle dipendenze, nonché del contesto operativo;
- c. la sostenibilità della strategia dell'ente, come definita al paragrafo 56, sulla base della plausibilità del suo piano strategico e delle previsioni finanziarie, e tenuto conto della valutazione prudentiale della proiezione della performance finanziaria, della strategia

generale, del livello di resilienza operativa e delle capacità di esecuzione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare la capacità dell'ente di garantire la propria resilienza ai rischi ambientali a medio e lungo termine tenendo conto degli orizzonti a lungo termine di almeno dieci anni, anche riesaminando le analisi di resilienza del modello di business ambientale condotte dall'ente in conformità degli orientamenti dell'ABE in materia di analisi degli scenari ambientali ⁽¹⁷⁾;

4.5. Sintesi delle risultanze, del punteggio e delle misure di vigilanza

70. Sulla base della valutazione della sostenibilità economica (*viability*) e della sostenibilità, nonché di ogni potenziale rischio e vulnerabilità per l'ente, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul modello di business dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio sulla sostenibilità economica (*viability*) assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 2.

Tabella 2. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio sul modello di business

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	Il modello di business e la strategia comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente ha una forte posizione competitiva nei mercati di elezione e attua una strategia in grado di rafforzare tale posizione. • L'ente genera rendimenti elevati e stabili, commisurati al rischio che si assume, tenuto conto della sua propensione al rischio e della sua struttura di <i>funding</i>, e che non derivano dall'assunzione di rischi eccessivi né dal ricorso a strategie irrealistiche. • Non vi sono concentrazioni significative di attività o fonti di reddito concentrate non sostenibili. • L'ente elabora previsioni finanziarie basate su ipotesi plausibili riguardanti il contesto operativo futuro. • L'ente affronta le implicazioni strategiche dei rischi ESG rilevanti, in particolare la transizione ambientale e i rischi fisici, per il proprio modello di business nel breve, medio e lungo termine attraverso un solido processo di pianificazione della transizione. • I piani strategici sono appropriati tenuto conto del modello di business corrente e delle capacità di esecuzione della dirigenza.
2	Il modello di business e la strategia comportano un livello di rischio medio-basso per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente affronta la pressione competitiva sui suoi prodotti/servizi in uno o più mercati principali. Sussiste qualche dubbio in merito alla sua strategia volta a fronteggiare la situazione. • L'ente genera rendimenti medi rispetto agli enti comparabili e/o alla performance storica che sono ampiamente commisurati al rischio assunto, tenuto conto della sua propensione al rischio e della struttura di <i>funding</i>.

⁽¹⁷⁾ ABE/GL/2025/04

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Si riscontrano alcune concentrazioni di attività o fonti di reddito concentrate. • L'ente elabora previsioni finanziarie sulla base di ipotesi ottimistiche riguardo al futuro contesto operativo. • L'ente affronta ampiamente le implicazioni strategiche dei rischi ESG rilevanti, in particolare la transizione ambientale e i rischi fisici, per il proprio modello di business attraverso un processo di pianificazione della transizione generalmente ragionevole ma non del tutto solido. • I piani strategici sono ragionevoli tenuto conto del modello di business corrente e delle capacità di esecuzione della dirigenza, ma non sono esenti da rischi.
3	Il modello di business e la strategia comportano un livello di rischio medio-elevato per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente si trova in una posizione competitiva debole per i propri prodotti/servizi nei mercati di elezione, e può avere poche linee di business con buone prospettive. La quota di mercato dell'ente potrebbe subire una drastica riduzione. Sussistono dubbi in merito alla sua strategia volta a fronteggiare la situazione. • L'ente genera rendimenti spesso modesti o instabili, oppure non commisurati al rischio che si assume, tenuto conto della sua propensione al rischio o della sua struttura di <i>funding</i>, e che destano preoccupazioni in materia di vigilanza. • Si riscontrano concentrazioni di attività rilevanti o fonti di reddito concentrate. • L'ente elabora previsioni finanziarie sulla base di ipotesi eccessivamente ottimistiche riguardo al futuro contesto operativo. • L'ente affronta solo parzialmente le implicazioni strategiche dei rischi ESG rilevanti, in particolare la transizione ambientale e i rischi fisici, per il proprio modello di business. Il suo processo di pianificazione della transizione presenta alcune lacune e/o carenze. • I piani strategici possono non essere plausibili tenuto conto del modello di business corrente e delle capacità di esecuzione della dirigenza.
4	Il modello di business e la strategia comportano un livello di rischio elevato per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente ha una posizione competitiva molto debole per i propri prodotti/servizi nei mercati di elezione e partecipa nelle linee di business con prospettive molto scarse. È poco probabile che i piani strategici fronteggino la situazione. • L'ente genera rendimenti molto scarsi e altamente instabili o fa affidamento su una propensione al rischio o una struttura di <i>funding</i> inaccettabile per generare rendimenti adeguati. • L'ente possiede concentrazioni estreme di attività o fonti di reddito concentrate non sostenibili. • L'ente elabora previsioni finanziarie sulla base di ipotesi molto irrealistiche riguardo al futuro contesto operativo. • L'ente è esposto a rischi ESG rilevanti, in particolare quelli legati alla transizione ambientale e ai rischi fisici, e non affronta le implicazioni strategiche per il proprio modello di business. Il suo processo di pianificazione della transizione non è coerente con la strategia aziendale più ampia. Il suo processo

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		di pianificazione della transizione presenta gravi carenze e/o lacune. <ul style="list-style-type: none"> I piani strategici non sono plausibili tenuto conto del modello di business corrente e delle capacità di esecuzione della dirigenza.

71. La tabella seguente presenta un elenco non esaustivo delle misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare in caso di carenze individuate nel modello di business dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero decidere in merito al tipo di misura di vigilanza in base alla sua efficacia nel porre rimedio alla specifica carenza individuata.

72. Le autorità competenti possono applicare misure di vigilanza aggiuntive (comprese misure quantitative ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE) o una loro combinazione, se queste sono ritenute più adeguate per far fronte alle carenze individuate.

Tabella 3. Elenco potenziale e non esaustivo delle misure di vigilanza derivanti dalla BMA

Potenziati misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere b), d), e), f), m) e n) della direttiva 2013/36/UE: le autorità competenti possono imporre all'ente:
A. un adeguamento del piano finanziario previsto nella strategia, se questo non è sostenuto da una pianificazione del capitale interno o da ipotesi credibili;
B. di modificare le strutture organizzative, di rafforzare la gestione del rischio e le funzioni di controllo e i meccanismi a supporto dell'attuazione del modello di business o della strategia;
C. di modificare e rafforzare i sistemi informatici per supportare l'attuazione del modello di business e della strategia;
D. di modificare il modello di business o la strategia;
E. di ridurre il rischio intrinseco dei prodotti che produce/distribuisce, anche richiedendo modifiche ai rischi intrinseci di determinate offerte di prodotti; e/o richiedendo miglioramenti ai meccanismi di <i>governance</i> e controllo relativi allo sviluppo e alla manutenzione dei prodotti;
F. di ridurre il rischio intrinseco dei propri sistemi, anche richiedendo miglioramenti ai sistemi stessi, aumentando il livello degli investimenti o accelerando l'attuazione di nuovi sistemi e/o richiedendo miglioramenti ai meccanismi di <i>governance</i> e di controllo relativi allo sviluppo e alla manutenzione del sistema;
G. di ridurre il rischio intrinseco delle proprie attività, comprese quelle esternalizzate, richiedendo modifiche o la riduzione di determinate attività al fine di ridurre il rischio intrinseco; e/o richiedendo miglioramenti ai meccanismi di <i>governance</i> e di controllo e alla vigilanza delle attività esternalizzate;
H. di ridurre i rischi ESG, in particolare quelli ambientali, attraverso adeguamenti della propria strategia aziendale, per i quali potrebbe essere richiesto un rafforzamento degli obiettivi, delle misure e delle azioni previsti nel piano che l'ente dovrà elaborare ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

Titolo 5. Valutazione della *governance* e del sistema complessivo dei controlli interni dell'ente

5.1. Considerazioni generali

73. Nel valutare la *governance* e i controlli interni dell'ente, le autorità competenti dovrebbero valutare, tra l'altro, la conformità dell'ente agli atti giuridici pubblicati separatamente sul sito web dell'ABE di cui al paragrafo 12.

74. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza dei meccanismi di *governance* interna dell'ente, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità dei rischi intrinseci del modello di business e delle attività dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero individuare il grado di aderenza dell'ente ai requisiti giuridici e normativi applicabili in materia di solidi meccanismi di *governance* interna, compresi quelli elencati nel paragrafo precedente, e individuare eventuali carenze. Le autorità competenti dovrebbero valutare se sussistono rischi rilevanti a causa di scarsi meccanismi di *governance* interna e il loro effetto potenziale sul profilo di rischio, sulla resilienza operativa e sulla sostenibilità dell'ente. A tal fine, occorre valutare i seguenti settori, nel rispetto del principio di proporzionalità e dell'approccio di vigilanza delineato nel titolo 2:

- a. la struttura organizzativa, l'organo di amministrazione e i suoi comitati;
- b. la cultura del rischio e la condotta aziendale;
- c. politiche e prassi di remunerazione;
- d. funzioni di controllo interno;
- e. quadro di gestione dei rischi;
- f. sistemi ICT, aggregazione dei dati sui rischi e reportistica del rischio;
- g. rischi di ML/TF e preoccupazioni prudenziali;
- h. *governance* della pianificazione del risanamento.

75. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei rischi ESG, dando priorità alla transizione ambientale e ai rischi fisici, nel valutare gli ambiti di cui alle lettere da a) a f) del paragrafo precedente.

76. La valutazione della *governance* interna dovrebbe confluire nella valutazione specifica della gestione e dei controlli dei rischi di cui ai titoli 6 e 8, così come la valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP dovrebbe confluire nella valutazione del capitale nello SREP (titolo 7) e nella valutazione SREP della liquidità e del *funding* (titolo 8). Allo stesso modo, l'analisi rischio per

rischio dei calcoli e delle stime di capitale contenute nell'ICAAP riesaminati ai sensi del titolo 7 e le carenze individuate attraverso tale analisi dovrebbero confluire nella valutazione dell'assetto complessivo dell'ICAAP esaminato nel presente titolo.

77. Nell'ambito della valutazione complessiva della *governance* interna e dei controlli a livello di ente, le autorità competenti dovrebbero valutare la capacità dell'ente di porre rimedio in modo efficace e tempestivo alle carenze individuate e/o alle preoccupazioni in materia di vigilanza espresse dalle autorità competenti. Nel condurre tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero valutare se i risultati ottenuti in passato dall'ente dimostrino la sua capacità e intenzione di affrontare le preoccupazioni in materia di vigilanza e/o le carenze individuate in modo efficace e tempestivo, e se ciò sia già stato preso in considerazione nella valutazione di altri settori dello SREP. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero sfruttare la valutazione dei seguenti elementi:

- a. il ruolo dell'organo di amministrazione nel i) valutare l'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente, in particolare per quanto riguarda le azioni correttive, e ii) adottare misure adeguate per far fronte alle preoccupazioni in materia di vigilanza e/o alle carenze individuate (risposta efficace alle preoccupazioni in materia di vigilanza);
- b. la cultura del rischio all'interno dell'ente;
- c. l'adeguatezza e la tempestività delle informazioni fornite e scambiate con l'autorità competente;
- d. la qualità della reportistica interna delle azioni correttive all'organo di amministrazione, all'alta dirigenza e alle funzioni di controllo interno;
- e. il ruolo delle funzioni di controllo interno nella verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia delle azioni correttive adottate.

78. Nell'effettuare presso le filiazioni la valutazione della *governance* e del sistema complessivo dei controlli interni dell'ente, oltre agli elementi elencati nel presente titolo, le autorità competenti dovrebbero valutare in che modo le politiche e le procedure a livello di gruppo siano attuate in modo coerente a livello di filiazione, e se le entità del gruppo abbiano adottato misure adeguate per garantire che le loro attività siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5.2. Struttura organizzativa, organo di amministrazione e suoi comitati

79. Nel valutare la struttura organizzativa, l'organo di amministrazione e i comitati dell'ente, le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità dell'ente agli articoli 74, 88 e 91 della direttiva 2013/36/UE, agli orientamenti dell'ABE sulla *governance* interna⁽¹⁸⁾ e agli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e del personale che riveste ruoli chiave⁽¹⁹⁾. Nel contesto della

⁽¹⁸⁾ ABE/GL/2021/05

⁽¹⁹⁾ ABE/GL/2021/06

valutazione della struttura organizzativa e operativa dell'ente e, ove applicabile, di quella del gruppo, le autorità competenti dovrebbero considerare, tra l'altro, se:

- a. sia adeguatamente e chiaramente stabilita, con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, anche per l'organo di amministrazione e i suoi comitati;
- b. sia adatta alle dimensioni e alla complessità dell'azienda e delle operazioni;
- c. sia trasparente nei confronti delle parti interessate, inclusi il personale e gli azionisti.

80. Nel contesto della valutazione dell'organo di amministrazione dell'ente, le autorità competenti dovrebbero considerare, tra l'altro, se:

- a. l'organo di amministrazione conosca e comprenda la struttura legale, organizzativa e operativa dell'ente (il principio «conosci la tua struttura», *know your structure*) e i relativi rischi, compresa un'adeguata vigilanza;
- b. se applicabile, l'organo di amministrazione dell'ente consolidante conosca sia l'organizzazione del gruppo sia i ruoli delle diverse entità che lo compongono nonché i collegamenti e le relazioni fra loro;
- c. l'organo di amministrazione, nel suo insieme, abbia una comprensione adeguata del modello di business e delle attività dell'ente e mantenga aggiornate le proprie conoscenze e competenze in merito ai rischi pertinenti, compresi i rischi ICT, i rischi ESG e altri rischi emergenti, attraverso una formazione periodica;
- d. l'ente adotti una politica volta a promuovere la diversità e l'inclusione in seno all'organo di amministrazione e ne valuti regolarmente tali aspetti, compreso l'equilibrio di genere, nonché la misura in cui la composizione, il funzionamento e la pianificazione della successione dell'organo di amministrazione favoriscano un processo decisionale efficace e riflettano gli obiettivi dell'ente in materia di diversità e inclusione;
- e. i membri dell'organo di amministrazione interagiscano efficacemente, anche tra le sue funzioni di gestione e di supervisione strategica;
- f. ogni membro dell'organo di amministrazione agisca con indipendenza di spirito, dedicando tempo sufficiente e informandosi adeguatamente sulla situazione di rischio dell'ente;
- g. l'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica abbia istituito, ove applicabile, un comitato dei rischi, un comitato per l'audit interno, un comitato per le nomine e un comitato per le remunerazioni, e se tali comitati svolgano i loro compiti come prescritto dal quadro giuridico e regolamentare applicabile.

81. Nel riesaminare la composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione dell'ente e dei suoi comitati, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione eventuali risultanze pertinenti delle valutazioni dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e del personale che riveste ruoli chiave dell'ente, effettuate dall'ente stesso o, se del caso, dalle autorità competenti. Le autorità competenti dovrebbero esaminare l'esito del processo di individuazione dei titolari di funzioni chiave svolto dall'ente e valutare il livello di responsabilità individuale, tenendo conto delle dichiarazioni individuali relative ai ruoli e ai compiti di tutti i membri dell'organo di amministrazione nell'ambito della sua funzione di

gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave, nonché della mappatura dei compiti, compresi i dettagli relativi alle linee di segnalazione, alle linee di responsabilità e alle persone che fanno parte dei meccanismi di *governance* dell'ente, con l'indicazione dei rispettivi compiti.

5.3. Cultura del rischio e condotta aziendale

82. Nel valutare la cultura del rischio e la condotta aziendale dell'ente, le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità dell'ente agli orientamenti dell'ABE in materia di *governance* interna. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero valutare, tra l'altro, se:

- a. l'ente disponga di valori aziendali coerenti e di una solida cultura del rischio, che i) sono sostenuti da politiche e procedure efficaci e solide, da attività di comunicazione e formazione rivolte a tutto il personale, compreso un codice di condotta e un quadro adeguato per la gestione dei conflitti di interesse e meccanismi di segnalazione volti a promuovere un comportamento responsabile ed etico, nonché a monitorare e gestire le esposizioni verso parti collegate, e ii) promuovono un ambiente caratterizzato da una comunicazione aperta e da un confronto costruttivo;
- b. l'organo di amministrazione, l'alta dirigenza e il personale che riveste ruoli chiave si impegnino a promuovere una forte cultura del rischio e d'impresa e una condotta aziendale responsabile;
- c. in tutto l'ente si riscontri un elevato livello di consapevolezza dei rischi;
- d. l'ente integri la consapevolezza dei rischi nei propri processi decisionali, compresa l'attribuzione adeguata delle responsabilità per i rischi.

83. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un sistema adeguato per individuare, documentare e gestire le transazioni con parti collegate, tra cui un processo di approvazione, limiti di esposizione, condizioni di libera concorrenza, meccanismi di monitoraggio e segnalazione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare il livello di sorveglianza da parte dell'organo di amministrazione.

5.4. Politiche e prassi di remunerazione

84. Nel valutare le politiche e le prassi di remunerazione dell'ente, le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità dell'ente agli articoli 74, 92 e 94 della direttiva 2013/36/UE, al regolamento delegato (UE) 2021/923 e agli orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione ⁽²⁰⁾. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero valutare, tra l'altro, se:

- a. l'ente abbia adottato politiche e prassi di remunerazione adeguate e neutre rispetto al genere per tutto il personale, approvate, regolarmente riesaminate e controllate dall'organo di amministrazione, e se tali politiche siano conformi ai requisiti giuridici e normativi applicabili;

⁽²⁰⁾ ABE/GL/2021/04.

- b. le funzioni di controllo interno partecipino alla definizione delle politiche di remunerazione e ne verifichino la corretta revisione, il monitoraggio e l'aggiornamento;
- c. le politiche e le prassi di remunerazione promuovano una gestione del rischio sana ed efficace, anche tenendo conto della propensione al rischio dell'ente in termini di rischi ESG, e siano coerenti con le strategie aziendali e in materia di rischio dell'ente, la cultura del rischio e i valori aziendali, gli interessi a lungo termine dell'ente e le misure relative ai conflitti di interesse, e non incentivino un'eccessiva assunzione di rischi;
- d. l'ente abbia correttamente individuato tutto il proprio personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul proprio profilo di rischio, in conformità dei requisiti giuridici e normativi applicabili;
- e. il rapporto tra la remunerazione variabile e quella fissa sia adeguato e la componente variabile della remunerazione non superi il 100 % della componente fissa della remunerazione (o il 200 % con l'approvazione degli azionisti) per il personale più rilevante;
- f. l'ente abbia provveduto a una corretta ripartizione delle componenti fisse e variabili, senza ricorrere a strumenti o pratiche volti ad aggirare i requisiti in materia di remunerazione;
- g. la remunerazione variabile sia basata sui risultati conseguiti (tenendo conto sia di criteri finanziari che non finanziari) e dal rispetto, da parte dell'ente, dei relativi requisiti giuridici e normativi in materia di periodi di differimento e di mantenimento, di pagamento in strumenti finanziari, nonché di clausole di restituzione (*clawback*) e *malus*.

5.5. Funzioni di controllo interno

85. Nel valutare le funzioni di controllo interno dell'ente, le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità dell'ente agli orientamenti dell'ABE sulla *governance* interna e alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) ⁽²¹⁾. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero valutare, tra l'altro, se:

- a. l'ente disponga di un adeguato sistema di controllo interno che copre tutti i settori, in linea con il modello delle «tre linee di difesa», comprese funzioni di gestione dei rischi, di conformità e di audit interno ben funzionanti, efficaci e indipendenti;
- b. i responsabili delle funzioni di controllo interno i) siano stabiliti a un livello gerarchico adeguato che fornisce loro l'autorità e la levatura appropriate e necessarie per adempiere alle loro responsabilità, ii) abbiano accesso diretto e possano riferire direttamente all'organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza e iii) dispongano di tutte le risorse necessarie per svolgere i loro compiti;
- c. l'ente disponga di adeguate politiche di controllo interno scritte ed efficacemente attuate, nonché di una chiara ripartizione delle responsabilità per l'attuazione del quadro, della separazione dei compiti, di solide procedure amministrative e contabili e di modalità di segnalazione ben strutturate.

⁽²¹⁾ DORA: regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>).

86. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la funzione di gestione dei rischi copra l'intero ente, abbia una visione olistica di tutti i rischi, sia attivamente coinvolta sin dalle prime fasi nell'elaborazione della strategia in materia di rischi dell'ente e ne monitori l'efficace attuazione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre stabilire se la funzione di gestione dei rischi fornisca all'organo di amministrazione informazioni complete, aggiornate e pertinenti relative ai rischi per consentire di stabilire il livello di propensione al rischio dell'ente e i relativi limiti di rischio. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare la valutazione della funzione di gestione dei rischi circa la solidità e la sostenibilità della strategia in materia di rischi e della propensione al rischio, nonché il suo coinvolgimento nella valutazione dell'impatto di modifiche sostanziali o di transazioni eccezionali sul rischio complessivo dell'ente e del gruppo (ove applicabile).
87. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la funzione di conformità valuti e attenni efficacemente i rischi di conformità derivanti dalla non conformità con i requisiti giuridici e normativi applicabili, gli obblighi contrattuali o le norme e i codici di condotta interni, comprese le norme etiche, e garantisca che tutte le decisioni rilevanti in materia di gestione dei rischi tengano adeguatamente conto di tali rischi.
88. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la funzione di audit interno esamini in modo indipendente e fornisca una oggettiva garanzia, in conformità del piano di audit e del programma di lavoro dettagliato, sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche, delle procedure e dei controlli interni dell'ente, nonché sulla conformità di tutte le attività dell'ente, comprese le attività svolte da fornitori terzi di servizi, ai requisiti giuridici e normativi. Ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero valutare se la funzione di audit interno a livello di gruppo sia indipendente, abbia un piano di audit basato sul rischio a livello di gruppo, disponga di risorse e levatura adeguati e risponda direttamente all'organo di amministrazione dell'ente consolidante.

5.6. Quadro di gestione dei rischi

89. Nel valutare il quadro di gestione dei rischi dell'ente, le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità dell'ente agli orientamenti dell'ABE sulla *governance* interna, al DORA e ad altri orientamenti dell'ABE emanati ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE sui dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero valutare, tra l'altro, se:
- l'ente abbia istituito un quadro di gestione dei rischi e processi di gestione dei rischi adeguati, che comprendono una strategia in materia di rischi adeguata e attuata, la propensione al rischio, compresa una politica di gestione dei rischi derivanti da terzi, i quadri ICAAP e ILAAP, nonché le capacità e i risultati delle prove di stress;
 - ove applicabile, il quadro di gestione dei rischi a livello di gruppo copra tutti i rischi rilevanti, indipendentemente dal fatto che derivino da entità non soggette a consolidamento, e fornisca una visione completa di tutti i rischi a cui l'ente è o potrebbe essere esposto;
 - l'organo di amministrazione abbia la responsabilità ultima della strategia in materia di rischi, della propensione al rischio e del quadro di gestione dei rischi e fornisca una direzione e una sorveglianza adeguate;

- d. l'ente, e, se del caso, l'ente consolidante, abbia documentato e attuato una strategia in materia di rischi e una propensione al rischio adeguate, che coprano tutti i rischi rilevanti dell'ente, prevedano limiti e tolleranze al rischio e riflettano le risorse finanziarie dell'ente;
- e. il quadro di gestione dei rischi stabilisca procedure adeguate per l'individuazione, la misurazione, la mitigazione e il monitoraggio dei rischi, nonché la misura in cui sono integrati nella strategia generale dell'ente e il modo in cui influenzano tale strategia;
- f. i processi decisionali siano chiari, trasparenti e adeguatamente documentati, e tengano conto delle opportune considerazioni sui rischi, e se le politiche e le modifiche alle politiche siano comunicate in modo appropriato e tempestivo;
- g. sussistano collegamenti adeguati e coerenti tra la strategia aziendale, la strategia in materia di rischi, la strategia di resilienza operativa digitale, la propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi, nonché i quadri di gestione del capitale e della liquidità, oltre al piano dell'ente per affrontare i rischi ESG conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

90. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente dispone di una politica aziendale per l'approvazione di nuovi prodotti ben documentata, approvata dall'organo di amministrazione, che faccia fronte allo sviluppo di nuovi mercati, prodotti e servizi, alle modifiche rilevanti apportate a quelli esistenti, nonché a transazioni straordinarie. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se le funzioni di gestione dei rischi e di conformità siano adeguatamente coinvolte nella valutazione e nell'approvazione di nuovi prodotti o di modifiche rilevanti apportate a quelli esistenti, subordinando le approvazioni all'adeguatezza dei rispettivi controlli.

Quadri ICAAP e ILAAP

91. Nel valutare i quadri ICAAP e ILAAP dell'ente, le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità dell'ente agli orientamenti dell'ABE relativi alle informazioni ICAAP e ILAAP ⁽²²⁾. La valutazione dei quadri ICAAP e ILAAP dell'ente dovrebbe comprendere una revisione periodica degli stessi e determinarne la solidità, l'efficacia e la completezza. A tal proposito, le autorità competenti dovrebbero:

- a. valutare in che misura l'ICAAP e l'ILAAP siano integrati nelle pratiche generali di gestione dei rischi e di gestione strategica dell'ente, compresa la pianificazione del capitale e della liquidità, nonché la portata della loro natura prospettica;
- b. esaminare l'adeguatezza dell'ICAAP e dell'ILAAP al fine di valutare e mantenere un livello adeguato di capitale interno e di liquidità per coprire i rischi dell'ente e adottare decisioni aziendali oculate (ad esempio in relazione all'allocazione del capitale nell'ambito del piano aziendale), anche in condizioni di stress;
- c. valutare se l'ICAAP e l'ILAAP siano integrati nei processi decisionali e gestionali a tutti i livelli dell'ente (ad esempio, definizione dei limiti, misurazione delle prestazioni);

⁽²²⁾ Orientamenti dell'ABE sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP (ABE/GL/2016/10).

- d. verificare se i quadri ICAAP e ILAAP siano soggetti a una regolare sorveglianza da parte dell'organo di amministrazione, compresa l'approvazione di tali quadri e dei relativi esiti;
- e. valutare se l'ICAAP e l'ILAAP siano attuati in modo coerente e proporzionato in tutte le linee di business e le entità giuridiche dell'ente e se coprano tutti i rischi rilevanti a cui l'ente è o potrebbe essere esposto;
- f. valutare la conformità ai requisiti giuridici e normativi pertinenti e verificare inoltre se l'ICAAP dell'ente identifichi i rischi emergenti e/o i rischi a bassa probabilità e ad alto impatto, compresi i rischi ICT, i rischi ambientali e le incertezze geopolitiche;
- g. valutare se eventuali scostamenti rispetto all'ICAAP o all'ILAAP standard dell'ente, per una o più delle sue entità giuridiche o linee di business, siano giustificati.

92. Tali valutazioni dovrebbero contribuire alla determinazione del P2R e alla valutazione dell'adeguatezza del capitale, come indicato nel titolo 7, nonché alla valutazione dell'adeguatezza della liquidità e del *funding*, come indicato nel titolo 8.

Valutazione delle prove di stress dell'ente

93. Nel valutare le prove di stress dell'ente, le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità dell'ente agli orientamenti dell'ABE relativi alle prove di stress ⁽²³⁾ e agli orientamenti dell'ABE relativi all'analisi degli scenari ambientali per l'integrazione dei rischi ambientali. Tale valutazione comprende l'esame del programma delle prove di stress dell'ente, tenendo conto delle dimensioni e dell'organizzazione interna, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente.

94. Le autorità competenti dovrebbero eseguire una valutazione qualitativa del programma delle prove di stress dell'ente nonché una valutazione quantitativa dei risultati delle prove di stress. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione gli esiti delle valutazioni qualitative e quantitative congiuntamente ai risultati delle prove di stress di vigilanza (cfr. il titolo 11) ai fini della valutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità dell'ente e della determinazione della risposta di vigilanza adeguata per le carenze individuate. Se la revisione delle prove di stress individua carenze nella *governance* e nei controlli interni dell'ente, queste dovrebbero essere prese in considerazione dalle autorità competenti nella valutazione di tali settori. Inoltre i risultati delle prove di stress di un ente possono essere utilizzati per la valutazione della pianificazione del capitale dell'ente stesso e per la quantificazione dei requisiti di liquidità ai fini della valutazione dell'adeguatezza della liquidità.

95. Le autorità competenti dovrebbero valutare in che misura le prove di stress siano integrate nel quadro di gestione dei rischi dell'ente, compreso il modo in cui tali prove vengono prese in considerazione nei processi di definizione della propensione al rischio e dei limiti dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare il coinvolgimento dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione dell'ente nel programma delle prove di stress, compresa la

⁽²³⁾ Orientamenti dell'ABE relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

relativa reportistica interna, nonché il grado di integrazione delle prove di stress e dei loro esiti nei processi decisionali.

96. Nel valutare il programma delle prove di stress, i risultati di queste ultime e le azioni gestionali proposte, le autorità competenti dovrebbero considerare prospettive idiosincratiche e di sistema. Le autorità competenti dovrebbero valutare la fattibilità delle misure di gestione in situazioni di stress, verificando in particolare se i tempi previsti per l'attuazione di tali misure siano realistici e tenendo conto delle specificità dell'ente. Ai fini della revisione dei programmi delle prove di stress dei gruppi transfrontalieri, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei potenziali ostacoli alla trasferibilità del capitale e della liquidità all'interno dei gruppi e al funzionamento di eventuali accordi di sostegno finanziario infragruppo, che potrebbero emergere in condizioni di stress.
97. Le autorità competenti dovrebbero valutare i risultati delle prove di stress ⁽²⁴⁾ e se l'ente sia in grado di mantenere il TSCR in ogni momento, in uno scenario avverso, nonché se abbia individuato una serie di azioni gestionali per far fronte a potenziali violazioni del TSCR. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare l'impatto delle prove di stress sulla leva finanziaria (*leverage ratio*) dell'ente, nonché le sue passività ammissibili detenute ai fini del requisito minimo in materia di passività ammissibili (MREL) ai sensi della direttiva 2014/59/UE.
98. Nella valutazione dei risultati delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero inoltre prendere in considerazione tutte le future modifiche di regolamentazione conosciute che incidono sull'ente nell'ambito e nell'orizzonte temporale della conduzione della prova di stress.

5.7. Sistemi ICT, aggregazione dei dati sui rischi e reportistica del rischio

99. Le autorità competenti dovrebbero valutare se i sistemi ICT dell'ente siano affidabili, resilienti e adeguati per misurare, valutare e segnalare le dimensioni, la composizione e la qualità delle esposizioni in tutte le tipologie di rischio, i prodotti e le controparti dell'ente e supportare pienamente le capacità di aggregazione dei dati sui rischi in condizioni normali e in periodi di stress.
100. Le autorità competenti dovrebbero verificare se l'ente sviluppi e mantenga adeguate capacità di aggregazione dei dati sui rischi e di rendicontazione dei rischi, commisurate al proprio profilo di rischio e alla propria importanza sistemica. Nel riesaminare le capacità dell'ente di aggregazione e rendicontazione dei dati sui rischi, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei 239 principi per un'efficace aggregazione dei dati sul rischio e reportistica del rischio del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ⁽²⁵⁾ per gli enti soggetti alla vigilanza che rientrano nell'ambito di applicazione di tali principi. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente sia in grado di produrre dati e rendiconti sui rischi accurati,

⁽²⁴⁾ Ai fini del presente paragrafo, le prove di stress non includono le prove di *reverse stress*.

⁽²⁵⁾ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Principi per un'efficace aggregazione dei dati sul rischio e segnalazione del rischio (*Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*) (BCBS 239).

coerenti, completi e affidabili a livello dell'intero ente, che tengano conto di tutti i rischi rilevanti e riflettano adeguatamente il profilo di rischio dell'ente e il suo fabbisogno di capitale e di liquidità, nonché se tali dati possano essere aggregati e messi a disposizione in modo tempestivo e flessibile all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza. Ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia istituito un sistema informativo e di reportistica efficace della gestione a livello di gruppo applicabile a tutte le unità operative ed entità giuridiche, e se le informazioni siano messe tempestivamente a disposizione dell'organo di amministrazione dell'impresa madre dell'ente.

101. Le autorità competenti dovrebbero accertare se l'organo di amministrazione dell'ente approvi il quadro di aggregazione dei dati sui rischi e di segnalazione del rischio dell'ente e ne sorvegli l'efficace attuazione, compresa l'assegnazione di risorse adeguate a sostegno di tali sforzi. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se le capacità di aggregazione dei dati sui rischi e le prassi di segnalazione del rischio dell'ente siano convalidate in modo indipendente, in conformità del sistema dei controlli interni dell'ente stesso.

5.8. Rischi di ML/TF e preoccupazioni prudenziali

102. In fase di analisi dell'assetto della *governance* interna e dei controlli dell'ente, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare le valutazioni che hanno ricevuto dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e stabilire se queste valutazioni diano luogo a preoccupazioni prudenziali. Per contro, se la valutazione dell'autorità competente indica le carenze nei controlli interni e nella struttura di *governance* di un ente e i suoi controlli interni danno luogo a preoccupazioni prudenziali relative al rischio di ML/TF e ai rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, le autorità competenti dovrebbero condividere l'esito di tale valutazione con le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.
103. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il quadro generale di *governance* interna e di gestione dei rischi dell'ente comprenda anche la gestione dei rischi di ML/TF, nonché dei rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate.
104. Le autorità competenti dovrebbero valutare, in un'ottica prudenziale, se i ruoli e le responsabilità dell'organo di amministrazione in relazione al quadro in materia di AML/CFT siano rispettati. Le autorità competenti dovrebbero considerare tutte le informazioni supplementari provenienti dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT in seguito alla loro valutazione, in linea con gli orientamenti dell'ABE sulle politiche e sulle procedure in relazione alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile AML/CFT ⁽²⁶⁾.

5.9. Governance della pianificazione del risanamento

105. Per valutare la *governance* e i controlli interni dell'ente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutte le risultanze e le carenze individuate al momento della

⁽²⁶⁾ ABE/GL/2022/15.

valutazione del quadro di governance della pianificazione del risanamento, condotta ai sensi degli articoli 6 e 8 della direttiva 2014/59/UE.

106. In modo analogo, le risultanze individuate attraverso la valutazione degli elementi dello SREP, fra cui i sistemi di *governance* e dei controlli interni dell'intero ente, dovrebbero confluire nella valutazione dei piani di risanamento dell'ente.

5.10. Sintesi delle risultanze, del punteggio e delle misure di vigilanza

107. A seguito delle valutazioni di cui sopra le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sull'adeguatezza dei meccanismi di *governance* e dei controlli interni dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio sulla sostenibilità economica (*viability*) assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 4.

Tabella 4. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio sulla governance interna e sui controlli interni dell'ente

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	Le carenze nei meccanismi di <i>governance</i> interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un basso livello di rischio alla sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente dispone di una struttura organizzativa solida e trasparente con chiare responsabilità e una separazione fra le funzioni che assumono rischi e quelle che li gestiscono e li controllano. • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono appropriati. • L'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione è adeguato ed è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore, ove pertinente. • Vige una sana cultura del rischio e una sana condotta aziendale, compresa la gestione dei conflitti di interesse e dei processi per l'immediata denuncia delle irregolarità (<i>whistle-blowing</i>). • L'ente adotta una politica in materia di «diversità» che promuove una composizione variegata dell'organo di amministrazione e si conforma agli obiettivi stabiliti. • La politica di remunerazione è in linea con la strategia in materia di rischi e gli interessi a lungo termine dell'ente. • L'assetto di gestione del rischio e i processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, la NPAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e della liquidità, sono appropriati.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema dei controlli interni e i controlli interni sono appropriati. • Le funzioni di gestione dei rischi, di conformità e di audit interno sono indipendenti, operano in maniera efficace e dispongono di risorse sufficienti; la funzione di audit interno opera in conformità delle norme e dei requisiti internazionali stabiliti. • I sistemi ICT, l'aggregazione dei dati sui rischi e la segnalazione del rischio sono adeguati. • L'integrazione dei rischi ESG nel quadro di <i>governance</i> interna e di gestione dei rischi è adeguata. • Il quadro di <i>governance</i> della pianificazione del risanamento è adeguato. • L'ente affronta rapidamente le carenze individuate e/o le preoccupazioni espresse dalle autorità competenti e vi pone efficacemente rimedio entro un breve lasso di tempo, fornendo risultati soddisfacenti. Inoltre l'ente provvede in modo proattivo a segnalare e informare le autorità competenti durante l'intero processo.
2	Le carenze nei meccanismi di <i>governance</i> interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un livello medio-basso di rischio alla sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente dispone di una struttura organizzativa ben solida e trasparente con chiare responsabilità e una separazione tra le funzioni che assumono rischi e quelle che li gestiscono e li controllano. • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono di gran lunga appropriati. • L'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione è di gran lunga adeguato e, ove pertinente, è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore. • Vigono una cultura del rischio e una condotta aziendale ampiamente sane, inclusa la gestione dei conflitti di interesse e dei processi per l'immediata denuncia delle irregolarità (<i>whistle-blowing</i>). • L'ente adotta una politica in materia di «diversità» che promuove una composizione variegata dell'organo di amministrazione e si conforma in larga misura agli obiettivi stabiliti e attua adeguate misure per conseguire gli obiettivi definiti nella politica.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • La politica di remunerazione è ampiamente in linea con la strategia in materia di rischi e gli interessi a lungo termine dell'ente. • Il quadro di gestione dei rischi e i processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, la NPAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e della liquidità, sono in larga misura appropriati. • Il sistema dei controlli interni e i controlli interni sono di gran lunga appropriati. • Le funzioni di gestione dei rischi, di conformità e di audit interno sono indipendenti e le operazioni degli stessi sono di gran lunga efficaci. • I sistemi ICT, l'aggregazione dei dati sui rischi e la segnalazione del rischio sono ampiamente adeguati. • L'integrazione dei rischi ESG nel quadro di <i>governance</i> interna e di gestione dei rischi è ampiamente adeguata. • Il quadro di <i>governance</i> della pianificazione del risanamento è ampiamente adeguato. • L'ente è in grado di affrontare adeguatamente la maggior parte delle carenze individuate e/o delle preoccupazioni espresse dalle autorità competenti, entro un termine accettabile e (ove applicabile) ottempera agli obblighi di segnalazione stabiliti dalle autorità competenti in relazione a tali carenze.
3	Le carenze nei meccanismi di <i>governance</i> interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un livello medio-elevato di rischio alla sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • La struttura organizzativa e le responsabilità dell'ente non sono pienamente trasparenti e le funzioni che assumono rischi non sono completamente separate dalle funzioni che li gestiscono e li controllano. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza della composizione e del funzionamento dell'organo di amministrazione. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza dell'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione e, ove opportuno, non è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza della cultura del rischio e della condotta aziendale, compresa la gestione dei conflitti di interesse e/o dei processi di immediata denuncia delle irregolarità (<i>whistle-blowing</i>).

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • L'ente non adotta una politica in materia di «diversità» e non attua misure volte a garantire un livello adeguato di diversità all'interno dell'organo di amministrazione. • Vi sono problemi legati al fatto che la politica di remunerazione può non essere allineata alla strategia in materia di rischi e agli interessi a lungo termine. • Sussistono dubbi sull'adeguatezza del sistema di gestione del rischio e dei processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, la NPAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e/o della liquidità. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e dei controlli interni. • Sussistono dubbi circa l'indipendenza e il funzionamento efficace della gestione dei rischi, delle funzioni di conformità e di audit interno. • Vi sono dubbi circa l'adeguatezza dei sistemi ICT, l'aggregazione dei dati sui rischi e la segnalazione del rischio. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza dell'integrazione dei rischi ESG nel quadro di <i>governance</i> interna e di gestione dei rischi. • Il quadro di <i>governance</i> della pianificazione del risanamento possiede potenziali carenze rilevanti e/o ostacoli rilevanti per la sua attuazione efficace e le preoccupazioni della vigilanza non sono state pienamente affrontate. • L'ente si trova ad affrontare sfide significative o dimostra scarsa volontà di affrontare adeguatamente le carenze individuate e/o le preoccupazioni espresse dalle autorità competenti, in termini di qualità delle azioni correttive e/o dei tempi previsti per la loro attuazione, il che potrebbe indicare la necessità di un intervento a un livello superiore. L'ente ha inoltre alcune difficoltà nel segnalare alle autorità competenti lo stato di avanzamento delle azioni correttive.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
4	Le carenze nei meccanismi di <i>governance</i> interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un elevato livello di rischio alla sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • La struttura organizzativa e le responsabilità dell'ente non sono trasparenti e l'assunzione di rischi non è separata dalle funzioni di gestione e controllo dei rischi. • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono inappropriati. • L'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione è insufficiente e, ove pertinente, non è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore. • La cultura del rischio e la condotta aziendale, compresa la gestione dei conflitti di interesse e/o dei processi di immediata denuncia delle irregolarità (<i>whistle-blowing</i>) sono inadeguate. • L'ente non adotta una politica in materia di «diversità», l'organo di amministrazione non è diversificato e l'ente non adotta adeguate misure per conseguire un adeguato livello di diversità. • La politica di remunerazione non è in linea con la strategia in materia di rischi e gli interessi a lungo termine dell'ente. • Il quadro di gestione del rischio e i processi di gestione del rischio, tra cui l'ICAAP, l'ILAAP, la NPAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e/o della liquidità sono inappropriati. • Le funzioni di gestione dei rischi, di conformità e/o di audit interno non sono indipendenti, non operano in maniera efficace e la funzione di audit interno non opera in conformità delle norme e dei requisiti internazionali stabiliti. • Il sistema dei controlli interni e i controlli interni sono inadeguati. • I sistemi ICT, l'aggregazione dei dati sui rischi e la segnalazione del rischio sono inadeguati. • L'integrazione dei rischi ESG nel quadro di <i>governance</i> interna e di gestione dei rischi è inadeguata. • Il quadro di <i>governance</i> della pianificazione del risanamento possiede carenze rilevanti e/o ostacoli rilevanti per la sua attuazione efficace e le preoccupazioni della vigilanza non sono state pienamente affrontate.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> L'ente non è in grado o non intende affrontare adeguatamente le carenze individuate e/o le preoccupazioni espresse dalle autorità competenti e non ha la capacità di porvi rimedio entro un lasso di tempo accettabile, a seguito di escalation da parte delle autorità competenti. L'ente ha inoltre alcune difficoltà gravi nel segnalare alle autorità competenti lo stato di avanzamento delle azioni correttive.

108. La tabella seguente presenta un elenco non esaustivo delle misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare in caso di carenze individuate nella *governance* interna e nei controlli dell'ente sull'intero ente. Le autorità competenti dovrebbero decidere in merito al tipo di misura di vigilanza in base alla sua efficacia nel porre rimedio alla specifica carenza individuata. Le autorità competenti possono applicare misure di vigilanza aggiuntive o una combinazione di queste con quelle elencate nella tabella sottostante, qualora tali misure siano ritenute più adeguate per ovviare alle carenze individuate. In caso di violazioni del DORA, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le misure correttive e di riparazione applicabili previste dall'articolo 50 del DORA.

Tabella 5 Elenco indicativo e non esaustivo delle misure di vigilanza derivanti dalla valutazione della governance interna e dei controlli dell'ente sull'intero ente.

Potenziali misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere b), d), e), f), g), j), l), m) e n) della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2022/2554 – Le autorità competenti possono imporre all'ente di:
A. migliorare e coinvolgere in modo più attivo l'organo di amministrazione o i suoi comitati;
B. elaborare e attuare piani d'azione correttivi per far fronte alle carenze;
C. rafforzare i controlli interni;
D. migliorare il quadro di <i>governance</i> interna;
E. potenziare i meccanismi di segnalazione e di controllo;
F. limitare la remunerazione variabile;
G. attuare sistemi di gestione della conformità;
H. prevedere obblighi di segnalazione aggiuntivi o più frequenti;
I. rafforzare disposizioni, procedure, meccanismi e strategie specifici;
J. eseguire nuovamente le prove di stress utilizzando ipotesi modificate;
K. migliorare i dispositivi di <i>governance</i> e di gestione dei rischi applicati ai rischi ESG, in particolare i rischi ambientali.

Titolo 6. Valutazione dei rischi che impattano sul capitale

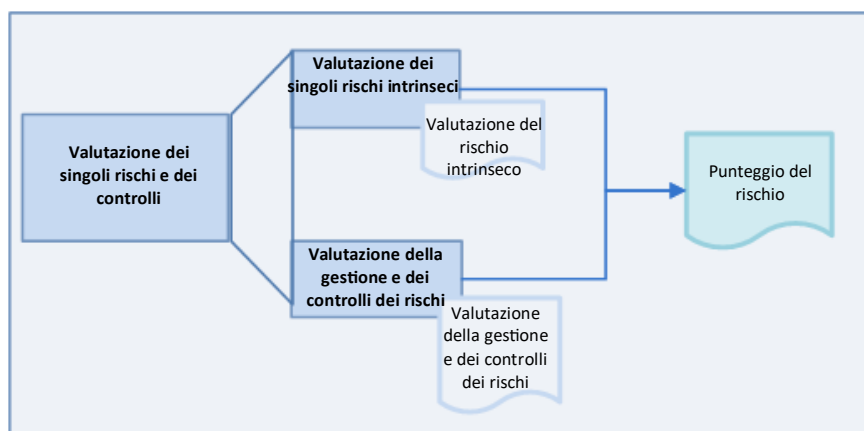
6.1. Considerazioni generali

109. Le autorità competenti dovrebbero valutare e assegnare un punteggio ai rischi che impattano sul capitale ritenuti rilevanti per l'ente.
110. Lo scopo del presente titolo è quello di fornire metodologie comuni da considerare nella valutazione dei singoli rischi e della gestione e dei controlli del rischio. Il titolo non intende essere esaustivo e consente alle autorità competenti di prendere in considerazione altri criteri aggiuntivi che possano essere considerati rilevanti in base alla propria esperienza e alle caratteristiche specifiche dell'ente.
111. Il presente titolo offre alle autorità competenti orientamenti per la valutazione e l'assegnazione di punteggi per quanto riguarda i seguenti rischi che impattano sul capitale:
- a. rischio di credito e di controparte;
 - b. il rischio di mercato;
 - c. il rischio operativo;
 - d. rischio di tasso di interesse da attività diverse da quelle per la negoziazione [*Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)*].
112. Il titolo individua anche un gruppo di sottocategorie all'interno di ciascuna delle categorie di rischio di cui sopra, che deve essere preso in considerazione quando si valutano i rischi che impattano sul capitale. A seconda della rilevanza di eventuali sottocategorie per un ente specifico, i rischi possono essere valutati e associati a un punteggio a livello individuale. Gli allegati da I a IV presentano elenchi non esaustivi di sottocategorie relative al rischio di credito, al rischio di mercato, al rischio operativo e all'IRRBB che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, ove pertinente.
113. La decisione in merito alla rilevanza dipende dal giudizio di vigilanza. Tuttavia, per quanto riguarda il rischio di prestito in valuta estera, alla luce della raccomandazione del CERS sui prestiti in valuta estera ⁽²⁷⁾, la rilevanza dovrebbe essere determinata tenendo conto della seguente soglia: i prestiti in valuta estera a favore di debitori privi di copertura costituiscono almeno il 10 % del portafoglio prestiti complessivo di un ente (totale dei prestiti a società non finanziarie e famiglie), qualora tale portafoglio prestiti complessivo costituisca almeno il 25 % delle attività totali dell'ente.

⁽²⁷⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 21 settembre 2011, sui prestiti in valuta estera (CERS/2011/1) (GU C 342 del 22.11.2011, pag. 1).

114. Le autorità competenti dovrebbero valutare anche altri rischi ritenuti rilevanti per un ente specifico, ma non elencati sopra (ad esempio il rischio di pensione, il rischio strategico e operativo, il rischio di intervento, la concentrazione all'interno di una particolare tipologia di rischio - *intra-risk concentration* - e la concentrazione di diverse categorie di rischio - *inter-risk concentration*). Quanto segue può agevolarne il processo di individuazione:
- a. fattori che orientano il TREA;
 - b. rischi individuati nell'ICAAP dell'ente;
 - c. rischi derivanti dal modello di business dell'ente (anche quelli individuati da altri enti che operano con un modello di business simile);
 - d. informazioni derivanti dal monitoraggio degli indicatori principali;
 - e. risultanze e osservazioni emerse da relazioni di audit interni o esterni;
 - f. raccomandazioni e orientamenti emanati dall'ABE, oltre agli avvisi e alle raccomandazioni trasmessi dalle autorità macroprudenziali o dal comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).
115. Gli elementi di cui sopra dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità competenti quando pianificano l'intensità della propria attività di vigilanza in relazione alla valutazione di un rischio specifico.
116. Per il rischio di credito, di mercato e operativo, le autorità competenti dovrebbero valutare, tra l'altro, la conformità dell'ente agli atti giuridici pubblicati separatamente sul sito web dell'ABE di cui al paragrafo 12. Tuttavia, i presenti orientamenti estendono l'ambito di applicazione della valutazione che va al di là dei requisiti minimi per consentire alle autorità competenti di avere una visione completa dei rischi che impattano sul capitale.
117. Nel valutare i rischi che impattano sul capitale, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione l'impatto potenziale del rischio del costo del *funding* secondo la metodologia di cui al titolo 8, e possono decidere sulla necessità di adottare misure per mitigare tale rischio.
118. Nell'applicazione delle metodologie di cui al presente titolo, le autorità competenti dovrebbero individuare indicatori quantitativi rilevanti e altre metriche, che potrebbero essere utilizzate anche per monitorare gli indicatori principali, come specificato nel titolo 3, e dovrebbe inoltre tenere conto, ove opportuno, delle misure interne di gestione del rischio adottate dagli enti.
119. Per ogni rischio rilevante, le autorità competenti dovrebbero valutare ed esprimere nel punteggio di rischio:
- a. il rischio intrinseco (esposizioni al rischio);
 - b. la qualità e l'efficacia della gestione e dei controlli dei rischi.
120. Il diagramma di flusso della valutazione è illustrato nella figura 2 di seguito.

Figura 2. Diagramma di flusso della valutazione riguardante i rischi che impattano sul capitale



121. Nell'effettuare le proprie valutazioni, le autorità competenti dovrebbero utilizzare le fonti di informazione disponibili, incluse le segnalazioni normative, metriche e relazioni interne dell'ente (ad esempio la relazione dell'audit interno, le relazioni sulla gestione del rischio, le informazioni dall'ICAAP), le relazioni sulle ispezioni in loco e le relazioni esterne (ad esempio le comunicazioni dell'ente agli investitori, alle agenzie di *rating*). Le autorità competenti dovrebbero ricorrere alla segnalazione ad hoc qualora ciò sia strettamente necessario e proporzionato ai fini dello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e qualora le informazioni non siano ridondanti o altrimenti disponibili, in conformità dell'articolo 104, paragrafo 2, secondo comma, della CRD. Mentre la valutazione è destinata a essere specifica dell'ente, il confronto con enti comparabili dovrebbe essere preso in considerazione per individuare la potenziale esposizione ai rischi che impattano sul capitale. A tali fini, le imprese comparabili dovrebbero essere definite rischio per rischio e potrebbero differire da quelle individuate per l'analisi del modello di business o altre analisi.

122. Nella valutazione dei rischi che impattano sul capitale, le autorità competenti dovrebbero anche valutare l'accuratezza e il grado di prudenza nel calcolo dei requisiti minimi di fondi propri per individuare situazioni in cui i calcoli minimi dei fondi propri possono sottostimare il reale livello di rischio. Tale valutazione dovrebbe contribuire alla determinazione del P2R ai sensi della sezione 7.2.3.

123. L'esito della valutazione di ciascun rischio rilevante dovrebbe rispecchiarsi in una sintesi delle risultanze che fornisca una spiegazione dei principali fattori di rischio (*risk drivers*) e un punteggio del rischio, come specificato nelle seguenti sezioni.

6.2. Valutazione del rischio di credito e di controparte

6.2.1. Considerazioni generali

124. Nel valutare il quadro di gestione del rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità dell'ente agli atti giuridici pubblicati separatamente sul sito web dell'ABE di cui al paragrafo 12.

125. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito derivante da tutte le esposizioni del portafoglio diverso dalla negoziazione (comprese le voci fuori bilancio). Esse dovrebbero altresì valutare il rischio di credito della controparte e il rischio di regolamento che potrebbero rientrare sia nel portafoglio di negoziazione che in quello diverso dalla negoziazione. Al fine di eseguire tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutte le componenti che determinano potenziali perdite su crediti, e in particolare:
- a. la probabilità di un evento creditizio (ossia default) o di eventi creditizi correlati, che riguardano principalmente i prenditori di credito e la loro capacità di rimborsare i rispettivi obblighi;
 - b. la dimensione delle esposizioni soggette al rischio di credito;
 - c. il tasso di recupero delle esposizioni creditizie in caso di prenditori di credito in default.
126. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità che le componenti possano deteriorarsi nel tempo e peggiorare rispetto ai risultati attesi.
127. Le autorità competenti dovrebbero valutare l’impatto dei rischi ESG sul rischio di credito intrinseco nonché l’adeguatezza dei controlli sul rischio di credito relativi ai rischi ESG, dando priorità ai rischi ambientali. In particolare, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la transizione ambientale e i rischi fisici quando effettuano la valutazione del rischio di concentrazione del credito e del rischio immobiliare, nonché quando valutano il rischio di credito in specifici portafogli o classi di esposizione considerati come particolarmente esposti ai rischi ambientali.
128. Inoltre le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione anche alla valutazione dei rischi di ML/TF nell’ambito del processo di concessione del credito, verificando in particolare se l’ente attui sistemi e controlli adeguati per garantire che i fondi utilizzati per il rimborso dei prestiti provengano da fonti legittime.

6.2.2. Valutazione del rischio di credito intrinseco

Individuazione delle fonti rilevanti del rischio di credito

129. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito sia dal punto di vista attuale che in una prospettiva futura, integrando l’analisi del rischio di credito corrente del portafoglio con la valutazione della strategia, della propensione e dei limiti per il rischio di credito dell’ente (potenzialmente nel quadro della valutazione più ampia della strategia condotta nell’ambito dell’analisi del modello di business). Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare in che modo tali elementi potrebbero essere influenzati sia dagli sviluppi macroeconomici previsti che da quelli in condizioni di stress.
130. Per valutare il rischio di credito intrinseco di un ente, le autorità competenti dovrebbero innanzitutto individuarne l’esposizione al rischio di credito. A tal fine e per garantire un’individuazione coerente delle fonti del rischio di credito alle quali l’ente è o potrebbe essere

esposto, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le seguenti fonti di informazione:

- a. modelli di segnalazione regolamentari, come COREP e FINREP, tenendo conto delle classi di esposizioni regolamentari pertinenti basate sul metodo dell'ente relativo ai requisiti in materia di fondi propri (ossia standardizzato o IRB);
- b. le informazioni ricavate dalla valutazione di altri elementi dello SREP (come la BMA) e da precedenti attività di vigilanza;
- c. confronto della posizione dell'ente con gli enti ad esso simili, se disponibili. In particolare, per gli enti che utilizzano il metodo basato sui *rating* interni, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il risultato dell'esercizio del *benchmarking* di vigilanza condotto ai sensi dell'articolo 78 della direttiva 2013/36/UE.

131. Le autorità competenti dovrebbero concentrare la loro valutazione principalmente sulle fonti più significative del rischio di credito individuate, valutando la loro rilevanza per l'ente da un punto di vista prudenziale. Per effettuare tale valutazione, è opportuno che prendano in considerazione i seguenti elementi:

- a. la strategia e la propensione al rischio di credito, nonché i relativi limiti;
- b. il valore dell'esposizione per il portafoglio in esame, rispetto al valore totale delle esposizioni creditizie, compresa la sua evoluzione nel tempo;
- c. l'importo del requisito in materia di fondi propri per il rischio di credito relativo al portafoglio in esame rispetto al requisito in materia di fondi propri totali, compresa la sua evoluzione nel tempo;
- d. se del caso, il capitale interno assegnato dall'ente al rischio di credito per il portafoglio in esame rispetto al capitale interno totale;
- e. la composizione e la qualità delle voci di bilancio e fuori bilancio relative al credito dell'ente, sia nel portafoglio *in bonis* (comprese le esposizioni oggetto di concessioni) che in quello deteriorato, compresi il livello e la variazione nel tempo dei deterioramenti e delle riduzioni di valore, e del tasso di default del portafoglio crediti.

132. Le autorità competenti dovrebbero valutare la rilevanza del rischio in relazione al portafoglio attuale, nonché in una prospettiva storica e futura (variazioni precedenti di tali dati e previsioni, ove disponibili).

133. Come ulteriore fonte di informazioni per la valutazione della rilevanza, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, ove disponibili e appropriati, i parametri interni del rischio di credito utilizzati dall'ente. Ciò comporta la valutazione della loro adeguatezza nel quantificare con precisione le esposizioni al rischio di credito nei diversi portafogli, con particolare attenzione ai dati contenuti nella relazione annuale redatta dalla funzione di convalida dell'ente e, più specificamente, ai risultati dei test retrospettivi (*back-testing*), ovvero al confronto tra i parametri stimati e i risultati osservati, così come effettuato dall'ente stesso. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione ai portafogli in cui i parametri stimati sono inferiori ai risultati osservati.

134. Le autorità competenti dovrebbero altresì prendere in considerazione i risultati delle prove di stress effettuate dall'ente per individuare eventuali fonti non precedentemente identificate di rischio di credito, come quelle che emergono dai cambiamenti che riguardano la qualità e le concentrazioni del credito, nonché il valore della garanzia reale e l'esposizione creditizia in un periodo di stress.
135. Sulla base della valutazione della rilevanza effettuata nei paragrafi precedenti, nonché delle dimensioni e della complessità del rischio di credito e del portafoglio crediti dell'ente, le autorità competenti dovrebbero scegliere il livello di dettaglio adeguato ai fini della valutazione.

Natura, dimensioni e composizione del portafoglio crediti dell'ente (voci creditizie in bilancio e fuori bilancio)

136. Le autorità competenti dovrebbero valutare la natura delle esposizioni creditizie (cioè le tipologie di prenditori di credito e di esposizioni) e dovrebbero analizzare la composizione del portafoglio crediti dell'ente. Nel compiere detta valutazione, le autorità competenti dovrebbero anche considerare in che modo la natura dell'esposizione al rischio di credito può incidere sulle dimensioni dell'esposizione (ad esempio, linee di credito/margini non utilizzati dai prenditori di credito, denominazione in valuta estera), tenendo conto della capacità giuridica dell'ente di annullare unilateralmente gli importi non utilizzati delle linee di credito impegnate.
137. Per valutare la natura del rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione almeno le seguenti sottocategorie di rischio di credito, eseguendo una valutazione più dettagliata delle sottocategorie che sono ritenute più pertinenti per l'ente ⁽²⁸⁾:
- a. il rischio di concentrazione del credito;
 - b. il rischio di credito di controparte e il rischio di regolamento e consegna;
 - c. il rischio paese;
 - d. il rischio di credito da cartolarizzazioni;
 - e. il rischio di prestito in valuta estera;
 - f. il rischio immobiliare;
 - g. il rischio connesso a partecipazioni azionarie (*equity risk*) nel *banking book*;
 - h. il rischio di diluizione;
 - i. il rischio di modello per modelli regolamentari approvati.
138. Qualora le esposizioni di finanziamenti specializzati siano ritenute rilevanti, le autorità competenti dovrebbero valutare tali esposizioni separatamente dalle altre attività di finanziamento (*lending*), in quanto il rischio di tali esposizioni risiede nella redditività dell'attività o del progetto finanziato (ad esempio immobili commerciali, impianti di energia,

⁽²⁸⁾ Si rimanda all'allegato I per una ripartizione non esaustiva delle sottocategorie del rischio di credito e ulteriori dettagli sulla loro valutazione.

trasporti, materie prime) piuttosto che nel prestatore di credito (che è generalmente una società veicolo). Per effettuare tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero considerare:

- a. la redditività dei progetti e se le ipotesi sottese ai piani di business sono conservative (incluso il rischio di credito dei principali clienti);
- b. l'impatto dei cambiamenti nella regolamentazione, in particolare per i settori agevolati, sui flussi di cassa futuri;
- c. l'impatto della domanda di mercato che cambia, ove opportuno, e l'esistenza di un mercato per la potenziale vendita futura dell'oggetto finanziato;
- d. l'esistenza di un sindacato o di altri prestatori che condividono il rischio di credito;
- e. qualsiasi forma di garanzia impegnata dagli sponsor;
- f. il potenziale aumento del rischio di concentrazione che tali attività potrebbero comportare.

Qualità del portafoglio crediti

139. Nel valutare la qualità del portafoglio crediti, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione all'adeguatezza della classificazione delle esposizioni creditizie e valutare l'impatto di potenziali errori di classificazione, con conseguente ritardo nell'operare accantonamenti e nel riconoscimento delle perdite da parte dell'ente.

140. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi per distinguere tra categorie di esposizioni *in bonis* (*performing*), deteriorate (*non-performing*) e oggetto di concessioni (*forborne*), tenendo conto sia del numero di debitori sia dei relativi importi/volumi. Le autorità competenti dovrebbero valutare la qualità del credito complessiva a livello di portafoglio e i diversi livelli di qualità all'interno di ciascuna delle categorie di cui sopra per determinare il rischio di credito complessivo dell'ente. Nel quadro di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero analizzare i rischi di default e migrazione delle classi di esposizione, tenendo conto dell'andamento registrato dalla qualità del credito nel corso del tempo, oltre a considerare se la qualità del portafoglio crediti reale sia coerente con la propensione al rischio dichiarata, e accertare i motivi di eventuali scostamenti.

141. Ciò dovrebbe tradursi in una valutazione complessiva del ciclo del credito *end-to-end* dell'ente, dalla concessione del prestito fino al monitoraggio e alla gestione di ciascuna categoria di esposizione. Nel condurre tali analisi, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il confronto con enti comparabili e portafogli di riferimento (ad esempio portafogli di prestatori di credito comuni ai gruppi di enti), ove opportuno e possibile. Tale analisi dovrebbe essere effettuata tenendo conto di quanto segue:

- a. indicatori di qualità delle attività, tendenze storiche e tassi di crescita per tipologia di prestatori di credito, settori e prodotti, distribuzione dei livelli della qualità del credito dei prestatori di credito, tassi di migrazione storici nei livelli di credito, i tassi di insolvenza e di default per diversi orizzonti temporali;

b. i tassi e la copertura delle esposizioni deteriorate per portafoglio, settore, area geografica e variazioni nel tempo, tenendo conto anche dei relativi afflussi/deflussi da ciascun portafoglio pertinente, della distribuzione delle esposizioni fra le classi di esposizioni deteriorate (cioè scadute (*past-due*), incagli (*doubtful*)), del livello e della variazione nel tempo dei deterioramenti e delle riduzioni di valore per ciascun fattore pertinente, dei tassi di recupero storici e della durata del processo di recupero, delle attività vincolate e delle variazioni nel tempo, nonché dei periodi a partire dai quali le esposizioni sono state classificate come deteriorate.

142. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il livello degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie e delle rettifiche di valore su crediti sia appropriato per la qualità delle esposizioni e, se del caso, per il livello delle garanzie reali, valutando in particolare se il livello degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie sia coerente con il livello di rischio nei diversi portafogli, nel tempo e rispetto ai relativi pari dell'ente, nonché ai pertinenti sviluppi macroeconomici, e se gli aggiustamenti della valutazione del credito (CVA) ai valori del mercato dei derivati riflettano il merito creditizio delle controparti. Ove ritenuto necessario, le autorità competenti dovrebbero ricorrere a ispezioni in loco o ad altre opportune azioni di vigilanza per valutare se il livello degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie e il livello di copertura dei rischi siano adeguati, esaminando un campione di prestiti, ad esempio. Nel condurre tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero anche tenere conto di eventuali risultanze emerse dal lavoro dei revisori interni ed esterni, se disponibili.

143. Nel valutare il rischio di credito intrinseco di un ente, le autorità competenti dovrebbero anche tener conto dei risultati delle prove di stress effettuate dall'ente per individuare eventuali fonti non precedentemente identificate di rischio di credito, come quelle che emergono dai cambiamenti che riguardano la qualità e le concentrazioni del credito, nonché il valore della garanzia reale e l'esposizione creditizia in un periodo di stress.

Livello e qualità del quadro di attenuazione del rischio di credito

144. Le autorità competenti dovrebbero considerare il livello e la qualità delle garanzie (inclusi i derivati creditizi) e delle garanzie reali disponibili che attenuerebbero le perdite di credito quando si verificano eventi creditizi, comprese quelle non accettate come tecniche di mitigazione del rischio di credito ammissibili per il calcolo dei fondi propri. Per effettuare tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero considerare:

- a. la copertura fornita dalle garanzie reali (*collateral*) e da altri tipi di garanzie (*guarantee*) per portafoglio, tipologia di prestatore di credito, *rating*, settore e altri aspetti pertinenti;
- b. il valore delle garanzie reali, per le esposizioni *in bonis* e deteriorate;
- c. coefficienti storici di recupero per tipo e importo di garanzie reali e di garanzie di altro tipo.

145. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare la rilevanza del rischio residuo (di cui all'articolo 80 della direttiva 2013/36/UE) e, in particolare, l'adeguatezza e l'applicabilità dei contratti di garanzia reale (*collateral*) e di garanzia (*guarantees*) di altro tipo, la tempistica e la capacità di realizzare le garanzie reali e di dare seguito a garanzie di altro tipo nell'ambito del

sistema giuridico nazionale, la liquidità e la liquidità e la volatilità dei valori delle attività poste a garanzia, nonché il valore recuperabile di una garanzia reale in caso di eventuali azioni esecutive del credito. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare la concentrazione dei garanti e delle garanzie reali, così come la correlazione con il merito creditizio dei prenditori di credito (ossia il *wrong-way risk*) e il potenziale impatto in termini di efficacia della protezione.

Fattori ESG

146. Nel valutare l'impatto dei rischi ESG, e in particolare dei rischi ambientali, sul rischio di credito intrinseco, le autorità competenti dovrebbero cercare di tenere conto delle caratteristiche specifiche di tali rischi, quali la loro natura prospettica e gli impatti distinti su diversi orizzonti temporali, riconoscendo le incertezze associate alle proiezioni a lungo termine e sviluppando al contempo la propria capacità di integrare tali caratteristiche nella propria valutazione.

6.2.3. Valutazione del quadro di gestione e di controllo del rischio di credito

147. Per avere una visione completa del profilo del rischio di credito dell'ente, le autorità competenti dovrebbero esaminare il quadro di gestione e di controllo del rischio di credito dell'ente e verificarne l'adeguatezza rispetto alle esposizioni al rischio di credito intrinseco. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero inoltre basarsi sui risultati della valutazione di altri elementi dello SREP (come la BMA e i settori della *governance*). Per quanto concerne gli enti soggetti all'applicazione delle strategie (di riduzione) riguardanti le esposizioni deteriorate, alla relativa *governance* e alle indicazioni operative, le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se gli enti soddisfino requisiti specifici definiti negli orientamenti dell'ABE pertinenti per tali strategie e per la loro operatività, anche in merito al rispetto degli obblighi di tutela dei consumatori.

Strategia e propensione al rischio di credito (*Credit risk strategy and appetite*)

148. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di una propensione al rischio di credito, di una strategia in merito e di limiti riguardanti tale rischio di credito approvati dall'organo di amministrazione che siano sani, chiaramente formulati e documentati. Per tale valutazione, tra gli altri fattori, le autorità competenti dovrebbero tenere conto del ruolo dell'organo di amministrazione nella definizione, nell'approvazione e nella revisione della strategia e della propensione al rischio di credito, della corretta attuazione di tale strategia da parte dell'alta dirigenza nonché della sua adeguatezza all'ente in considerazione del suo modello di business, della propensione al rischio complessivo, del contesto di mercato attuale e prospettico e della situazione finanziaria.

Assetto organizzativo e di controllo interno

149. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un adeguato assetto organizzativo e di meccanismi di *governance* per consentire un'efficace assunzione, gestione, misurazione e controllo del rischio di credito, con sufficienti risorse tecniche e umane

(qualitative e quantitative) per svolgere i compiti richiesti. In particolare, dovrebbero valutare se l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente abbiano compreso le ipotesi alla base del sistema di misurazione del credito. Ai fini di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dell'adeguatezza delle linee di responsabilità, nonché delle competenze e dell'esperienza del personale nello svolgimento dei loro compiti, per l'assunzione, la misurazione, il monitoraggio e la segnalazione del rischio di credito, compresa la gestione delle esposizioni deteriorate, e in particolare la rinegoziazione delle esposizioni deteriorate, e infine dell'esistenza di una netta separazione tra i soggetti che assumono i rischi e i gestori del rischio.

150. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di politiche e procedure adeguate per la concessione del credito, l'individuazione, la misurazione, la segnalazione e il controllo del rischio di credito e se queste siano coerenti con la strategia di gestione del rischio di credito dell'ente e coprano tutti i principali processi e attività. Ciò comprende la valutazione volta a verificare se tali politiche siano chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente all'interno dell'ente e del gruppo bancario a cui esso appartiene. Ai fini di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero verificare se l'organo di amministrazione approvi tali politiche e le discuta e le riesami regolarmente, in linea con le strategie in materia di rischi, nonché se l'alta dirigenza sia responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche e delle procedure, come definito dall'organo di amministrazione.
151. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia attuato un sistema appropriato per l'individuazione, la comprensione, la misurazione, il monitoraggio e la segnalazione del rischio di credito, in linea con le dimensioni e la complessità dell'ente. A tale proposito, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un'adeguata infrastruttura per i dati e se le tecniche di analisi siano appropriate per consentire all'ente di gestire adeguatamente il proprio rischio di credito, per adempiere agli obblighi di segnalazione di vigilanza e per rilevare, misurare e monitorare regolarmente il rischio di credito intrinseco in tutte le attività in bilancio e fuori bilancio (se del caso a livello di gruppo).
152. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente comprendano le ipotesi alla base del sistema di misurazione del credito e se siano consapevoli del grado di rischio del modello in questione. Dovrebbero valutare se l'ente abbia effettuato prove di stress per comprendere l'impatto di eventi avversi sulle proprie esposizioni al rischio di credito e sull'adeguatezza degli accantonamenti per il rischio di credito, tenendo conto della frequenza delle prove di stress, dei fattori di rischio pertinenti individuati, delle ipotesi alla base dello scenario di stress, nonché dell'utilizzo interno dei risultati delle prove di stress ai fini della pianificazione del capitale e delle strategie relative al rischio di credito.
153. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia definito e attuato un monitoraggio continuo ed efficace delle esposizioni al rischio di credito (comprese le concentrazioni del credito) in tutto l'ente, per mezzo – fra l'altro – di indicatori specifici e di elementi attivatori (*trigger*) per fornire efficaci allerta precoci (*early warning alert*). Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia attuato un sistema di reportistica costante delle

esposizioni al rischio di credito, compresi i risultati delle prove di stress, all'organo di amministrazione, all'alta dirigenza e ai gestori del rischio di credito.

154. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema dei controlli interni per attenuare il rischio di credito in linea con la strategia e la propensione al rischio di credito. Ai fini di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla portata adeguata delle funzioni di controllo dell'ente (comprese tutte le entità consolidate, le aree geografiche e le attività creditizie), all'esistenza di limiti operativi e ad altre prassi volte a mantenere le esposizioni al rischio di credito entro livelli accettabili per l'ente, in linea con la sua propensione al rischio e i suoi limiti. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione al fatto che l'ente abbia prassi e controlli interni adeguati per garantire che le violazioni (o le eccezioni) alle politiche, alle procedure e ai limiti siano segnalati in modo tempestivo al livello adeguato della dirigenza ai fini di un intervento, compresi i controlli volti a individuare, valutare e gestire i rischi di ML/TF a cui l'ente è esposto a seguito delle attività di concessione del credito.
155. Nel condurre tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero valutare se il sistema di limiti sia adeguato alla complessità dell'ente e alla sua capacità di misurare e gestire il rischio di credito. Ciò comporta valutare se i limiti stabiliti siano assoluti o se possano verificarsi delle violazioni degli stessi. In quest'ultimo caso, le politiche dell'ente dovrebbero indicare chiaramente il periodo di tempo e le circostanze specifiche in cui le violazioni dei limiti sono possibili. Inoltre le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza delle procedure in atto volte a tenere informati i gestori del credito in merito ai propri limiti, nonché verificare se tali limiti siano oggetto di revisioni e aggiornamenti periodici (ad esempio, per rimanere in linea con i cambiamenti di strategia).
156. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare la funzionalità della funzione di audit interno in termini di adeguatezza, portata e frequenza degli audit interni sul quadro di gestione del rischio di credito. Tali audit dovrebbero comprendere l'analisi dei principali elementi del quadro di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito a livello dell'intero ente, nonché la conformità delle politiche e delle procedure interne alle normative esterne pertinenti e l'eventuale presenza di scostamenti rispetto a entrambe.
157. Per gli enti che adottano un approccio interno basato sul *rating* per la determinazione dei requisiti minimi in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero anche valutare se il processo di convalida interno sia solido ed efficace nel verificare le ipotesi dei modelli e individuare le potenziali carenze rispetto al sistema di gestione del rischio di credito. Tale valutazione dovrebbe basarsi (ove disponibili) sulle informazioni derivanti da attività di vigilanza già svolte sui modelli interni (come le ispezioni in loco) e tenere conto delle prassi di vigilanza descritte nel manuale di vigilanza dell'ABE per la convalida dei sistemi interni basati sul *rating* ⁽²⁹⁾.

⁽²⁹⁾ ABE/REP/2023/29.

6.2.4. Sintesi delle risultanze, del punteggio e delle misure di vigilanza

158. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul rischio di credito e di controparte dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio di rischio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 6. Qualora, in base alla rilevanza di alcune sottocategorie di rischio, l'autorità competente decida di valutare e attribuire un punteggio alle singole sottocategorie, le indicazioni fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, per analogia.

Tabella 6 Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per il rischio di credito e di controparte

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comportano rischi non rilevanti/rischi molto bassi. L'esposizione a prodotti complessi e alle operazioni non è rilevante/è molto bassa. Il livello di rischio di concentrazione del credito non è rilevante/è molto basso. Il livello delle esposizioni <i>forborne</i> e deteriorate non è rilevante/è molto basso. Il livello delle esposizioni <i>in bonis</i> non è rilevante/è molto basso. L'impatto dei rischi ESG, in particolare quelli legati alla transizione ambientale e ai rischi fisici, sul rischio di credito non è rilevante/è molto basso. Il livello degli accantonamenti a copertura e delle rettifiche di valore su crediti è adeguato e attendibile con un grado di certezza molto elevato. Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono molto elevati 	<ul style="list-style-type: none"> La gestione e i controlli dei rischi sono adeguati rispetto ai requisiti stabiliti negli orientamenti dell'ABE in materia. Vi è coerenza tra la politica e la strategia di gestione del rischio di credito dell'ente e la strategia generale e la propensione al rischio. L'assetto organizzativo per il rischio di credito è robusto, con responsabilità definite in modo chiaro e una separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo. I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio di credito sono appropriati. I limiti interni e il sistema dei controlli del rischio di credito sono solidi. I limiti che consentono l'attenuazione o la limitazione del rischio di credito sono in linea con la strategia di gestione del rischio di credito e la propensione al rischio dell'ente. I rischi ESG, in particolare quelli legati alla transizione ambientale e i rischi fisici, sono adeguatamente integrati nella gestione e nei controlli del rischio di credito.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la	<ul style="list-style-type: none"> La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito pongono rischi da bassi a medi. L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è da bassa a media. Il livello di rischio di concentrazione del credito è da basso a medio. 	

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
	gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> Il livello delle esposizioni <i>forborne</i> e deteriorate è da basso a medio. Il rischio di credito posto dalle esposizioni <i>in bonis</i> è da basso a medio. L'impatto dei rischi ESG, in particolare quelli legati alla transizione ambientale e ai rischi fisici, sul rischio di credito è da basso a medio. Il livello degli accantonamenti a copertura e delle rettifiche di valore su crediti è adeguato e attendibile con un grado di certezza elevato. Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono elevati. 	
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comportano rischi da medi a elevati. L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è da media a elevata. Il livello di rischio di concentrazione del credito è da medio a elevato. Il livello delle esposizioni <i>forborne</i> e deteriorate è da medio a elevato. Il rischio di credito posto dalle esposizioni <i>in bonis</i> è da medio a elevato e soggetto a ulteriore deterioramento in condizioni di stress. L'impatto dei rischi ESG, in particolare quelli legati alla transizione ambientale e ai rischi fisici, sul rischio di credito è da medio a elevato. Il livello degli accantonamenti a copertura e delle rettifiche di valore su crediti è medio. Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono medi. 	<ul style="list-style-type: none"> La gestione e i controlli dei rischi non sono conformi ai requisiti stabiliti negli orientamenti dell'ABE in materia. Non vi è coerenza tra la politica e la strategia di gestione del rischio di credito dell'ente e la strategia generale e la propensione al rischio. L'assetto organizzativo per il rischio di credito non è sufficientemente robusto; non esiste una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo. I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio di credito non sono appropriati. I limiti interni e il sistema dei controlli del rischio di credito non sono sufficientemente solidi. I limiti che consentono di attenuare o ridurre il rischio di credito non sono in linea con la strategia di gestione del rischio di credito e la propensione al rischio dell'ente. I rischi ESG, in particolare quelli legati alla transizione
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale	<ul style="list-style-type: none"> La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comportano rischi elevati. 	

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
	significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è elevata. • Il livello di rischio di concentrazione del credito è elevato. • Il livello delle esposizioni <i>forborne</i> e deteriorate è elevato. • Il rischio di credito posto dalle esposizioni <i>in bonis</i> è elevato. • L'impatto dei rischi ESG, in particolare quelli legati alla transizione ambientale e ai rischi fisici, sul rischio di credito è elevato. • Il livello degli accantonamenti a copertura e delle rettifiche di valore su crediti è basso. • Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono bassi. 	ambientale e i rischi fisici, sono integrati in modo insufficiente nella gestione e nei controlli del rischio di credito.

159. La tabella seguente presenta un elenco non esaustivo delle misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare in caso di carenze individuate nel quadro per la gestione del rischio di credito e del rischio di controparte dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero decidere in merito al tipo di misura in base alla sua efficacia nel porre rimedio alla specifica carenza individuata. Le autorità competenti possono applicare misure di vigilanza aggiuntive (comprese misure quantitative ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE) o una loro combinazione, se queste sono ritenute più adeguate per far fronte alle carenze individuate.

Tabella 7. Misure di vigilanza potenziali e non esaustive relative al rischio di credito e al rischio di controparte

Potenziali misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere b), d), e), f), j), l), m) e n) della direttiva 2013/36/UE: le autorità competenti possono imporre all'ente:
A. coinvolgere in modo più attivo l'organo di amministrazione o i suoi comitati nelle decisioni in materia di credito;
B. migliorare i sistemi di misurazione del rischio di credito;
C. migliorare i controlli sui processi del credito, ivi compresi la concessione, il monitoraggio e il recupero del credito;
D. migliorare la gestione, la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali;
E. migliorare la qualità e la frequenza della segnalazione del rischio di credito all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza;
F. applicare una specifica politica per gli accantonamenti e (ove consentito dalle norme e dai regolamenti contabili) imporre all'ente di aumentare gli accantonamenti;
G. rettificare i parametri interni di rischio e/o le ponderazioni del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione al rischio per specifici prodotti, settori o tipi di debitori;
H. applicare scarti di valore (<i>haircut</i>) più elevati al valore della garanzia reale;
I. ridurre le grandi esposizioni o altre fonti di rischio di concentrazione del credito;

Potenziati misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere b), d), e), f), j), l), m) e n) della direttiva 2013/36/UE: le autorità competenti possono imporre all'ente:

J. rendere più restrittivi i criteri di concessione del credito per tutte o per alcune categorie di prodotti o di debitori;

K. ridurre la propria esposizione verso tipologie specifiche di strumenti (ad esempio mutui, *export finance*, immobili commerciali, cartolarizzazioni), verso categorie di debitori, settori, paesi ecc.;

L. attuare una strategia adeguata per ridurre l'importo o la quota di esposizioni deteriorate;

M. migliorare la gestione del rischio di credito correlato ai rischi ESG, in particolare ai rischi ambientali, eventualmente sulla base di una o più delle azioni sopra elencate.

6.3. Valutazione del rischio di mercato

6.3.1. Considerazioni generali

160. Nel valutare il quadro di gestione del rischio di mercato, le autorità competenti dovrebbero valutare, tra le altre cose, la conformità dell'ente agli atti giuridici pubblicati separatamente sul sito web dell'ABE di cui al paragrafo 12.

161. Nei presenti orientamenti, i riferimenti al «rischio di mercato» includeranno tutti i seguenti rischi, che dovrebbero essere valutati dalle autorità competenti:

- a. il rischio di mercato relativo a tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio che sono soggette a perdite derivanti da variazioni nei prezzi di mercato, vale a dire i rischi nelle posizioni del portafoglio di negoziazione nonché il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci nel portafoglio diverso dalla negoziazione;
- b. il rischio di perdite derivanti dalla variazione degli importi di CVA in risposta alle variazioni dei differenziali creditizi della controparte e/o dei prezzi di mercato, che incidono sul valore equo delle transazioni su derivati e, se del caso, delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT);
- c. il rischio connesso alla valutazione degli strumenti al valore equo ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 575/2013.

162. Le autorità competenti possono condurre un'analisi meno dettagliata per gli enti che soddisfano le condizioni per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per gli enti con esposizioni non rilevanti, la valutazione dovrebbe concentrarsi sull'adeguatezza della struttura di *governance* e di gestione del rischio nonché sulla qualità e sull'efficacia dei sistemi e dei controlli.

163. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto dell'impatto dei rischi ESG sul rischio di mercato intrinseco, nonché dell'adeguatezza del quadro di gestione del rischio di mercato e dei controlli relativi ai rischi ESG, dando priorità ai rischi ambientali.

6.3.2. Valutazione del rischio di mercato intrinseco

164. Attraverso la valutazione del rischio di mercato intrinseco, le autorità competenti dovrebbero stabilire i principali fattori di esposizione al rischio dell'ente e valutare il rischio di un impatto

prudenziale notevole per l'ente. Per acquisire tale comprensione, le autorità competenti dovrebbero innanzitutto individuare i rischi di mercato a cui l'ente è o potrebbe essere esposto e concentrare la propria attenzione sulle sottocategorie e sui fattori ritenuti più rilevanti per l'ente stesso.

165. A sostegno di tale analisi, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, come minimo, i prodotti, le attività e le linee di business dell'ente. Dovrebbero confrontare i requisiti in materia di fondi propri relativi al rischio di mercato e al rischio di CVA, nonché gli aggiustamenti supplementari dedotti dai fondi propri dell'ente, con i requisiti in materia di fondi propri totali. Se del caso, dovrebbero confrontare il capitale interno assegnato a tali rischi dall'ente con il capitale interno totale. Possono inoltre prendere in considerazione il peso relativo delle posizioni di rischio di mercato rispetto al totale delle attività, il peso relativo degli utili netti derivanti dalle posizioni di rischio di mercato rispetto al totale dei ricavi operativi, nonché l'andamento storico di tali dati e le relative previsioni. Inoltre dovrebbe essere presa in considerazione la strategia dell'ente per quanto riguarda le attività di mercato e la relativa propensione al rischio. Nel valutare le attività di mercato, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei rischi indicati al paragrafo 161, che possono riguardare sia il portafoglio di negoziazione che quello diverso dalla negoziazione.

Natura e composizione delle attività esposte al rischio dell'ente

166. Il primo passo per valutare la natura del rischio di mercato intrinseco di un ente consiste nell'individuare le sue esposizioni al rischio di mercato in modo coerente ed esaustivo. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare i modelli di segnalazione regolamentari disponibili, come COREP e FINREP, le segnalazioni interne, le informazioni tratte dalla valutazione di altri elementi dello SREP (come la BMA) o da attività di vigilanza precedenti, e i confronti con gli enti comparabili all'ente, se disponibili.

167. Le autorità competenti dovrebbero basare la loro valutazione principalmente sulle fonti più significative del rischio individuate, valutando la loro rilevanza per l'ente da un punto di vista prudenziale. Per valutare la natura del rischio di mercato, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione almeno le seguenti sottocategorie ⁽³⁰⁾:

- a. rischio di tasso di interesse (portafoglio di negoziazione);
- b. differenziali creditizi non inerenti a cartolarizzazione, differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione (portafoglio di negoziazione);
- c. rischio azionario (portafoglio di negoziazione);
- d. rischio di migrazione (per le attività soggette al requisito per il rischio di default) ⁽³¹⁾;
- e. rischio di default (per le attività soggette al requisito per il rischio di default);

⁽³⁰⁾ Si rimanda all'allegato II per una ripartizione non esaustiva delle sottocategorie del rischio di mercato.

⁽³¹⁾ Il rischio di migrazione è trattato come parte del rischio di differenziali creditizi nell'ambito della revisione complessiva del portafoglio di negoziazione.

- f. rischio di cambio, compreso il rischio di conversione (sia nel portafoglio di negoziazione che nel portafoglio bancario);
- g. rischio di posizione in merci (portafoglio di negoziazione e portafoglio bancario);
- h. rischio di CVA (portafoglio di negoziazione e portafoglio bancario);
- i. rischio di valutazione (strumenti al valore equo nei portafogli di negoziazione e in quelli diversi dalla negoziazione).

168. Le autorità competenti dovrebbero inoltre prendere in considerazione:

- a. la complessità dei prodotti finanziari (ad esempio, prodotti valutati utilizzando tecniche basate su un modello (*mark-to-model*), prodotti che presentano rischi non delta e rischi di base). L'autorità competente può valutare tale aspetto utilizzando come indicatore la maggiorazione per i rischi residui ai sensi dell'articolo 325 *duovicies* del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b. la liquidità dell'esposizione dell'ente. L'autorità competente può farlo valutando se l'ente sia esposto a sottocategorie con orizzonti di liquidità elevata, conformemente alla tabella 2 dell'articolo 325 *septquingagies* del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c. la concentrazione del rischio di mercato di specifici titoli, settori, economie e classi di rischio;
- d. l'impiego di specifiche operazioni di mercato il cui rischio potrebbe non essere pienamente rappresentato dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato (ad esempio, la negoziazione ad alta frequenza (*high-frequency trading*)).

169. A seconda dei casi, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione le misure di rischio interne degli enti. Queste potrebbero includere il VaR interno o la perdita attesa che non sono stati utilizzati nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri o la sensibilità del rischio di mercato ai diversi fattori di rischio e alle perdite potenziali.

170. Inoltre le autorità competenti dovrebbero valutare la capacità dell'ente di avere una visione completa del grado di rischio di concentrazione del mercato cui l'ente è esposto, derivante da esposizioni a un unico fattore di rischio o da esposizioni a fattori di rischio multipli che sono correlati, prestando in tal modo particolare attenzione alle concentrazioni in prodotti complessi e illiquidi. Dovrebbero esaminare la valutazione delle concentrazioni e delle posizioni illiquide effettuata dall'impresa stessa. Le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti di ridurre l'esposizione nei confronti di una determinata CCP in caso di rischio di concentrazione eccessivo o di riallineare le esposizioni nei loro conti di compensazione conformemente all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012.

171. Nel determinare se dovrebbe essere imposto il P2R per il rischio di mercato cui l'ente è esposto, in linea con il paragrafo 300, le autorità competenti dovrebbero valutare se la metodologia del primo pilastro riflette adeguatamente il rischio, tenendo conto di quanto segue:

- a. gli enti che adottano il metodo standardizzato alternativo sono tenuti, nell'ambito del primo pilastro, a calcolare una maggiorazione (maggiorazione per i rischi residui) relativa ai rischi intrinseci ai prodotti finanziari complessi che non sono sufficientemente rappresentati nel metodo basato sulla sensibilità e nel requisito per il rischio di default;
- b. gli enti che adottano il metodo dei modelli interni o il metodo dei modelli interni alternativi sono tenuti a rappresentare tutti i rischi rilevanti in tali modelli interni;
- c. le ponderazioni del rischio previste dal metodo standardizzato alternativo, le misure delle perdite attese di cui all'articolo 325 *quinquagies* del regolamento n. 575/2013/UE e le misure del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 *quatersexagies* del regolamento n. 575/2013/UE nel metodo dei modelli interni alternativo sono concepite per tenere conto della liquidità delle posizioni in linea con l'orizzonte di liquidità di cui alla tabella 2 dell'articolo 325 *septquingies* del regolamento n. 575/2013/UE.

172. Le autorità competenti dovrebbero individuare e analizzare, in relazione alle posizioni di rischio di mercato e ai corrispondenti meccanismi di *governance*, eventuali accordi in materia di prezzi di trasferimento tra enti stabiliti nell'Unione che facciano parte di un gruppo di un paese terzo e altre entità di tale gruppo stabilite al di fuori dell'Unione e non consolidate dall'impresa madre dell'UE. L'analisi dovrebbe includere:

- a. una componente quantitativa per individuare la rilevanza degli accordi in materia di prezzi di trasferimento in relazione a P&L totali del portafoglio di negoziazione e ai fondi propri dell'ente;
- b. una componente qualitativa, per valutare se l'effetto di tali accordi sia trasparente per l'organo di amministrazione dell'ente e adeguatamente rispecchiato nella *governance* della gestione dei rischi;
- c. una componente qualitativa per valutare in che modo l'accordo in materia di prezzi di trasferimento influisce sulle decisioni aziendali dell'ente, compreso il modo in cui le dinamiche di tale accordo possono influenzare le decisioni degli uffici di front-office, e i potenziali conflitti di interesse che l'accordo può creare.

173. Le autorità competenti dovrebbero individuare la rilevanza dei prezzi di trasferimento nel contesto delle voci del portafoglio di negoziazione concentrandosi sugli accordi in materia di prezzi di trasferimento che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. coinvolgono almeno un'entità del gruppo stabilita al di fuori dell'Unione e per la quale il massimo livello di consolidamento è al di fuori dell'Unione;
- b. si fondano su un metodo basato sull'utile delle transazioni (TPM) (o qualsiasi prassi analoga che sarebbe economicamente equivalente) in base al quale gli utili e le perdite relativi alle posizioni detenute da più entità sono ridistribuiti tra tali entità sulla base del contributo marginale «m» di ciascuna entità alle metriche principali stabilite nell'accordo in materia di prezzi.

174. Per gli enti ai sensi del paragrafo 173, lettera a), qualora gli utili e le perdite riassegnati a seguito di accordi in materia di prezzi di trasferimento fondati su metodi basati sull'utile delle

transazioni siano rilevanti (ad esempio, rappresentino più del 5 % dei profitti e delle perdite generati dall'ente) e tale rischio non sia coperto o non sia pienamente coperto dal P1R, le autorità competenti dovrebbero:

- a. tenere conto di questo rischio ai fini della determinazione del P2R;
- b. tenere conto dei risultati relativi agli elementi elencati al paragrafo 172, quali la rilevanza degli accordi in materia di prezzi di trasferimento, in relazione ai requisiti di capitale per il rischio di mercato del portafoglio i cui utili e perdite sono utilizzati per determinare l'importo da trasferire all'ente, nonché delle potenziali carenze nei relativi meccanismi di *governance*;
- c. determinare i P2R che coprono in misura sufficiente i rischi di mercato non rappresentati ai sensi del P1R, generati in base all'accordo in materia di prezzi di trasferimento. A tal fine, le autorità competenti possono utilizzare il metodo di calcolo di cui all'allegato V o una metodologia alternativa che fornisca una misurazione accurata del rischio non coperto dal P1R e identifichi il P2R conseguente, considerando come riferimento la metodologia di cui all'allegato V.

Analisi della redditività e prove di stress

175. Le autorità competenti dovrebbero analizzare la redditività storica delle attività di mercato, inclusa la volatilità degli utili, per ottenere una migliore comprensione del profilo di rischio e del rischio di mercato dell'ente. Tale analisi potrebbe essere condotta a livello di portafoglio oppure suddivisa per linea di business, classe di attività o *desk*, a seconda della rilevanza e della complessità delle esposizioni dell'ente (come emerge dalla BMA o da altre informazioni di vigilanza).
176. Le autorità competenti dovrebbero distinguere tra ricavi da negoziazione e ricavi non derivanti dalla negoziazione [come ad esempio le commissioni, le spese dei clienti (*clients' fee*) ecc.] da un lato, e gli utili/perdite realizzati e non realizzati dall'altro.
177. Per le classi di attività e/o le esposizioni che generano utili o perdite significative, le autorità competenti dovrebbero valutare la redditività rispetto al livello di rischio assunto dall'ente (ad esempio, VaR/utili netti su attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione) al fine di individuare e analizzare possibili incongruenze. Ove possibile, le autorità competenti dovrebbero confrontare i dati dell'ente con il suo rendimento storico e con quelli degli enti comparabili.
178. Le autorità competenti dovrebbero valutare se un ente abbia eseguito adeguate prove di stress che integrano il proprio sistema di misurazione del rischio. A questo scopo, esse dovrebbero tenere conto dei seguenti elementi:
 - a. la frequenza delle prove di stress;
 - b. se i fattori di rischio (*risk drivers*) sono individuati (ad esempio l'assenza di liquidità / ampie fluttuazioni dei prezzi (*illiquidity/gapping of prices*), posizioni concentrate, mercati univoci (*one-way markets*));

- c. le ipotesi alla base dello scenario di stress;
- d. l'uso interno dei risultati delle prove di stress per la pianificazione del capitale e le strategie per il rischio di mercato.

6.3.3. Valutazione del quadro di gestione e di controllo del rischio di mercato

179. Per acquisire una comprensione adeguata della gestione del rischio di mercato, commisurata al profilo di rischio dell'ente, le autorità competenti dovrebbero esaminare il quadro di gestione e di controllo del rischio dell'ente e verificarne l'adeguatezza rispetto alle esposizioni al rischio intrinseco. Per tale valutazione, l'autorità competente dovrebbe utilizzare i paragrafi di cui alla presente sezione, avvalendosi nel contempo di quanto segue:
- a. l'esito della valutazione di altri elementi dello SREP (come la BMA e i settori di *governance*);
 - b. l'esito della valutazione di cui all'articolo 325 *quater* del regolamento (UE) n. 575/2013 per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato alternativo, nonché l'esito della valutazione effettuata in conformità del regolamento delegato (UE) 2024/1085, in particolare in relazione ai requisiti di cui agli articoli 104 *ter*, 325 *duosexagies* e 325 *tersexagies* del regolamento (UE) n. 575/2013.
180. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare le politiche e le procedure degli enti per l'assegnazione delle posizioni al portafoglio di negoziazione e al portafoglio bancario, come descritto dal titolo 1 del capo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Strategia e propensione al rischio di mercato

181. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di una propensione al rischio, di una strategia in merito e di limiti riguardanti tale rischio approvati dall'organo di amministrazione che siano sani, chiaramente formulati e documentati. Per tale valutazione, tra gli altri fattori, le autorità competenti dovrebbero tenere conto del ruolo dell'organo di amministrazione nella definizione, nell'approvazione e nella revisione della strategia e della propensione al rischio, della corretta attuazione di tale strategia da parte dell'organo di amministrazione nonché della sua adeguatezza all'ente in considerazione del suo modello di business, della propensione al rischio complessivo, del contesto di mercato attuale e prospettico e della situazione finanziaria.

Quadro organizzativo e di controllo interno

182. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un adeguato assetto organizzativo per consentire l'individuazione, la comprensione, la misurazione, il monitoraggio e il controllo del rischio di mercato, con sufficienti risorse tecniche e umane (qualitative e quantitative) per svolgere i compiti richiesti. Ai fini di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dell'adeguatezza delle linee di responsabilità relative all'assunzione, al monitoraggio, alla segnalazione e al controllo del rischio di mercato, della loro copertura dell'intero ente, dell'esistenza di una netta separazione tra il front-office e il *back-office* e tra

le funzioni di assunzione del rischio e quelle di controllo, nonché delle competenze e delle conoscenze del personale coinvolto.

183. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere politiche e procedure chiaramente definite per l'individuazione, la gestione, la misurazione e il controllo del rischio di mercato, e se queste siano solide e coerenti con la strategia in materia di rischi dell'ente e coprano tutti i principali processi e attività. Ciò comprende la valutazione volta a verificare se tali politiche e procedure siano chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente in tutto l'ente.
184. In particolare, la valutazione dovrebbe riguardare le posizioni da includere/escludere dal portafoglio di negoziazione a fini regolamentari, le politiche in materia di coperture interne e le procedure per nuove attività di mercato e/o nuovi prodotti.
185. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di un sistema appropriato per l'individuazione, la comprensione e la misurazione del rischio di mercato, che sia rispondente alle dimensioni e alla complessità dell'ente, e che tale sistema sia conforme ai requisiti minimi pertinenti ai sensi del quadro giuridico e normativo applicabile.
186. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti abbiano posto in essere un adeguato sistema di monitoraggio e segnalazione del rischio di mercato che garantisca un'azione rapida al livello appropriato dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'ente, in caso di violazioni. Il sistema di monitoraggio dovrebbe comprendere indicatori specifici e fattori attivatori (*trigger*) per fornire efficaci allerte precoci (*early warning alert*) e dovrebbe informare l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza in merito alle esposizioni attuali e alle misure adottate rispetto ai limiti previsti dalla politica aziendale.
187. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema di limiti e dei controlli dotati di adeguate misure di salvaguardia volte a mitigare i rischi in linea con la propria strategia e propensione al rischio. Ai fini di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione all'adeguata portata delle funzioni di controllo dell'ente (comprese tutte le entità consolidate, le sedi geografiche e le attività di mercato), all'esistenza di limiti operativi (compresi i limiti individuali a livello di *desk* o di unità operativa, che dovrebbero essere monitorati quotidianamente) e ad altre pratiche volte a mantenere le esposizioni al rischio di mercato entro livelli accettabili per l'ente, in linea con la sua propensione al rischio e i suoi limiti.
188. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se il processo di convalida interno sia solido ed efficace nel verificare le ipotesi dei modelli e individuare eventuali carenze potenziali rispetto al sistema di gestione del rischio di mercato. Per gli enti che adottano un approccio interno per la determinazione dei requisiti minimi in materia di fondi propri per il rischio di mercato, tale valutazione dovrebbe basarsi (ove disponibili) sulle informazioni derivanti da attività di vigilanza già svolte sui modelli interni (quali le ispezioni in loco).

189. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare la funzionalità della funzione di audit interno in termini di adeguatezza, portata e frequenza degli audit interni sul quadro di gestione del rischio di mercato. Ciò dovrebbe comprendere l'analisi dei principali elementi della gestione, misurazione e controllo del rischio a livello dell'intero ente, nonché la conformità delle politiche e delle procedure interne alle normative esterne pertinenti e l'eventuale presenza di scostamenti rispetto a entrambe.

6.3.4. Sintesi delle risultanze, del punteggio e delle misure di vigilanza

190. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul rischio di mercato dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio di rischio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 8. Qualora, in base alla rilevanza di alcune sottocategorie di rischio, l'autorità competente decida di valutare e attribuire un punteggio alle singole sottocategorie, le indicazioni fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, per analogia.

Tabella 8. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per il rischio di mercato

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di mercato pongono rischi non rilevanti/molto bassi. Le esposizioni dell'ente al rischio di mercato non sono complesse. Il livello di concentrazione del rischio di mercato non è rilevante/è molto basso. Le esposizioni dell'ente al rischio di mercato generano rendimenti non volatili. 	<ul style="list-style-type: none"> Sussiste coerenza tra la politica e la strategia di rischio di mercato dell'ente e la sua strategia generale e la propensione al rischio. L'assetto organizzativo per i rischi di mercato è solido, con responsabilità definite in modo chiaro e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo. I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio di mercato sono adeguati. I limiti interni e il quadro di controllo del rischio di mercato sono solidi e in linea con la strategia di gestione dei rischi e la propensione al rischio dell'ente.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> La natura e la composizione delle esposizioni al rischio di mercato comportano rischi da bassi a medi. La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è da basso a medio. Il livello di concentrazione del rischio di mercato è da basso a medio. 	<ul style="list-style-type: none"> I limiti interni e il quadro di controllo del rischio di mercato sono solidi e in linea con la strategia di gestione dei rischi e la propensione al rischio dell'ente.

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<ul style="list-style-type: none"> Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano rendimenti che hanno un grado di volatilità da basso a medio. 	
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> La natura e la composizione delle esposizioni al rischio di mercato comportano rischi da medi a elevati. La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è da media a elevata. Il livello di concentrazione del rischio di mercato è da medio a elevato. Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano rendimenti che hanno un grado di volatilità da medio a elevato. 	<ul style="list-style-type: none"> Non c'è una piena coerenza tra la politica e la strategia di rischio di mercato dell'ente, la sua strategia generale e il profilo di rischio. L'assetto organizzativo per il rischio di mercato non separa sufficientemente le responsabilità e i compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo.
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> La natura e la composizione delle esposizioni al rischio di mercato comportano rischi elevati. La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è elevata. Il livello di concentrazione del rischio di mercato è elevato. Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano rendimenti che hanno un grado di volatilità elevato. 	<ul style="list-style-type: none"> I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio di mercato non vengono implementati con accuratezza e frequenza sufficienti. I limiti interni e il quadro di controllo del rischio di mercato non sono in linea con la strategia di gestione dei rischi o la propensione al rischio dell'ente.

191. La tabella seguente presenta un elenco non esaustivo delle misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare in caso di carenze individuate nel quadro per la gestione del rischio di mercato dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero decidere in merito al tipo di misura in base alla sua efficacia nel porre rimedio alla specifica carenza individuata. Le autorità competenti possono applicare altre misure di vigilanza (comprese misure quantitative ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE) o una loro combinazione, se queste sono ritenute più adeguate per far fronte alle carenze individuate.

Tabella 9. Misure di vigilanza potenziali e non esaustive relative al rischio di mercato

Potenziali misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere b), d), e), f), j), l), m) e n) della direttiva 2013/36/UE: le autorità competenti possono imporre all'ente:
A. il miglioramento della qualità e della frequenza della segnalazione del rischio di mercato all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza dell'ente;
B. il miglioramento delle prestazioni dei metodi interni dell'ente o della sua capacità di test retrospettivi (<i>back-testing</i>) o prove di stress;
C. eseguire audit interni più frequenti e approfonditi sull'attività di mercato;
D. limitare gli investimenti in alcuni prodotti quando le politiche e le procedure dell'ente non assicurano che il rischio di questi prodotti sarà adeguatamente coperto e controllato;
E. cedere prodotti finanziari quando i processi di valutazione dell'ente non producono valutazioni conservative conformi alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013;
F. ridurre il livello di rischio di mercato intrinseco (ad esempio attraverso copertura, vendita di attività o aumento di derivati regolati tramite controparti centrali (CCP)) qualora siano state individuate carenze significative nei sistemi di misurazione o di controllo dell'ente;
G. presentare un piano per ridurre gradualmente la propria esposizione in attività in dissesto (<i>distressed</i>) e/o in posizioni illiquide.

6.4. Valutazione del rischio operativo

6.4.1. Considerazioni generali

192. Nel valutare il quadro di gestione del rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero valutare, tra le altre cose, la conformità dell'ente agli atti giuridici pubblicati separatamente sul sito web dell'ABE di cui al paragrafo 12.
193. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio operativo in tutte le linee di business e operazioni dell'ente, tenendo conto delle risultanze della valutazione dei sistemi di *governance* e dei controlli interni dell'ente, di cui al titolo 5. Nell'effettuare tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero stabilire in che modo il rischio operativo può materializzarsi, tenendo conto anche dell'insieme di dati sulle perdite dell'ente e dei potenziali impatti derivanti da altri rischi correlati (ad esempio il rischio operativo legato al credito di confine e il rischio operativo legato al mercato).
194. Le autorità competenti dovrebbero valutare la rilevanza del rischio operativo derivante dai fornitori terzi di servizi, compresa la concentrazione (a livello di entità e, se del caso, a livello di gruppo) di uno o più servizi prestati da un unico fornitore terzo di servizi (direttamente o indirettamente attraverso catene di subappalto) o da un numero limitato di fornitori terzi che supportano le funzioni critiche o importanti dell'ente, e se ciò possa incidere sulla resilienza operativa, sulle prestazioni e sulla gestione del rischio dell'ente. Nell'effettuare tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della misura in cui altri enti fanno affidamento sugli stessi fornitori terzi di servizi, laddove tali informazioni siano a loro disposizione.
195. Nel valutare il rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio ICT, a norma del DORA, e il suo potenziale impatto sulle funzioni essenziali o importanti dell'ente,

compreso qualsiasi potenziale impatto finanziario, reputazionale, normativo e strategico per l'ente.

196. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un metodo adeguato in materia di resilienza operativa che le consenta di resistere, adattarsi e riprendersi da eventuali interruzioni una volta che si verifichino, e se tale metodo sia stato adeguatamente e coerentemente allineato al quadro di gestione dei rischi esistente, ai piani di continuità operativa e alla gestione dei soggetti terzi.
197. Nel valutare il rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero verificare, se del caso, se le politiche e le procedure dell'ente identifichino, valutino e gestiscano in modo adeguato i rischi operativi derivanti dalle cripto-attività e dalla tecnologia su cui queste si basano.
198. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio reputazionale congiuntamente al rischio operativo, poiché esso è intrinsecamente legato agli eventi di rischio operativo. Tuttavia l'esito della valutazione del rischio reputazionale non dovrebbe riflettersi nel punteggio del rischio operativo ma, se pertinente, dovrebbe essere preso in considerazione nell'ambito della BMA e/o della valutazione del rischio di liquidità, in quanto i suoi principali effetti possono minare la fiducia nell'ente di investitori, risparmiatori o partecipanti al mercato interbancario.
199. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'impatto dei rischi ESG sui rischi operativi e reputazionali intrinseci, nonché l'adeguatezza dei controlli relativi ai rischi operativi e reputazionali connessi ai rischi ESG, dando priorità ai rischi ambientali fisici e di transizione. In particolare le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei rischi ambientali e dei rischi di *greenwashing* nel valutare i rischi giuridici e reputazionali.

6.4.2. Valutazione del rischio operativo intrinseco

200. Le autorità competenti dovrebbero acquisire una comprensione approfondita delle esposizioni al rischio operativo intrinseco dell'ente e valutare la rilevanza dell'impatto prudenziale di tale rischio per l'ente, nonché l'impatto sulla sua capacità di svolgere funzioni critiche o importanti in caso di interruzioni.
201. A sostegno di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo rispetto al requisito in materia di fondi propri totali e, se del caso, il capitale interno assegnato per il rischio operativo dall'ente rispetto al capitale interno complessivo. Inoltre le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalla valutazione di altri elementi dello SREP (in particolare dal titolo 4 e dal titolo 5), dal confronto della posizione dell'ente con i pari, da tutte le altre attività di vigilanza, compreso l'input delle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e delle autorità di vigilanza del mercato, e da altre fonti di informazioni pertinenti.
202. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, come minimo, i principali fattori di rischio operativo e i potenziali scenari perturbatori e, ove pertinente, analizzarli per linea di business, entità giuridica, area geografica e categoria di evento (in base alla

disponibilità dei dati), nonché confrontare la posizione dell'ente con quella dei suoi pari. Tali fattori dovrebbero comprendere almeno la strategia principale dell'ente in materia di rischio operativo e la propensione al rischio operativo, il contesto aziendale (compresa la presenza geografica, le operazioni ICT e i canali di distribuzione), i recenti eventi aziendali significativi (quali fusioni, acquisizioni, cessioni e ristrutturazioni), i sistemi ICT e altri aspetti correlati alle ICT di cui alla sezione 6.4.2.3, le modifiche ai processi, gli accordi con terzi, le questioni relative alla conformità normativa, gli obiettivi aziendali e i sistemi di incentivazione, nonché altri fattori chiave che determinano il rischio operativo.

Natura e significatività delle esposizioni al rischio operativo

203. Le autorità competenti dovrebbero stabilire la natura delle esposizioni al rischio operativo analizzando le esposizioni verso le principali fonti e i principali fattori (driver) di rischio operativo per formulare un giudizio prospettico sul rischio operativo potenziale. Per tale analisi, le autorità competenti:
- a. possono prendere in considerazione il modello operativo, le linee di business, i prodotti, i processi e le aree geografiche pertinenti dell'ente, la valutazione delle dipendenze e delle esposizioni al rischio operativo rispetto ai principali fattori di rischio (ad esempio, processi, persone, sistemi e fattori esterni) e le interazioni tra tali fattori, avvalendosi dell'autovalutazione del rischio dell'ente, dell'analisi tra pari e delle banche dati pubbliche e/o consortili, se disponibili e pertinenti;
 - b. dovrebbero prendere in considerazione sia la frequenza sia la gravità degli eventi cui l'ente è esposto e distinguere le esposizioni che causano perdite ad alto impatto e quelle ad alta frequenza. Sulla base di questa distinzione, le autorità competenti dovrebbero valutare l'andamento delle perdite dovute a rischio operativo e la loro concentrazione; e
 - c. dovrebbero sfruttare le analisi degli scenari e prendere in considerazione le operazioni aziendali pianificate e le analisi del rischio operativo potenziale effettuate dall'ente, se disponibili, tenendo conto di eventuali misure correttive e azioni di mitigazione già attuate ed efficaci.
204. A seguito dell'individuazione e dell'analisi delle principali fonti e dei fattori determinanti del rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi su quelli che potrebbero avere l'impatto potenziale più rilevante per l'ente.
205. Una fonte primaria di informazioni che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione è la serie di dati relativi alle perdite e agli eventi dell'ente, in quanto può fornire indicazioni preziose sull'evoluzione del profilo di rischio operativo dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero valutare periodicamente la completezza, l'esattezza e la qualità dei dati sulle perdite. Un'altra fonte di informazioni dovrebbe essere costituita dai registri dell'ente relativi a tutti gli incidenti connessi alle ICT e alle minacce informatiche significative (ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del DORA) e alle fonti di rischio ICT individuate (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del DORA).

Valutazione delle sottocategorie del rischio operativo

206. Le autorità competenti dovrebbero concentrare la valutazione delle sottocategorie del rischio operativo su quelle considerate rilevanti per l'ente. Le autorità competenti dovrebbero inoltre applicare il giudizio dei loro esperti per individuare sottocategorie significative sulla base di tutte le fonti di informazioni interne ed esterne disponibili. Nell'effettuare la valutazione, le autorità competenti dovrebbero sempre prestare attenzione ai seguenti aspetti del rischio operativo ⁽³²⁾:

- a. rischio giuridico;
- b. rischio di modello;
- c. rischio ICT;

6.4.2.1. Rischio giuridico

207. Nel valutare la rilevanza e la significatività delle esposizioni dell'ente al rischio giuridico, le autorità competenti dovrebbero considerare quanto segue:

- a. vendita fraudolenta di prodotti o servizi;
- b. conflitti di interesse nella conduzione delle operazioni;
- c. manipolazione dei tassi di interesse di riferimento, dei tassi di cambio o di altri strumenti finanziari o indici;
- d. barriere poste alla possibilità di passare da un prodotto finanziario all'altro durante il suo ciclo di vita e/o di passare ad altri fornitori di servizi finanziari;
- e. rinnovi automatici di prodotti o penalizzazioni in caso di dismissione e/o
- f. trattamento dei reclami dei clienti;
- g. violazione di norme e regolamenti nazionali e internazionali (norme fiscali, frode interna o furto interno, norme antiriciclaggio, norme antiterrorismo e sanzioni economiche);
- h. rischi di contenzioso legati ai fattori ESG, in particolare quelli relativi all'ambiente e al *greenwashing*.

208. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente possa incorrere in costi, ammende, sanzioni o danni punitivi a seguito di procedimenti giudiziari, nonché il numero e il contenuto dei reclami. I risultati della valutazione prevista dal titolo 4 dovrebbero essere sfruttati, insieme all'analisi approfondita delle politiche di incentivazione, anche per ottenere una visione d'insieme delle cause alla base di potenziali comportamenti scorretti. In tale contesto le autorità competenti dovrebbero anche valutare se l'ente disponga di sistemi e processi adeguati ed efficaci per attuare e rispettare misure restrittive (ad esempio sanzioni), compresa la valutazione della conformità dell'ente agli orientamenti dell'ABE in materia di politiche, procedure e controlli interni ⁽³³⁾.

⁽³²⁾ Si rimanda all'allegato III per una ripartizione non esaustiva delle sottocategorie del rischio operativo.

⁽³³⁾ Orientamenti in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali (ABE/GL/2024/14).

209. Tuttavia, l'autorità competente dovrebbe applicare un approccio *forward-looking*, considerando anche il possibile impatto degli sviluppi normativi e l'attività delle autorità competenti in materia di tutela dei consumatori e la fornitura di servizi finanziari in generale.

6.4.2.2. Il rischio di modello

210. Nell'ambito del rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di modello, con particolare riguardo ai modelli interni non regolamentari (ad es. modelli di IA, prezzi dei prodotti, definizione e monitoraggio dei limiti di rischio, modelli ICAAP/ILAAP, opzioni di risanamento).

211. Per la valutazione del rischio di modello, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. in che misura e per quali scopi l'ente utilizza modelli per prendere decisioni e la significatività di tali decisioni. Le autorità competenti dovrebbero determinare le attività per le quali l'ente si avvale in maniera significativa di modelli e valutare il potenziale impatto del rischio di modello mediante, tra l'altro, analisi di sensibilità e di scenario o prove di stress; e
- b. l'adeguatezza dei meccanismi di controllo (in termini di metodi, frequenza, monitoraggio, ecc.), compreso il processo di approvazione dei modelli, le revisioni periodiche effettuate e il livello di consapevolezza dell'ente in merito alle carenze dei modelli o agli sviluppi di mercato e operativi.

212. Qualora i modelli siano utilizzati a fini decisionali (ad esempio la fissazione del prezzo di un prodotto, i modelli di IA, la valutazione degli strumenti finanziari, la profilazione dei clienti), le autorità competenti dovrebbero valutare se vi sia un solido processo interno di convalida e/o un processo di revisione dei modelli per individuare e attenuare il rischio di modello (diverso dai modelli regolamentari).

213. Nell'effettuare la valutazione del rischio di modello, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della valutazione di altri rischi che impattano sul capitale e i rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza delle metodologie utilizzate per la misurazione del rischio, il pricing e la valutazione delle attività e/o passività. Gli esiti di tale valutazione dovrebbero contribuire alle risultanze sul rischio operativo.

6.4.2.3. Rischio ICT - Valutazione del rischio ICT intrinseco

Identificazione dei rischi ICT rilevanti

214. In linea con il DORA, le autorità competenti dovrebbero esaminare l'identificazione, la classificazione e la documentazione dell'ente di tutte le funzioni commerciali supportate dalle ICT, i ruoli e le responsabilità, i patrimoni informativi ⁽³⁴⁾ e le risorse ICT ⁽³⁵⁾ a supporto delle

⁽³⁴⁾ Articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554.

⁽³⁵⁾ Articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2554.

suddette funzioni, nonché i ruoli e le dipendenze rispettivi in materia di rischi ICT. Tale esame dovrebbe aiutare le autorità competenti a sviluppare una conoscenza approfondita dell'esposizione ai rischi ICT intrinseci (profilo di rischio ICT) dell'ente, a individuare il relativo rischio ICT intrinseco rilevante e a formulare un parere sul suo impatto prudenziale. A tal fine le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione almeno quanto segue, ove pertinente e applicabile:

- a. relazione sul riesame del quadro per la gestione dei rischi ICT (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del DORA);
- b. fonti di rischio ICT, in particolare l'esposizione al rischio da e verso altre entità finanziarie, individuate dall'ente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del DORA;
- c. i gravi incidenti connessi alle ICT segnalati (ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento DORA), compresa l'evoluzione dei costi e delle perdite annuali aggregati causati da gravi incidenti connessi alle ICT (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 10, del DORA);
- d. i risultati dei test previsti dal programma di test di resilienza operativa digitale (ai sensi dell'articolo 24 del DORA), compresa la sintesi dei risultati dei test di penetrazione guidati dalla minaccia (*threat-led penetration testing* — TLPT), e i relativi piani correttivi (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6, del DORA);
- e. registro delle informazioni (di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del DORA), compreso il grado di concentrazione di fornitori terzi di servizi ICT, compresi i fornitori infragruppo di ICT, per tipo di servizi ICT e/o sistemi ICT;
- f. raccomandazioni e pareri delle autorità di sorveglianza capofila (ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, e dell'articolo 42, paragrafo 7, del DORA) e relative risposte, relazioni e informazioni da fornitori terzi critici di servizi ICT (ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 42, paragrafo 1, e dell'articolo 48, paragrafo 2, del DORA);
- g. il livello di complessità dei sistemi ICT e i risultati della valutazione del rischio specifica per tutti i sistemi ICT *legacy* (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, del DORA);
- h. la valutazione del rischio in caso di modifiche di rilievo (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del DORA);
- i. livello di adozione e integrazione di soluzioni ICT innovative;
- j. le località, segnatamente le regioni o i paesi, dei centri di elaborazione dati e delle aree designate come sensibili, anche nel caso in cui i servizi ICT contrattuali siano forniti da fornitori terzi di servizi ICT, anche per quanto riguarda il luogo di elaborazione e conservazione dei dati;
- k. eventuali carenze o lacune rilevanti individuate ai sensi del titolo 5;
- l. le autovalutazioni dei rischi e dei controlli ICT (se incluse nelle informazioni ICAAP);
- m. informazioni sulla gestione dei rischi ICT trasmesse all'organo di amministrazione dell'ente;
- n. risultanze degli audit interni ed esterni relativi alle ICT;
- o. contesto delle minacce esterne, comprese le informazioni relative alle minacce e alle vulnerabilità.

Revisione dei sistemi ICT e dei servizi ICT

215. Le autorità competenti dovrebbero esaminare la documentazione, la metodologia e i processi pertinenti dell'ente e formulare un parere in merito all'adeguatezza dell'identificazione, da parte dell'ente, dei sistemi e dei servizi ICT che supportano funzioni essenziali o importanti. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. i sistemi ICT che supportano funzioni essenziali o importanti, nonché i patrimoni informativi critici e le risorse ICT individuati dall'ente (ai sensi dell'articolo 8 del DORA);
- b. processi essenziali che dipendono da fornitori terzi di servizi ICT, comprese le interconnessioni con detti fornitori che offrono servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti, identificati dall'ente (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del DORA).

Identificazione e mappatura dei rischi ICT rilevanti che interessano i sistemi e i servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti

216. A seguito dell'analisi della dipendenza dell'ente dai patrimoni informativi e dalle risorse ICT, del profilo di rischio ICT, dei sistemi ICT e dei servizi ICT, le autorità competenti dovrebbero formulare un parere sui rischi ICT rilevanti che possono avere un impatto prudenziale significativo sui sistemi e sui servizi ICT dell'ente a supporto di funzioni essenziali o importanti, nonché un impatto significativo sulla sua capacità di operare in caso di interruzioni. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. l'impatto finanziario, compresi la possibile compensazione del cliente, i costi legali e di riparazione, i danni contrattuali, i costi e i mancati profitti;
- b. il potenziale impatto per l'interruzione dell'operatività, considerando (a titolo esemplificativo) la criticità dei servizi finanziari interessati, comprese le transazioni e le operazioni dell'ente (incluse le dipendenze da terzi), il numero di clienti e/o controparti finanziarie e/o succursali e dipendenti potenzialmente interessati;
- c. potenziali perdite di dati;
- d. il potenziale impatto sulla reputazione;
- e. l'impatto normativo, comprese la possibile censura pubblica, multe o addirittura modifica delle autorizzazioni;
- f. il potenziale impatto strategico sull'ente;
- g. la potenziale diffusione geografica.

217. Le autorità competenti dovrebbero quindi classificare il rischio ICT rilevante individuato nelle categorie di rischio ICT definite nell'allegato III. Gli enti sono tenuti a mantenere le proprie categorie anziché utilizzare quelle indicate nell'allegato.

6.4.3. Valutazione del quadro di gestione e di controllo del rischio operativo

218. Le autorità competenti dovrebbero valutare il quadro e le misure adottate dall'ente per la gestione e il controllo del rischio operativo, tenendo conto dei risultati dell'analisi del quadro generale di gestione dei rischi e di controllo interno di cui al titolo 5, poiché ciò influirà sulle

esposizioni al rischio operativo dell'ente. Per quanto riguarda il rischio di ML/TF, l'autorità competente dovrebbe tenere conto della valutazione fornita dall'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.

Strategia in materia di rischio operativo e propensione al rischio operativo

219. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di una sana strategia riguardante il rischio operativo e di un livello di propensione al rischio operativo, chiaramente formulati e documentati, approvati dall'organo di amministrazione, che delinei la natura, la tipologia e i livelli del rischio operativo che l'ente è disposto ad assumere. Ai fini di tale valutazione, oltre ad altri fattori, le autorità competenti dovrebbero tenere conto del ruolo dell'organo di amministrazione nella definizione, approvazione, attuazione e revisione della strategia e della propensione al rischio operativo (comprese la propensione al rischio ICT e la strategia di resilienza operativa digitale), nonché della copertura sufficiente e dell'adeguatezza della strategia rispetto alla natura e alla rilevanza del profilo di rischio operativo dell'ente.

Quadro organizzativo e di controllo interno

220. Le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità dell'ente all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013. Nell'ambito di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero valutare la solidità e l'efficacia del quadro organizzativo e dei meccanismi di *governance*, al fine di consentire una gestione, una misurazione e un controllo efficaci del rischio operativo, con risorse umane e tecniche sufficienti per svolgere i compiti richiesti. Le autorità competenti dovrebbero verificare se siano state definite chiare linee di responsabilità per l'identificazione, la valutazione, la mitigazione, il monitoraggio e la segnalazione del rischio operativo, nonché il rispetto del modello delle tre linee di difesa.

221. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un solido quadro di controllo e di adeguate misure di salvaguardia per mitigare il proprio rischio operativo, comprese politiche e procedure appropriate che coprano anche il rischio residuo, e se tali misure siano coerenti con la propensione al rischio operativo e la strategia di gestione del rischio operativo dell'ente e coprano tutte le operazioni e i processi fondamentali. Ciò comprende, tra l'altro, la valutazione volta a verificare se tali politiche e procedure siano chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente in tutto l'ente.

222. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare la funzionalità della funzione di audit interno in termini di adeguatezza, portata e frequenza degli audit interni sul quadro di gestione del rischio operativo.

Continuità operativa, risposta e ripristino

223. Le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità dell'ente i) agli orientamenti dell'ABE sulla *governance* interna in relazione alla gestione complessiva della continuità operativa e ii) al DORA in relazione alla politica di continuità operativa delle ICT e dei piani di risposta e ripristino relativi alle ICT. A tal proposito, le autorità competenti dovrebbero

verificare se la politica di continuità operativa delle ICT e i piani di risposta e ripristino relativi alle ICT costituiscano parte integrante della politica generale di continuità operativa dell'ente e del relativo piano di risposta e ripristino.

224. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia istituito un sistema efficace di gestione della continuità operativa, con piani di continuità operativa, di risposta e di ripristino collaudati che coprano almeno le sue funzioni essenziali o importanti, comprese quelle affidate a fornitori terzi, e se tali piani prendano in considerazione una serie di scenari gravi ma plausibili ai quali l'ente potrebbe essere esposto. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se la politica di continuità operativa dell'ente consenta di adottare misure di risposta e di ripristino adeguate a qualsiasi tipo di incidente.
225. Le autorità competenti dovrebbero verificare se la gestione della continuità operativa dell'ente comprenda:
- a. analisi dell'impatto sulle attività aziendali (*Business Impact Analysis — BIA*);
 - b. strategie di risanamento adeguate che integrano dipendenze interne ed esterne essenziali, nonché ben definite priorità di risanamento e livelli di resilienza;
 - c. piani completi e flessibili per far fronte a scenari di interruzioni plausibili dell'operatività, stabiliti sulla base della BIA e in coordinamento con le parti interessate interne ed esterne;
 - d. piani che stabiliscono strategie di emergenza e procedure di risposta e di ripristino;
 - e. prove efficaci (*effective testing*) della progettazione e dell'efficienza operativa dei piani;
 - f. programmi di sensibilizzazione e formazione sulla BCM;
 - g. piani di comunicazione per informare la dirigenza e tutte le parti interessate pertinenti, nonché la documentazione relativa alla gestione delle crisi, le misure e una funzione di gestione delle crisi, se del caso (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 7, del DORA).
226. Le autorità competenti dovrebbero valutare se i piani di continuità operativa, di risposta e di ripristino dell'ente:
- a. definiscano ruoli e responsabilità, fornendo orientamenti chiari in merito a eventuali successioni, e delineino il processo decisionale interno, unitamente alla definizione dei fattori di attivazione;
 - b. siano riesaminati per garantire che le strategie di emergenza rimangano coerenti con le operazioni, i rischi e le minacce attuali, i livelli di resilienza, nonché gli obiettivi e le priorità di ripristino;
 - c. definiscano le priorità delle azioni di continuità operativa utilizzando un approccio basato sul rischio;
 - d. siano sottoposti a test periodici per garantire il rispetto degli obiettivi e delle tempistiche di ripristino; e
 - e. comprendano, il test dei servizi forniti da fornitori terzi di servizi, ove applicabile;

227. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se i risultati dei test siano documentati e comunicati all'organo di amministrazione.

Valutazione del quadro di gestione dei rischi ICT

228. Le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità dell'ente al DORA e agli orientamenti dell'ABE sulla *governance* interna in relazione alla governance interna e all'organizzazione della gestione dei rischi ICT. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'organo di amministrazione dell'ente sia ritenuto complessivamente responsabile della gestione del rischio ICT e se definisca, approvi e sorvegli in modo adeguato l'attuazione di tutte le misure relative alle ICT. Le autorità competenti dovrebbero valutare se i membri dell'organo di amministrazione dispongano di conoscenze e competenze sufficienti per comprendere e valutare i rischi ICT e il loro impatto sulle operazioni dell'ente.

229. Le autorità competenti dovrebbero valutare in che modo i ruoli e le responsabilità relativi a tutte le funzioni legate alle ICT, nonché i meccanismi di *governance* definiti, siano integrati nel quadro di controllo interno e di *governance* dell'ente ai fini della gestione del rischio ICT. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia effettivamente assegnato la responsabilità della gestione e della sorveglianza dei rischi ICT a una funzione di controllo indipendente con accesso diretto e in grado di riferire direttamente all'organo di amministrazione nella sua funzione di sorveglianza, e valutare se l'ente dimostri:

- a. comunicazione chiara, attribuzione e integrazione dei ruoli e delle responsabilità in tutte le funzioni relative alle ICT, comprese le funzioni aziendali e i processi supportati dalle ICT;
- b. dotazione di risorse finanziarie adeguate e sufficienti per soddisfare la resilienza operativa digitale in termini di tutti i tipi di risorse, compresi i programmi di sensibilizzazione pertinenti, la formazione e le competenze in materia di ICT per tutto il personale (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del DORA);
- c. un seguito e una risposta adeguati da parte dell'organo di amministrazione alle risultanze critiche degli audit sull'ICT e alle risultanze segnalate a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del DORA.

230. Le autorità competenti dovrebbero acquisire una conoscenza approfondita del quadro di gestione dei rischi ICT dell'ente e valutare se quest'ultimo disponga di strategie, politiche, procedure, protocolli e strumenti ICT sufficienti e adeguati, compresi i livelli di tolleranza, per affrontare in modo efficace, efficiente ed esaustivo i rischi ICT rilevanti, in linea con il DORA. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, ove applicabile:

- a. l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche ⁽³⁶⁾, dei processi e delle procedure di gestione dei rischi ICT dell'ente, che comprendono, tra l'altro, la gestione dei servizi ICT forniti da terzi,

⁽³⁶⁾ In conformità del DORA, tali politiche dovrebbero includere almeno la politica sulla sicurezza delle informazioni, le politiche di backup, la politica di gestione delle risorse ICT, la politica in materia di crittografia e cifratura, la politica di gestione delle chiavi crittografiche, la politica di gestione dei progetti ICT, la politica relativa all'acquisizione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi ICT, la politica sulle risorse umane, la politica sulla sicurezza fisica e ambientale, la politica di gestione degli incidenti relativi alle ICT e la politica sull'uso dei servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti forniti da fornitori terzi di servizi ICT.

l'individuazione e la risposta agli incidenti relativi alle ICT, la gestione delle valutazioni dei rischi ICT, la cifratura e la crittografia, la sicurezza delle operazioni ICT, la sicurezza della rete, il controllo degli accessi, nonché la verifica che tali elementi siano stati approvati dall'organo di amministrazione e comunicati a tutte le parti interessate (ai sensi dell'articolo 14 del DORA);

- b. l'adeguatezza del livello di tolleranza per i rischi ICT dell'ente e la tolleranza d'impatto per le interruzioni ICT (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, lettera b), DORA);
- c. l'adeguatezza e l'attuazione della strategia di resilienza operativa digitale dell'ente, compreso il suo allineamento con la strategia aziendale;
- d. la coerenza della strategia relativa ai rischi ICT di terze parti, compresa, ove disponibile, la strategia basata su una varietà di fornitori in materia di ICT, con la strategia aziendale complessiva e il quadro di gestione dei rischi ICT;
- e. rischio residuo derivante dai rischi individuati dall'ente in relazione agli accordi contrattuali relativi all'utilizzo dei servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti;
- f. il rischio residuo derivante dai rischi individuati dall'ente in relazione ai progetti ICT che incidono su funzioni essenziali o importanti, segnalati all'organo di amministrazione, nonché in relazione all'acquisizione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi ICT e alle modifiche apportate agli stessi;
- g. validità e completezza del programma di test di resilienza operativa digitale;
- h. l'andamento e l'entità dei principali incidenti e risultanze relativi alle ICT segnalati all'organo di amministrazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera e), e dell'articolo 13, paragrafo 5, del DORA;
- i. controlli sui rischi ICT, specifici per i rischi ICT rilevanti identificati;
- j. segnalazione tempestiva degli aspetti di gestione dei rischi ICT all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza;
- k. copertura dell'audit interno e relative risultanze.

231. Nel valutare la gestione dei rischi ICT, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla gestione dei rischi ICT di terzi, compreso il livello di concentrazione dell'ente nei confronti dei fornitori terzi di servizi ICT. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero garantire una stretta cooperazione con le autorità di sorveglianza capofila dei fornitori terzi critici di servizi ICT (CTPP), in conformità degli orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza ⁽³⁷⁾, nel caso in cui l'ente oggetto di valutazione riceva servizi ICT da un CTPP. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare l'efficacia del ruolo specifico istituito dall'ente, o del membro designato dell'alta dirigenza, in materia di monitoraggio degli accordi con terzi nel settore delle ICT.

⁽³⁷⁾ Orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza sulla cooperazione in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le autorità europee di vigilanza e le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 (JC/2024/36).

232. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la funzione di audit interno sia efficace e possieda conoscenze, capacità e competenze sufficienti per sottoporre ad audit il quadro di gestione dei rischi ICT dell'ente, verificando se:
- a. il quadro di gestione dei rischi ICT sia sottoposto ad audit con il livello di qualità, dettaglio e frequenza richiesto e in modo commisurato al profilo di rischio ICT dell'ente;
 - b. il piano di audit preveda audit sui rischi ICT rilevanti individuati dall'ente, comprese revisioni indipendenti dei piani di risposta e di ripristino relativi alle ICT;
 - c. le risultanze critiche degli audit sull'ICT siano verificate tempestivamente e rettificate, compresa la segnalazione all'organo di amministrazione;
 - d. le risultanze degli audit sull'ICT, incluse le azioni concordate, siano formalmente monitorate e le relazioni relative ai progressi siano periodicamente riesaminate dall'alta dirigenza e/o dal comitato per il controllo interno.

6.4.4. Valutazione del rischio reputazionale

233. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio reputazionale a cui è esposto l'ente, avvalendosi delle conoscenze acquisite dai titoli da 4 a 6.2. Tale valutazione dovrebbe altresì riguardare l'assetto generale relativo al rischio reputazionale, garantendo la possibilità per l'ente di gestire efficacemente qualsiasi evento che possa nuocere alla reputazione. Ai fini di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero evitare il doppio conteggio di aspetti già presi in considerazione nell'ambito della valutazione del rischio giuridico (sezione 6.4.2.1).
234. Nel valutare la pertinenza del rischio reputazionale, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle dimensioni dell'ente, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità dei suoi servizi, delle sue attività e delle sue operazioni (ad esempio, strumenti di capitale quotati o debiti o partecipazione ai mercati interbancari).
235. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i fattori interni ed esterni o gli eventi che potrebbero dar luogo a problemi reputazionali, esclusi gli eventi che danno luogo a procedimenti giudiziari. Per gli enti appartenenti alle categorie 1 e 2, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, nella propria valutazione, tutti i seguenti indicatori:
- a. copertura negativa su media e media sociali, nonché iniziative delle associazioni dei consumatori che potrebbero compromettere la percezione pubblica e la reputazione dell'ente;
 - b. il numero dei reclami dei clienti, le modifiche apportate a tali reclami o la perdita improvvisa di clienti o investitori;
 - c. eventi negativi che interessano i pari dell'ente quando questi vengono associati dal pubblico all'intero settore finanziario o gruppo di enti;
 - d. la reputazione delle persone coinvolte nella gestione dell'ente o con una partecipazione qualificata nell'ente;
 - e. coinvolgimento o attività in settori o giurisdizioni altamente esposti a rischi di ML/TF, oppure con soggetti associati a un elevato rischio di ML/TF;

- f. coinvolgimento o operatività in settori o giurisdizioni e/o con controparti fortemente esposte a questioni rilevanti o controversie pubbliche relative a fattori ESG, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i fattori ambientali;
 - g. l'impatto sulla reputazione degli incidenti relativi alle ICT, come registrati dall'ente in conformità del regolamento delegato (UE) 2024/1772 della Commissione ⁽³⁸⁾;
 - h. altri indicatori di «mercato», se disponibili (ad esempio, declassamenti o variazioni del prezzo delle azioni durante l'anno).
236. Le autorità competenti dovrebbero valutare la significatività dell'esposizione al rischio reputazionale dell'ente e la sua interconnessione con gli altri rischi, avvalendosi delle relative valutazioni del rischio (comprese quelle di altre autorità di vigilanza) al fine di individuare eventuali effetti secondari in entrambe le direzioni.
237. Nel contesto dell'analisi del rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero considerare la pertinenza e la significatività delle esposizioni dell'ente al rischio di ML/TF dal punto di vista prudenziale e nell'ambito del rischio operativo. A questo proposito, le autorità competenti dovrebbero avvalersi dell'input pertinente offerto dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT per integrare le loro risultanze della vigilanza in corso e valutare se diano luogo a preoccupazioni prudenziali relative al rischio di ML/TF.
238. Le autorità competenti dovrebbero tenere presente che ogni ente può essere esposto a questo rischio, indipendentemente dalle sue dimensioni e dalla sua solidità finanziaria. Pertanto, dovrebbe essere prestata sufficiente attenzione anche agli enti che sono considerati finanziariamente solidi e godono di una buona reputazione, poiché potrebbero costituire un obiettivo specifico per scopi di ML/TF. Si dovrebbe inoltre prestare attenzione agli enti che sono particolarmente abili nell'attrarre nuovi clienti / espandere la propria quota di mercato, soprattutto se non si avvalgono di canali di distribuzione tradizionali, poiché ciò potrebbe essere dovuto alla debolezza dei controlli di adeguata verifica dei clienti in fase di acquisizione.
239. Le autorità competenti dovrebbero condividere informazioni pertinenti sui problemi individuati relativi al rischio operativo che possono dar luogo a rischi di ML/TF, rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, nonché problematiche quali ad esempio lacune nel sistema ICT dell'ente o nel sistema dei controlli interni con autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.
240. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia messo in atto misure, strategie, processi e meccanismi adeguati ai fini della gestione del rischio reputazionale. In particolare, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

⁽³⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/1772 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche, stabiliscono le soglie di rilevanza e specificano i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti, C/2024/1519 (GU L, 2024/1772, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1772/oj).

- a. l'ente ha formalizzato le politiche e i processi in atto per l'individuazione, la gestione e il monitoraggio di tale rischio, compreso un solido codice di condotta, e se tali politiche e processi sono proporzionati alle sue dimensioni e alla sua pertinenza nel sistema;
- b. l'ente affronta tale rischio in modo precauzionale, tra l'altro introducendo metriche e strumenti di monitoraggio adeguati, inserendo nei piani di emergenza le potenziali criticità relative alla reputazione, organizzando sessioni di formazione e sensibilizzazione in materia e mettendo a frutto le esperienze acquisite;
- c. l'ente effettua prove di stress o analisi degli scenari per valutare gli effetti secondari dei rischi reputazionali (ad es. costi di *funding* e liquidità, operazioni di cartolarizzazione, accesso al servizio bancario corrispondente);
- d. l'ente si adopera per tutelare il proprio marchio attraverso strumenti di monitoraggio dei media e dei media sociali, protocolli per contrastare la disinformazione e la pubblicità negativa, nonché campagne di comunicazione tempestive;
- e. l'ente considera l'impatto potenziale dei suoi piani strategici e operativi e, più in generale, del suo comportamento sulla propria reputazione.

6.4.5. Resilienza operativa

241. Le autorità competenti dovrebbero formarsi una visione olistica della capacità dell'ente di svolgere funzioni essenziali o importanti in caso di interruzioni delle operazioni (livello di resilienza operativa), un risultato che deriva da una gestione efficace del rischio operativo, tenendo conto delle dimensioni dell'ente, del suo modello di business e del suo profilo di rischio complessivo. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero avvalersi delle valutazioni già effettuate in materia di gestione del rischio operativo, continuità operativa, capacità di gestione del cambiamento, servizi di terzi e ICT su cui l'ente fa affidamento, al fine di valutare in modo olistico se tali elementi, nel loro insieme, contribuiscano a rafforzare la resilienza operativa dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se l'ente attui in modo coerente e coordinato il proprio quadro di gestione dei rischi, i piani di continuità operativa, la gestione dei soggetti terzi (già valutata nel contesto del DORA e degli orientamenti dell'ABE emanati ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE in materia di dispositivi, processi e meccanismi di *governance* interna) e i quadri di risanamento e risoluzione. Inoltre le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia individuato in modo adeguato le interconnessioni e le interdipendenze interne ed esterne necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni essenziali o importanti.
242. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'attenzione prestata dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza alla capacità dell'ente di reagire alle interruzioni delle operazioni e di riprendersi da esse, partendo dal presupposto che tali interruzioni si verificheranno. A tale scopo, le autorità competenti dovrebbero considerare se:
- a. l'organo di amministrazione svolga un ruolo attivo nel definire un'ampia comprensione del metodo della resilienza operativa in tutto l'ente e nel monitorare l'efficacia del metodo della resilienza operativa dell'ente;

- b. siano fornite relazioni tempestive sulla resilienza operativa dell'ente, a sostegno della funzione di vigilanza dell'organo di amministrazione, in particolare quando le carenze significative individuate potrebbero compromettere lo svolgimento delle funzioni essenziali o importanti dell'ente.

6.4.6. Sintesi delle risultanze, del punteggio e delle misure di vigilanza

243. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul rischio operativo dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio di rischio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 10. Qualora, in base alla rilevanza di alcune sottocategorie di rischio, l'autorità competente decida di valutare e attribuire un punteggio alle singole sottocategorie, le indicazioni fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, per analogia.

Tabella 10. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per il rischio operativo

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> Le esposizioni al rischio operativo sono limitate a poche categorie con impatto a elevata frequenza/di bassa gravità. La rilevanza dell'esposizione al rischio operativo non è rilevante/è molto bassa, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti comparabili. Il livello delle perdite lorde (prima dei recuperi e incluse le perdite sul portafoglio crediti causate dal rischio operativo) riscontrate dall'ente negli anni recenti è non rilevante/molto basso, o è diminuito da un livello più elevato. Nessuna esposizione significativa ai rischi ICT, architettura ICT semplice, resiliente e agile e rischi ICT non rilevanti o molto bassi. Il livello di rischio di concentrazione nei confronti di fornitori terzi di servizi è basso, con semplici catene di subappalto. L'intensità della minaccia che potrebbe causare gravi interruzioni delle operazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Sussiste coerenza tra la politica e la strategia del rischio operativo dell'ente e la strategia generale e la propensione al rischio. Il quadro organizzativo per il rischio operativo è solido, con responsabilità definite in modo chiaro e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo. Il quadro in materia di rischio operativo include tutti i rischi pertinenti. I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio operativo sono adeguati. Il quadro di controllo per il rischio operativo è solido. La gestione e i controlli dei rischi ICT sono adeguati per quanto riguarda i requisiti di cui al DORA. Il quadro di gestione dei rischi di terze parti è solido ed efficace e prevede adeguati accordi contrattuali. Una gestione efficace e solida della continuità operativa, che comprenda piani collaudati di

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		(compresi gli incidenti legati alle ICT) di funzioni essenziali o importanti è bassa.	continuità operativa, di risposta e di ripristino.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> Le esposizioni al rischio operativo sono principalmente nelle categorie con impatto a elevata frequenza/di bassa gravità. La rilevanza dell'esposizione al rischio operativo è da bassa a media, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti comparabili. Il livello di perdite lorde riscontrate dall'ente negli anni recenti è stato da basso a medio, o se ne prevede un incremento dal livello storico più basso o una diminuzione del livello storico più elevato. Bassa esposizione ai rischi ICT, architettura ICT moderatamente complessa/parzialmente vincolata e rischi ICT bassi/medi. Il livello di rischio di concentrazione nei confronti di fornitori terzi di servizi è medio, con catene di subappalto moderate. L'intensità della minaccia che potrebbe causare gravi interruzioni delle operazioni (compresi gli incidenti legati alle ICT) di funzioni essenziali o importanti è media. 	
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> Le esposizioni al rischio operativo si estendono ad alcune categorie a impatto di bassa frequenza/con elevata gravità. La rilevanza dell'esposizione al rischio operativo è da media a elevata, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti comparabili. 	<ul style="list-style-type: none"> La coerenza tra la politica e la strategia dell'ente per il rischio operativo e la sua strategia e propensione al rischio globali non è sufficientemente sviluppata o è addirittura inadeguata. L'assetto organizzativo per il rischio operativo non è sufficientemente solido.

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<ul style="list-style-type: none"> Il livello di perdite lorde riscontrate dall'ente negli anni recenti è stato da medio a elevato, o se ne prevede un incremento da un livello storico più basso o una diminuzione da un livello storico più elevato. Indicazioni relative a possibili esposizioni significative a rischi ICT, a un'architettura ICT complessa, rigida o frammentata e a rischi ICT di livello medio-alto. Il livello di rischio di concentrazione nei confronti di fornitori terzi di servizi è elevato, con catene di subappalto da moderate a lunghe/complesse. L'intensità della minaccia che potrebbe causare gravi interruzioni delle operazioni (compresi gli incidenti legati alle ICT) di funzioni essenziali o importanti è elevata. 	<ul style="list-style-type: none"> Il quadro in materia di rischio operativo non include tutti i rischi pertinenti. I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio operativo sono inadeguati. Il sistema dei controlli per il rischio operativo è blando. La gestione e i controlli dei rischi ICT non sono conformi per quanto riguarda i requisiti di cui al DORA. Il quadro di gestione dei rischi da terze parti è incompleto/scarso, con accordi contrattuali inadeguati. Gestione inadeguata della continuità operativa, compresi piani di continuità operativa, di risposta e di ripristino inaffidabili, inefficaci o incompleti.
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> Le esposizioni al rischio operativo si estendono a tutte le categorie principali. La rilevanza dell'esposizione al rischio operativo è elevata e in aumento, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti comparabili. Il livello delle perdite lorde riscontrate dall'ente negli anni recenti è elevato o il rischio è aumentato in modo significativo. Numerose indicazioni relative a significative esposizioni al rischio ICT, a un'architettura ICT altamente complessa/fragile e a elevati rischi ICT. Il livello di rischio di concentrazione nei confronti di fornitori terzi di servizi è molto elevato/grave, con 	

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		catene di subappalto lunghe/complesse. <ul style="list-style-type: none"> L'intensità della minaccia che potrebbe causare gravi interruzioni delle operazioni (compresi gli incidenti legati alle ICT) di funzioni essenziali o importanti è molto elevata/grave. 	

244. La tabella seguente presenta un elenco non esaustivo delle misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare in caso di carenze individuate nel quadro di gestione del rischio operativo e nella resilienza operativa dell'ente (tenendo conto della stretta interconnessione tra resilienza operativa e gestione del rischio operativo). Le autorità competenti dovrebbero decidere in merito al tipo di misura in base alla sua efficacia nel porre rimedio alla specifica carenza individuata. Le autorità competenti possono applicare misure di vigilanza aggiuntive (comprese misure quantitative ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE) o una loro combinazione con quelle elencate nella tabella seguente, se queste sono ritenute più adeguate per far fronte alle carenze individuate. In caso di violazioni del DORA, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le misure correttive e di riparazione applicabili previste dall'articolo 50 del DORA.

Tabella 11. Elenco indicativo e non esaustivo delle misure di vigilanza derivanti dalla valutazione del rischio operativo e della resilienza operativa

Potenziali misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere b), d), e), f), j), l), m) e n) della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2022/2554 – Le autorità competenti possono imporre all'ente di:
A. coinvolgere in modo più attivo l'organo di amministrazione o i suoi comitati nelle decisioni in materia di gestione del rischio operativo;
B. migliorare i sistemi di misurazione del rischio operativo;
C. rafforzare i controlli sui processi operativi, tra cui l'individuazione, il monitoraggio, la risposta e il ripristino;
D. migliorare il quadro di <i>governance</i> operativa;
E. migliorare la segnalazione del rischio operativo all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza;
F. elaborare e attuare piani d'azione correttivi per far fronte alle carenze;
G. limitare taluni accordi con soggetti terzi, in particolare per quanto riguarda funzioni essenziali o importanti;
H. migliorare le prove di stress e l'analisi degli scenari del rischio operativo;
I. attuare misure operative più rigorose;
J. potenziare i piani di continuità operativa, di risposta e di ripristino;
K. migliorare la gestione del rischio operativo correlato ai rischi ESG, in particolare ai rischi ambientali, eventualmente sulla base di una o più delle azioni sopra elencate.

6.5. Valutazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di differenziali creditizi derivante da attività diverse dalla negoziazione

6.5.1. Considerazioni generali

245. Nel valutare il rischio di tasso di interesse intrinseco derivante da posizioni sensibili ai tassi di interesse relative ad attività diverse dalla negoziazione, sia in bilancio che fuori bilancio (comunemente denominato «rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione» o IRRBB) e il rischio di differenziali creditizi derivante da posizioni fuori portafoglio di negoziazione (comunemente denominato «CSRBB»), nonché l'adeguatezza del quadro di controllo interno, le autorità competenti dovrebbero valutare, tra l'altro, la conformità dell'ente agli atti giuridici pubblicati separatamente sul sito web dell'ABE, come indicato al paragrafo 12.
246. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'IRRBB, comprese le coperture per tali posizioni, a prescindere dal loro riconoscimento e misurazione e a prescindere dal riconoscimento e dalla misurazione delle perdite e degli utili, a fini contabili.
247. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la pertinenza e la rilevanza almeno delle seguenti sottocategorie ⁽³⁹⁾ in sede di valutazione dell'IRRBB: il rischio di *gap*, il rischio di base e il rischio di opzione.
248. La valutazione dell'IRRBB dovrebbe essere distinta da una valutazione del CSRBB che le autorità competenti dovrebbero condurre, come indicato nella sezione 6.5.3. In particolare, le autorità competenti dovrebbero considerare se i sistemi interni degli enti valutino e monitorino adeguatamente il rischio del CSRBB dal punto di vista del valore economico e del margine di interesse (comprese le variazioni del valore di mercato) e definiscano adeguatamente il CSRBB e ne determinino l'ambito di applicazione ⁽⁴⁰⁾.
249. Sulla base della valutazione complessiva del rischio intrinseco di IRRBB e delle misure di gestione e controllo relative all'IRRBB e al CSRBB, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio in merito all'IRRBB e al CSRBB, che si traduca in un punteggio combinato utilizzando i criteri indicati nella tabella 12. L'esito della valutazione dei singoli rischi dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze e una spiegazione dei principali fattori di rischio.

⁽³⁹⁾ Si rimanda all'allegato IV per una ripartizione non esaustiva delle sottocategorie di IRRBB.

⁽⁴⁰⁾ Considerando anche gli orientamenti di cui al documento ABE/2022/14.

6.5.2. IRRBB

6.5.2.1. Valutazione dell'IRRBB intrinseco

250. Mediante la valutazione del livello intrinseco dell'IRRBB, le autorità competenti dovrebbero determinare i principali fattori di esposizione dell'ente all'IRRBB e valutare il potenziale impatto prudenziale di tale rischio per l'ente.

Valutazione preliminare

251. Per determinare l'ambito di applicazione della valutazione dell'IRRBB, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti dell'IRRBB cui l'ente è o potrebbe essere esposto e se ci sono stati cambiamenti significativi. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalle informazioni ICAAP e ILAAP raccolte ai fini dello SREP, dalla valutazione di altri elementi dello SREP, dal confronto della posizione dell'ente con gli enti comparabili e da tutte le altre attività di vigilanza. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero valutare la *governance* del rischio di tasso di interesse adottata dall'ente, compresa la sua strategia principale in materia di IRRBB e la sua propensione al rischio in relazione all'IRRBB, nonché il livello di capitale interno che l'ente ha destinato all'IRRBB.

Natura e composizione del profilo di rischio dell'ente in relazione al rischio di tasso di interesse

252. Le autorità competenti dovrebbero avere una chiara visione di come le variazioni dei tassi di interesse possono avere un impatto negativo sul margine di interesse di un ente (e, se del caso, sui suoi profitti) e sul suo valore economico (il valore attuale dei flussi di cassa attesi) per farsi un parere nel breve termine e a più lungo termine riguardo alla possibile minaccia per l'adeguatezza del capitale.

253. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero analizzare e formarsi un quadro chiaro della struttura e delle caratteristiche delle attività, delle passività e delle esposizioni fuori bilancio dell'ente, compresa la loro sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse, delle scadenze e delle date di riprezzamento, nonché la percentuale di prodotti e posizioni con scadenze incerte (ad esempio, con opzioni incorporate o elementi di pagamento anticipato) e le eventuali ipotesi comportamentali ad essi associate.

254. Inoltre le autorità competenti dovrebbero esaminare la strategia di copertura dell'ente e la misura in cui possa essere applicabile una copertura naturale (tenendo conto anche della solidità della modellizzazione delle scadenze di riprezzamento per le voci con scadenza indefinita), l'ammontare dei derivati utilizzati a fini di copertura e se tali derivati possano attenuare la sensibilità dell'EVE, del NII o di altri indicatori utilizzati internamente dall'ente.

255. Le autorità competenti dovrebbero inoltre prestare attenzione a eventuali concentrazioni (ad esempio nei portafogli di prestiti o obbligazioni) in termini di scadenze di riprezzamento o in prodotti con opzionalità automatica o comportamentale, alle esposizioni deteriorate e alla

natura dell'IRRBB incorporato negli strumenti al valore equo, compresi gli strumenti meno liquidi quali le attività e le passività di livello 3.

256. Nell'analizzare l'impatto sugli utili dell'ente, le autorità competenti dovrebbero essere consapevoli di quanto i rendimenti dell'ente dipendano da posizioni sensibili ai tassi di interesse e stabilire in che modo le diverse variazioni dei tassi d'interesse influenzano il margine di interesse dell'ente nonché gli effetti delle modifiche del valore di mercato degli strumenti – in base al trattamento contabile – rilevati nel conto economico o direttamente nel patrimonio netto (ad esempio, attraverso le altre componenti della redditività complessiva).
257. Nell'analizzare l'impatto sul valore economico e sugli utili dell'ente, le autorità competenti dovrebbero per prima cosa considerare i risultati del test di vigilanza dei valori anomali di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) 2024/856, per ottenere un parametro di riferimento iniziale con il quale confrontare in che modo le variazioni dei tassi di interesse inciderebbero sull'ente. Per questa valutazione le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla sensibilità dei flussi di cassa al riprezzamento, sia in termini di tempistica sia di importo, nonché alle variazioni delle ipotesi fondamentali sottostanti (nello specifico per i conti dei clienti senza specifiche date di riprezzamento, i conti dei clienti con opzioni cliente integrate e/o per il capitale proprio).
258. Qualora l'ente risulti essere un caso anomalo in base al test di vigilanza dei valori anomali sul margine di interesse, le autorità competenti dovrebbero valutare la possibilità di analizzare ulteriori aspetti a integrazione della valutazione, qualora lo ritengano opportuno (ad esempio, tenuto conto del modello di business dell'ente). Ulteriori aspetti da considerare possono includere le variazioni del valore di mercato degli strumenti al *fair value*, la valutazione delle proiezioni NII più sfavorevoli rispetto al NII attualmente realizzato e rispetto alle spese amministrative/costi generali e alle commissioni e provvigioni nette, al fine di cogliere le perdite/gli utili latenti dovuti alle variazioni osservate nei tassi di interesse e nelle condizioni di mercato.
259. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla sensibilità dei flussi di cassa alle variazioni nella valutazione degli strumenti di *fair value* nel portafoglio diverso dalla negoziazione, compresi i derivati sui tassi di interesse utilizzati per la copertura di strumenti di tale portafoglio (ad esempio, l'impatto delle variazioni ai prezzi correnti di mercato negli strumenti al *fair value* sul conto economico, l'efficacia della relazione di copertura).
260. Oltre all'utilizzo dei test di vigilanza dei valori anomali previsti dall'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) 2024/856, le autorità competenti potrebbero richiedere agli enti di tenere conto di altri scenari di shock dei tassi di interesse.
261. Nella loro valutazione quantitativa, le autorità competenti dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati delle metodologie interne o standardizzate utilizzate dall'ente per misurare l'IRRBB; in

tale contesto, le autorità competenti dovrebbero anche valutare, per gli enti che operano in valute diverse, l'impatto sulle misure del valore economico e degli utili derivanti dalle diverse valute e, qualora venga applicata una metodologia interna, i metodi utilizzati dagli enti per l'aggregazione tra tali valute. Mediante l'analisi di queste metodologie, le autorità competenti dovrebbero acquisire una più profonda comprensione dei principali fattori di rischio sottostanti il profilo dell'IRRBB dell'ente.

262. Nell'analizzare i risultati dell'impatto dei test di vigilanza dei valori anomali e delle metodologie interne o standardizzate dell'ente, le autorità competenti dovrebbero considerare i valori puntuali (*point in time*) nonché le tendenze storiche. Questi tassi dovrebbero essere confrontati con gli enti comparabili e considerati nell'ambito della situazione del mercato globale.

Scenari di shock e prove di stress

263. Le autorità competenti dovrebbero valutare e tenere in considerazione i risultati degli scenari di shock relativi ai tassi di interesse per la gestione *ordinaria* e le prove di stress dell'IRRBB condotte dall'ente come parte del suo regolare processo di gestione interna. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero essere a conoscenza delle principali fonti dell'IRRBB dell'ente e, in particolare, dell'effetto di cambiamenti nelle ipotesi comportamentali, ad esempio sui depositi senza specifiche date di riprezzamento (*non-maturity deposits*, NMD).
264. Se, quando i risultati degli scenari di shock e delle prove di stress dell'ente sono riesaminati, particolari concentrazioni di riprezzamento/scadenza sono rivelate o ipotizzate in diversi punti della curva, le autorità competenti possono richiedere ulteriori analisi.

6.5.2.2 Valutazione del quadro di gestione e controllo dell'IRRBB

265. Per ottenere una comprensione globale del profilo di rischio di tasso di interesse dell'ente nel portafoglio diverso dalla negoziazione, le autorità competenti dovrebbero rivedere la governance e il sistema sottostanti le sue esposizioni ai tassi di interesse dell'ente.

Strategia e propensione all'IRRBB

266. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di una strategia robusta e la propensione all'IRRBB, chiaramente formulata e documentata, approvata dall'organo di amministrazione. Per tale valutazione, tra gli altri fattori, le autorità competenti dovrebbero tenere conto del ruolo dell'organo di amministrazione nella definizione, nell'approvazione e nella revisione della strategia e della propensione all'IRRBB, della corretta attuazione di tale strategia da parte dell'alta dirigenza nonché della sua adeguatezza all'ente in considerazione del suo modello di business, del suo contesto di mercato e della situazione finanziaria e del ruolo nel sistema finanziario, nonché dell'adeguatezza del capitale.

Quadro organizzativo e di controllo interno

267. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un adeguato assetto organizzativo e di responsabilità chiaramente assegnate in merito a gestione, misurazione, monitoraggio dell'IRRBB e funzioni di controllo con risorse umane e tecniche sufficienti. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dell'adeguatezza delle linee di responsabilità per la gestione complessiva dell'IRRBB e per l'assunzione, il monitoraggio, il controllo e la segnalazione dell'IRRBB, compresa l'indipendenza dell'area di controllo dell'IRRBB.
268. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia definito chiaramente le politiche e le procedure per la gestione dell'IRRBB in linea con la sua strategia e propensione all'IRRBB approvate e sottoposte a revisione periodica da parte dell'organo di amministrazione. Le politiche dovrebbero essere chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente in tutto l'ente, nonché nei gruppi bancari. Le autorità competenti dovrebbero verificare che le politiche definiscano le procedure relative allo sviluppo di nuovi prodotti, alle principali iniziative di copertura o di gestione del rischio, assicurandosi che queste siano soggette a procedure e controlli adeguati prima di essere attuate e che l'ente abbia effettuato un'analisi del loro possibile impatto sul proprio profilo di rischio complessivo.
269. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un sistema adeguato per l'individuazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione dell'IRRBB, in linea con il livello, la complessità e la rischiosità delle posizioni del portafoglio diverse dalla negoziazione e dalla dimensione e complessità dell'ente. La valutazione dovrebbe comprendere i modelli interni come quelli che si riferiscono al comportamento del cliente (ad esempio, modelli di stabilità dei depositi e di rimborso anticipato del prestito). Nell'ambito di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero verificare se i *risk manager* e l'alta dirigenza dell'ente comprendano le ipotesi alla base dei sistemi di misurazione e siano consapevoli del livello di rischio di modello prevalente nelle tecniche di misurazione del rischio adottate dall'ente.
270. Inoltre, dovrebbero valutare se i sistemi informativi e le tecniche di misurazione consentono alla dirigenza di misurare l'IRRBB intrinseco in tutte le sue esposizioni rilevanti in bilancio e fuori bilancio (se del caso a livello di gruppo), comprese le coperture interne, in termini di concentrazioni per scadenze e controparti, nel portafoglio diverso dalla negoziazione; Il quadro di valutazione dell'IRRBB dovrebbe essere oggetto di revisioni e valutazioni periodiche volte a verificarne l'efficacia. Le autorità competenti dovrebbero confrontare le revisioni e le valutazioni interne con le informazioni fornite dal COREP.
271. Le autorità competenti dovrebbero valutare il metodo adottato dall'ente per modellizzare il comportamento dei depositi senza specifiche date di riprezzamento (NMD), anche tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti che incidono sul comportamento di riprezzamento degli NMD. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare strumenti analitici appropriati per tale valutazione, tenendo conto del modello di business dell'ente. Tra i metodi che potrebbero risultare pertinenti figurano la valutazione delle modalità con cui l'ente segmenta gli NMD

utilizzando fattori di rischio legati al profilo del cliente, dell'ente o del mercato, nonché il confronto con operatori del settore che presentano un profilo di rischio simile. Inoltre le autorità competenti dovrebbero valutare in che modo l'ente concilia i dati storici con gli approcci *forward looking* e il giudizio degli esperti, ed esaminare l'impatto sul NII e sull'EVE qualora venissero modificate le ipotesi comportamentali.

272. Le autorità competenti dovrebbero valutare se i sistemi di misurazione interni (IMS) dell'ente prendano in considerazione tutte le forme rilevanti del rischio di tasso di interesse cui l'ente è esposto (ad esempio, il rischio di gap, il rischio di base e il rischio di opzione). L'IMS dovrebbe essere correttamente calibrato, sottoposto a convalida indipendente, testato retrospettivamente e riesaminato con una frequenza adeguata. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'IMS sia supportato da una documentazione adeguata, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità dell'IRRBB intrinseco del modello di business e delle attività dell'ente.
273. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere un adeguato sistema di monitoraggio e segnalazione interna per l'IRRBB che garantisca un'azione tempestiva al livello appropriato dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'ente, ove necessario. Il sistema di monitoraggio dovrebbe comprendere indicatori specifici e fattori attivatori (*trigger*) per fornire efficaci allerte precoci (*early warning alert*) (ad esempio, in caso di violazioni dei limiti IRRBB). Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'area di gestione e controllo segnali regolarmente i risultati del monitoraggio all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza, con una frequenza adeguata in funzione delle dimensioni, della complessità e del livello delle esposizioni all'IRRBB.
274. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema di controlli interni e misure di salvaguardia per attenuare la propria esposizione all'IRRBB, in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio, compreso un adeguato sistema di limiti per entrambe le misure relative all'IRRBB. La funzione di controllo interno dovrebbe includere tutte le entità consolidate, tutte le aree geografiche e tutte le attività finanziarie. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'efficacia della funzione di audit interno, verificando in particolare se le revisioni siano condotte con sufficiente frequenza e coprano gli elementi principali del quadro di valutazione dell'IRRBB.

6.5.3. CSRBB

6.5.3.1. Valutazione del CSRBB intrinseco

275. Mediante la valutazione del livello intrinseco del CSRBB, le autorità competenti dovrebbero comprendere i principali fattori di esposizione dell'ente al CSRBB e valutare il potenziale impatto prudenziale di tale rischio per l'ente.
276. Per determinare l'ambito di applicazione della valutazione del CSRBB, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti del CSRBB cui l'ente è o potrebbe essere esposto e se ci sono stati cambiamenti significativi. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero tenere

conto della governance dell'ente per il rischio di differenziali creditizi, compresa la sua strategia in materia di CSRBB e la sua propensione al rischio in relazione al CSRBB, nonché del trattamento del CSRBB nel contesto dell'ICAAP.

277. Le autorità competenti dovrebbero avere una chiara visione di come le variazioni dei differenziali creditizi possono avere un impatto negativo sul margine di interesse di un ente (e, se del caso, sui suoi profitti) e sul valore economico per farsi un parere nel breve termine e a più lungo termine riguardo alla possibile minaccia per l'adeguatezza del capitale. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare il metodo adottato dall'ente per formarsi una chiara visione della struttura e delle caratteristiche delle sue attività, passività ed esposizioni fuori bilancio, nonché del modo in cui tali elementi influenzano il livello e la direzione del CSRBB.
278. Nell'analizzare l'impatto sugli utili dell'ente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l'impatto delle posizioni sensibili ai differenziali creditizi sul rendimento dell'ente, l'impatto delle variazioni dei differenziali creditizi sul margine di interesse dell'ente e gli effetti delle variazioni del valore di mercato degli strumenti (a seconda del trattamento contabile) iscritti nel conto economico (P&L) o direttamente nel patrimonio netto (ad esempio, attraverso le altre componenti della redditività complessiva).
279. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto, ove opportuno, dei risultati delle metodologie adottate dall'ente per la misurazione del CSRBB. Mediante l'analisi di queste metodologie, le autorità competenti dovrebbero acquisire una più profonda comprensione dei principali fattori di rischio sottostanti il profilo del CSRBB dell'ente.

6.5.3.2. Valutazione del quadro di gestione e controllo del CSRBB

280. Per ottenere una comprensione globale del profilo di rischio di differenziali creditizi dell'ente nel portafoglio diverso dalla negoziazione, le autorità competenti dovrebbero rivedere la governance e il sistema sottostanti le sue esposizioni ai tassi di interesse dell'ente.
281. La revisione della governance dell'ente in materia di CSRBB dovrebbe includere i seguenti elementi:
 - a. la strategia e la propensione al CSRBB dell'ente;
 - b. l'assetto organizzativo dell'ente e l'attribuzione delle responsabilità relative alle funzioni di gestione, misurazione, monitoraggio e controllo del CSRBB;
 - c. le politiche e le procedure dell'ente relative alla gestione del CSRBB.
282. Ai fini della valutazione di tali aree, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento alla sezione 6.5.2.2 relativa alla valutazione del quadro di gestione e controllo dell'IRRBB; i principi ivi contenuti sono applicabili anche alla valutazione della gestione del CSRBB.
283. Nell'analizzare il perimetro delle attività e delle passività coperte dalla valutazione del CSRBB, anche se considerate nell'ambito delle metodologie dell'ente, le autorità competenti dovrebbero valutare se qualsiasi potenziale esclusione di strumenti dal perimetro pertinente

sia effettuata solo in assenza di sensibilità al rischio di differenziali creditizi e sia adeguatamente documentata e giustificata, come richiesto dal paragrafo 124 degli orientamenti dell'ABE sull'IRRBB e sul CSRBB ⁽⁴¹⁾. Tra i fattori da tenere in considerazione figurano:

- a. se l'ente includa tutte le attività e le passività contabilizzate al *fair value*;
- b. se l'ente includa tutte le attività e passività il cui rischio di differenziali creditizi può essere dedotto da un prezzo di mercato diretto/indiretto o anche modellizzato, a prescindere dal loro trattamento contabile;
- c. la potenziale pertinenza dei differenziali creditizi nella pratica di fissazione dei prezzi adottata dall'ente per le diverse attività e passività (ad esempio attraverso riferimenti espliciti ai prezzi di mercato osservati o una pertinenza più indiretta);
- d. eventuali differenze che l'ente applica tra il perimetro per l'EVE e quello per il NII nella misurazione del CSRBB (ad esempio a causa dell'orizzonte temporale del NII o per altri motivi).

284. Per analizzare la misurazione del CSRBB da parte dell'ente, le autorità competenti dovrebbero valutare, ove opportuno, quali scenari di shock l'ente stia prendendo in considerazione, nonché in che modo e per quali motivi tali shock possano variare da una voce all'altra del bilancio.

285. Le autorità competenti dovrebbero verificare che il differenziale idiosincratico sia escluso dalla misurazione del CSRBB da parte dell'ente, oppure che sia incluso solo per ragioni di proporzionalità e indipendentemente dalla classificazione dello SREP dell'ente, purché sia garantito che tali misure producano risultati più prudenziali.

286. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un sistema adeguato per l'individuazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione del CSRBB, in linea con il livello, la complessità e la rischiosità delle posizioni del portafoglio diverse dalla negoziazione e dalla dimensione e complessità dell'ente. Esse dovrebbero valutare se i sistemi informativi e le tecniche di misurazione consentano alla dirigenza di misurare il CSRBB intrinseco in tutte le sue esposizioni rilevanti in bilancio e fuori bilancio (se del caso a livello di gruppo), nel portafoglio diverso dalla negoziazione. Il quadro CSRBB dovrebbe essere oggetto di revisioni e valutazioni periodiche volte a verificarne l'efficacia. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero verificare se le ipotesi di misurazione significative siano sottoposte a revisione almeno una volta all'anno o con maggiore frequenza in caso di condizioni di mercato in rapida evoluzione.

287. Le autorità competenti dovrebbero valutare se i sistemi di misurazione interni (IMS) dell'ente tengano conto di tutte le fonti di CSRBB pertinenti per il modello di business dell'ente. L'IMS

⁽⁴¹⁾ Orientamenti emanati sulla base dell'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE che specificano i criteri per l'individuazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione dei rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse e della valutazione e del monitoraggio del rischio di differenziali creditizi, delle attività diverse dalla negoziazione degli enti (ABE/GL/2022/14).

dovrebbe essere correttamente calibrato, sottoposto a convalida indipendente, testato retrospettivamente e riesaminato con una frequenza adeguata. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'IMS sia supportato da una documentazione adeguata, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità del CSRBB intrinseco del modello di business e delle attività dell'ente.

288. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere un adeguato sistema di monitoraggio e segnalazione interna per il CSRBB che garantisca un'azione tempestiva al livello appropriato dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'ente, ove necessario. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'area di gestione e controllo segnali regolarmente i risultati del monitoraggio all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza, con una frequenza adeguata in funzione delle dimensioni, della complessità e del livello delle esposizioni al CSRBB.
289. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema di controlli interni e misure di salvaguardia per attenuare l'esposizione significativa al CSRBB, in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio. La funzione di controllo interno dovrebbe includere tutte le entità consolidate, tutte le aree geografiche e tutte le attività finanziarie. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'efficacia della funzione di audit interno, verificando in particolare se le revisioni siano condotte con sufficiente frequenza e coprano gli elementi principali del quadro di valutazione del CSRBB.

6.5.4. Sintesi delle risultanze, del punteggio e delle misure di vigilanza

290. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sull'IRRBB e sul CSRBB dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati, accompagnata da un punteggio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 12. Qualora, in base alla rilevanza di alcune sottocategorie di rischio, l'autorità competente decida di valutare e attribuire un punteggio alle singole sottocategorie, le indicazioni fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, per analogia.

Tabella 12. Considerazioni prudenziali per l'assegnazione del punteggio di rischio IRRBB e CSRBB

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	Per l'IRRBB: <ul style="list-style-type: none"> La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse non è rilevante/è molto bassa. La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse non è rilevante/è molto bassa. La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel 	Per l'IRRBB e il CSRBB: <ul style="list-style-type: none"> Sussiste coerenza tra la politica e la strategia in materia di rischi dell'ente riguardo al rischio di tasso di interesse e al rischio di differenziali creditizi e la sua strategia e propensione al rischio globali. L'assetto organizzativo per il rischio di tasso di interesse e il rischio di differenziali creditizi è robusto, con responsabilità chiare e una netta separazione

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) non è rilevante/è molto bassa.	dei compiti tra coloro che si assumono il rischio e le funzioni di gestione e controllo. <ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di differenziali creditizi sono appropriati.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	Per l'IRBBB: <ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse è da bassa a media. • La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse è da bassa a media. • La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) è da bassa a media. . 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussistono limiti politici interni chiaramente definiti, accompagnati dalle relative misure di attenuazione del rischio, nonché un quadro di controllo per il rischio di tasso di interesse e di differenziali creditizi (se rilevante) che risulta solido e in linea con la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell'ente.
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	Per l'IRBBB: <ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse è da media a elevata. • La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse è da media a elevata. • La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) è da media a elevata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste incoerenza tra la politica e la strategia in materia di rischi dell'ente riguardo al rischio di tasso di interesse e al rischio di differenziali creditizi e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio di tasso di interesse e il rischio di differenziali creditizi non separa sufficientemente le responsabilità e i compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo. • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di differenziali creditizi non vengono implementati con accuratezza e frequenza sufficienti.
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	Per l'IRBBB: <ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse è elevata. • La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse è elevata. • La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) è elevata. 	<ul style="list-style-type: none"> • I limiti politici interni, le misure di attenuazione del rischio e/o il quadro di controllo per il rischio di tasso di interesse e di differenziali creditizi (se rilevante) non sono allineati tra loro o non sono in linea con la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell'ente.

291. La tabella seguente presenta un elenco non esaustivo delle misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare in caso di carenze individuate nel quadro per la gestione dell'IRRBB e del CSRBB dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero decidere in merito al tipo di misura in base alla sua efficacia nel porre rimedio alla specifica carenza individuata. Le autorità competenti possono applicare misure di vigilanza aggiuntive (comprese misure quantitative ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE) o una loro combinazione, se queste sono ritenute più adeguate per far fronte alle carenze individuate.

Tabella 13. Misure di vigilanza potenziali e non esaustive relative all'IRRBB e al CSRBB

Potenziali misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere b), d), e), f), j) e l) e dell'articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE: le autorità competenti possono imporre all'ente di:
A. potenziare la propria capacità di effettuare prove di stress;
B. migliorare la reportistica delle informazioni sulla gestione dell'IRRBB all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza;
C. applicare variazioni ai limiti interni per ridurre i rischi intrinseci nelle attività, nei prodotti e nei sistemi;
D. fornire segnalazioni aggiuntive o più frequenti sulle posizioni IRRBB degli enti;
E. utilizzare la metodologia standardizzata per l'IRRBB;
F. specificare le ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle individuate dalle Norme Tecniche di Regolamentazione dell'ABE (conformemente all'articolo 98, paragrafo 5, ultimo comma, della direttiva 2013/36/UE).

Titolo 7. Valutazione del capitale nello SREP

7.1. Considerazioni generali

292. Le autorità competenti dovrebbero determinare, mediante la valutazione del capitale nello SREP e stabilendo se i fondi propri detenuti dall'ente forniscano una solida copertura contro i rischi che impattano sul capitale cui l'ente è o potrebbe essere esposto, se tali rischi sono ritenuti rilevanti per l'ente.
293. Le autorità competenti dovrebbero farlo determinando e fissando la quantità (importo) e la qualità (composizione) dei fondi propri aggiuntivi che l'ente è tenuto a detenere per coprire i propri rischi specifici e gli elementi di rischio che non sono coperti o non sono sufficientemente coperti dal P1R e, se necessario, i requisiti in materia di fondi propri per fronteggiare le carenze nei modelli, nei controlli, nella governance o carenze di altro tipo, nonché il rischio derivante dal modello di business dell'ente (P2R per i rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e P2R-LR per il rischio di leva finanziaria eccessiva).
294. Se si verifica o si prevede che si verifichi un impatto significativo sul profilo patrimoniale di un ente a causa di modifiche rilevanti al quadro normativo per la determinazione del P1R (ad esempio, un aumento o una diminuzione del TREA) o alla sua applicazione per lo specifico ente (come l'*output floor*), le autorità competenti dovrebbero valutare tale impatto in termini di interazione con il P2R. Tale valutazione può comportare una ridefinizione (al rialzo o al ribasso) del livello o della composizione del P2R, al fine di garantire che i requisiti in materia di fondi propri totali dell'ente siano conformi all'articolo 104 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, in particolare che il P2R copra i rischi o gli elementi di rischio che non sono coperti o non sono sufficientemente coperti dal P1R. Per eseguire tale valutazione, le autorità competenti possono aumentare la frequenza della valutazione SREP come stabilito nel modello di impegno dello SREP di cui alla sezione 2.4 o in relazione a specifici elementi dello stesso.
295. Per far fronte a potenziali inadeguatezze di capitale, anche in condizioni di stress, le autorità competenti dovrebbero adottare adeguate misure di vigilanza comprese, laddove opportuno, stabilire e comunicare i P2G e P2G-LR, che rappresenta la quantità (importo) e la qualità (composizione) dei fondi propri che ci si attende l'ente detenga al di sopra del proprio requisito patrimoniale complessivo (*Overall Capital Requirement*, OCR) o del proprio requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (*overall leverage ratio requirement*, OLRR).
296. In fase di definizione del P2R e, ove pertinente, del P2G, le autorità competenti dovrebbero:

- a. tenere conto di tutte le misure di vigilanza che hanno applicato o intendono applicare nei confronti di un ente;
- b. motivare chiaramente tutti gli elementi dei requisiti di fondi propri aggiuntivi per i requisiti P2R e P2R-LR, nonché per i P2G e P2G-LR;
- c. applicare i requisiti P2R e P2R-LR nonché i P2G e P2G-LR in modo coerente, al fine di garantire risultati prudenziali ampiamente uniformi negli enti.

297. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza dei fondi propri dell'ente e l'impatto dello stress economico su questi ultimi, nonché i rischi derivanti da una leva finanziaria eccessiva, quale fattore determinante per la sostenibilità economica (*viability*) dell'ente. Tale determinazione dovrebbe essere sintetizzata in un punteggio che tenga conto delle considerazioni specificate alla fine del presente titolo.

7.2. Determinazione del requisito del secondo pilastro 2 per i rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva (P2R)

298. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il P2R per rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva, nel caso in cui rilevino una delle situazioni elencate all'articolo 104 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE per un ente, comprendenti in particolare:

- a. il rischio di perdite inattese, e di perdite attese non sufficientemente coperte da accantonamenti, per un periodo di 12 mesi [salvo qualora il regolamento (UE) n. 575/2013 specifichi requisiti di fondi propri per un periodo differente], cui singoli enti fanno fronte per via delle loro attività, ivi comprese quelle che rispecchiano l'impatto di determinati sviluppi economici e di mercato;
- b. carenze nei modelli dei metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri («carenze nei modelli regolamentari»), valutate nel contesto dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, escluse quelle già coperte dal fatto che un ente è diventato vincolato dall'*output floor* ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c. carenze nella governance interna, compresi i meccanismi di controllo interno e altre carenze, nonché i rischi derivanti dal modello di business dell'ente, individuati a seguito della valutazione dei rischi descritta nei titoli da 4 a 6, qualora altre misure di vigilanza non si siano rivelate efficaci o siano ritenute insufficienti a porre rimedio alle carenze individuate.

7.2.1. Determinazione dei fondi propri aggiuntivi a copertura delle perdite inattese

299. In fase di definizione del P2R per il rischio di perdite inattese, a norma della lettera a) del paragrafo seguente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione ogni tipo di rischio che possa mettere a repentaglio la posizione patrimoniale dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero fissare il P2R in modo da coprire il rischio di perdite inattese, determinando il capitale ritenuto adeguato a coprire il tipo di rischio e deducendo la parte pertinente del P1R.

300. Le autorità competenti dovrebbero determinare, caso per caso, gli importi di capitale ritenuti adeguati, individuando, valutando e quantificando i rischi a cui è esposto l'ente, tenendo conto del suo profilo di rischio complessivo. La determinazione degli importi di capitale ritenuti adeguati dovrebbe includere:
- a. i rischi specifici dell'ente o gli elementi di rischio che non sono coperti dal P1R;
 - b. i rischi specifici dell'ente o gli elementi di tali rischi che non sono sufficientemente coperti dal P1R.
301. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'importo di capitale ritenuto adeguato per coprire ogni rischio individuato ai sensi degli articoli da 79 a 85 e 87 *bis* della direttiva 2013/36/UE non sia inferiore alla relativa parte del P1R applicabile a copertura del rischio in questione. In casi eccezionali in cui risulti eccessivamente oneroso, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, distinguere in modo significativo l'importo del capitale ritenuto adeguato per ciascun rischio, le autorità competenti dovrebbero attenersi alla prima frase del presente paragrafo con la massima diligenza possibile, avvalendosi dei calcoli dell'ICAAP, del giudizio di vigilanza e di altre fonti di informazione.
302. Nell'individuare, valutare e quantificare i rischi cui l'ente è esposto, le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle seguenti fonti di informazione:
- a. l'ICAAP e gli esiti della sua valutazione da parte dell'autorità competente, ivi compresi i calcoli dell'ICAAP ove siano ritenuti affidabili o parzialmente affidabili in base ai paragrafi da 306 a 308;
 - b. segnalazioni a fini di vigilanza;
 - c. l'esito della valutazione prudenziale, comprese eventuali precedenti attività di vigilanza pertinenti, e del confronto, nonché altri input pertinenti, compresi quelli derivanti dall'interazione e dal dialogo con l'ente.
303. Le autorità competenti dovrebbero considerare l'ICAAP e i risultati della sua valutazione come uno degli input principali per individuare e valutare i rischi pertinenti per l'ente. La determinazione dell'importo di capitale ritenuto adeguato e del P2R per ciascun rischio dovrebbe tenere conto dei calcoli dell'ICAAP, laddove ritenuti affidabili o parzialmente affidabili, nonché dei risultati del *benchmarking* di vigilanza e di altre informazioni pertinenti, se del caso, tra cui il giudizio di vigilanza.
304. Ai fini dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2013/36/UE e della determinazione del P2R, le autorità competenti dovrebbero valutare e prendere in considerazione gli effetti della diversificazione derivanti da fattori geografici, settoriali o da altri fattori pertinenti all'interno di ogni categoria di rischio rilevante (diversificazione infrarischio). Per ciascuno dei rischi che impattano sul capitale di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, tali effetti di diversificazione non dovrebbero ridurre i requisiti minimi di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013.

305. Tuttavia la diversificazione tra i rischi in diverse categorie, comprese quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 (diversificazione inter-rischio), non deve essere considerata come parte della determinazione del P2R.

Calcoli dell'ICAAP

306. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'affidabilità dei calcoli dell'ICAAP valutando se essi siano:

- a. granulari: i calcoli/le metodologie dovrebbero consentire una ripartizione dei calcoli per tipologia di rischio, anziché presentare un singolo calcolo (capitale economico) che copra tutti i rischi;
- b. credibili: i calcoli/le metodologie utilizzate dovrebbero coprire chiaramente il rischio che cercano di fronteggiare [ad esempio il calcolo del rischio di concentrazione dovrebbe basarsi su idonee analisi (*breakdown*) del settore che riflettano correlazioni reali e composizioni dei portafogli] e dovrebbero essere sufficientemente solide, stabili, sensibili ai rischi e prudenti per poter quantificare adeguatamente le perdite associate ai rischi. Tali calcoli/metodologie dovrebbero essere coerenti con i processi strategici degli enti e la loro propensione al rischio;
- c. comprensibili: i fattori sottostanti e le principali assunzioni dei calcoli/delle metodologie dovrebbero essere chiaramente specificati. Un calcolo a «scatola chiusa» (*black box*) non dovrebbe essere accettabile. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'ente fornisca una spiegazione delle ipotesi principali utilizzate (comprendenti almeno le ipotesi sull'orizzonte temporale, sui livelli di confidenza e sulle correlazioni), dei parametri chiave, delle aree più fallibili dei modelli utilizzati, e indicare in che modo queste siano contabilizzate e corrette nel calcolo finale dell'ICAAP;
- d. comparabili: i calcoli/metodologie dovrebbero menzionare chiaramente le ipotesi principali in termini di livello generale di prudenza, i periodi di detenzione/gli orizzonti di rischio e i livelli di confidenza (o una misurazione equivalente) al fine di permettere la rettifica che potrebbe essere richiesta o adottata dalle autorità competenti per favorire il confronto con enti comparabili e il *benchmarking* di vigilanza.

307. Le autorità competenti dovrebbero valutare ulteriormente l'affidabilità dei calcoli dell'ICAAP confrontandoli con i risultati dei parametri di riferimento di vigilanza per gli stessi rischi, e con altri fattori rilevanti.

308. Un calcolo dell'ICAAP dovrebbe essere considerato parzialmente attendibile nel caso in cui, pur non soddisfacendo tutti i criteri del paragrafo 306, il calcolo appaia ancora altamente credibile. Tale valutazione, dovrebbe, comunque, essere effettuata solo in casi eccezionali ed essere accompagnato da iniziative volte a migliorare le carenze individuate nel calcolo dell'ICAAP.

Parametri di riferimento di vigilanza e altri input pertinenti

309. Le autorità competenti dovrebbero sviluppare e applicare parametri di riferimento di vigilanza specifici per i rischi come mezzo per verificare i calcoli dell'ICAAP per tali rischi rilevanti, o per elementi di tali rischi, che non sono contemplati o non lo sono sufficientemente dal regolamento (UE) n. 575/2013, o per fornire ulteriore supporto alla determinazione del P2R rischio per rischio, specialmente nel caso in cui i calcoli dell'ICAAP per tali rischi rilevanti, o per elementi di tali rischi, siano considerati inaffidabili o non disponibili.
310. I parametri di riferimento di vigilanza dovrebbero essere sviluppati per fornire una misurazione prudente, coerente [ossia, ove applicabile, calibrata su equivalenti periodi di detenzione/orizzonti di rischio e su livelli di fiducia come previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013], trasparente e comparabile con cui calcolare e confrontare tra i vari enti il capitale ritenuto adeguato per un determinato rischio.
311. Nell'applicare i parametri di riferimento di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero tenere conto del modello di business degli enti e, nella misura opportuna, integrarli con l'applicazione del giudizio di vigilanza, al fine di tenere conto di considerazioni specifiche relative al modello di business e all'ente stesso.
312. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare altri input pertinenti a sostegno della determinazione del P2R rischio per rischio. Altri input pertinenti possono includere i risultati delle valutazioni del rischio (secondo i criteri specificati nel titolo 6), i confronti tra gruppi di enti comparabili, comprese le relazioni e i parametri di riferimento emessi dall'ABE.
313. Tali altri input pertinenti dovrebbero indurre l'autorità competente a rivalutare l'adeguatezza/affidabilità dei parametri di riferimento di vigilanza/dell'ICAAP per un rischio specifico e/o apportare modifiche al risultato, qualora emergano dubbi sulla sua accuratezza.
314. Per garantire la coerenza nella determinazione del P2R, le autorità competenti dovrebbero utilizzare gli stessi gruppi di enti comparabili stabiliti per analizzare i rischi che impattano sul capitale di cui al titolo 6.
315. Se le autorità competenti prendono in considerazione i parametri di riferimento di vigilanza e altri input pertinenti ai fini della determinazione del P2R, nell'ambito del dialogo con l'ente, dovrebbero illustrare la logica e i principi generali alla base degli input utilizzati.

7.2.2. Determinazione dei fondi propri o di altre misure a copertura delle carenze nei modelli regolamentari non coperte dal fatto che un ente sia diventato vincolato dall'*output floor*

316. Se, durante la revisione continua dei metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, le autorità competenti individuano carenze nei modelli che potrebbero portare a una sottostima del P1R, esse dovrebbero fissare il P2R solo laddove ciò sia ritenuto più

appropriato rispetto ad altre misure di vigilanza. Le autorità competenti dovrebbero fissare il P2R esclusivamente per colmare tali carenze:

- a. qualora non sia possibile affrontarle nell'ambito del P1R attraverso altre misure di vigilanza, quali l'obbligo per gli enti di adeguare i propri modelli o di applicare un adeguato margine di prudenza alle proprie stime;
- b. tenendo conto del fatto che l'ente sia diventato vincolato o meno dall'*output floor* a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in tal caso, procedere come spiegato nel paragrafo successivo.

Tale P2R dovrebbe essere stabilito solo come misura provvisoria mentre si fronteggiano le carenze.

317. Se un ente diventa vincolato all'*output floor* di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero:

- a. garantire che l'importo nominale del P2R non aumenti automaticamente a seguito del fatto che l'ente sia vincolato dall'*output floor* («limite massimo temporaneo»), conformemente all'articolo 104 *bis*, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. A tal fine, la percentuale applicabile del P2R precedentemente comunicata all'ente dall'autorità competente a seguito dell'ultimo ciclo SREP sarà applicata al TREA non soggetto all'*output floor* (U-TREA) dell'ente, come previsto dall'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale metodo rimarrà in vigore fino al completamento della revisione descritta alla lettera b);
- b. senza indugio, e comunque entro la data di scadenza del successivo SREP, riesaminare il P2R imposto all'ente ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. Nell'ambito di tale revisione, le autorità competenti dovrebbero:
 - i. eliminare qualsiasi parte del P2R che potrebbe coprire carenze nei modelli regolamentari per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri già coperte dall'*output floor*, al fine di eliminare potenziali effetti di doppio conteggio;
 - ii. valutare se vi siano effetti aritmetici (ovvero casi in cui l'aumento dell'importo nominale del P2R non sia dovuto a un aumento del rischio, ma derivi dal fatto che il P2R è espresso in percentuale del TREA) sull'importo nominale del P2R derivanti dall'aumento automatico del TREA causato dal fatto che l'ente è diventato vincolato dall'*output floor*, ed eliminarli se del caso;
- c. comunicare agli enti i requisiti in materia di fondi propri applicabili a seguito della revisione di cui alla lettera b), sottolineando, in particolare, eventuali risultanze relative a elementi oggetto di doppio conteggio. Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti di indicare, nella relazione nell'ambito del terzo pilastro, l'impatto del limite massimo temporaneo o della revisione del doppio conteggio (a seconda di quale sia applicabile alla data di riferimento) sul P2R segnalato.

318. Ai fini del paragrafo precedente, le autorità competenti dovrebbero incoraggiare gli enti a informarle in una fase precoce quando prevedono (sulla base di stime) di poter essere vincolati

dall'*output floor*. Ciò al fine di facilitare, per quanto possibile, la revisione degli elementi relativi al doppio conteggio descritti nel paragrafo precedente.

319. Le autorità competenti dovrebbero effettuare il riesame di cui al paragrafo 317 nel momento in cui un ente diviene vincolato per la prima volta dall'*output floor*. A seguito della conclusione di tale revisione, il limite massimo temporaneo non è più applicabile al P2R e il P2R comunicato dalle autorità competenti si applica al TREA con *output floor*. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto del fatto che, fintanto che un ente è vincolato dall'*output floor*, non devono essere imposti requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri che comportino un doppio conteggio dei rischi già interamente coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'*output floor*, ai sensi dell'articolo 104 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE e in linea con il paragrafo 294.

7.2.3. Determinazione di fondi propri o di altre misure per coprire altre carenze

320. Le autorità competenti dovrebbero fissare il P2R al fine di coprire le carenze (individuate a seguito della valutazione dei rischi descritta nei titoli da 4 a 6) qualora altre misure di vigilanza non si siano rivelate efficaci o siano ritenute insufficienti a porre rimedio alle carenze individuate. Le autorità competenti dovrebbero stabilire tali P2R solo come misura provvisoria mentre si fronteggiano le carenze.

321. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il P2R a copertura del rischio di *funding* (individuato a seguito della valutazione dei rischi di cui al titolo 8) ove ciò sia ritenuto più appropriato rispetto ad altre misure di vigilanza.

322. Se un ente omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri a coprire i P2G, le autorità competenti dovrebbero stabilire il P2R per coprire tale rischio supplementare entro due anni dalla loro violazione. Le autorità competenti possono rinviare tale decisione se permettono agli enti di operare al di sotto del livello previsto di P2G per via delle condizioni economiche o del mercato o di circostanze specifiche per l'ente, in linea con i paragrafi 452 e 453.

7.2.4. Determinazione della composizione dei requisiti del secondo pilastro

323. Se necessario, e considerando le circostanze specifiche dell'ente, le autorità competenti possono decidere di richiedere all'ente di coprire i P2R con una qualità di capitale superiore a quella di cui all'articolo 104 *bis*, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE ⁽⁴²⁾. Tale decisione dovrebbe essere chiaramente giustificata, evidenziando le circostanze specifiche che l'hanno determinata. Nelle loro motivazioni, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento a elementi quali:

- a. la natura specifica dell'ente, la sua struttura azionaria e, se del caso, la struttura del gruppo, che potrebbero influire sulla possibilità di raccogliere capitali;

⁽⁴²⁾ Almeno il 56,25 % di CET1 e almeno il 75 % di capitale di classe 1.

- b. la natura specifica dei rischi affrontati dall'ente, che potrebbe determinare una riduzione particolarmente rapida del capitale CET1.

7.3. Requisiti del secondo pilastro relativi al rischio di leva finanziaria eccessiva (P2R-LR)

324. Qualora, a seguito della valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva, ai sensi dell'articolo 104 *bis*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti stabiliscano che il P2R-LR sia necessario per far fronte a tale rischio, esse dovrebbero aggiungere tale requisito al requisito in materia di fondi propri basato sul coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non al P1R basato sul TREA di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a c). Le autorità competenti dovrebbero considerare il requisito del coefficiente di leva finanziaria e il P2R-LR separatamente rispetto ai requisiti basati sul TREA e al P2R per tutti gli altri tipi di rischio (si possono utilizzare simultaneamente fondi propri disponibili per soddisfare requisiti basati sul TREA e quelli in materia di fondi propri basati sul coefficiente di leva finanziaria).

7.3.1. Valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva

325. In linea con il concetto che il coefficiente di leva finanziaria (e il relativo gruppo di requisiti) funga da meccanismo di protezione per i requisiti in materia di fondi propri basati sul TREA, nella valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sulle potenziali vulnerabilità rilevanti, non contemplate o non sufficientemente contemplate dai requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, che potrebbero richiedere misure correttive per le attività operative dell'ente non previste dal suo piano operativo.

326. Durante la valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva, le autorità competenti dovrebbero considerare tutti gli aspetti seguenti e adeguare la profondità della valutazione di ogni aspetto a seconda della sua pertinenza per l'ente:

- a. gli elementi del rischio di leva finanziaria eccessiva che si ritiene non siano contemplati o non sufficientemente contemplati dal requisito di fondi propri relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seguito, in particolare, di:
 - i. arbitraggio regolamentare / ottimizzazione del coefficiente di leva finanziaria tramite sostituzione di esposizioni conteggiate nel coefficiente di leva finanziaria con altre, economicamente simili, che potrebbero incidere meno sul calcolo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria;
 - ii. arbitraggio regolamentare / ottimizzazione effettuata riducendo l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria, tramite diminuzioni temporanee di volumi di transazioni sui mercati finanziari principali (soprattutto su quello monetario, per quanto riguarda determinate attività quali SFT, ossia operazioni di finanziamento tramite titoli, ma anche

- sul mercato dei derivati) in prossimità di date di riferimento delle segnalazioni e la divulgazione pubblica di coefficienti di leva finanziaria elevati («operazioni di facciata»);
- iii. caratteristiche specifiche del modello di business, attività operative o altre peculiarità bancarie che aumentano o riducono la misura in cui l'ente è esposto al rischio di leva finanziaria eccessiva, ma non sono contemplate o non lo sono sufficientemente nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Le autorità competenti dovrebbero considerare, ove applicabile, esposizioni elevate su opzioni vendute su azioni o su posizioni corte tramite derivati creditizi che potrebbero presentare un'esposizione elevata che implicherebbe una perdita significativa, poiché tali posizioni non sono pienamente comprese nell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria (a differenza, per esempio, dei derivati su crediti venduti), e concentrazioni in alcune voci fuori bilancio le cui peculiarità intrinseche delle attività operative dell'ente potrebbero comportare un aumento della volatilità nelle fasi di ribasso;
 - b. gli elementi del rischio di leva finanziaria eccessiva che sono espressamente esclusi o non sono esplicitamente trattati dal requisito di fondi propri relativo al coefficiente di leva finanziaria, anche a causa delle esclusioni elencate all'articolo 429 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013, specialmente se vi sono problematiche in merito alla valutazione nel continuo della conformità alle condizioni per tali esclusioni e se la dipendenza da un'unica esclusione è particolarmente significativa per l'ente e l'importo escluso è eccessivamente volatile;
 - c. le modifiche del coefficiente di leva finanziaria dell'ente e delle sue componenti, compresa la stima dell'impatto delle perdite previste attuali e future su tale coefficiente, considerando il modello di business dell'ente.

7.3.2. Determinazione del P2R-LR

327. Le autorità competenti dovrebbero determinare il P2R-LR come la differenza tra il capitale ritenuto adeguato per coprire il rischio di leva finanziaria eccessiva e i requisiti in materia di fondi propri relativi al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo importo non può essere negativo.

328. In fase di definizione del P2R-LR, le autorità competenti dovrebbero considerare in particolare:

- a) elementi del rischio di leva finanziaria eccessiva che si ritiene non siano contemplati o non lo siano sufficientemente dal requisito in materia di fondi propri relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare se la valutazione degli aspetti descritti ai paragrafi 325 e 326 indicano una vulnerabilità elevata rispetto all'esposizione del coefficiente di leva finanziaria;
- b) elementi di rischio legati a un livello eccessivo di leva finanziaria che sono esplicitamente esclusi dal requisito in materia di fondi propri relativo al coefficiente di leva finanziaria o che non sono esplicitamente contemplati da tale requisito, anche a causa delle esclusioni elencate all'articolo 429 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, valutati in conformità del paragrafo 326, lettera b). Le autorità competenti dovrebbero stabilire il P2R-LR solo nei casi in cui un ricorso particolarmente esteso a una determinata esclusione

determini un livello del coefficiente di leva finanziaria che non rifletta adeguatamente il rischio a cui è esposto l'ente.

329. Le autorità competenti dovrebbero individuare, valutare e quantificare il rischio di leva finanziaria eccessiva in base alle fonti di informazione e ai metodi indicati ai paragrafi 302 e 303, nella misura in cui sono pertinenti per tale rischio.

7.3.3. Composizione del P2R-LR

330. Le autorità competenti dovrebbero aggiungere il P2R-LR al requisito minimo di coefficiente di leva finanziaria di classe 1. Al fine di soddisfare questo requisito aggiuntivo, gli enti dovrebbero inoltre essere in condizioni di utilizzare capitali di classe 1.

331. Ove necessario, e tenuto conto delle circostanze specifiche degli enti, le autorità competenti possono decidere di richiedere agli enti di coprire il P2R-LR con una qualità di capitale superiore a quella specificata nel paragrafo precedente. Tale decisione dovrebbe essere chiaramente giustificata, evidenziando le circostanze specifiche che l'hanno determinata, tenendo conto della situazione di rischio individuale dell'ente e considerando situazioni in cui la materializzazione del rischio di leva finanziaria eccessiva potrebbe richiedere una qualità di capitale superiore per coprire potenziali perdite.

7.4. Riconciliazione con le riserve di capitale ed eventuali requisiti macroprudenziali

332. Nel determinare i requisiti del secondo pilastro (o altre misure di capitale), le autorità competenti dovrebbero riconciliare tali requisiti con eventuali requisiti esistenti in materia di riserve di capitale facendo fronte ai medesimi rischi o elementi di rischi. Le autorità competenti non dovrebbero stabilire requisiti del secondo pilastro, o altre misure di capitale (compresi gli orientamenti P2G) laddove lo stesso rischio sia già coperto da requisiti di riserve di capitale. Tutti i requisiti del secondo pilastro o altre misure di capitale dovrebbero riguardare specificamente l'ente e non dovrebbero coprire rischi macroprudenziali o sistemici.

7.5. Determinazione del TSCR, del TSLRR, dell'OCR e dell'OLRR

333. Le autorità competenti dovrebbero determinare ed esprimere il TSCR in termini di capitale CET1, capitale di classe 1 e fondi propri totali, in conformità della tabella 14 riportata di seguito:

Tabella 14. Determinazione del TSCR in termini di CET1, capitale di classe 1 e fondi propri totali

	TSCR = (a) + (b)	
	Componente a)	Componente b)
In termini di capitale CET1	Requisito in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013	P2R da detenere nel capitale CET1 conformemente alla sezione 7.2
In termini di capitale di classe 1	Requisito in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013	P2R da detenere nel capitale di classe 1 conformemente alla sezione 7.2
In termini di fondi propri totali	Requisito in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013	P2R totale stabilito in conformità della sezione 7.2

334. Le autorità competenti dovrebbero determinare il TSLRR (in termini di capitale di classe 1) come la somma:

- del requisito in materia di fondi propri relativo al coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- dei fondi propri aggiuntivi richiesti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (determinati secondo i criteri di cui alla sezione 7.3).

335. Se le autorità competenti richiedono agli enti di ottemperare ai requisiti P2R-LR con capitale di qualità superiore, conformemente al paragrafo 331, dovrebbero determinare il TSLRR (in termini di CET1) come la parte dei fondi propri aggiuntivi di cui alla lettera b) del paragrafo precedente, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale CET1.

336. Se si prende in considerazione la possibilità di richiedere capitale di qualità superiore, le autorità competenti dovrebbero cercare di evitare sovrapposizioni con altri requisiti in vigore nell'ambito del gruppo di requisiti pertinenti basati sul TREA o sul coefficiente di leva finanziaria e con il MREL.

337. Le autorità competenti dovrebbero determinare l'OCR come la somma:

- del TSCR;
- dei requisiti combinati di riserve di capitale.

338. Le autorità competenti dovrebbero determinare l'OLRR come la somma:

- del TSLRR;
- del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.

339. Nella valutazione/nel calcolo del TSCR, del TSLRR, dell'OCR e dell'OLRR, le autorità competenti non dovrebbero prendere in considerazione elementi e strumenti diversi da quelli ammissibili

per la determinazione dei fondi propri [come definito nella parte seconda del regolamento (UE) n. 575/2013].

7.6. Conformità ai requisiti in condizioni di stress – Utilizzo di P2G e P2G-LR per affrontare i risultati quantitativi delle prove di stress

340. Le autorità competenti dovrebbero determinare, mediante le prove di stress, l'adeguatezza dei fondi propri dell'ente (la quantità e la composizione) in condizioni di stress e valutare se siano necessarie misure di vigilanza, tra cui P2G, P2G-LR, la pianificazione rivista di capitale nonché le altre misure per far fronte a potenziali inadeguatezze. Per valutare l'adeguatezza del capitale in condizioni di stress, le autorità competenti dovrebbero considerare:
- a. l'uso di risultati qualitativi (ad esempio, le carenze individuate nella gestione e controllo del rischio) delle prove di stress e di vigilanza degli enti;
 - b. l'uso dei risultati quantitativi delle prove di stress degli enti, qualora l'ICAAP sia considerato affidabile, e delle prove di stress di vigilanza, ai sensi dell'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE, come specificato nel titolo 11 comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - i. la previsione di specifici scenari/ipotesi di «ancoraggio» (*anchor*) che gli enti sono tenuti a implementare;
 - ii. condurre prove di stress di sistema utilizzando metodologie e scenari coerenti condotti dagli enti o dalle autorità di vigilanza.
341. Le autorità competenti dovrebbero verificare se i risultati quantitativi delle prove di stress con riferimento all'adeguatezza e qualità dei fondi propri dell'ente sono adeguati e stabilire se la quantità e qualità dei fondi propri sono sufficienti a coprire i requisiti di capitale vigenti e in particolare:
- a. OCR, che comprende i requisiti in materia di riserve di capitale, nello scenario base e su un orizzonte temporale prospettico di almeno due anni; b.
 - b. TSCR negli scenari avversi su un orizzonte temporale prospettico di almeno due anni.
342. Le autorità competenti dovrebbero determinare i P2G e i P2G-LR e, ove la determinazione conduca a un valore positivo, dovrebbero fissare i P2G o i P2G-LR per far fronte alle perplessità della vigilanza riguardo alla sensibilità dell'ente agli scenari avversi utilizzati nelle prove di stress di vigilanza. I P2G non dovrebbero essere utilizzati per coprire rischi o elementi di rischio già coperti dal P2R ai sensi della sezione 7.2. Analogamente, i P2G-LR non dovrebbero essere utilizzati per coprire quegli aspetti del rischio di leva finanziaria eccessiva già contemplati dal P2R-LR, conformemente alla sezione 7.3.
343. Il livello dei P2G dovrebbe costituire una tutela contro la potenziale violazione del TSCR in uno scenario avverso. Analogamente, il livello dei P2G-LR dovrebbe costituire una tutela contro la violazione del TSLRR in uno scenario avverso. Se i risultati quantitativi delle prove di stress di vigilanza non suggeriscono una violazione del proprio TSCR da parte dell'ente secondo lo scenario avverso delle prove di stress, le autorità competenti potranno decidere di non fissare

i P2G. Analogamente, le autorità competenti possono decidere di non fissare i P2G-LR se non si prevede una violazione del TSLRR secondo lo scenario avverso delle prove di stress.

344. Le autorità competenti dovrebbero determinare e fissare i P2G e i P2G-LR sulla base dei risultati degli scenari avversi delle prove di stress di vigilanza pertinenti, comprese quelle a livello dell'UE svolte dall'ABE o qualsiasi altra prova di stress di vigilanza svolta a livello di sistema su un orizzonte prospettico di almeno due anni.
345. Onde stabilire un approccio proporzionale, con riferimento agli enti non appartenenti alla categoria 1 e alle filiazioni dei gruppi transfrontalieri, per l'aggiornamento e definizione degli orientamenti P2G e dei P2G-LR, le autorità competenti possono prendere in considerazione i risultati di forme semplificate di prove di stress di vigilanza (ad esempio, mediante l'uso di scenari di ancoraggio (*anchor*), analisi di sensibilità, prove di stress di tipo top-down, prove di stress svolte dalle autorità designate e ripercussioni a livello di portafoglio dalle prove di stress a livello consolidato) o precedenti prove di stress di vigilanza o prove di stress degli enti in conformità del paragrafo 340. Le forme semplificate delle prove di stress di vigilanza possono essere svolte su base individuale anziché nel quadro di un esercizio a livello di sistema.
346. Le autorità competenti dovrebbero stabilire e fissare gli orientamenti P2G e i P2G-LR in conformità del modello di impegno minimo di cui alla sezione 2.4. In particolare la frequenza minima con cui sono determinati e stabiliti gli orientamenti P2G e i P2G-LR dovrebbe essere la frequenza della valutazione di adeguatezza del capitale secondo il modello di impegno minimo da condurre nell'ambito dello SREP.
347. Nonostante quanto indicato nel precedente paragrafo, le autorità competenti:
- a. dovrebbero valutare se i P2G e i P2G-LR sono ancora adeguati nel momento in cui sono disponibili nuove prove di stress di vigilanza e rivederli ove necessario;
 - b. possono determinare i P2G e i P2G-LR solo ogni due anni anziché con cadenza annuale, anche per gli enti appartenenti alla categoria 1 dello SREP. Tuttavia, nell'anno che segue quello di determinazione dei P2G, le autorità competenti dovrebbero valutare se questi ultimi e i P2G-LR siano ancora pertinenti o se sia necessario aggiornarli, sulla base di tutte le informazioni pertinenti, compresi i risultati di precedenti prove di stress di vigilanza congiuntamente a ulteriori analisi di sensibilità (ovvero forme semplificate di prove di stress di vigilanza).
348. Nel calibrare i P2G, le autorità competenti dovrebbero garantire che siano adeguati a coprire almeno l'impatto massimo previsto dalle prove di stress, il quale dovrebbe essere calcolato sulla base delle variazioni del coefficiente CET1 (cioè considerando sia i movimenti nel capitale CET1 sia quelli del TREA) nell'anno peggiore in termini di stress e tenendo in conto il livello dei relativi requisiti di capitale applicabili. Il massimo impatto dello stress ai fini della determinazione degli orientamenti P2G dovrebbe essere inteso come la differenza tra il coefficiente CET1 minimo nello scenario avverso nell'orizzonte temporale della prova di stress e il coefficiente CET1 effettivo al punto di partenza.

349. Nel calibrare i P2G-LR, il massimo impatto dello stress dovrebbe essere calcolato in base alle variazioni del capitale di classe 1 nell'anno peggiore in termini di stress e considerando i requisiti di capitale applicabili relativi al coefficiente di leva finanziaria. Il massimo impatto dello stress ai fini della determinazione dei P2G-LR dovrebbe essere inteso come la differenza tra il coefficiente di leva finanziaria minimo nello scenario avverso nell'orizzonte temporale della prova di stress e il coefficiente di leva finanziaria effettivo al punto di partenza.
350. Le autorità competenti dovrebbero determinare lo specifico punto di partenza della P2G per ogni ente compensando gli elementi che già coprono rischi che si riflettono nel massimo impatto dello stress. In particolare, le autorità competenti dovrebbero compensare le misure pertinenti, soprattutto la riserva di conservazione del capitale, ai sensi del paragrafo 354. Inoltre, in fase di determinazione dei punti di partenza della P2G e della P2G-LR, le autorità competenti potrebbero prendere in considerazione, ove pertinente, altre rettifiche per il massimo impatto dello stress relative all'ipotesi di un bilancio statico o all'orizzonte temporale differente tra la conduzione della prova di stress e la determinazione della P2G di partenza.
351. Ove determinino i P2G e i P2G-LR, le autorità competenti dovrebbero garantire un collegamento adeguato tra i rispettivi punti di partenza e i rispettivi valori finali. A tal fine, possono decidere di ricorrere a un approccio di suddivisione per fasce (*bucketing*) per classificare gli enti a seconda dei punti di partenza dei P2G e dei P2G-LR, sulla base delle prove di stress di vigilanza pertinenti di cui al paragrafo 344 o di altri approcci di cui al paragrafo 345. Di conseguenza, le autorità competenti possono assegnare un intervallo fisso di livelli dei P2G o dei P2G-LR a ciascuna fascia e stabilire i P2G e i P2G-LR definitivi entro i limiti dell'intervallo della fascia assegnata o, in via eccezionale, al di fuori di tali limiti (in base a considerazioni che riguardano specificamente l'ente). Le autorità competenti dovrebbero cercare di evitare *cliff-effect* tra le fasce, per esempio consentendo una parziale sovrapposizione tra i livelli dei P2G e dei P2G-LR per la fascia vicina, oltre a garantire che i P2G e i P2G-LR definitivi risultanti riguardino specificamente l'ente.
352. Nel determinare i P2G e i P2G-LR definitivi, le autorità competenti dovrebbero considerare, ove opportuno e disponibile, i seguenti fattori:
- la distanza tra l'anno in cui si verifica il massimo impatto dello stress e il punto di partenza, nonché l'orizzonte temporale degli scenari utilizzati nelle prove di stress;
 - i risultati delle prove di stress condotte all'interno di un ente valutato affidabile, prendendo in considerazione specifiche definizioni e ipotesi di scenario, nello specifico laddove siano considerati più idonei per il modello di business e il profilo di rischio dell'ente o laddove gli scenari interni siano più gravi rispetto agli scenari di vigilanza;
 - cambiamenti verificatisi dopo la data di riferimento della prova di stress con un impatto rilevante sul profilo di rischio o sulla posizione di capitale dell'ente (ad esempio la vendita di prestiti deteriorati). Tali cambiamenti possono includere modifiche provvisorie del profilo di rischio, comprese modifiche strutturali nell'attività o nel bilancio dell'ente;
 - gli interventi gestionali di mitigazione dei rischi da parte dell'ente che sono ritenuti credibili e con un grado elevato di certezza a seguito della valutazione prudenziale;

- e. le informazioni riguardo i giudizi di vigilanza sulla rilevanza delle prove di stress di vigilanza per la strategia, i piani finanziari e il modello di business dell'ente;
- f. la riduzione del grado di certezza della sensibilità effettiva dell'ente agli scenari avversi;
- g. qualsiasi potenziale sovrapposizione con i P2R o i P2R-LR;
- h. la capacità di risanamento complessiva dell'ente, come specificato negli orientamenti dell'ABE sulla capacità di risanamento complessiva nella pianificazione del risanamento ⁽⁴³⁾;
- i. la qualità (composizione) dei fondi propri disponibili dell'ente, includendo l'anno peggiore in termini di stress;
- j. se l'ente è sottoposto o meno a ristrutturazione o a risoluzione.

353. Ai fini della determinazione dei P2G, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare fino a che punto gli scenari di stress coprono tutti i rischi rilevanti che contribuiscono alla quantificazione del P2R nel TSCR. Le autorità competenti dovrebbero nello specifico considerare che gli scenari di recessione macroeconomica possono non cogliere integralmente alcuni rischi, ad esempio il rischio di pensione o alcuni elementi del rischio di concentrazione di credito (ad esempio, la concentrazione su un singolo soggetto) che possono amplificare le potenziali perdite che ricadono negli scenari avversi.

354. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare la misura in cui i requisiti combinati esistenti di riserva di capitale e le altre misure vigenti coprano già i rischi emersi nelle prove di stress. A tal proposito, le autorità competenti:

- a. dovrebbero sottrarre dai P2G la riserva di conservazione del capitale (CCB), in quanto i P2G e detta riserva si sovrappongono per definizione;
- b. dovrebbero, in casi eccezionali, sottrarre dai P2G, caso per caso, la riserva di capitale anticiclica (CCyB) (sebbene in linea di principio non sia prevista alcuna sovrapposizione tra le due) sulla base della valutazione dei rischi sottostanti coperti dalla riserva e presi in considerazione nella definizione degli scenari utilizzati per le prove di stress, previa consultazione dell'autorità macroprudenziale;
- c. non dovrebbero sottrarre dai P2G le riserve di capitale a fronte del rischio sistemico (le riserve G-SII/O-SII e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico), in quanto queste sono volte a coprire i rischi posti dall'ente al sistema finanziario;
- d. non dovrebbero sottrarre dai P2G-LR il requisito di riserva relativo al coefficiente di leva finanziaria per i G-SII di cui all'articolo 92, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- e. possono riesaminare i P2G comunicati a tale ente per garantire che la sua calibrazione rimanga adeguata qualora un ente sia soggetto all'*output floor*, ai sensi dell'articolo 104 *ter*, paragrafo 4 *bis*, della direttiva 2013/36/UE.

⁽⁴³⁾ Orientamenti dell'ABE sulla capacità di risanamento complessiva nella pianificazione del risanamento (ABE/GL/2023/06) – Sezione II. Valutazione dell'ORC – «ORC rettificata».

355. Se le autorità competenti determinano i P2G, dovrebbero aggiungere tali orientamenti all'OCR. Se le autorità competenti determinano i P2G-LR, dovrebbero aggiungere tali orientamenti all'OLRR. Le autorità competenti dovrebbero considerare l'OCR e l'OLRR come due gruppi di requisiti separati; di conseguenza, i fondi propri disponibili possono essere utilizzati simultaneamente per soddisfare i P2G e i P2G-LR.

7.7. Sintesi delle risultanze, punteggio e misure di vigilanza

356. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul fatto che le risorse di fondi propri esistenti forniscano o meno una copertura solida dei rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio sulla sostenibilità economica (*viability*) assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 15.

357. Nel determinare il punteggio di adeguatezza del capitale, ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il punteggio della capacità di risanamento complessiva in relazione al capitale (scarsa, adeguata con potenziale margine di miglioramento o soddisfacente), come specificato nei paragrafi da 41 a 43 degli orientamenti dell'ABE sulla capacità di risanamento complessiva nella pianificazione del risanamento ⁽⁴⁴⁾. La valutazione del punteggio della capacità di risanamento complessiva nel contesto dell'adeguatezza del capitale è particolarmente pertinente nel caso in cui tale capacità sia «scarsa».

Tabella 15. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio all'adeguatezza del capitale

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un basso livello di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente è in grado di soddisfare agevolmente i propri P2G e P2G-LR. • L'ente possiede un livello di fondi propri ampiamente al di sopra dell'OCR e dell'OLRR e ci si attende che lo faccia anche in futuro. • Le prove di stress non rivelano alcun rischio osservabile per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sui fondi propri o sulla leva finanziaria. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, non è ostacolata, o tutte le entità sono ben capitalizzate al di sopra dei requisiti di vigilanza. • L'ente dispone di un piano patrimoniale plausibile e credibile che risulta potenzialmente efficace, se necessario. • La capacità di risanamento complessiva dell'ente in termini di capitale, risultante dalla valutazione prudenziale, è «soddisfacente». • Non sussiste alcun rischio rilevante/vi è un livello di rischio molto basso di leva finanziaria eccessiva.

⁽⁴⁴⁾ ABE/GL/2023/06.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
2	La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un livello di rischio medio-basso per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente ha difficoltà nel soddisfare i propri P2G o P2G-LR. Le azioni di gestione dell'attenuazione intese a risolvere tale situazione sono valutate come credibili. • L'ente è sul punto di violare alcune riserve di capitale, ma è ancora nettamente al di sopra del suo TSCR e del suo TSLRR. • Le prove di stress rivelano un basso livello di rischio per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sui fondi propri o sulla leva finanziaria, mentre le azioni di gestione intese a risolvere tale situazione sembrano credibili. • La libera circolazione di capitale tra le entità del gruppo, se del caso, è o potrebbe essere marginalmente ostacolata. • L'ente dispone di un piano patrimoniale plausibile e credibile che, sebbene non senza rischio, è potenzialmente efficace se necessario. • La capacità di risanamento complessiva dell'ente in termini di capitale, risultante dalla valutazione prudenziale, è «soddisfacente» o «adeguata con potenziale margine di miglioramento». • Sussiste un basso livello di rischio di leva finanziaria eccessiva.
3	La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un livello medio-elevato di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente non soddisfa i propri P2G o P2G-LR. Vi sono problemi legati alla credibilità delle azioni di gestione dell'attenuazione intese a risolvere tale situazione. • L'ente sta utilizzando alcune delle sue riserve di capitale. Sussiste il rischio potenziale che l'ente violi il proprio TSCR o TSLRR al deteriorarsi della situazione. • Le prove di stress rivelano un livello di rischio medio per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sui fondi propri o sulla leva finanziaria. Le azioni di gestione potrebbero non fronteggiare in modo credibile tale situazione. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. • L'ente dispone di un piano patrimoniale probabilmente non efficace. • La capacità di risanamento complessiva dell'ente in termini di capitale, risultante dalla valutazione prudenziale, è «scarsa». • Sussiste un livello di rischio medio di leva finanziaria eccessiva.
4	La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un livello di	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente non soddisfa i propri P2G o i propri P2G-LR (o non ha deliberatamente predisposto i P2G o i P2G-LR) e non sarà in grado di farlo nel

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
	rischio elevato per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<p>futuro prevedibile. Le azioni di gestione della mitigazione per far fronte a tale situazione sono valutate come non credibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ente è sul punto di violare il proprio TSCR o TSLRR. • Le prove di stress rivelano che il TSCR o il TSLRR verrebbe violato in prossimità dell'inizio di una recessione economica grave ma plausibile. Le azioni di gestione non fronteggeranno in modo credibile tale situazione. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. • L'ente non dispone di un piano patrimoniale o dispone di un piano palesemente inadeguato. • La capacità di risanamento complessiva dell'ente in termini di capitale, risultante dalla valutazione prudenziale, è «scarsa». • Sussiste un livello elevato di rischio di leva finanziaria eccessiva.

358. La tabella seguente fornisce un elenco non esaustivo delle misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare in caso di carenze individuate nell'adeguatezza del capitale dell'ente, comprese le condizioni di stress. Le autorità competenti dovrebbero decidere in merito al tipo di misura di vigilanza in base alla sua efficacia nel porre rimedio alla specifica carenza individuata. Le autorità competenti possono applicare misure di vigilanza aggiuntive o una combinazione di queste qualora tali misure siano ritenute più adeguate per ovviare alle carenze individuate.

Tabella 16. Misure di vigilanza potenziali e non esaustive relative all'adeguatezza del capitale

Potenziati misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere a), c), h), i) e j), della direttiva 2013/36/UE: le autorità competenti possono imporre all'ente di:
A. detenere requisiti di fondi propri aggiuntivi mediante la fissazione del TSCR e la determinazione dei P2G, se del caso;
B. presentare un piano patrimoniale credibile che affronti il rischio di non soddisfare i requisiti di capitale applicabili, nel caso in cui i risultati quantitativi delle prove di stress indichino che, negli scenari di stress previsti, un ente non sarà in grado di soddisfare tali requisiti, e fissare un termine per la sua attuazione;
C. apportare le modifiche del caso ai piani patrimoniali, comprese le azioni di gestione proposte, oppure adottare ulteriori misure di mitigazione che risulterebbero pertinenti alla luce degli scenari e delle attuali condizioni macroeconomiche;
D. limitare la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
E. restringere o limitare la propria attività o le proprie operazioni o cedere attività che presentano rischi eccessivi per la sua solidità;
E. ridurre il rischio intrinseco di determinate attività, prodotti e sistemi degli enti, comprese le attività fornite da terzi;
F. utilizzare gli utili netti per rafforzare i fondi propri;
G. limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nel caso in cui tale divieto non costituisca un caso di default;
H. imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche in relazione a fondi propri e leva finanziaria.

359. Nel valutare la credibilità del piano patrimoniale o del piano patrimoniale rivisto, in linea con le lettere B e C della tabella 16, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i seguenti criteri:

- a. copre l'intero orizzonte temporale ipotizzato per le prove di stress;
- b. propone una serie di azioni di mitigazione e gestione credibili, quali la limitazione del pagamento dei dividendi, ecc.;
- c. l'ente intende ed è in grado di adottare dette azioni al fine di far fronte alle violazioni dei requisiti di capitale vigenti secondo quanto emerge dalle prove di stress a livello di sistema;
- d. se le azioni di mitigazione e di gestione sono soggette a eventuali vincoli giuridici o di reputazione, per esempio dovuti a precedenti comunicazioni al pubblico contrarie o confliggenti (ad esempio, sulle politiche sui dividendi, sui piani aziendali e sulla propensione al rischio);
- e. la probabilità che l'azione di mitigazione e di gestione consenta all'ente di soddisfare pienamente i propri requisiti di capitale entro una tempistica adeguata;
- f. le azioni proposte sono ampiamente in linea con le considerazioni macroprudenziali e con le future variazioni di regolamentazione note che interessano l'ente nell'ambito e nella tempistica degli scenari avversi ipotizzati;
- g. la gamma delle opzioni di risanamento e della loro analisi in base a quanto previsto nel piano di risanamento dell'ente.

360. Le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti l'attuazione del piano di capitalizzazione revisionato, comprese le ulteriori modifiche effettuate sulla base dei risultati della valutazione di vigilanza dell'ente e il dialogo con quest'ultimo.

Titolo 8. Valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding* e valutazione della liquidità e del *funding* nello SREP

8.1. Considerazioni generali

361. Le autorità competenti dovrebbero valutare i rischi rilevanti di liquidità e di *funding* dell'ente e verificare se la liquidità e il *funding* dell'ente garantiscano una copertura adeguata dei rischi valutati. Lo scopo di questo titolo è di fornire metodologie da considerare nella valutazione sia dei singoli rischi sia della gestione dei rischi e dei controlli. Il titolo non intende essere esaustivo e consente alle autorità competenti di prendere in considerazione altri criteri aggiuntivi che possano essere ritenuti pertinenti in base alla propria esperienza e alle caratteristiche specifiche dell'ente nella loro valutazione della liquidità e del *funding* dell'ente.

362. Nel valutare il rischio intrinseco di liquidità e di *funding*, nonché l'adeguatezza del quadro di controllo interno relativo a tali rischi, le autorità competenti dovrebbero valutare, tra l'altro, la conformità complessiva dell'ente agli atti giuridici pubblicati separatamente sul sito web dell'ABE, come indicato al paragrafo 12.

363. La metodologia comprende sei componenti principali:

- a. la valutazione del rischio di liquidità intrinseco (sezione 8.2);
- b. la valutazione del rischio di *funding* intrinseco (sezione 8.3);
- c. la valutazione del quadro di gestione e controllo dei rischi di liquidità e di *funding* (sezione 8.4);
- d. la sintesi delle risultanze e il punteggio relativo all'adeguatezza della liquidità e del *funding* (sezione 8.5);
- e. la determinazione delle potenziali misure di gestione del rischio di liquidità e di *funding* nello SREP (sezione 8.6);
- f. il confronto e la definizione dei requisiti quantitativi in materia di liquidità e *funding* (sezione 8.7).

364. Il diagramma di flusso della valutazione è rappresentato graficamente nella figura 3.

Figura 3. Elementi della valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*



365. Nella valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*, le autorità competenti dovrebbero verificare, tra le altre cose, il coefficiente di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Ratio*, LCR), come specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61⁴⁴ della Commissione e il coefficiente netto di finanziamento stabile (*Net Stable Funding Ratio*, NSFR), come stabilito nella parte sei, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché l'ILAAP dell'ente. Esse dovrebbero inoltre prendere in considerazione raccomandazioni, orientamenti e indicazioni inclusi nelle relazioni di attuazione dell'LCR e dell'NSFR, emanati dall'ABE, oltre agli avvisi e alle raccomandazioni trasmessi dalle autorità macroprudenziali o dal CERS. Tuttavia, i presenti orientamenti estendono l'ambito della valutazione al di là dei requisiti minimi, al fine di consentire alle autorità competenti di avere una visione completa dei rischi.
366. Le autorità competenti dovrebbero garantire che la valutazione presti attenzione all'impatto del modello di business dell'ente sul suo profilo di rischio di liquidità e di *funding*, tenendo conto dei risultati dell'analisi del modello di business condotta ai sensi del titolo 4. Esse dovrebbero contestualmente prestare attenzione al modo in cui il modello di business dell'ente sia cambiato nel tempo e se ciò abbia comportato un aumento dei rischi. Le autorità competenti dovrebbero monitorare i principali indicatori quantitativi per individuare le tendenze e fornire elementi a sostegno di tale analisi.
367. Al fine di facilitare la valutazione quantitativa dei rischi di liquidità e di *funding* dell'ente, nonché dell'adeguatezza della stessa, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento alle indicazioni aggiuntive disponibili nella sezione 8.7 relative al confronto e alla definizione dei requisiti quantitativi di liquidità e di *funding*.
368. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare qualsiasi informazione che possa avere un impatto sulla posizione di liquidità e *funding* (ad esempio, proveniente dalle autorità competenti in materia di AML/CFT).

369. Nel valutare la qualità dei meccanismi organizzativi e di gestione dei rischi adottati dall'ente per la gestione del rischio di liquidità e di *funding*, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che tali meccanismi coprano tutte le sue entità giuridiche, filiazioni e succursali rilevanti.
370. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto dell'impatto dei rischi ESG sui rischi intrinseci di liquidità e di *funding*, nonché dell'adeguatezza del quadro di gestione e controllo dei rischi di liquidità e di *funding* in relazione ai rischi ESG, dando priorità ai rischi ambientali.
371. L'esito della valutazione dei singoli rischi dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, in una spiegazione dei principali fattori di rischio e in un punteggio, come specificato nelle seguenti sezioni.

8.2. Valutazione del rischio di liquidità intrinseco

372. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di liquidità dell'ente nel breve e medio termine utilizzando un range adeguato di orizzonti temporali, compresi i periodi infragiornalieri, al fine di garantire che l'ente mantenga adeguati livelli di riserve di liquidità in condizioni normali e in condizioni di stress. Questa valutazione comprende i seguenti elementi:
- a. la valutazione del fabbisogno di liquidità a breve e medio termine;
 - b. la valutazione del rischio di liquidità infragiornaliera;
 - c. la valutazione delle riserve di liquidità e della *counterbalancing capacity*;
 - d. prove di stress sulla liquidità a fini di vigilanza.
373. Per la valutazione del fabbisogno di liquidità, delle riserve e della *counterbalancing capacity* in condizioni normali, le autorità competenti dovrebbero sostenere l'analisi con i dati dei template di segnalazione per le metriche aggiuntive di monitoraggio, specificati nelle norme tecniche di attuazione sulle segnalazioni di vigilanza. Nel valutare il fabbisogno di liquidità in condizioni di stress, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione le azioni che gli enti possono intraprendere per preservare la propria reputazione/il proprio valore di avviamento (*franchise*). In tale contesto si dovrebbero prendere in considerazione gli effetti reputazionali sulle grandi controparti all'ingrosso e al dettaglio, comprese quelle potenzialmente attivati attraverso canali social o di altro tipo. Le autorità competenti possono eseguire una valutazione del rischio di liquidità infragiornaliera e prove di stress sulla liquidità meno dettagliate, qualora ciò sia giustificato dalla rilevanza più bassa di queste fonti di rischio, specialmente per enti appartenenti alle categorie 3 e 4, e tenendo conto dei risultati dell'ILAAP.

Valutazione del fabbisogno di liquidità nel breve e medio termine

374. Le autorità competenti dovrebbero valutare il fabbisogno di liquidità dell'ente nel breve e medio termine in condizioni normali e di stress. Dovrebbero tenere conto dell'impatto sul fabbisogno di liquidità dell'ente in condizioni di stress prima dei 30 giorni, tra, ad esempio, 30 giorni e 3 mesi, e dopo, ad esempio, da tre a dodici mesi di stress gravi ma plausibili, che

comprendano shock idiosincratici, di mercato e combinati. Le autorità competenti dovrebbero inoltre analizzare le dimensioni, la posizione e la valuta del fabbisogno di liquidità e gli impatti distinti degli shock nelle loro diverse valute rilevanti per riflettere il rischio di convertibilità valutaria (*currency convertibility risk*) e il rischio di possibili interruzioni nell'accesso ai mercati dei cambi (comprese idiosincrasie quali, ad esempio, la perdita dell'accesso a un conto bancario corrispondente denominato in una valuta estera).

375. Le autorità competenti dovrebbero favorire la valutazione del rischio di liquidità a breve termine analizzando l'LCR, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, verificando in particolare se l'LCR sia misurato e segnalato correttamente e se identifichi adeguatamente la copertura del fabbisogno di liquidità dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se gli enti testino periodicamente la propria capacità di segnalare l'LCR su base giornaliera, al fine di garantire che gli enti siano in grado di fornire dati affidabili conformemente all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013 quando necessario.
376. Nel valutare l'impatto degli shock sul fabbisogno di liquidità dell'ente, le autorità competenti dovrebbero tener conto di tutte le fonti rilevanti di rischio di liquidità per l'ente, in particolare:
- della possibilità che tutti i requisiti applicabili ai sensi della normativa dell'UE non individuino adeguatamente il fabbisogno di liquidità dell'ente, nel caso del tipo di scenario di stress utilizzato per il requisito, anche per scadenze inferiori a 30 giorni;
 - dei rischi derivanti da controparti all'ingrosso per quanto riguarda le voci in bilancio e le concentrazioni del *funding*. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto della volatilità del *funding* fornito da controparti che appartengono tutte ai settori serviti più rilevanti e dei potenziali rischi di contagio. A tale riguardo, dovrebbe essere prestata particolare attenzione al *funding* raccolto attraverso nuove linee di business e canali di distribuzione, nonché da clienti che svolgono attività soggette a un livello di rischio più elevato (emittenti di crypto-attività e fornitori di servizi);
 - dei rischi dai flussi di cassa potenziali/da voci fuori bilancio (ad esempio linee di credito, margini) e da attività (ad esempio il supporto alla liquidità per le società veicolo non consolidate oltre gli obblighi contrattuali);
 - degli afflussi e dei deflussi su base lorda, e netta: in caso di afflussi e deflussi molto elevati, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione al rischio cui l'ente è esposto nel caso in cui gli afflussi non vengano ricevuti quando previsto, anche se il rischio di deflusso netto è limitato;
 - dei rischi connessi alle controparti al dettaglio, comprese le concentrazioni di *funding*. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero avvalersi della metodologia sulla classificazione dei depositi al dettaglio in diverse categorie di rischio, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
 - del rischio che l'assunzione di rischi eccessivi sul profilo di *funding* nel medio-lungo termine possa influire negativamente sul comportamento delle controparti in relazione alla posizione di liquidità nel breve termine;

g. del rischio relativo al contesto dei depositi fiduciari ⁽⁴⁵⁾.

377. Le autorità competenti dovrebbero garantire che la loro valutazione del fabbisogno di liquidità a breve termine dell'ente tenga conto dell'impatto della digitalizzazione (compresi, ad esempio, i pagamenti istantanei) e della possibilità che la diffusione di informazioni sui social media acceleri il ritmo dei ritiri in uno scenario di stress.

Valutazione del rischio di liquidità infragiornaliera

378. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'esposizione dell'ente al rischio di liquidità infragiornaliera per un orizzonte temporale selezionato. Questa valutazione dovrebbe ricomprendere, come minimo, una valutazione della liquidità infragiornaliera disponibile o accessibile in condizioni normali e in condizioni di stress finanziario o operativo (ad esempio guasti informatici, vincoli giuridici sul trasferimento di fondi, sospensione/revoca dell'accesso a servizi bancari corrispondenti e/o servizi di compensazione per valute, materie prime o strumenti importanti per l'ente). A tal proposito, occorre considerare in particolare come, in periodi di stress, l'aumento del fabbisogno di garanzie reali infragiornaliere di un ente possa limitarne la capacità di ricorrere a una riserva di liquidità per far fronte, all'occorrenza, a deflussi causati da situazioni di stress.

379. Per quei paesi in cui le segnalazioni per il rischio infragiornaliero non sono ancora disponibili, le autorità competenti possono basarsi sulle analisi condotte dall'ente sul rischio di liquidità infragiornaliera.

Valutazione delle riserve di liquidità e della *counterbalancing capacity*

380. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza della riserva di liquidità e della *counterbalancing capacity* dell'ente con riferimento alle caratteristiche delle attività valutate in diversi scenari di stress nell'arco di un mese e su diversi orizzonti temporali, potenzialmente fino a un anno, includendo l'*overnight*. La valutazione dovrebbe tenere conto della classificazione e della qualità delle attività liquide (come specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione), della loro conformità ai requisiti generali e operativi relativi alle attività liquide di alta qualità, nonché della conformità della riserva di liquidità e della *counterbalancing capacity* alla propensione al rischio dell'ente.

381. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei fattori che potrebbero ridurre la capacità dell'ente di monetizzare tempestivamente le proprie attività liquide in un periodo di stress, tra cui elevate concentrazioni su singole controparti o su determinate tipologie di attività, attività presenti nella riserva soggette a vincoli o prese in prestito, nonché attività liquide denominate in una valuta diversa da quella necessaria a soddisfare il fabbisogno di liquidità dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero inoltre prendere in considerazione il probabile valore delle linee di liquidità irrevocabili che possono essere incluse nella *counterbalancing capacity*.

⁽⁴⁵⁾ Le migliori prassi sono disponibili nella relazione dell'ABE: Monitoraggio dell'attuazione del coefficiente di copertura della liquidità nell'UE – Seconda relazione (ABE/REP/2021/07).

382. Le autorità competenti dovrebbero verificare (ove applicabile) l'adeguatezza delle ipotesi formulate dall'ente in merito alla propria capacità di accedere ai mercati dei pronti contro termine e al finanziamento della banca centrale in un periodo di stress, anche per quanto riguarda l'idoneità e la disponibilità delle attività da utilizzare come garanzia reale. Esse dovrebbero considerare se l'ente abbia testato il proprio accesso al mercato tramite la vendita o tramite operazioni di pronti contro termine su base periodica. Allo stesso modo, dovrebbero esaminare le ipotesi degli enti relative al time-to- liquidity in condizioni di stress.

Prove di stress sulla liquidità a fini di vigilanza

383. Le autorità competenti dovrebbero effettuare le proprie prove di stress sulla liquidità per valutare in modo indipendente i rischi di liquidità a breve e medio termine. Gli scenari di stress dovrebbero essere ancorati alle ipotesi di stress dell'LCR a 30 giorni, ma le autorità competenti possono estendere l'ambito della loro valutazione esaminando i rischi entro 30 giorni e oltre i 30 giorni, e alterando le ipotesi dell'LCR per ricomprendere i rischi non adeguatamente coperti nell'LCR; ciò dovrebbe includere una prova di stress di vigilanza combinando uno stress specifico per l'ente e uno generalizzato di mercato.

8.3. Valutazione del rischio di *funding* intrinseco

384. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di *funding* dell'ente e se le attività a medio e lungo termine e le voci fuori bilancio siano adeguatamente soddisfatte con una gamma di strumenti di finanziamento stabili in condizioni normali e in condizioni di stress. Questa valutazione comprende i seguenti elementi:

- a. la valutazione del profilo di *funding* dell'ente;
- b. la valutazione dei rischi per la stabilità del profilo di *funding*;
- c. la valutazione dell'effettivo accesso al mercato;
- d. la valutazione della variazione attesa dei rischi di *funding* in base al piano di *funding* dell'ente.

Valutazione del profilo di *funding* dell'ente

385. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza del profilo di *funding* dell'ente, inclusi i disallineamenti (*mismatch*) contrattuali e comportamentali nel medio e lungo termine, in relazione al suo modello di business, alla sua strategia e propensione al rischio. Dovrebbero valutare se le attività a medio e lungo termine e le voci fuori bilancio dell'ente siano adeguatamente coperte da una serie di strumenti di finanziamento stabile, ai sensi dell'articolo 413 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorità competenti dovrebbero sostenere tale valutazione analizzando l'NSFR come specificato nella parte sei, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 e valutare se ciò sia stato segnalato correttamente.

386. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'impatto sul profilo di *funding* dell'ente di eventuali fattori normativi e contrattuali (locali) che influenzano le caratteristiche comportamentali dei fornitori di *funding* (ad esempio le norme in materia di compensazione,

bail-in, sistemi di garanzia dei depositi, in quanto possono influenzare il comportamento dei fornitori di *funding*).

387. Le autorità competenti dovrebbero valutare se potenziali carenze derivanti dal profilo di *funding* dell'ente, come disallineamenti delle scadenze che violano i limiti accettabili, concentrazioni eccessive delle fonti di finanziamento, livelli eccessivi di attività vincolate, o un *funding* inadeguato o instabile di attività a lungo termine potrebbero portare a un aumento inaccettabile del costo del *funding* e a una perdita dell'accesso al *funding* per l'ente. In particolare, le ipotesi relative alla stabilità del *funding* ottenuto tramite canali che si avvalgono delle tecnologie finanziarie o che sono meno tradizionali (ad esempio le piattaforme di deposito online) devono essere valutate con attenzione in fase di pianificazione o elaborazione degli scenari di stress.

Valutazione dei rischi per la stabilità del profilo di *funding*

388. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i fattori che possono ridurre la stabilità del profilo di *funding* in relazione alla logica e alle caratteristiche delle attività, delle voci fuori bilancio e delle passività. Esse dovrebbero tenere conto del disallineamento strutturale delle scadenze tra attività e passività (compreso l'impatto di eventuali disallineamenti valutari), di opportune metriche di *funding* strutturale (ad esempio il rapporto prestiti/depositi, il *funding gap* nei confronti della clientela e la *maturity ladder* aggiustata per le componenti comportamentali) e delle caratteristiche di *funding* che potrebbero indicare un aumento dei rischi di ML/TF e suscitare preoccupazioni dal punto di vista prudenziale. Le autorità competenti dovrebbero inoltre tenere conto dell'impatto delle perdite sulla stabilità del *funding*, tenendo presente che i fornitori di *funding* potrebbero essere sensibili a perdite di entità molto inferiore rispetto a quelle che metterebbero a rischio i coefficienti di capitale.
389. Le autorità competenti dovrebbero valutare i rischi per la sostenibilità del profilo di *funding* derivanti dalle concentrazioni delle fonti di finanziamento (in particolare per quanto riguarda la tipologia degli strumenti di finanziamento utilizzati, i mercati di *funding* specifici, le controparti singole o collegate). Ad esempio, dovrebbero considerare le caratteristiche dei settori più rilevanti gestiti dall'ente e il modo in cui ciò incide sul profilo di rischio di *funding* dell'ente, prestando particolare attenzione alle esposizioni verso settori ciclici o volatili.
390. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare il rischio che un'attività vincolata possa avere un effetto negativo sulla propensione del mercato verso il debito non garantito dell'ente (nel contesto delle caratteristiche specifiche del mercato o dei mercati in cui l'ente opera e del modello di business dell'ente).

Valutazione dell'effettivo accesso al mercato

391. Le autorità competenti dovrebbero essere a conoscenza dell'effettivo accesso al mercato dell'ente, nonché delle minacce attuali e future a tale accesso, comprese le interruzioni dell'accesso ai mercati dei cambi (comprese quelle di natura idiosincratICA). Ai fini della valutazione, dovrebbero tenere conto della misura in cui l'ente imponga requisiti elevati a

determinati mercati o controparti (comprese le banche centrali) rispetto alla capacità di tali mercati o controparti, di eventuali cambiamenti significativi o imprevisti nell'emissione del debito, del rischio che le notizie relative all'ente possano influenzare negativamente il mercato (percezione/fiducia) e, di conseguenza, l'accesso al mercato, nonché di segnali che indichino che i rischi di liquidità a breve termine possano ridurre l'accesso dell'ente ai suoi principali mercati di *funding*.

Valutazione della variazione attesa dei rischi di *funding* in base al piano di *funding* dell'ente

392. Le autorità competenti dovrebbero valutare la variazione attesa dei rischi di *funding* in base al piano di *funding* dell'ente e formulare un giudizio sulla fattibilità del piano (ad esempio mediante test retrospettivi e considerando scenari alternativi).

8.4. Valutazione del quadro di gestione e controllo dei rischi di liquidità e di *funding*

393. Per comprendere appieno il profilo di rischio di liquidità e di *funding* dell'ente e le relative interconnessioni, le autorità competenti dovrebbero anche esaminare il suo quadro di governance e di gestione del rischio alla base del rischio di liquidità e di *funding* dell'ente. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. la strategia riguardante il rischio di liquidità e di *funding* e la propensione al rischio di liquidità e di *funding*;
- b. l'assetto organizzativo, le politiche e le procedure;
- c. l'individuazione, la misurazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione del rischio;
- d. le prove di stress dell'ente per la liquidità e il *funding*;
- e. il sistema dei controlli interni per la gestione del rischio di liquidità e di *funding*;
- f. i piani di *contingency* di liquidità e i piani di risanamento dell'ente;
- g. i piani di *funding* dell'ente.

Strategia in materia di rischio di liquidità e di *funding* e propensione al rischio

394. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di una sana strategia e propensione al rischio di liquidità/*funding* chiaramente formulata, documentata e comunicata, approvata dall'organo di amministrazione. Per tale valutazione, tra gli altri fattori, le autorità competenti dovrebbero tenere conto del ruolo dell'organo di amministrazione nella definizione, nell'approvazione e nella revisione della strategia e della propensione al rischio di liquidità/*funding* (comprese le principali ipotesi sottostanti), della corretta attuazione di tale strategia da parte dell'organo di amministrazione nonché dell'adeguatezza all'ente in considerazione del suo modello di business, della tolleranza al rischio complessivo, del ruolo nel sistema finanziario, della situazione finanziaria e della capacità di *funding*.

Assetto organizzativo, politiche e procedure

395. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un adeguato assetto organizzativo e di sistemi di governance per la gestione del rischio di liquidità e di *funding*, compreso un solido assetto ILAAP in linea con il titolo 5, paragrafo 91, dei presenti orientamenti. Inoltre dovrebbero valutare se l'ente abbia attuato adeguate funzioni di misura e controllo, con sufficienti risorse tecniche e umane per sviluppare e attuare tali funzioni e svolgere i compiti di monitoraggio richiesti. Il controllo e il monitoraggio del rischio di liquidità relativi a sistemi e processi dovrebbero essere affidati a una funzione indipendente.
396. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di politiche e procedure adeguate per la gestione del rischio di liquidità e di *funding* e se queste siano coerenti con la propensione al rischio di liquidità dell'ente stesso. Ciò include la valutazione della corretta definizione, formalizzazione e comunicazione efficace in tutto l'ente delle politiche e delle procedure. L'organo di amministrazione dovrebbe approvare e riesaminare periodicamente le politiche e le procedure che dovrebbero essere attuate dall'alta dirigenza.
397. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza del metodo adottato dall'ente per mantenere l'accesso ai propri mercati di *funding* significativi, comprese eventuali verifiche dell'accesso al mercato già effettuate, del metodo dell'ente volto a mantenere una presenza continuativa nei mercati (per specifici enti di piccole dimensioni o modelli imprenditoriali specializzati, la verifica dell'accesso ai mercati potrebbe non essere pertinente), del metodo dell'ente volto a sviluppare solide relazioni con i fornitori di *funding*, nonché qualsiasi elemento che dimostri che l'ente continuerebbe a disporre di un accesso continuativo al mercato in periodi di stress.

Individuazione, misurazione, gestione, monitoraggio e segnalazione del rischio

398. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un processo e sistemi informatici adeguati per l'individuazione e la misurazione del rischio di liquidità e di *funding*, in linea con le dimensioni, la complessità, la propensione al rischio e la capacità di assunzione di rischi dell'ente. Esse dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori:
- a. se l'ente ha adottato metodi adeguati per la proiezione dei propri flussi di cassa su un range adeguato di orizzonti temporali, ipotizzando situazioni normali e di stress, e comprensivamente attraverso fattori di rischio significativi;
 - b. se l'ente utilizzi opportune ipotesi e metodologie principali, regolarmente sottoposte a revisione, riconoscendo l'interazione tra diversi rischi (di credito, di mercato, IRRBB, ecc.) derivanti sia dalle voci in bilancio sia da quelle fuori bilancio;
 - c. se l'ente comprende la sua capacità di accedere a strumenti finanziari ovunque essi siano detenuti, tenuto conto delle restrizioni giuridiche, normative e operative al loro utilizzo, inclusa ad esempio l'inaccessibilità delle attività dovuta a vincoli durante i diversi orizzonti temporali.

399. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un sistema di segnalazione adeguato per il rischio di liquidità e di *funding* approvato dall'alta dirigenza. Dovrebbero tenere conto della qualità dei sistemi informativi e dei flussi informativi interni utilizzati per generare le segnalazioni, nonché verificare se tali segnalazioni siano comprensibili per il pubblico destinatario, accurate e fruibili (ad esempio, tempestive, non eccessivamente complesse e con una portata corretta). Le segnalazioni dovrebbero essere fornite regolarmente ai destinatari competenti (quali l'organo di amministrazione, l'alta dirigenza o un comitato di gestione delle attività).
400. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza del processo di misurazione del rischio di liquidità infragiornaliera, soprattutto per gli enti che partecipano ai sistemi di pagamento, regolamento e compensazione. Dovrebbero valutare se l'ente monitori e controlli adeguatamente i flussi di cassa e le risorse liquide disponibili per far fronte alle esigenze infragiornaliere e preveda quando si verificheranno tali flussi nel corso della giornata, nonché se l'ente effettui adeguate prove di stress specifiche per le operazioni infragiornaliere, tenendo conto anche degli sviluppi del settore (ad esempio, la possibilità di effettuare pagamenti istantanei).
401. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di una serie adeguata di indicatori di liquidità e di *funding*. Esse dovrebbero tenere in considerazione:
- a. se gli indicatori riflettano adeguatamente il profilo di rischio di liquidità dell'ente, compreso il grado di diversificazione delle attività costituenti la riserva di liquidità e la coerenza tra la denominazione in valuta delle attività liquide e la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità;
 - b. se gli indicatori coprano adeguatamente gli aspetti principali del rischio di liquidità connessi a potenziali rischi di «effetti precipizio (*cliff effect*)», quali la concentrazione di scadenze di deflussi (considerando anche tutti i potenziali ritiri anticipati di passività) e i programmi di sostegno delle banche centrali;
 - c. se gli indicatori consentano di individuare le vulnerabilità strutturali di *funding* dell'ente, comprese eventuali concentrazioni su determinati mercati, valute, controparti e scadenze;
 - d. se gli indicatori forniscano un quadro della stabilità del *funding* degli enti (indipendentemente dalle ipotesi formulate nell'ambito dell'LCR o dell'NSFR), compresa la ripartizione in categorie omogenee in base alle loro caratteristiche di rischio, nonché la percentuale di depositi che non rientrano nell'ambito di applicazione di un regime di garanzia o di assicurazione.
402. Gli enti dovrebbero essere in grado di dimostrare che gli indicatori sono adeguatamente documentati, periodicamente rivisti, utilizzati come input per definire la propensione al rischio dell'ente, nonché come parte della reportistica gestionale, e per impostare limiti operativi.

Prove di stress specifiche relative alla liquidità e al *funding* dell'ente

403. Le autorità competenti dovrebbero valutare se un ente abbia attuato adeguate prove di stress specifiche per la liquidità, in conformità degli orientamenti dell'ABE sulle prove di stress degli enti ⁽⁴⁶⁾:
- a. per comprendere l'impatto degli eventi avversi sulla propria esposizione al rischio e per poter valutare l'adeguatezza delle proprie attività liquide, della propria *counterbalancing capacity* e della propria struttura di *funding*;
 - b. per coprire i rischi che possono materializzarsi in diversi tipi di scenari di stress e/o per fronteggiare rischi che derivano da carenze nei controlli, nella governance o di altro tipo.
404. Le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se il quadro di riferimento consente all'ente di:
- a. determinare l'orizzonte di sopravvivenza dell'ente date la riserva di liquidità esistente e le fonti di finanziamento stabili, e tenendo conto della propensione al rischio dell'ente, durante un periodo di stress di liquidità grave ma plausibile;
 - b. analizzare l'impatto degli scenari di stress sulla posizione di liquidità a livello consolidato di gruppo e sulla posizione di liquidità dei singoli enti e delle linee di business;
 - c. comprendere dove potrebbero insorgere rischi, indipendentemente dalla struttura organizzativa e dal livello di gestione centralizzata del rischio di liquidità dell'ente.
405. Le autorità competenti dovrebbero garantire che l'ente fornisca l'impatto modellato di diversi tipi di scenari di stress (come spiegato negli orientamenti dell'ABE sulle prove di stress degli enti) e una serie di prove di sensibilità (sulla base della proporzionalità). Gli scenari di stress e gli shock in essi simulati non dovrebbero basarsi esclusivamente sul passato, ma dovrebbero anche avvalersi di scenari di stress ipotetici fondati sul giudizio degli esperti. Le autorità competenti dovrebbero analizzare se i seguenti scenari sono considerati, come minimo:
- a. scenari di breve termine e prolungati;
 - b. scenari specifici dell'ente e di mercato (che si verificano simultaneamente in una varietà di mercati);
 - c. una combinazione di a) e b).
406. Un aspetto importante che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quando si valuta il programma delle prove di stress dell'ente è la modellazione dell'impatto dello scenario o degli scenari ipotetici sui flussi di cassa dell'ente, sulla sua *counterbalancing capacity* e sull'orizzonte di sopravvivenza, e se la modellazione riflette i diversi impatti che lo stress economico può avere sia sulle attività dell'ente sia sui suoi afflussi e deflussi.
407. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se l'ente segua un approccio conservativo nell'impostare le ipotesi delle prove di stress. A seconda del tipo e della gravità dello scenario,

⁽⁴⁶⁾ ABE/GL/2018/04.

le autorità competenti dovrebbero considerare, ove pertinente, l'adeguatezza di un certo numero di ipotesi, in particolare:

- a. il *run-off* della raccolta al dettaglio;
- b. la riduzione della raccolta all'ingrosso garantita e non garantita;
- c. la correlazione tra i mercati della raccolta e la diversificazione tra diversi mercati;
- d. potenziali esposizioni aggiuntive fuori bilancio (*additional contingent off-balance sheet exposure*);
- e. durata dei finanziamenti (ad esempio nel caso in cui il prestatore di fondi possieda opzioni *call*);
- f. l'impatto del deterioramento del *rating* creditizio dell'ente;
- g. convertibilità valutaria e accesso ai mercati dei cambi e conti bancari corrispondenti;
- h. la capacità di trasferire liquidità tra entità, settori e paesi;
- i. stime della futura crescita del bilancio e
- j. a causa di rischi reputazionali, un obbligo implicito per l'ente di rinnovo (*roll over*) delle attività e di estendere o mantenere altre forme di sostegno della liquidità.

408. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'assetto di gestione delle prove di stress sulla liquidità dell'ente sia appropriato e se sia adeguatamente integrato nella strategia complessiva di gestione del rischio. Esse dovrebbero tenere in considerazione:

- a. se la portata e la frequenza delle prove di stress siano appropriate alla natura e alla complessità dell'ente, alle sue esposizioni al rischio di liquidità e alla sua importanza relativa nel sistema finanziario;
- b. se i risultati delle prove di stress siano integrati nel processo di pianificazione strategica dell'ente per la liquidità e il *funding* e utilizzati per aumentare l'efficacia della gestione della liquidità in caso di crisi, anche nel piano di emergenza e di risanamento della liquidità dell'ente;
- c. se l'ente abbia un adeguato processo per individuare i fattori di rischio idonei per condurre prove di stress, che tengano conto di tutte le vulnerabilità rilevanti suscettibili di pregiudicare la posizione di liquidità dell'ente in particolare;
- d. se le ipotesi e gli scenari siano rivisti e aggiornati con sufficiente frequenza e
- e. nel caso in cui venga valutata la gestione della liquidità di un gruppo, se l'ente presti adeguata attenzione ai potenziali ostacoli al trasferimento di liquidità all'interno del gruppo.

Sistema dei controlli interni del rischio di liquidità e di *funding*

409. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema di limiti e controlli interni e solide protezioni per mitigare il rischio di liquidità e di *funding* in linea con la sua propensione al rischio, nonché per garantire la disponibilità di una struttura di *funding* diversificata. Esse dovrebbero valutare se il sistema di limiti e controlli sia adeguato alla complessità, alle dimensioni e al modello di business dell'ente e rifletta diversi fattori

rilevanti che determinano il rischio di liquidità, nonché i risultati delle prove di stress relative alla liquidità.

410. Le autorità competenti dovrebbero verificare se l'ente preveda limiti per garantire la coerenza tra la denominazione in valuta delle sue attività liquide e la ripartizione per valuta dei suoi deflussi netti di liquidità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
411. Le autorità competenti dovrebbero valutare se i limiti sono approvati e riesaminati regolarmente dagli organi competenti dell'ente e comunicati a tutte le linee di business interessate. Tale processo, insieme alle modalità con cui l'ente monitora il rispetto dei limiti e al processo di escalation in caso di violazioni, dovrebbe essere chiaramente documentato nelle sue procedure.
412. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere un adeguato sistema di prezzi di trasferimento, nell'ambito del sistema dei controlli del rischio di liquidità, che include tutti i costi, i benefici e i rischi di liquidità pertinenti. Le autorità competenti dovrebbero considerare se il meccanismo dei prezzi di trasferimento consenta alla dirigenza di fornire incentivi adeguati per la gestione del rischio di liquidità e se il sistema e la sua calibrazione siano riesaminati e aggiornati in modo appropriato, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell'ente. Inoltre le autorità competenti dovrebbero valutare se la politica dell'ente sull'integrazione della metodologia dei prezzi di trasferimento dei fondi (*funds transfer pricing*, FTP) nell'ambito del sistema di prezzi interno sia utilizzata per valutare e decidere in merito alle operazioni con la clientela [ciò include entrambi gli aspetti dello stato patrimoniale (attivo e passivo), ad esempio la concessione di prestiti e raccolta in depositi].
413. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di controlli adeguati in merito alla riserva di liquidità, compresi i limiti di concentrazione e un adeguato monitoraggio continuo dell'adeguatezza della riserva e delle variazioni delle condizioni di mercato che potrebbero incidere sulla capacità dell'ente di liquidare rapidamente le proprie attività.

Piani di *contingency* per la liquidità

414. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il piano di *contingency* per la liquidità dell'ente (*liquidity contingency plan*, LCP) indichi adeguatamente le politiche, le procedure e i piani d'azione per rispondere a potenziali gravi perturbazioni della capacità dell'ente di soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità e di finanziarsi. Esse dovrebbero tenere conto del contenuto e della portata delle misure di *contingency* per il *funding* (*contingency funding measure*) incluse nell'LCP, e soprattutto dei seguenti fattori:
 - a. se l'LCP spieghi adeguatamente le modalità di governance per la sua attivazione e manutenzione;
 - b. se l'LCP rifletta adeguatamente il profilo di rischio dell'ente specifico della liquidità e del *funding* e il suo profilo di rischio generale;

- c. se l'ente abbia un sistema di indicatori di allerta precoce (*early warning indicator*) comprendenti, tra gli altri, quelli istituiti come indicatori di liquidità negli orientamenti dell'ABE sugli indicatori dei piani di risanamento, che potrebbero essere efficaci per consentire all'ente di individuare in modo tempestivo il deterioramento delle circostanze del mercato e stabilire rapidamente quali azioni occorra intraprendere;
 - d. se l'LCP indichi chiaramente che la riserva di liquidità dell'LCR è concepita per essere utilizzata in condizioni di stress, quand'anche ciò comporti una riduzione dei valori dell'LCR al di sotto del 100 %, e che, in caso di raggiungimento di valori dell'LCR più bassi stabiliti, le conseguenti comunicazioni all'alta dirigenza rientrano nella gestione prevista del rischio di liquidità in condizioni di stress. L'LCP dovrebbe riflettere e descrivere chiaramente come il rischio di liquidità debba essere gestito in condizioni di stress per riavvicinarsi il più possibile ai livelli obiettivo dell'LCR;
 - e. se l'LCP articoli chiaramente tutte le (potenziali) fonti di finanziamento significative, inclusi gli importi stimati disponibili per le diverse fonti di liquidità e il tempo stimato necessario per ottenere fondi da esse;
 - f. se le misure siano in linea con la strategia complessiva riguardante il rischio di liquidità e la propensione al rischio di liquidità dell'ente;
 - g. la congruità, nell'LCP dell'ente, delle ipotesi riguardanti il ruolo del *funding* presso la banca centrale. I fattori che le autorità competenti possono prendere in considerazione potrebbero includere ad esempio il parere dell'ente per quanto riguarda:
 - I. la disponibilità attuale e futura di potenziali fonti di finanziamento alternative connesse ai programmi di prestito della banca centrale;
 - II. i tipi di servizi di prestito, la garanzia accettabile e le procedure operative per l'accesso ai fondi della banca centrale;
 - III. le circostanze in cui sarebbe necessario un finanziamento della banca centrale, l'importo richiesto e il periodo per il quale sarebbe probabilmente necessario tale utilizzo dei fondi della banca centrale.
415. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le azioni descritte nell'LCP siano fattibili in relazione agli scenari di stress in cui dovrebbero essere intraprese. Esse dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori:
- a. il livello di coerenza e di interazione tra le prove di stress in relazione alla liquidità dell'ente, il suo LCP, gli indicatori di allerta precoce (*early warning indicator*) in materia di liquidità e, se del caso, il suo piano di risanamento in relazione alla liquidità;
 - b. se le azioni definite nell'LCP possano consentire all'ente di reagire in modo adeguato a una serie di possibili scenari di grave stress di liquidità, inclusi stress specifici dell'ente e stress generalizzati dei mercati, così come la potenziale interazione tra essi; e se le azioni definite nell'LCP vengano prudenzialmente quantificate in termini di capacità di generare liquidità in condizioni di stress e di tempo necessario per eseguirle, tenendo conto delle esigenze operative, quali impegnare le garanzie reali presso una banca centrale.

416. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza dell'assetto di governance dell'ente rispetto al suo LCP. Esse dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori:

- a. l'adeguatezza delle procedure di escalation e prioritizzazione, che indichino in maniera dettagliata quando e in che modo ogni azione può e deve essere attivata;
- b. se l'ente dispone di politiche e procedure adeguate per la comunicazione all'interno dell'ente e con soggetti esterni e
- c. il grado di coerenza tra il piano LCP ⁽⁴⁷⁾ e i piani di continuità operativa dell'ente.

Piani di *funding*

417. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il piano di *funding* sia fattibile e appropriato in relazione alla natura, all'ampiezza e alla complessità dell'ente, alle sue attività attuali e previste e al suo profilo di liquidità e di *funding*. Esse dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori:

- a. se il piano di *funding* preveda scenari alternativi. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla solidità del piano di sostegno alle attività operative previste in scenari avversi;
- b. la variazione prevista del profilo di *funding* dell'ente derivante dall'esecuzione del piano di *funding* e se questa è idonea, tenuto conto delle attività e del modello di business dell'ente;
- c. se il piano di *funding* promuove i miglioramenti richiesti o auspicati nel profilo di *funding* dell'ente;
- d. il punto di vista delle autorità competenti per quanto concerne (i cambiamenti nelle) attività di mercato pianificate dagli enti nel proprio paese a livello aggregato, e cosa ciò significa per la fattibilità dei singoli piani di *funding*;
- e. se il piano di *funding* sia:
 - I. integrato con il piano strategico globale dell'ente;
 - II. coerente con il suo modello di business;
 - III. in linea con la sua propensione al rischio di liquidità.

418. In aggiunta, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. se l'ente analizza in modo adeguato ed è consapevole dell'appropriatezza e dell'adeguatezza del piano di *funding*, tenuto conto delle posizioni di liquidità e di *funding* attuali dell'ente e del loro sviluppo previsto. In tale ambito, le autorità competenti possono anche valutare se l'alta dirigenza dell'ente sia in grado di spiegare il motivo per cui il piano di *funding* è fattibile e dove si trovano le sue debolezze;
- b. la politica dell'ente per stabilire quali dimensioni di *funding* e quali mercati siano significativi per l'ente (e se questa è sufficiente);

⁽⁴⁷⁾ Nel caso in cui l'LCP sia pienamente integrato nel piano di risanamento, ciò sarà incluso nel punteggio ORC della liquidità. Nel caso in cui l'LCP non sia integrato nel piano di risanamento e i due documenti siano separati, l'LCP deve essere analizzato separatamente.

- c. l'orizzonte temporale previsto dall'ente per la migrazione a un profilo di *funding* diverso, se necessario o auspicato, tenendo presente che vi possono essere rischi sottesi se la migrazione verso il nuovo assetto finale è troppo veloce o troppo lenta; e
 - d. se il piano di *funding* contiene diverse strategie e chiare procedure di gestione per l'attuazione tempestiva di cambiamenti strategici.
419. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il piano di *funding* dell'ente sia adeguatamente attuato. Come minimo, dovrebbero tenere conto di quanto segue:
- a. se il piano di *funding* sia adeguatamente documentato e comunicato a tutto il personale interessato;
 - b. se il piano di *funding* sia integrato nelle operazioni giornaliere dell'ente, nello specifico nel processo decisionale del *funding*.
420. Inoltre, le autorità competenti possono prendere in considerazione se l'ente è in grado di conciliare il piano di *funding* con i dati forniti alle autorità competenti nel modello del piano di *funding*.
421. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la qualità dei processi dell'ente volti a monitorare l'esecuzione del piano di *funding* e la sua capacità di reagire a eventuali scostamenti in modo tempestivo. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di fattori quali:
- a. la qualità degli aggiornamenti alla (alta) dirigenza sull'attuale stato di esecuzione del piano di *funding*;
 - b. se il piano di *funding* preveda misure *fall-back* alternative da attuare in caso di cambiamenti nelle condizioni di mercato; e
 - c. la politica e la prassi dell'ente per quanto riguarda la regolare revisione, il *back testing* e l'aggiornamento del piano di *funding* nel caso in cui il *funding* sia aumentato e differisca sensibilmente dal piano.

8.5. Sintesi delle risultanze, del punteggio e delle misure di vigilanza

422. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formarsi un giudizio sui rischi di liquidità e di *funding* dell'ente e sulla capacità delle risorse di liquidità dell'ente di coprirli o mitigarli. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio relativo all'adeguatezza della liquidità e del *funding* assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 17. Il punteggio relativo all'adeguatezza della liquidità e del *funding* dovrebbe riflettere il giudizio delle autorità competenti in merito alla capacità delle risorse di liquidità esistenti di coprire adeguatamente i rischi di liquidità e di *funding*. Le autorità competenti possono valutare l'opportunità di ricorrere a punteggi intermedi per il rischio di liquidità e di *funding*, qualora lo ritengano opportuno.

423. Nel definire il punteggio relativo all'adeguatezza della liquidità e del *funding*, le autorità competenti dovrebbero, ove applicabile, considerare il punteggio della capacità di risanamento complessiva della liquidità nella pianificazione del risanamento (scarsa, adeguata con potenziale margine di miglioramento, soddisfacente), come specificato nei paragrafi da 41 a 43 degli orientamenti dell'ABE sulla capacità di risanamento complessiva nella pianificazione del risanamento ⁽⁴⁸⁾. La valutazione del punteggio della capacità di risanamento complessiva nel contesto dell'adeguatezza della liquidità è particolarmente pertinente nel caso in cui tale capacità sia «scarsa».

Tabella 17. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio relativo all'adeguatezza della liquidità e del *funding*

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Non sussiste un rischio rilevante/sussiste un rischio molto basso derivante da disallineamenti (ad esempio, delle scadenze, delle valute). • La dimensione e la composizione della riserva di liquidità sono adeguate e appropriate. • Il livello degli altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio il rischio reputazionale, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo) non è rilevante/è molto basso. • La capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (<i>counterbalancing capacity</i>) e le riserve di liquidità dell'ente sono largamente al di sopra dei requisiti quantitativi di vigilanza e dovrebbero rimanere invariate anche in futuro. • La libera circolazione della liquidità tra entità del gruppo, se del caso, non viene ostacolata, o tutte le entità hanno capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (<i>counterbalancing capacity</i>) e riserve di liquidità superiori ai requisiti di vigilanza. • Non vi è alcun rischio rilevante/sussiste un rischio molto basso derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'ente o dalla sua sostenibilità. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di liquidità/<i>funding</i> e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio di liquidità e di <i>funding</i> è robusto, con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo. • I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio di liquidità e di <i>funding</i> sono adeguati. • I limiti interni e il quadro di controllo per il rischio di liquidità sono solidi e in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'ente. • L'ente dispone di un piano di <i>contingency</i> per la liquidità (<i>liquidity contingency plan</i>) plausibile e credibile che è potenzialmente efficace se necessario.

⁽⁴⁸⁾ ABE/GL/2023/06.

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<ul style="list-style-type: none"> Il rischio posto alla stabilità del <i>funding</i> non è rilevante. Altri fattori di rischio di <i>funding</i> (ad esempio il rischio reputazionale, l'accesso ai mercati del <i>funding</i>) non sono rilevanti/sono molto bassi. La composizione e la stabilità del <i>funding</i> a più lungo termine (> 1 anno) non presentano alcun rischio/presentano un rischio molto basso osservabile in relazione alle attività e al modello di business dell'ente. La capacità di risanamento complessiva dell'ente in termini di liquidità, risultante dalla valutazione prudenziale, è «soddisfacente». 	
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> I disallineamenti (ad esempio fra scadenze, valute) comportano un rischio da basso a medio. Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è da basso a medio. Il livello degli altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio il rischio reputazionale, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo) è da basso a medio. La capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (<i>counterbalancing capacity</i>) e le riserve di liquidità dell'ente sono al di sopra dei requisiti quantitativi di vigilanza ma sussiste il rischio che non restino tali in futuro. La libera circolazione della liquidità tra le entità del gruppo, se del caso, è o potrebbe essere marginalmente ostacolata. Il rischio derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'ente o dalla sua sostenibilità è da basso a medio. Il rischio posto alla stabilità del <i>funding</i> è da basso a medio. Altri fattori di rischio di <i>funding</i> (ad esempio il rischio 	

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<p>reputazionale, l'accesso ai mercati del <i>funding</i>) sono da bassi a medi.</p> <ul style="list-style-type: none"> La composizione e la stabilità del <i>funding</i> a più lungo termine (> 1 anno) presentano un rischio basso osservabile in relazione alle attività e al modello di business dell'ente. La capacità di risanamento complessiva dell'ente in termini di liquidità, risultante dalla valutazione prudenziale, è «soddisfacente» o «adeguata con potenziale margine di miglioramento». 	
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> I disallineamenti (ad esempio fra scadenze, valute) comportano un rischio da medio a elevato. Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è da medio a elevato. Il livello di altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio, il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo) è da medio a elevato. La <i>counterbalancing capacity</i> e le riserve di liquidità dell'ente si stanno deteriorando e/o sono inferiori ai requisiti quantitativi di vigilanza, e vi è il timore che l'ente non sia in grado di ripristinare la conformità a tali requisiti in modo tempestivo. La libera circolazione della liquidità tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. Il rischio derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'ente o dalla sua sostenibilità è da medio a elevato. Il rischio posto alla stabilità del <i>funding</i> è da medio a elevato. Altri fattori di rischio di <i>funding</i> (ad esempio il rischio reputazionale, l'accesso ai mercati del <i>funding</i>) sono da medi a elevati. 	<ul style="list-style-type: none"> Non c'è una piena coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di liquidità e di <i>funding</i> dell'ente, la sua strategia generale e la propensione al rischio. L'assetto organizzativo per il rischio di liquidità e di <i>funding</i> non separa sufficientemente le responsabilità e i compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo. I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio di liquidità e di <i>funding</i> non vengono attuati con accuratezza e frequenza sufficienti. I limiti interni e il quadro di controllo del rischio di liquidità e di <i>funding</i> non sono in linea con la strategia di gestione dei rischi o la propensione al rischio dell'ente. L'ente dispone di un piano di <i>contingency</i> per la liquidità che difficilmente risulterà efficace, oppure non dispone di alcun piano di emergenza per la liquidità, oppure dispone di un piano manifestamente inadeguato.

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<ul style="list-style-type: none"> La composizione e la stabilità del <i>funding</i> a più lungo termine (> 1 anno) presentano un rischio medio osservabile in relazione alle attività e al modello di business dell'ente. La capacità di risanamento complessiva dell'ente in termini di liquidità, risultante dalla valutazione prudenziale, è «scarsa». 	
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> I disallineamenti (ad esempio fra scadenze, valute) comportano un rischio elevato. Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è elevato. Il livello di altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio il rischio reputazionale, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo) è elevato. La capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (<i>counterbalancing capacity</i>) e le riserve di liquidità dell'ente si stanno deteriorando e/o sono inferiori ai requisiti quantitativi di vigilanza, e vi è grave timore che l'ente non sia in grado di ripristinare la conformità a tali requisiti in modo tempestivo. La libera circolazione della liquidità tra le entità del gruppo, se del caso, è gravemente ostacolata. Il rischio derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'ente o dalla sua sostenibilità è elevato. Il rischio posto alla stabilità del <i>funding</i> è elevato. Altri fattori di rischio di <i>funding</i> (ad esempio il rischio reputazionale, l'accesso ai mercati del <i>funding</i>) sono elevati. La composizione e la stabilità del <i>funding</i> a più lungo termine (> 1 anno) presentano un rischio elevato osservabile in 	

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		relazione alle attività e al modello di business dell'ente. • La capacità di risanamento complessiva dell'ente in termini di liquidità, risultante dalla valutazione prudenziale, è «scarsa».	

424. A seguito della valutazione dell'adeguatezza della liquidità e del *funding* di cui alla sezione 8.5, le autorità competenti dovrebbero determinare se sia necessario fissare requisiti specifici in materia di liquidità e di *funding* per coprire i rischi di liquidità e di *funding* a cui un ente è o potrebbe essere esposto.

425. La tabella seguente fornisce un elenco non esaustivo delle misure di vigilanza qualitative e quantitative che le autorità competenti possono utilizzare in caso di individuazione di una carenza specifica. Le autorità competenti possono applicare misure di vigilanza aggiuntive (comprese misure quantitative ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/36/UE) o una loro combinazione, se queste sono ritenute più adeguate per far fronte alle carenze individuate.

426. Qualora le autorità competenti ritengano che possano essere necessarie misure quantitative, dovrebbero fare riferimento alle ulteriori indicazioni contenute nella sezione successiva relativa al confronto e alla definizione di misure quantitative in materia di liquidità e *funding*.

427. È opportuno sottolineare che alcune delle misure menzionate nella tabella 18 sono di natura qualitativa. Laddove si riscontrino carenze fondamentali, in particolare in termini di gestione della liquidità e del *funding*, si dovrebbe dare priorità, ove possibile, alle misure qualitative.

Tabella 18. Misure di vigilanza potenziali e non esaustive relative al rischio di liquidità e di *funding*

Potenziali misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell'articolo 102, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere b), e), f), j), k), i) e n), e dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e dell'articolo 428 <i>ter</i> , paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
A. richiedere agli enti di disporre di un LCR superiore al minimo regolamentare, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate;
B. richiedere agli enti di applicare un periodo minimo di sopravvivenza di lunghezza tale che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate;
C. richiedere agli enti di disporre di un importo totale minimo di attività liquide o di <i>counterbalancing capacity</i> , di entità tale da mitigare adeguatamente le carenze individuate;
D. richiedere agli enti di disporre di un NSFR superiore al minimo regolamentare, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate;
E. richiedere agli enti di disporre di un importo totale minimo di <i>funding</i> stabile disponibile, di entità tale da mitigare adeguatamente le carenze individuate;
F. imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti delle scadenze tra le attività e le passività;
G. imporre sanzioni amministrative o altre misure amministrative, compresi requisiti prudenziali;

Potenziali misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare ai sensi dell'articolo 102, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere b), e), f), j), k), i) e n), e dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e dell'articolo 428 *ter*, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013

H. imporre requisiti sulla concentrazione delle attività liquide detenute, inclusi: <ul style="list-style-type: none"> - requisiti sulla composizione del profilo delle attività liquide dell'ente nei confronti di controparti, valuta; e/o - massimali, limiti o restrizioni sulle concentrazioni di <i>funding</i>;
I. imporre restrizioni su disallineamenti delle scadenze contrattuali o comportamentali nel breve termine tra attività e passività, inclusi: <ul style="list-style-type: none"> - limiti sui disallineamenti delle scadenze (in specifiche fasce temporali) tra attività e passività; - limiti sui periodi minimi di sopravvivenza e/o - limiti sulla dipendenza da certe fonti di <i>funding</i> a breve termine, come ad esempio il <i>funding</i> sul mercato monetario.
J. imporre obblighi di segnalazione aggiuntivi o più frequenti sulle posizioni di liquidità, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - la frequenza della segnalazione periodica in merito all'LCR e/o - la frequenza e la granularità di altre segnalazioni sulla liquidità, come «metriche di monitoraggio aggiuntive».
K. richiedere l'adozione di misure per fronteggiare le carenze individuate nella capacità dell'ente di individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità, anche mediante: <ul style="list-style-type: none"> - il potenziamento della capacità dell'ente di effettuare prove di stress per migliorare la propria capacità di individuare e quantificare le fonti significative del rischio di liquidità per l'ente; - il potenziamento della capacità dell'ente di monetizzare le proprie attività liquide; - il potenziamento del piano di <i>contingency</i> per la liquidità dell'ente e del complesso degli indicatori di allerta precoce; e/o - il miglioramento della comunicazione delle informazioni sulla gestione della liquidità all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza dell'ente.
L. richiedere l'adozione di misure volte a modificare il profilo di <i>funding</i> dell'ente, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione della dipendenza dell'ente da alcune fonti di <i>funding</i> (potenzialmente volatili), quali il <i>funding</i> all'ingrosso; - la riduzione della concentrazione del profilo di <i>funding</i> dell'ente con riferimento alle controparti, ai picchi nel profilo delle scadenze a lungo termine, a (disallineamenti delle) valute ecc. e/o - la riduzione della quantità delle attività vincolate dell'ente, potenzialmente distinguendo tra attività interamente vincolate ed eccesso di garanzia (ad esempio per le obbligazioni garantite, i margini);
M. richiedere segnalazioni aggiuntive o più frequenti sulle posizioni di <i>funding</i> dell'ente, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - l'aumento della frequenza delle segnalazioni regolamentari relative al monitoraggio del profilo di <i>funding</i> (ad esempio la segnalazione dell'NSFR e delle «metriche di monitoraggio aggiuntive») e/o - l'aumento della frequenza delle segnalazioni all'autorità di vigilanza relative al piano di <i>funding</i> dell'ente;
N. richiedere di intraprendere azioni per fronteggiare le carenze individuate nei controlli dell'ente sul rischio di <i>funding</i> , inclusi: <ul style="list-style-type: none"> - il miglioramento delle informative sul rischio di <i>funding</i> all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza dell'ente; - la rielaborazione o il rafforzamento del piano di <i>funding</i> e/o - la fissazione di limiti alla propensione al rischio dell'ente; - migliorare le capacità dell'ente di effettuare prove di stress, richiedendo all'ente di prevedere un periodo di stress più lungo.

428. Nel fissare requisiti di vigilanza strutturali e a lungo termine, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la necessità di requisiti aggiuntivi di breve/medio periodo in materia di liquidità e/o fondi propri, come soluzione provvisoria per mitigare i rischi che permangono mentre i requisiti strutturali producono gli effetti desiderati.

429. Qualora le autorità competenti ritengano che sussista un rischio elevato di un aumento significativo del costo di *funding* dell'ente, dovrebbero valutare la possibilità di richiedere modifiche alla struttura di *funding* al fine di mitigare il rischio legato al costo di *funding*, o addirittura misure relative ai fondi propri (come previsto dal titolo 7) per compensare l'impatto sul conto economico qualora l'ente non sia in grado di trasferire l'aumento dei costi di *funding* sui propri clienti.

8.6. Confronto e definizione dei requisiti quantitativi in materia di liquidità e *funding*

Determinazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità e di *funding*

430. Al fine di supportare la valutazione dell'adeguatezza della liquidità e del *funding* e di calibrare specifici requisiti quantitativi laddove ritenuto potenzialmente necessario (ad esempio, qualsiasi misura di cui alla tabella 18 sopra riportata che sia di natura quantitativa), le autorità competenti dovrebbero considerare i parametri di riferimento in materia di liquidità e *funding* come strumenti quantitativi. Essi dovrebbero essere utilizzati per fornire un punto di riferimento prudente, coerente, trasparente e comparabile in base al quale calcolare e confrontare specifici requisiti quantitativi di liquidità per gli enti con modelli imprenditoriali e profili di rischio simili. Nel definire i parametri di riferimento di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero avvalersi della valutazione prudenziale dei rischi di liquidità e di *funding*, nonché dei risultati delle prove di stress sulla liquidità a fini di vigilanza.

431. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare il parametro di riferimento più adeguato per il modello di business dell'ente, integrando i risultati di tale parametro con un giudizio che tenga conto di considerazioni specifiche per il modello di business, ove necessario. Quando prendono in considerazione parametri di riferimento di vigilanza per la determinazione di specifici requisiti di liquidità, le autorità competenti dovrebbero spiegare all'ente la logica e principi generali sottostanti i parametri di riferimento.

432. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'idoneità di tutti i *benchmark* applicati agli enti e rivederli e aggiornarli costantemente alla luce dell'esperienza nell'utilizzarli.

433. Un input importante per i parametri di riferimento dell'autorità competente volti alla quantificazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità o *funding* sarà costituito da dati raccolti tramite le segnalazioni di vigilanza a norma dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla liquidità e sul *funding* stabile su base individuale e consolidata, e su altre metriche aggiuntive di monitoraggio della liquidità.

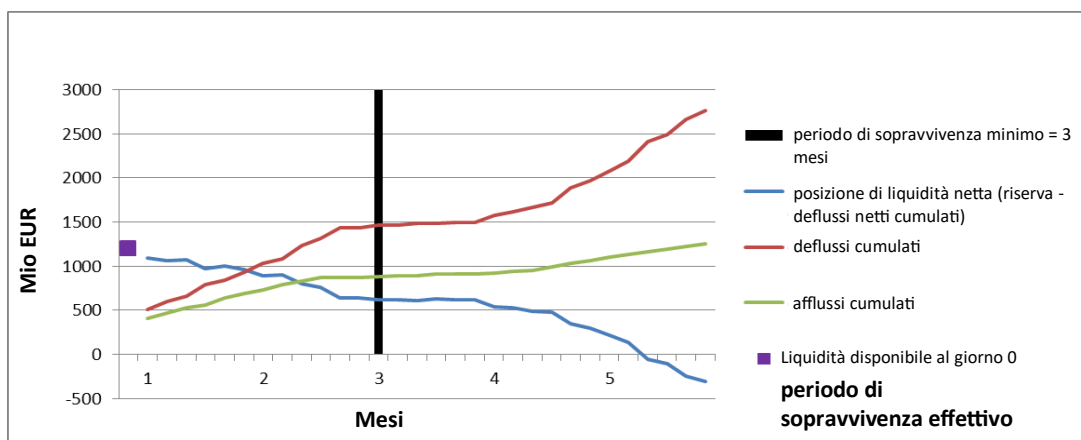
434. Di seguito alcuni esempi di possibili approcci:

- a. Esempio 1: istituzione di una riserva di liquidità iniziale di 1 200 milioni di EUR. Gli afflussi e i deflussi cumulati stimati in condizioni di stress sono proiettati su un orizzonte temporale di cinque mesi. In questo orizzonte temporale l'ente si avvale della riserva di liquidità ogniqualvolta gli afflussi scendono al di sotto dei deflussi. Il risultato è che, nelle condizioni di stress definite, l'ente sarebbe in grado di sopravvivere per 4,5 mesi, ossia per un periodo più lungo del periodo minimo di sopravvivenza fissato dalle autorità di vigilanza (in questo esempio 3 mesi);

Tabella 19. Esempio illustrativo del parametro di riferimento per la quantificazione della liquidità

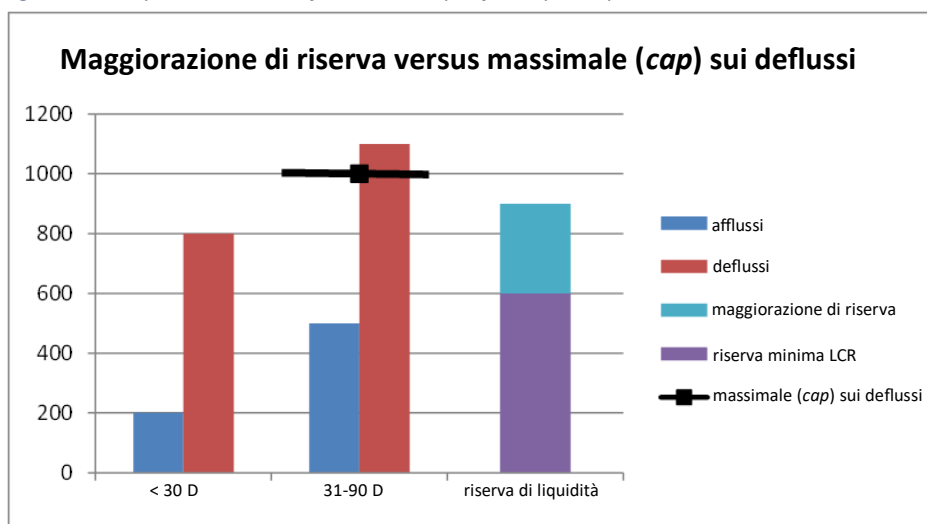
Orizzonte temporale in mesi	deflussi cumulati	afflussi cumulati	deflussi netti cumulati	posizione di liquidità netta (riserva - deflussi netti cumulati)	Liquidità disponibile al giorno 0
					1 200
1	511	405	106	1 094	
	598	465	133	1 067	
	659	531	128	1 072	
	787	563	224	976	
	841	642	199	1 001	
	933	693	240	960	
2	1 037	731	306	894	
	1 084	788	295	905	
	1 230	833	397	803	
	1 311	875	435	765	
	1 433	875	558	642	
	1 440	876	564	636	
3	1 465	882	583	617	
	1 471	889	582	618	
	1 485	891	594	606	
	1 485	911	574	626	
	1 492	916	576	624	
	1 493	916	577	623	
4	1 581	918	663	537	
	1 618	945	673	527	
	1 666	956	710	490	
	1 719	993	726	474	
	1 885	1 030	856	344	
	1 965	1 065	900	300	
5	2 078	1 099	980	220	
	2 192	1 131	1 061	139	Periodo di sopravvivenza
	2 415	1 163	1 252	-52	
	2 496	1 194	1 302	-102	
	2 669	1 224	1 445	-245	
	2 764	1 253	1 511	-311	

Figura 4. Esempio illustrativo di fissazione di uno specifico requisito quantitativo di liquidità



- b. Esempio 2: il periodo di sopravvivenza minimo di vigilanza è fissato a 3 mesi. Una misura alternativa per fissare un periodo di sopravvivenza minimo, che può anche fronteggiare il timore della vigilanza che il divario tra afflussi e deflussi sia inaccettabilmente elevato, è quello di fissare un massimale (*cap*) sui deflussi. Nella figura sotto riportata, il meccanismo per la fissazione di un massimale sui deflussi è indicato dalla barra orizzontale in nero. Un ente è tenuto a ridurre i propri deflussi a un livello inferiore al massimale. Il massimale può essere fissato per una o più fasce temporali e per i deflussi netti (al netto degli afflussi) o i deflussi lordi. L'alternativa di aggiungere un requisito di riserva è indicata tuttavia nella terza colonna:

Figura 5. Esempio illustrativo di fissazione di specifici requisiti quantitativi



435. Laddove le autorità competenti non abbiano sviluppato propri *benchmark* per la quantificazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità, le autorità competenti possono applicare un *benchmark* seguendo le seguenti fasi, in particolare nel caso del rischio di liquidità:

- a. effettuare un'analisi comparativa, in condizioni di stress, dei deflussi netti di liquidità e delle attività liquide ammissibili su una serie di orizzonti temporali: fino a un mese (compreso l'*overnight*), da un mese a tre mesi e da tre mesi a un anno; a tal fine, le autorità competenti dovrebbero elaborare proiezioni relative ai deflussi netti (deflussi e afflussi lordi);
- b. *counterbalancing capacity* mediante diverse fasce di scadenza, considerando le condizioni di stress [ad esempio confrontando una valutazione prudente sotto ipotesi di stress per le attività liquide con una valutazione corrente in condizioni normali e dopo l'applicazione di scarti di valore (*haircut*)], sviluppando una fascia di scadenza in condizioni di stress per l'anno a venire;
- c. stimare il periodo di sopravvivenza dell'ente, sulla base della valutazione della fascia di scadenza in condizioni di stress;
- d. determinare il periodo di sopravvivenza minima auspicato/di vigilanza, tenuto conto del profilo di rischio dell'ente nonché delle condizioni di mercato e di quelle macroeconomiche;
- e. se il periodo di sopravvivenza minimo auspicato/di vigilanza è più lungo del periodo corrente di sopravvivenza dell'ente, le autorità competenti possono stimare gli importi aggiuntivi delle attività liquide (riserve aggiuntive di liquidità) che l'ente deve detenere per estendere il proprio periodo di sopravvivenza al minimo richiesto.

Articolazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità e di *funding*

436. Per articolare gli specifici requisiti quantitativi di liquidità, le autorità competenti dovrebbero utilizzare uno dei seguenti metodi, a meno che un altro metodo non sia considerato più adeguato in circostanze specifiche:

- a. metodo 1 – richiede un LCR più elevato del minimo regolamentare, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate;
- b. metodo 2 – richiede un periodo minimo di sopravvivenza di lunghezza tale che le carenze individuate siano sufficientemente attenuate; il periodo di sopravvivenza può essere impostato direttamente, come requisito, o indirettamente, fissando un massimale all'ammontare dei deflussi nelle fasce temporali considerate; le autorità competenti possono richiedere diverse tipologie di attività liquide (ad esempio attività ammissibili presso le banche centrali) per coprire i rischi non (adeguatamente) coperti dall'LCR;
- c. metodo 3 – richiede un importo complessivo minimo di attività liquide o una *counterbalancing capacity*, come importo complessivo minimo o come importo minimo in eccesso rispetto al minimo regolamentare applicabile, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente attenuate; le autorità competenti possono stabilire requisiti per la composizione delle attività liquide, inclusi i requisiti operativi (ad esempio la convertibilità diretta in denaro o il deposito delle liquidità presso la banca centrale).

437. Per articolare adeguatamente gli specifici requisiti quantitativi di *funding* stabile, le autorità competenti dovrebbero utilizzare uno dei seguenti metodi, a meno che un altro metodo non sia considerato più adeguato alle circostanze specifiche:

- a. metodo 4 – richiedere un NSFR più elevato del minimo regolamentare, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate;
 - b. metodo 5 - richiedere un importo complessivo minimo di *funding* stabile disponibile come importo complessivo minimo ovvero come importo minimo in eccesso rispetto al minimo regolamentare applicabile, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate.
438. Le autorità competenti dovrebbero strutturare requisiti quantitativi di liquidità o di *funding* in modo da ottenere risultati prudenziali ampiamente coerenti tra gli enti, tenendo presente che i tipi di requisiti possono variare da un ente all'altro a causa delle situazioni individuali degli enti. In aggiunta alla quantità, la struttura dovrebbe specificare la prevista composizione e natura del requisito. In tutti i casi, essa dovrebbe indicare il requisito di vigilanza e i requisiti applicabili della direttiva 2013/36/UE. Le riserve di liquidità e la *counterbalancing capacity* dell'ente per soddisfare i requisiti di vigilanza dovrebbero essere disponibili per l'uso da parte dell'ente nei periodi di stress.
439. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'ente le comunichi immediatamente se non soddisfa i requisiti o se non prevede di soddisfarli nel breve termine. La notifica deve essere corredata di un piano elaborato dall'ente per il ripristino tempestivo della conformità ai requisiti. Le autorità competenti dovrebbero valutare la fattibilità del piano e adottare misure di vigilanza adeguate se il piano non è considerato fattibile. Nel caso in cui il piano sia considerato fattibile, le autorità competenti dovrebbero: stabilire le necessarie misure di vigilanza provvisorie basate sulle circostanze dell'ente; monitorare l'attuazione del piano di ripristino; e monitorare attentamente la posizione di liquidità dell'ente, chiedendo a quest'ultimo di aumentare la frequenza delle segnalazioni, se necessario.
440. Fermo restando quanto sopra, le autorità competenti possono inoltre fissare requisiti qualitativi sotto forma di restrizioni/massimali/limiti su disallineamenti, concentrazioni, propensione al rischio, restrizioni quantitative all'emissione di prestiti garantiti, ecc., in conformità dei criteri di cui al titolo 9 dei presenti orientamenti.
441. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei diversi metodi per la struttura di specifici requisiti quantitativi di liquidità:

Esempio di articolazione di requisiti specifici

Dal 1^o gennaio 2025 e fino a diversa indicazione, Banca X è tenuta a:

- a. metodo 1 – garantire che la propria *counterbalancing capacity* sia sempre pari o superiore ad esempio al 125 % dei propri deflussi netti di liquidità, misurati nell'LCR;
- b. metodo 2 – garantire che la propria *counterbalancing capacity* sia tale da garantire in ogni momento un periodo di sopravvivenza pari o superiore a 3 mesi, misurato in base a prove di stress di liquidità interna/fasce di scadenze (*maturity ladder*)/metriche specifiche sviluppate dall'autorità di vigilanza;
- c. metodo 3 –

- garantire che la propria *counterbalancing capacity* sia sempre pari o superiore a X miliardi di EUR o
- garantire che la propria *counterbalancing capacity* sia sempre pari o superiore a X miliardi di EUR in eccesso rispetto al requisito minimo previsto con l'LCR;
- d. metodo 4 – garantire che il proprio *funding* stabile disponibile sia sempre pari o superiore, per esempio, al 125 % del proprio *funding* stabile richiesto misurato nell'NSFR;
- e. metodo 5 –
 - garantire che il proprio *funding* stabile disponibile sia sempre pari o superiore a X miliardi di EUR o
 - garantire che il proprio *funding* stabile disponibile sia sempre pari o superiore a X miliardi di EUR in eccesso rispetto al requisito minimo conformemente all'NSFR.

Titolo 9. Valutazione SREP complessiva e comunicazione

9.1. Considerazioni generali

442. Il presente titolo illustra le modalità con cui le risultanze delle valutazioni relative a ciascun elemento dello SREP vengono integrate nella valutazione SREP complessiva, nonché le modalità di comunicazione dei rispettivi esiti, compresa l'articolazione e la motivazione dei requisiti in materia di fondi propri e degli orientamenti. Il titolo illustra inoltre le modalità di interazione tra le misure di vigilanza non esaustive elencate alla fine di ciascuna sezione e di ciascun titolo pertinenti dei presenti orientamenti e gli altri quadri di riferimento (ovvero le misure di intervento precoce, le valutazioni delle autorità di risoluzione, le misure macroprudenziali e AML/CFT).

9.2. Valutazione SREP complessiva

443. Nel determinare la valutazione SREP complessiva, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i risultati delle valutazioni degli elementi dello SREP, in particolare:

- a. i rischi cui l'ente è o può essere esposto;
- b. la probabilità che la governance dell'ente, le carenze nei controlli e/o il modello di business o la strategia possano aggravare o attenuare tali rischi, o esporre l'ente a nuove fonti di rischio;
- c. se i fondi propri e le risorse di liquidità dell'ente forniscano una solida copertura di tali rischi;

- d. il potenziale di un'interazione positiva o negativa tra gli elementi (ad esempio le autorità competenti possono ritenere che una forte posizione di capitale sia un potenziale fattore attenuante per talune carenze individuate nell'area della liquidità e del *funding* o, al contrario, che una posizione di capitale debole possa esacerbare le problematiche in tale area).

444. Sulla base di tali considerazioni, le autorità competenti dovrebbero accertare la sostenibilità economica (*viability*) dell'ente, definita come la sua vicinanza a un punto di non sostenibilità (*point of non-viability*) sulla base dell'adeguatezza dei suoi fondi propri e delle risorse di liquidità, della governance, dei controlli e/o del modello di business o della strategia per coprire i rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto. A seguito di detta valutazione, le autorità competenti dovrebbero:

- adottare le misure di vigilanza necessarie per fronteggiare le carenze;
- determinare future risorse e pianificazione di vigilanza per l'ente, tra cui l'opportunità di pianificare attività di vigilanza specifiche per l'ente nel quadro del programma di revisione prudenziale (*supervisory examination programme*);
- determinare la necessità delle misure di intervento precoce di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE;
- accertare se l'ente possa essere considerato «in dissesto o a rischio di dissesto», ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

445. La valutazione SREP complessiva dovrebbe riflettersi in un punteggio di sostenibilità economica basato sulle considerazioni di cui alla tabella 20 e chiaramente documentato in una sintesi annuale della valutazione SREP complessiva. Questa sintesi annuale dovrebbe includere anche il punteggio SREP complessivo e punteggi per gli elementi dello SREP, nonché le risultanze di attività di vigilanza condotte nel corso dei 12 mesi precedenti.

Tabella 20. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio SREP complessivo

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	I rischi individuati comportano un livello basso di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> Il modello di business e la strategia dell'ente non destano preoccupazioni. I meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente non destano preoccupazioni. I rischi dell'ente che impattano sul capitale e sulla liquidità non comportano rischi osservabili/comportano un rischio molto basso di un impatto prudenziale significativo. La composizione e la quantità dei fondi propri detenuti non destano preoccupazioni. La posizione di liquidità e il profilo di <i>funding</i> dell'ente non destano preoccupazioni. Non vi sono preoccupazioni rilevanti per quanto riguarda la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente.
2	I rischi individuati comportano un livello medio-basso di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per il modello di business e la strategia dell'ente. Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di rischio da basso a medio di un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per la posizione di liquidità e/o il profilo di <i>funding</i> dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente.
3	I rischi individuati comportano un livello medio-elevato di rischio per la sostenibilità economica dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per il modello di business e la strategia dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente. • Sussiste un livello da medio a elevato di rischio che vi sia un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per la posizione di liquidità e/o il profilo di <i>funding</i> dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per quanto riguarda la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente.
4	I rischi individuati comportano un livello elevato di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per il modello di business e la strategia dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente. • Sussiste un livello elevato di rischio che vi sia un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per la posizione di liquidità e/o il profilo di <i>funding</i> dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente.

446. Nello stabilire che un ente è «in dissesto o a rischio di dissesto», come risulta da un punteggio SREP complessivo pari a «F», le autorità competenti dovrebbero confrontarsi con le autorità di risoluzione per consultarsi sulle risultanze seguendo la procedura prevista all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

9.3. Comunicazione dei risultati della valutazione SREP

447. Le autorità competenti dovrebbero comunicare per iscritto all'ente, in conformità del modello di impegno dello SREP definito nella sezione 2.4, l'esito della valutazione SREP. La comunicazione dovrebbe essere indirizzata all'organo di amministrazione dell'ente.

448. La comunicazione dei risultati della valutazione SREP agli enti e, se del caso, ad altre autorità competenti o alle autorità di risoluzione, dovrebbe includere almeno i seguenti elementi:

- a. il livello di applicazione pertinente, la data e la data di applicazione della valutazione SREP, nonché le date di riferimento delle informazioni utilizzate nella sua elaborazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione;
- b. una descrizione dei risultati dello SREP, comprensiva di una sintesi della valutazione, delle principali risultanze della vigilanza e del punteggio SREP complessivo. Qualora all'ente sia richiesto di adottare misure correttive in relazione a specifici elementi o sottoelementi dello SREP, le autorità competenti dovrebbero valutare la possibilità di fissare un termine adeguato per l'adozione di tali misure e di comunicare il punteggio relativo a tali elementi e sottoelementi, ove opportuno;
- c. il livello e la qualità richiesti per il P2R, in conformità della procedura e dei criteri specificati nel titolo 7, compresa la motivazione specifica dell'ente alla base della definizione dei requisiti, separatamente per il rischio di leva finanziaria eccessiva e per altri tipi di rischi. La motivazione dovrebbe fornire una chiara indicazione dei fattori di rischio rilevanti che contribuiscono al P2R. In caso di modifiche rilevanti del quadro normativo per la determinazione del P1R applicabile a un ente, la comunicazione dovrebbe includere l'esito della valutazione effettuata in conformità del titolo 7, paragrafo 294. Nella motivazione del P2R, le autorità competenti dovrebbero:
 - i. fare riferimento, per quanto possibile, alle categorie e sottocategorie/elementi di rischio descritti nel titolo 6 e nelle sezioni 7.2 e 7.3, tenendo conto delle definizioni esistenti relative a specifici tipi di rischio contenute nella normativa applicabile, al fine di garantire la comparabilità complessiva tra gli enti;
 - ii. individuare le principali carenze cui si deve rimediare tramite tali requisiti fino a quando non saranno affrontate, in conformità del paragrafo 320.
- d. nel comunicare il livello di capitale richiesto e la qualità dei requisiti del secondo pilastro, in conformità del punto precedente, le autorità competenti dovrebbero:
 - i. comunicare il TSCR dell'ente come percentuale (coefficiente) del TREA, suddiviso in termini di composizione del requisito. Il TSCR dovrebbe essere espresso utilizzando la seguente formula:

$$TSCR_{coefficiente} = \frac{TSCR}{TREA}$$

- ii. comunicare il TSLRR dell'ente come percentuale (coefficiente) dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria (LRE), suddiviso in termini di composizione del requisito. Il TSLRR dovrebbe essere espresso utilizzando la seguente formula:

$$TSLRR_{coefficiente} = \frac{TSLRR}{LRE}$$

- iii. comunicare l'OCR dell'ente e le sue componenti (i requisiti di fondi propri del primo pilastro, il P2R e i requisiti relativi alle riserve) come percentuale (coefficiente) del TREA, suddiviso in termini di composizione del requisito;
 - iv. comunicare l'OLRR e le sue componenti (il requisito in materia di fondi propri relativi al coefficiente di leva finanziaria, P2R-LR e il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII) espressi come percentuale (coefficiente) dell'LRE, suddivisi in termini di composizione del requisito.
- e. Il livello e la qualità attesi per i P2G e i P2G-LR, in conformità della procedura e dei criteri specificati nella sezione 7.6, qualora la loro determinazione dia luogo a un valore positivo, tra cui:
- i. tutti i coefficienti di fondi propri applicabili influenzati dai P2G (CET1, T1 e fondi propri totali) e il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria influenzato dai P2G-LR, nonché il fatto che i fondi propri detenuti ai fini dei P2G non possano essere utilizzati per soddisfare uno qualsiasi degli elementi dell'OCR e che i P2G-LR non possano essere utilizzati per soddisfare uno qualsiasi degli elementi dell'OLRR;
 - ii. i termini pertinenti per la sua costituzione;
 - iii. la motivazione specifica dell'ente per la definizione degli orientamenti e dei principali elementi della metodologia utilizzata;
 - iv. la potenziale reazione delle autorità di vigilanza in caso di mancato rispetto dei P2G e P2G-LR.
- f. una dichiarazione relativa alla liquidità detenuta e a eventuali requisiti specifici in materia di liquidità stabiliti dall'autorità competente, diversi da quelli previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato della Commissione 2015/61 e dall'articolo 428 *ter*, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, comprese le motivazioni specifiche dell'ente alla base di tali requisiti;
- g. se applicabile, un'indicazione sulle altre misure di vigilanza, qualitative o quantitative, comprese le misure di intervento precoce che l'autorità competente intende adottare.

9.4. Reazione di vigilanza a una situazione di mancato rispetto del TSCR o dell'OCR

449. Il TSCR, determinato in conformità dei presenti orientamenti e comunicato nella valutazione SREP, costituisce un requisito giuridicamente vincolante che gli enti devono soddisfare in ogni momento, anche in condizioni di stress. Nel caso in cui il TSCR non sia più soddisfatto, le autorità competenti dovrebbero considerare poteri di intervento aggiuntivi in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, tra cui la revoca dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 18, lettera d), della direttiva 2013/36/UE, l'applicazione delle misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, l'accertamento che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, punto 4 bis), della

direttiva 2014/59/UE, gli orientamenti pertinenti e le azioni di risoluzione in conformità di tale direttiva. Nell'esercizio dei menzionati poteri, le autorità competenti dovrebbero considerare se le misure sono proporzionate alle circostanze e al loro giudizio sulle modalità di probabile sviluppo della situazione.

450. Le autorità competenti dovrebbero altresì monitorare se gli enti soddisfino o meno l'OCR. Se necessario, dovrebbero adottare misure per garantire che gli enti siano conformi ai requisiti di cui agli articoli 141 e 142 della direttiva 2013/36/UE.

9.5. Reazione di vigilanza a una situazione di mancato rispetto dei P2G

451. Le autorità competenti dovrebbero monitorare se l'ammontare dei fondi propri attesi ai sensi dei P2G è stabilito e mantenuto dall'ente nel tempo. Nel caso di riduzione o di probabile riduzione dei fondi propri dell'ente sotto il livello stabilito dai P2G, le autorità competenti dovrebbero chiedere all'ente di comunicarlo e di preparare un piano di capitalizzazione revisionato. Nella comunicazione l'ente dovrebbe esporre quali conseguenze negative lo obbligano probabilmente in tal senso e quali sono le azioni previste per l'eventuale ripristino della conformità ai P2G come parte di un migliorato dialogo di vigilanza.
452. Sussistono generalmente tre situazioni che devono essere considerate dall'autorità competente in cui un ente potrebbe non soddisfare i P2G.
- a. Quando il livello dei fondi propri scende al di sotto del livello dei P2G (mentre resta al di sopra dell'OCR) in un ente particolare oppure si materializzano circostanze esterne i cui rischi i P2G intendevano coprire, l'autorità competente può permettere all'ente di operare temporaneamente al di sotto del livello dei P2G purché il piano di capitalizzazione revisionato sia ritenuto credibile in conformità dei criteri stabiliti nella sezione 7.7. Le autorità competenti possono inoltre considerare l'adeguamento del livello di P2G, se pertinente;
 - b. nel caso in cui il livello di fondi propri scenda al di sotto del livello dei P2G (mentre resta al di sopra dell'OCR) in un ente particolare oppure si materializzano circostanze esterne i cui rischi i P2G non intendevano coprire, le autorità competenti dovrebbero richiedere all'ente di aumentare il livello dei fondi propri al livello dei P2G entro una adeguata tempistica;
 - c. Nel caso in cui l'ente ignori i P2G, non integri un quadro di gestione del rischio o non preveda fondi propri per soddisfare i P2G entro i limiti temporali pertinenti fissati dall'autorità competente, ciò può comportare l'applicazione da parte delle autorità competenti di ulteriori misure di vigilanza di cui alla tabella 16.

Se non è stata concessa l'autorizzazione ad operare al di sotto del livello dei P2G come indicato al punto a) e i fondi propri dell'ente risultano ripetutamente al di sotto di tale livello, l'autorità competente dovrebbe imporre il P2R di cui al titolo 7.

453. In deroga agli specifici interventi di vigilanza in conformità al precedente paragrafo, le autorità competenti possono inoltre considerare l'applicazione delle misure di capitale e quelle ulteriori di vigilanza previste al titolo 7, ove queste siano considerate maggiormente adeguate per far fronte ai motivi che hanno condotto alla diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello stabilito dai P2G.

9.6. Interazione tra la vigilanza, le misure di intervento precoce e la valutazione delle autorità di risoluzione

454. In aggiunta alle misure di vigilanza, le autorità competenti possono applicare misure di intervento precoce come specificate all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, che sono destinate a integrare la serie delle misure di vigilanza previste agli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE.

455. Le autorità competenti dovrebbero applicare misure di intervento precoce fatte salve le altre misure di vigilanza, e nell'applicare le misure di intervento precoce dovrebbero scegliere la misura o le misure più idonee a garantire una risposta che sia proporzionata alle specifiche circostanze.

456. In fase di definizione delle misure di vigilanza o di intervento precoce, le autorità competenti dovrebbero, oltre a considerare il quadro di escalation di cui al titolo 2, tenere conto anche dei risultati della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata dall'autorità di risoluzione, compreso il relativo programma di lavoro, al fine di garantire coerenza nelle azioni di vigilanza.

9.7. Interazione tra misure di vigilanza e misure macroprudenziali

457. Se un ente è soggetto a misure macroprudenziali e la valutazione SREP stabilisce che tali misure non fronteggiano adeguatamente il profilo di rischio specifico dell'ente o le carenze presenti in quest'ultimo (ossia l'ente è esposto o comporta un livello di rischio più elevato rispetto a quello cui la misura macroprudenziale si rivolge, o le carenze individuate sono più significative di quelle oggetto della misura), le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di integrare le misure macroprudenziali con misure aggiuntive specifiche per l'ente.

9.8. Interazione tra misure di vigilanza e misure in materia di AML/CFT

458. Nell'applicazione di misure di vigilanza per fronteggiare carenze di carattere prudenziale relative al rischio di ML/TF, le autorità competenti dovrebbero collaborare con le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, affinché le carenze/vulnerabilità sottostanti vengano adeguatamente affrontate mediante le misure opportune nell'ambito dei rispettivi mandati e

dei punti di vista delle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e delle autorità competenti ⁽⁴⁹⁾.

459. Se le autorità competenti, nel corso delle loro attività di vigilanza, dispongono di indizi concreti di carenze nei sistemi e nel quadro dei controlli dell'ente o nell'assetto della governance interna che sono legate all'AML/CFT o hanno fondati motivi di sospettare che l'ente sia maggiormente esposto a rischi di ML/TF, esse dovrebbero:
- a. comunicare all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT tali carenze e rischi non appena vengono individuati e mantenersi in contatto con detta autorità, conformemente agli Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT;
 - b. valutare il possibile impatto di tali carenze e rischi sulla situazione prudenziale dell'ente;
 - c. contattare le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e, in linea con i rispettivi mandati e funzioni delle autorità, considerare le misure di vigilanza prudenziale più adeguate per fronteggiare le carenze e i rischi suddetti, oltre a tutte le misure adottate dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.
460. Se le autorità competenti sono informate o vengono a conoscenza di misure di vigilanza o sanzioni previste o imposte dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, dovrebbero considerare se e come debbano essere attenuate le potenziali implicazioni prudenziali delle lacune e delle inadempienze individuate dalle suddette autorità di vigilanza.

⁽⁴⁹⁾ Conformemente agli orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT (ABE/GL/2021/15)

Titolo 10. Applicazione dello SREP ai gruppi transfrontalieri

461. Il presente titolo tratta l'applicazione delle procedure e della metodologia dello SREP come specificate nei presenti orientamenti ai gruppi transfrontalieri e alle loro entità. Esso fornisce inoltre collegamenti con il processo di valutazione e decisione congiunte ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE e del regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione.
462. Nell'ambito dello SREP, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare i potenziali rischi di ML/TF e i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, tenendo conto dell'input offerto dall'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dello Stato membro in cui un'impresa madre è stabilita e delle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT degli insediamenti del gruppo nelle diverse giurisdizioni, in particolare le valutazioni dei rischi di ML/TF, le violazioni e le lacune rilevanti della normativa sull'AML/CFT che sono connesse alla struttura del gruppo bancario transfrontaliero.
463. Nel corso della valutazione delle implicazioni prudenziali dei rischi di ML/TF e dei rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate nello SREP per un gruppo transfrontaliero, le autorità competenti dovrebbero avvalersi delle informazioni acquisite mediante gli scambi bilaterali con le pertinenti autorità competenti in materia di AML/CFT, conformemente agli orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT, nonché attraverso la loro partecipazione ai collegi AML/CFT ⁽⁵⁰⁾ e ai collegi prudenziali.

10.1. Applicazione dello SREP ai gruppi transfrontalieri

464. Nel caso in cui lo SREP e i presenti orientamenti si applichino ai gruppi transfrontalieri, le autorità competenti dovrebbero valutare la sostenibilità economica (*viability*) del gruppo nel suo insieme, così come delle sue singole entità. Le autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbero effettuare la valutazione iniziale dell'impresa madre e del gruppo a livello consolidato, mentre le altre autorità competenti dovrebbero effettuare la valutazione iniziale delle entità sotto la loro vigilanza (su base individuale o subconsolidata, ove pertinente).
465. Qualora i presenti orientamenti vengano applicati alle filiazioni di un gruppo transfrontaliero, le autorità competenti per le filiazioni, nell'effettuare la loro valutazione iniziale, dovrebbero considerare innanzitutto gli enti su base individuale, così come farebbero nel caso di un ente autonomo. I risultati di tali valutazioni iniziali, ove pertinente, dovrebbero inoltre includere

⁽⁵⁰⁾ Collegi AML/CFT come definiti negli orientamenti congiunti in materia di cooperazione e scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio tra le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e finanziari («Orientamenti in materia di collegi AML/CFT») e all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2024/1640.

l'individuazione delle principali vulnerabilità nel contesto transfrontaliero o di gruppo e riflettere i punti di forza e i fattori attenuanti legati all'appartenenza dell'entità al gruppo.

466. I risultati di tale valutazione iniziale degli elementi dello SREP, comprese, ove individuate, le valutazioni sulle dipendenze principali dall'impresa madre o dal gruppo, dovrebbero servire come input nel processo di valutazione e decisione congiunte ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE. Tali risultati dovrebbero pertanto essere discussi dalle autorità competenti nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza istituiti ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE.
467. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, prima dell'avvio del processo di decisione congiunta, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate devono concordare un calendario della decisione congiunta che definisca le fasi da seguire nel processo e attenersi a tale calendario per tutta la durata del processo.
468. A seguito delle discussioni all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza e dei risultati del processo di valutazione congiunta, le autorità competenti dovrebbero concludere le proprie valutazioni SREP, apportando i necessari aggiustamenti in base agli esiti delle discussioni nel collegio.
469. Nel caso in cui la valutazione di un'autorità competente riveli carenze specifiche relative a posizioni infragruppo che incidono negativamente sulla sostenibilità economica (*viability*) complessiva dell'entità su base individuale, le autorità competenti dovrebbero, nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza, discutere se la valutazione finale di un'entità debba essere modificata tenendo conto della dimensione complessiva del gruppo, includendo il modello di business del gruppo consolidato, la strategia nonché l'esistenza di accordi di sostegno finanziario infragruppo e le loro caratteristiche specifiche.
470. Le autorità competenti dovrebbero discutere e coordinare le seguenti attività all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza:
 - a. la pianificazione, comprese la frequenza e le tempistiche per l'esecuzione della valutazione dei vari elementi dello SREP per il gruppo consolidato e le sue entità, al fine di facilitare la predisposizione dei rapporti sui rischi del gruppo e sul rischio di liquidità richieste ai fini delle decisioni congiunte, come specificato nell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE e nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, tenendo conto della proporzionalità e del livello di intensità della vigilanza di cui al titolo 2;
 - b. i dettagli relativi all'applicazione dei benchmark utilizzati per la valutazione degli elementi dello SREP;
 - c. il metodo di valutazione e assegnazione di un punteggio alle sottocategorie di rischio su base individuale, se tali sottocategorie sono state individuate come significative;
 - d. input richiesti all'ente a livello consolidato e a livello individuale al fine di condurre la valutazione degli elementi dello SREP, inclusi quelli derivanti dall'ICAAP e dall'ILAAP;

- e. i risultati della valutazione, inclusi i punteggi SREP assegnati ai vari elementi, nonché la valutazione SREP complessiva e il punteggio SREP complessivo a livello consolidato e individuale. Nel discutere la valutazione dei rischi individuali per il capitale e la liquidità, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sui rischi individuati come significativi per le rispettive entità;
- f. implicazioni prudenziali transfrontaliere dei rischi di ML/TF, dei rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, nonché delle relative preoccupazioni; e
- g. misure di vigilanza pianificate e misure di intervento precoce, ove pertinente.

471. Nella predisposizione della sintesi della valutazione SREP complessiva relativa al gruppo transfrontaliero e alle sue entità, le autorità competenti dovrebbero strutturare la sintesi in modo tale da agevolare la compilazione dei *templates* previsti per il rapporto SREP, il rapporto sui rischi del gruppo, la valutazione del rischio di liquidità e il rapporto sulla valutazione del rischio di liquidità del gruppo richiesti ai fini della decisione congiunta di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, come specificato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014.

10.2. Valutazione del capitale nello SREP e requisiti prudenziali specifici dell'ente

472. L'accertamento dell'adeguatezza del capitale e dei relativi requisiti e orientamenti in conformità del processo riportato al titolo 7 per i gruppi transfrontalieri fa parte della procedura di decisione congiunta delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE.

473. Per gli enti impresa madre o per le filiazioni di un gruppo transfrontaliero, l'applicazione del P2R e del P2R-LR ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE deve essere condotta secondo il processo di decisione congiunta previsto all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva.

474. Nel contesto delle discussioni sull'adeguatezza del livello dei fondi propri e sulla determinazione del P2R e del P2R-LR, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. la valutazione della rilevanza dei rischi e delle carenze individuate sia a livello consolidato sia di singola componente (vale a dire quali rischi sono rilevanti per il gruppo nel suo insieme e quali sono rilevanti per una singola entità) e il livello dei fondi propri necessari a coprire tali rischi;
- b. nel caso in cui le carenze individuate siano comuni a tutti gli enti (ad esempio stesse carenze nella governance presenti in tutte le entità, o carenze nei modelli utilizzati in più entità), il coordinamento della valutazione e della risposta di vigilanza e, in particolare, la decisione se debbano essere intraprese misure a livello consolidato o, in proporzione, a livello individuale per le entità nelle quali sono presenti le carenze comuni;

- c. i risultati delle valutazioni dell'ICAAP e i giudizi sull'affidabilità dei calcoli dell'ICAAP e sul loro utilizzo eventuale come input per determinare il P2R;
 - d. i risultati dei calcoli dei parametri di riferimento di vigilanza per stabilire il P2R per tutte le entità all'interno del gruppo e a livello consolidato;
 - e. il P2R da imporre alle entità e a livello consolidato per garantire la coerenza dei requisiti in materia di fondi propri e se vi sia la necessità di trasferire i fondi propri dal livello consolidato al livello individuale.
475. Per stabilire il TSCR come specificato al titolo 7, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione lo stesso livello di applicazione previsto per i requisiti relativi alla decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. In particolare, il TSCR e le altre misure di capitale, ove applicabili dovrebbero essere fissati a livello consolidato e a livello individuale per le entità che operano in altri Stati membri. Per il livello subconsolidato, il TSCR e altre misure di capitale dovrebbero riguardare solo l'impresa madre del sottogruppo al fine di evitare il doppio conteggio del P2R già considerato dalle autorità competenti per le filiazioni in altri Stati membri.
476. Se l'esito della valutazione di vigilanza del rischio di leva finanziaria eccessiva per le imprese madri o le filiazioni di un gruppo transfrontaliero indica che occorre stabilire i requisiti di secondo pilastro per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (P2R-LR), tali requisiti dovrebbero essere definiti nell'ambito del processo di decisione congiunta di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della CRD e dovrebbero riflettere il distinto insieme di requisiti in materia di fondi propri basato sul coefficiente di leva finanziaria.
477. Nel contesto delle discussioni sull'adeguatezza del livello dei fondi propri per coprire il rischio di leva finanziaria eccessiva e sulla determinazione del P2R-LR, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:
- a. aspetti inclusi nel paragrafo 326;
 - b. i requisiti di secondo pilastro per coprire il rischio di leva finanziaria eccessiva, imposti alle entità e a livello consolidato per garantire la coerenza dei requisiti finali in materia di fondi propri e se vi sia la necessità di trasferire i fondi propri dal livello consolidato al livello individuale.
478. Tutte le informazioni pertinenti relative alla determinazione dei P2G e dei P2G-LR per le imprese madri o le filiazioni di un gruppo transfrontaliero dovrebbero essere condivise tra le autorità competenti e tale determinazione dovrebbe essere effettuata nell'ambito del processo di decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE. Nello specifico le autorità competenti dovrebbero discutere il metodo per stabilire P2G e P2G-LR a livello individuale laddove non siano disponibili dati derivanti dalle prove di stress di vigilanza oppure, se del caso, concordare l'applicazione di P2G e di P2G-LR esclusivamente a livello consolidato. I P2G e i P2G-LR dovrebbero essere debitamente riportati nel documento di decisione congiunta redatto ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE.

10.3. Valutazione della liquidità nello SREP e requisiti prudenziali specifici dell'ente

479. La definizione delle misure volte ad affrontare eventuali questioni rilevanti e risultanze significative emerse nell'ambito della vigilanza sulla liquidità nonché la necessità di imporre requisiti di liquidità specifici per ciascun ente dovrebbe avvenire secondo il processo di decisione congiunta di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE.
480. Per quanto riguarda l'articolo 113, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione «questioni» significative e/o «risultanze» rilevanti almeno nei casi in cui:
- a. specifici requisiti quantitativi di liquidità siano proposti da parte delle autorità competenti e/o
 - b. misure diverse dagli specifici requisiti quantitativi di liquidità sono proposte dalle autorità competenti e il punteggio assegnato all'adeguatezza del rischio di liquidità e/o del rischio di *funding* è pari a «3» o a «4».

10.4. Applicazione di altre misure di vigilanza

481. Le autorità competenti responsabili della vigilanza sui gruppi transfrontalieri e sulle loro entità dovrebbero discutere e coordinare, ove possibile, l'applicazione di tutte le misure di vigilanza e di intervento precoce nei confronti del gruppo e/o delle sue entità rilevanti al fine di garantire che le misure più appropriate siano costantemente applicate alle vulnerabilità individuate, tenendo conto della dimensione del gruppo, incluse le interdipendenze e gli accordi infragruppo, come illustrato in precedenza.
482. Le autorità competenti responsabili per la vigilanza prudenziale di entità di un gruppo transfrontaliero dovrebbero, quando impongono misure di vigilanza o misure amministrative, comprese sanzioni nei confronti di enti che non abbiano adeguatamente affrontato le carenze connesse ai rischi di ML/TF, mantenersi in contatto con le pertinenti autorità di vigilanza in materia di AML/CFT in conformità alla sezione 8 degli orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT ⁽⁵¹⁾ e, in linea con i rispettivi mandati e funzioni, valutare l'adozione delle misure di vigilanza prudenziale più adeguate per fronteggiare le carenze e i rischi suddetti oltre a tutte le misure adottate dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.

⁽⁵¹⁾ Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT (ABE/GL/2021/15).

Titolo 11. Prove di stress di vigilanza

11.1. Uso delle prove di stress di vigilanza da parte delle autorità competenti

483. Le autorità competenti dovrebbero, anche sulla base dell'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE, utilizzare le prove di stress di vigilanza per facilitare lo SREP e, in particolare, la valutazione di vigilanza dei suoi elementi chiave, in base a quanto descritto nei titoli da 4 a 8. L'integrazione dei fattori ESG nelle prove di stress di vigilanza dovrebbe avvenire in conformità degli orientamenti congiunti sull'integrazione dei rischi ESG nelle prove di stress di vigilanza, dando priorità ai rischi ambientali. Nello specifico, le prove di stress di vigilanza dovrebbero essere di ausilio per le autorità competenti, se del caso, con riferimento a quanto segue:

- a. la valutazione dei rischi individuali che impattano sul capitale in base a quanto indicato nel titolo 6, oppure i rischi per la liquidità e il *funding*, come indicato nel titolo 8;
- b. la valutazione dell'affidabilità dei programmi delle prove di stress degli enti e la pertinenza, la gravità e la plausibilità degli scenari per le prove di stress proprie degli enti utilizzate ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP. Ciò può comprendere la contestazione da parte degli enti delle ipotesi principali e dei fattori di rischio (*risk driver*);
- c. la valutazione della capacità degli enti di soddisfare il TSCR e l'OCR nel contesto della valutazione di adeguatezza del capitale, in base a quanto specificato nella sezione 7.7. In base alla copertura e alla tipologia della prova di stress di vigilanza, questa valutazione potrà essere limitata esclusivamente ad alcuni elementi del TSCR che rientrano nelle caratteristiche di progettazione delle prove di stress di vigilanza (ad esempio il P2R per categorie di rischio individuali, nel caso in cui le prove di stress coprano esclusivamente dette categorie di rischio);
- d. la determinazione dei P2G per gli enti;
- e. l'individuazione delle possibili vulnerabilità o debolezze nella gestione dei rischi degli enti e i controlli sulle singole aree di rischio;
- f. l'identificazione delle possibili carenze nei sistemi complessivi della governance e dei controlli interni dell'ente di cui al titolo 5. Nello specifico, qualora un'autorità competente dovesse individuare, tramite le prove di stress di vigilanza, carenze nei programmi delle prove di stress dell'ente o nell'infrastruttura di supporto dei dati sui rischi, queste dovrebbero essere tenute in considerazione nella valutazione della governance complessiva e dell'assetto di gestione del rischio del detto ente;
- g. la determinazione di specifici requisiti quantitativi e qualitativi di liquidità nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza della liquidità, specialmente laddove l'autorità competente non abbia sviluppato specifici parametri di riferimento di vigilanza per i requisiti di liquidità. Alcuni elementi delle prove di stress di liquidità a fini di vigilanza dovrebbero, se del caso,

essere utilizzati come input nella fissazione dei requisiti specifici di liquidità per gli enti, come specificato nella sezione 8.6.

484. Le prove di stress di vigilanza dovrebbero inoltre aiutare le autorità competenti nella valutazione delle procedure organizzative di vigilanza e nella pianificazione delle risorse di vigilanza, considerando anche le altre informazioni relative, in particolare per una valutazione più frequente e approfondita di alcuni elementi dello SREP nel caso degli enti rientranti nella categoria 1 e ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione del programma di revisione prudenziale richiesto dall'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE.
485. Le autorità competenti dovrebbero inoltre, se del caso, utilizzare i risultati delle prove di stress di vigilanza per:
- a. fornire supporto all'analisi necessaria ai fini della concessione delle diverse autorizzazioni e dei permessi richiesti dal regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE, ad esempio, con riferimento alle holding qualificate, alle fusioni e acquisizioni e riacquisto di azioni;
 - b. sostenere un'analisi tematica delle potenziali vulnerabilità di un gruppo di enti con profili di rischio simili;
 - c. sostenere l'analisi dei potenziali impatti dei fattori ESG sul modello di business degli enti sulla base di un'analisi di scenario a medio-lungo termine effettuata in conformità degli orientamenti congiunti sull'integrazione dei rischi ESG nelle prove di stress di vigilanza;
 - d. motivare gli enti a potenziare le proprie capacità interne in materia di prove di stress e gestione dei rischi: in particolare, una prova di stress con una componente di tipo *bottom up* potrebbe motivare gli enti a sviluppare ulteriormente e migliorare la loro aggregazione dei dati, i modelli di rischio e gli strumenti informatici per le prove di stress e le finalità di gestione dei rischi.

11.2. Elementi principali delle prove di stress di vigilanza

486. Nel decidere in merito agli elementi chiave delle prove di stress di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero considerare, tra le altre cose, quanto segue:
- a. la copertura, in termini di copertura di alcuni fattori di rischio o fattori di rischio multipli, alcuni singoli portafogli o le attività o settori/geografie, di tutti o numerosi portafogli.
 - b. l'elaborazione, in termini di: analisi di sensibilità unifattoriale o semplice multifattoriale, prove di stress sulla solvibilità o sulla liquidità, prove di *reverse stress* o analisi di scenario a medio-lungo termine. Le autorità competenti dovrebbero scegliere la pianificazione più adeguata per l'obiettivo perseguito dalle prove di stress;
 - c. la portata, in termini di copertura del perimetro dei gruppi transfrontalieri, garantendo che tutte le pertinenti entità del gruppo siano prese in considerazione;
 - d. esempio di enti oggetto delle prove di stress: nella pianificazione delle prove di stress di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero considerare il campione adeguato ai fini dell'esercizio, in particolare nell'utilizzo delle prove di stress di vigilanza per la valutazione

tematica di alcune linee di business/modelli imprenditoriali o studi/valutazioni dell'impatto;

- e. il metodo, ossia prove di stress *top-down* e *bottom-up*, una combinazione di entrambi, con le previsioni di scenario di riferimento (*anchor*) per gli enti.

487. Nella progettazione e svolgimento delle prove di stress ai fini dello SREP, le autorità competenti dovrebbero considerare i risultati delle verifiche della qualità degli attivi (AQR), ove disponibili, adeguati e non già integrati nel bilancio degli enti. Le prove di stress di vigilanza combinate con le AQR possono essere considerate utili nel garantire che le posizioni del bilancio degli enti che rientrano nelle prove di stress di vigilanza siano segnalate in modo accurato con migliori punti di avvio confrontabili in tutti gli enti partecipanti.

11.3. Sistemi organizzativi e di governance all'interno delle autorità competenti

488. Le autorità competenti dovrebbero definire programmi efficaci per le prove di stress di vigilanza. Questo programma dovrebbe essere supportato da un'organizzazione, da sistemi di governance e informatici adeguati, garantendo che le prove di stress di vigilanza possano essere svolte con adeguata frequenza. Il programma delle prove di stress di vigilanza dovrebbe supportare l'effettiva attuazione del programma di revisione prudenziale per i singoli enti. Il programma dovrebbe inoltre rispecchiare le modalità di adozione delle decisioni da parte delle autorità competenti in merito alla scelta delle forme delle prove di stress di vigilanza in stretto collegamento con gli obiettivi di ciascun esercizio.

489. I sistemi di governance, organizzativi e informatici a supporto del programma delle prove di stress di vigilanza dovrebbero comprendere almeno quanto segue:

- a. risorse umane e materiali, dati e infrastrutture sufficienti per pianificare e svolgere le prove di stress di vigilanza. Nello specifico, il programma delle prove di stress di vigilanza dovrebbe essere sostenuto da dati adeguati e da un opportuno approccio metodologico che copra tutti gli aspetti, compresi gli scenari e le ipotesi (ad esempio, modelli, guida, documentazione) e garantisca sia la flessibilità che livelli adeguati di qualità e controlli;
- b. un processo di garanzia di qualità che copra la pianificazione, lo sviluppo e l'esecuzione delle prove di stress e la comparabilità dei risultati all'interno dell'ente;
- c. l'integrazione delle prove di stress di vigilanza nei relativi processi di vigilanza. Pertanto, ove richiesto e subordinatamente a eventuali vincoli giuridici, l'organizzazione dovrebbe promuovere la condivisione interna delle informazioni e l'utilizzo di tutti gli aspetti del programma delle prove di stress.

490. Come parte dei sistemi di governance, le autorità competenti dovrebbero garantire che il programma delle prove di stress di vigilanza sia riveduto con regolarità, da punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, per garantirne l'adeguatezza continua.

491. Le autorità competenti dovrebbero garantire di disporre di processi e di sistemi per un efficace dialogo con gli enti in merito alle prove di stress di vigilanza e ai risultati delle stesse. Questo dialogo dovrebbe riflettere gli obiettivi desiderati, essere definito nello specifico ma non esclusivamente quando si svolgono le prove di stress di vigilanza ai fini della valutazione dell'adeguatezza complessiva del capitale degli enti ed essere organizzato nell'ambito del più generale contesto delle valutazioni dello SREP definite nei presenti orientamenti. Ai fini di tale dialogo a livello tecnico e gestionale, se del caso, le autorità competenti dovrebbero garantire che:
- a. siano fornite all'ente una spiegazione e una guida adeguate, sufficientemente dettagliate e accurate in merito all'applicazione delle metodologie e ipotesi utilizzate nelle prove di stress bottom up;
 - b. siano fornite istruzioni adeguate, sufficientemente dettagliate e accurate all'ente in merito alle informazioni di supporto richieste che devono essere presentate alle autorità competenti insieme ai risultati delle prove di stress;
 - c. sia fornita una spiegazione agli enti a seguito delle discussioni, se del caso, sui risultati delle prove di stress di vigilanza che portano all'applicazione di misure di vigilanza. Ciò dovrebbe essere considerato dalle autorità competenti in particolare nell'ambito delle prove di stress a livello di sistema che attivano le misure di vigilanza.
492. Nell'applicare le prove di stress di vigilanza ai gruppi transfrontalieri, le autorità competenti dovrebbero scambiare le informazioni e, ove fattibile, discutere adeguatamente il processo nell'ambito del quadro dei collegi delle autorità di vigilanza. Nello specifico, le autorità competenti dovrebbero garantire che siano messi a disposizione e discussi i dati rilevati su metodologie, scenari e principali ipotesi nonché sui risultati delle prove di stress di vigilanza, specialmente quelle volte alla valutazione dell'adeguatezza del capitale o della liquidità.
493. Le autorità competenti dovrebbero inoltre identificare quali informazioni relative alle prove di stress di vigilanza e quali relativi risultati possano essere comunicati al pubblico, prendendo in considerazione le finalità previste delle prove di stress di vigilanza. Nel decidere in merito alla divulgazione al pubblico dei risultati o delle metodologie delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero considerare il proprio ruolo nell'esercizio e il metodo scelto e considerare inoltre la misura della loro analisi di accompagnamento ai risultati pubblicati.

Titolo 12: Valutazione delle succursali di paesi terzi

494. Il presente titolo tratta l'applicazione delle procedure e della metodologia dello SREP come specificate nei presenti orientamenti in relazione alle succursali di paesi terzi (*third-country branches*, TCB), secondo la definizione di cui all'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. Esso tratta anche l'applicazione da parte delle autorità competenti di misure di vigilanza volte a fronteggiare le carenze individuate mediante la valutazione SREP delle TCB.
495. Nel condurre la valutazione SREP delle TCB, le autorità competenti dovrebbero valutare, tra l'altro, la conformità dell'ente agli atti normativi pubblicati separatamente sul sito web dell'ABE, come indicato al paragrafo 12.
496. La valutazione SREP di una TCB dovrebbe includere una valutazione del modello di business della succursale, dei dispositivi di governance e controlli interni, della dotazione di capitale e delle risorse di liquidità e delle modalità di contabilizzazione (*booking arrangements*) (gli elementi dello SREP per le TCB). In linea con il processo di revisione e valutazione prudenziale degli enti creditizi (SREP per gli enti creditizi), la valutazione di tali ambiti dovrebbe essere condotta su base continuativa ed essere accompagnata da un monitoraggio costante degli indicatori principali.
497. La valutazione dovrebbe essere effettuata con una frequenza e un'intensità proporzionate alla classificazione della TCB nella classe 1 o nella classe 2, ai sensi dell'articolo 48 bis della direttiva 2013/36/UE, nonché alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività delle TCB. Per le TCB di classe 1, le autorità competenti dovrebbero applicare almeno il livello intensità di vigilanza per gli enti di categoria 3, come indicato nella tabella 1 della sezione 2.4. Per le TCB di classe 2, le autorità competenti dovrebbero applicare almeno il livello di intensità di vigilanza per gli enti di categoria 4, come indicato nella tabella 1 della sezione 2.4.
498. Oltre a valutare gli elementi fondamentali dello SREP per le TCB, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi di comprendere gli altri rischi rilevanti della succursale e le modalità con cui questi vengono mitigati. Ciò comprende eventuali esposizioni significative al rischio di credito, al rischio di mercato, al rischio operativo e all'IRRBB. Le autorità competenti possono ritenere opportuno effettuare una valutazione più approfondita di uno o più di questi ambiti in base alla pertinenza e alla rilevanza del rischio per le TCB. In tali casi, le autorità competenti dovrebbero avvalersi delle indicazioni contenute nei titoli corrispondenti dei presenti orientamenti come base per la valutazione e cercare di applicare i principi ivi contenuti in modo proporzionato alle TCB.

499. Laddove le autorità competenti esercitino il proprio diritto, ai sensi dell'articolo 48 *bis* della direttiva 2013/36/UE, di sottoporre le TCB ai requisiti previsti per gli enti creditizi ai sensi della direttiva, trattando di fatto le TCB come filiazioni, le autorità competenti dovrebbero applicare alle TCB in questione lo SREP previsto per gli enti creditizi e fare riferimento ai titoli pertinenti dei presenti orientamenti (titoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, nonché al punto 12.1.2 della presente sezione, relativo all'analisi del modello di business).
500. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi delle risultanze della valutazione dei singoli elementi dello SREP per le TCB per attribuire un punteggio a ciascun ambito. L'autorità competente dovrebbe avvalersi di questa analisi per formulare una valutazione complessiva e attribuire un punteggio alle TCB, utilizzando le considerazioni riportate nella tabella 21 come riferimento. La valutazione complessiva e il punteggio dovrebbero tenere conto anche della valutazione e del punteggio degli altri rischi rilevanti delle TCB (se applicabile). Sulla base della valutazione SREP complessiva e della valutazione dei singoli elementi dello SREP per le TCB, le autorità competenti dovrebbero adottare le misure di vigilanza specificate nella sezione 12.2 del presente titolo al fine di porre rimedio alle eventuali carenze individuate.

12.1. Applicazione dello SREP alle succursali di paesi terzi

12.1.1. Considerazioni generali

501. La valutazione SREP dovrebbe concentrarsi sui rischi rilevanti delle TCB e su come questi dipendano dall'attività svolta, nonché dal profilo di rischio del resto del gruppo e dalle relative modalità di gestione. Tenendo conto dello status della succursale e della sua dipendenza dalla società madre avente sede in un paese terzo, la valutazione dovrebbe inoltre concentrarsi sulla verifica che la succursale disponga di un'indipendenza sufficiente nella governance e nella gestione dei rischi per agire nel proprio migliore interesse, salvaguardandone la sana e prudente gestione e la sostenibilità economica (*viability*), nonché la sua capacità di adempiere agli impegni assunti nei confronti dei clienti e delle controparti all'interno dello Stato membro in cui è stata autorizzata a svolgere la propria attività.
502. Per orientare la valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei risultati della valutazione della succursale da parte di terzi indipendenti e del parere indipendente sulla conformità ai requisiti relativi alle modalità di contabilizzazione (*booking arrangements*) prescritti, rispettivamente, dall'articolo 48 *octies*, paragrafo 8, e dall'articolo 48 *nonies*, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. Dovrebbero inoltre cooperare con l'autorità responsabile della vigilanza sull'impresa principale («l'autorità dello Stato membro di origine») in conformità degli accordi amministrativi o di altro tipo di cui all'articolo 48 *quater*, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e tenere conto dei risultati delle valutazioni di vigilanza effettuate dall'autorità dello Stato membro di origine sulla succursale, ove disponibili.
503. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'ambito della valutazione contenga misure per individuare TCB di importanza sistemica o che presentano rischi per la stabilità finanziaria. Inoltre la valutazione dovrebbe consentire l'identificazione delle TCB per le quali può essere

appropriata un'autorizzazione ai sensi del titolo III, capo 1, della direttiva 2013/36/UE (come filiazioni). Le autorità competenti sono invitate a fare riferimento all'articolo 48 *decies* per i criteri da prendere in considerazione a tale riguardo.

504. Qualora dall'esame della governance, del modello di business o delle attività della TCB emergano, per le autorità competenti, motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla TCB, si stiano commettendo o si siano commessi o si stia tentando di commettere atti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure che sussista un rischio maggiore in tal senso, l'autorità competente è tenuta a notificarlo immediatamente all'ABE e all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente per la TCB, ai sensi dell'articolo 48 *quindecies*, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

12.1.2. Analisi del modello di business

505. Le autorità competenti dovrebbero analizzare il modello di business e la strategia della TCB per comprendere i fattori principali alla base dei suoi rischi. Dovrebbero avvalersi delle indicazioni fornite nel titolo 4 come base per la valutazione e cercare di applicare i principi ivi contenuti in modo proporzionato alla TCB. Le autorità competenti dovrebbero verificare che la strategia della TCB e una valutazione separata dei rischi connessi siano adeguatamente documentate, unitamente alle prove della loro revisione e analisi da parte della dirigenza della succursale.
506. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione l'estensione delle attività della TCB, al fine di valutare se essa sia conforme all'ambito territoriale dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente nel territorio in cui la TCB ha sede. Occorre inoltre prestare attenzione a qualsiasi attività commerciale transfrontaliera svolta a seguito di un'iniziativa esclusiva dei clienti.
507. Le autorità competenti dovrebbero considerare in che modo le priorità strategiche definite dall'impresa principale per la TCB incidono sul suo profilo di rischio. Dovrebbero prestare attenzione agli obiettivi di redditività o strategici fissati per la TCB e valutare se questi siano sostenuti da adeguate risorse e capacità di gestione dei rischi della TCB. Dovrebbero inoltre valutare la natura dei servizi e delle attività offerti dalla TCB e in che modo, se del caso, questi si discostino dall'offerta del gruppo più ampio, nonché se ciò comporti un aumento dei rischi o eccedano l'ambito dei servizi e delle attività che la TCB è autorizzata a svolgere, che non può essere più ampio di quello dell'impresa principale diretta nel paese terzo.

12.1.3. Valutazione dei dispositivi di governance e controlli interni

508. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza dei dispositivi di governance della TCB avvalendosi, come guida, del titolo 5 e della sezione 7 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna in conformità della direttiva 2013/36/UE ⁽⁵²⁾ nonché delle considerazioni specifiche relative alle TCB riportate di seguito. La valutazione dovrebbe includere il quadro

⁽⁵²⁾ ABE/GL/2021/05

generale, la cultura e la condotta in relazione ai rischi, le politiche e le prassi di remunerazione, nonché il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, compresa la gestione dei rischi ICT e dei rischi derivanti da terze parti.

509. Nel condurre la valutazione della governance interna, le autorità competenti dovrebbero verificare se la TCB mantenga una presenza sostanziale sufficiente nello Stato membro, in conformità ai requisiti di cui al paragrafo 90, lettera g), degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna.

Quadro organizzativo

510. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le persone che dirigono le TCB:

- a. abbiano una comprensione adeguata delle attività e dei rischi della succursale e una conoscenza del mercato locale, nonché delle normative dell'UE e di quelle nazionali dello Stato membro;
- b. dispongano di autorevolezza, prestigio e indipendenza sufficienti, tenendo conto della misura in cui sono autorizzate a contribuire alle decisioni dell'impresa principale che incidono sulla succursale;
- c. trascorrono un tempo sufficiente nello Stato membro ospitante e presso la succursale per poter svolgere efficacemente il proprio ruolo.

511. Qualora la TCB abbia istituito un comitato di gestione, le autorità competenti dovrebbero valutare il ruolo di quest'ultimo nel garantire un'adeguata governance. In assenza di tale organo, le autorità competenti dovrebbero verificare se sia stato implementato un assetto alternativo adeguato e proporzionato per la vigilanza, da parte dell'alta dirigenza, delle attività e dei rischi della TCB.

Rapporto con l'impresa principale

512. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rapporto tra la TCB e l'impresa principale, verificando in particolare se la succursale sia effettivamente integrata nel quadro di governance e di gestione dei rischi del gruppo. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. la reportistica della succursale all'impresa principale garantisca una visibilità sufficiente dei rischi rilevanti della succursale;
- d. Il quadro di gestione dei rischi applicato alla TCB tenga adeguatamente conto della normativa dell'UE in materia di servizi finanziari.

513. Qualora la TCB effettui operazioni *back-to-back* o intragruppo, le autorità competenti dovrebbero verificare che la succursale disponga di un quadro adeguato per la gestione del proprio rischio di controparte.

Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi di terze parti

514. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la TCB dispone di solide funzioni di controllo interno. Per le TCB di classe 1 (e le TCB di classe 2, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 48 *octies*, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE), le autorità competenti dovrebbero valutare se siano stati nominati idonei responsabili delle funzioni di controllo interno indipendenti e in grado di svolgere le funzioni previste dall'articolo 76, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE.
515. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la TCB effettua un'adeguata *due diligence* e un adeguato monitoraggio delle funzioni svolte da fornitori terzi di servizi. Dovrebbero verificare che i rapporti con soggetti terzi, compresi quelli infragruppo, siano disciplinati da accordi documentati e che la TCB abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi di monitoraggio, anche in caso di ricorso a subappaltatori. Le autorità competenti dovrebbero verificare la gestione dei rischi ICT della TCB, verificando in particolare se la TCB disponga di un registro adeguato dei propri fornitori terzi di servizi, anche nei casi in cui si ricorra a subappaltatori che svolgono funzioni essenziali o importanti.

12.1.4. Valutazione della dotazione di capitale e delle risorse di liquidità

516. Le autorità competenti dovrebbero valutare:
- a. se la TCB soddisfi il requisito minimo di dotazione di capitale di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
 - b. se la concentrazione della dotazione di capitale in una particolare tipologia di strumento o in strumenti provenienti da una determinata area geografica, oppure la discrepanza valutaria tra gli strumenti della dotazione di capitale e le passività della TCB, in particolare i depositi, possa comportare una maggiore volatilità del valore degli strumenti e la potenziale violazione del requisito minimo;
 - c. se la dotazione di capitale sia detenuta in un conto di garanzia ammissibile nello Stato membro in cui la succursale del paese terzo è stata autorizzata e gli strumenti della dotazione di capitale soddisfino i criteri di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e le condizioni stabilite negli orientamenti dell'ABE sugli strumenti disponibili per le succursali di paesi terzi per l'uso illimitato e immediato a copertura di rischi o perdite ⁽⁵³⁾.
517. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente detenga attività liquide e non vincolate sufficienti a mitigare i rischi di liquidità e, in particolare, che le attività liquide della succursale siano sufficienti a coprire i deflussi di liquidità nell'arco di un minimo di 30 giorni, conformemente all'articolo 48 *septies*, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Per le TCB di classe 1, la valutazione dovrebbe comprendere la conformità della succursale al requisito di copertura della liquidità descritto nello stesso articolo.

⁽⁵³⁾ ABE/GL/2026/03.

518. Nel condurre la valutazione della dotazione di capitale e della liquidità, le autorità competenti dovrebbero verificare se la TCB disponga di una documentazione adeguata a consentire una verifica tempestiva e accurata della sua conformità ai requisiti minimi in materia di dotazione di capitale e liquidità.
519. Le autorità competenti dovrebbero valutare:
- a. la qualità del dialogo tra la TCB e l'impresa principale in merito alle decisioni relative alla gestione del capitale e della liquidità (compreso il modo in cui la succursale è integrata nei processi di pianificazione, monitoraggio e prove di stress del capitale e della liquidità a livello di gruppo, nonché l'esistenza di adeguati meccanismi di escalation che consentano alla succursale di segnalare tempestivamente all'impresa principale eventuali problemi, potenziali o effettivi, relativi al capitale o alla liquidità;
 - b. se gli accordi di *funding* transfrontaliero all'interno del gruppo rientrino nei limiti dell'eccezione consentita ai sensi dell'articolo 48 *quater*, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2013/36/UE e non nascondano attività commerciali transfrontaliere in violazione dell'ambito territoriale dell'autorizzazione (ad esempio nel caso in cui il *funding* infragruppo sia fornito a una TCB stabilita in un altro Stato membro in cambio di una quota (totale o parziale) dei rischi economici e dei rendimenti di una specifica attività.

12.1.5. Valutazione delle modalità di contabilizzazione (*booking arrangements*)

520. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la TCB disponga di un quadro adeguato per la gestione e la contabilizzazione delle attività e delle passività iscritte o originate nello Stato membro, comprese le voci fuori bilancio. Le autorità competenti verificano che la TCB disponga di un registro che documenti adeguatamente tutte le attività e le passività iscritte o originate dalla succursale, in linea con le norme tecniche di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 48 *nonies*, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE e una *policy* in conformità dell'articolo 48 *nonies* della direttiva 2013/36/UE.
521. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le attività svolte dalla TCB, le sue attività e passività contabilizzate o originate, o altri accordi di copertura indicati nel registro, siano in linea con la *policy* della TCB in materia di *booking arrangements* e con la sua strategia aziendale.
522. Qualora la TCB adotti dispositivi di registrazione *back-to-back*, le autorità competenti dovrebbero valutare se la TCB gestisca in modo adeguato i rischi connessi, rispettivamente, ai meccanismi di registrazione *back-to-back* e di *remote booking*, compresi il rischio di controparte, il rischio di CVA e il rischio di regolamento.
523. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la TCB gestisca autonomamente le attività e le passività. Esse dovrebbero valutare se la TCB dimostri indipendenza nell'accettare nuove attività, anche attraverso l'applicazione di una propensione al rischio (*risk appetite*) concordata dalla dirigenza della succursale. Dovrebbero valutare se la TCB disponga di controlli e procedure di reportistica sufficienti per comprendere in modo indipendente i rischi legati alle

attività effettive o future e agire di conseguenza. Dovrebbero valutare se il quadro normativo della TCB tenga adeguatamente conto sia dei rischi prudenziali delle attività contabilizzate, nella misura in cui incidono sul profilo di rischio di capitale e di liquidità della succursale, sia dei rischi AML/CFT.

524. Qualora la TCB generi attività e passività per altre succursali o filiazioni dello stesso gruppo, le autorità competenti dovrebbero valutare se tali meccanismi comportino rischi particolari, tra cui vulnerabilità operative e vincoli giuridici.

12.2. Sintesi delle risultanze, del punteggio e delle misure di vigilanza

525. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio complessivo dei rischi principali della TCB. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi annuale della valutazione SREP complessiva, accompagnata da un punteggio sulla sostenibilità economica (*viability*) assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 21. La sintesi annuale dovrebbe inoltre includere eventuali risultanze delle attività di vigilanza emerse nel corso dei 12 mesi precedenti.

Tabella 21. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio SREP complessivo

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	I rischi individuati comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) della TCB.	<ul style="list-style-type: none"> • Il modello di business e la strategia della TCB non destano preoccupazioni. • I dispositivi di governance e di controllo interni della TCB non destano preoccupazioni. • I rischi della TCB non sono rilevanti, oppure la gestione dei rischi e i controlli sono adeguati a mitigare i rischi individuati come rilevanti. • La dotazione di capitale e la posizione di liquidità della TCB non destano preoccupazioni. • I dispositivi di registrazione della TCB non destano preoccupazioni.
2	I rischi individuati comportano un livello medio-basso di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) della TCB.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per il modello di business e la strategia della TCB. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi della TCB. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio riguardo ai rischi rilevanti della TCB e alla loro gestione e controllo. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per la dotazione di capitale e/o la posizione di liquidità della TCB. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per i dispositivi di registrazione della TCB.
3	I rischi individuati comportano un livello medio-elevato di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) della TCB.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per il modello di business e la strategia della TCB. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi della TCB. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato riguardo ai rischi rilevanti della TCB e alla loro gestione e controllo. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per la dotazione di capitale e/o la posizione di liquidità della TCB. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per i dispositivi di registrazione della TCB.
4	I rischi individuati comportano un livello elevato di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) della TCB.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per il modello di business e la strategia della TCB. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi della TCB. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato riguardo ai rischi rilevanti della TCB e alla loro gestione e controllo. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per la dotazione di capitale e/o la posizione di liquidità della TCB. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per i dispositivi di registrazione della TCB.

526. Le autorità competenti, sulla base delle vulnerabilità e delle carenze individuate nella valutazione degli elementi dello SREP per le TCB, possono imporre misure di vigilanza che richiedano alle TCB di:

- a. detenere una dotazione di capitale superiore ai requisiti minimi di cui all'articolo 48 *sexies* della direttiva 2013/36/UE;
- b. limitare le tipologie di strumenti ammessi in conformità degli orientamenti dell'ABE sugli strumenti disponibili per le succursali di paesi terzi per l'uso illimitato e immediato a copertura di rischi o perdite, ai sensi dell'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, ovvero gli strumenti provenienti da una determinata giurisdizione o denominati in una determinata valuta;
- c. introdurre condizioni operative aggiuntive rispetto a quelle previste dagli orientamenti dell'ABE sugli strumenti disponibili per le succursali di paesi terzi per l'uso illimitato e immediato a copertura di rischi o perdite, ai sensi dell'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/36/UE;
- d. soddisfare altri requisiti specifici in materia di liquidità oltre a quelli di cui all'articolo 48 *septies* della direttiva 2013/36/UE;
- e. rafforzare i propri dispositivi di governance, gestione del rischio o contabilizzazione;
- f. restringere o limitare l'ambito delle attività commerciali od operative che svolgono, nonché le controparti di tali attività;
- g. ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate, e cessare lo svolgimento di tali attività o l'offerta di tali prodotti;
- h. rispettare ulteriori obblighi di reportistica a norma dell'articolo 48 *duodecies*, paragrafo 3, o aumentare la frequenza delle segnalazioni periodiche;
- i. effettuare informative al pubblico;
- j. valutando caso per caso e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 48 *decies*, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere alla TCB di presentare domanda di autorizzazione in qualità di filiazione ai sensi del titolo III, capo 1, della direttiva. Ciò vale anche nei casi in cui l'autorità competente ritenga che la TCB rivesta importanza sistemica o comporti rischi significativi per la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 48 *undecies* della direttiva 2013/36/UE.

527. Per le TCB di importanza sistemica, le autorità competenti possono inoltre prendere in considerazione quanto segue:

- a) imporre alla TCB di ristrutturare le proprie attività patrimoniali od operative in modo tale da non essere più considerata di importanza sistemica o da non rappresentare più un rischio eccessivo per la stabilità finanziaria dell'Unione o dello Stato membro in cui è stabilita;
- b) imporre ulteriori requisiti prudenziali, inclusi requisiti in materia di governance, alla TCB.

528. Le autorità competenti dovrebbero comunicare i risultati della valutazione SREP alla dirigenza della succursale del paese terzo e informarla di eventuali misure che la succursale stessa dovrà

adottare per conformarsi alle misure di vigilanza adottate sulla base delle risultanze emerse. Le autorità competenti dovrebbero comunicare i risultati della valutazione SREP, comprese eventuali misure di vigilanza applicate all'autorità responsabile della vigilanza dell'impresa principale conformemente agli accordi amministrativi o ad altri accordi conclusi ai sensi dell'articolo 48 *quater*, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

Allegato I – Sottocategorie del rischio di credito

La tabella seguente presenta un elenco non esaustivo delle sottocategorie per il rischio di credito che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, se del caso.

Sottocategorie del rischio di credito	Riferimenti giuridici/definizioni	Aree di valutazione	Riferimenti giuridici relativi alle aree di valutazione
Rischio di concentrazione del credito	<i>Il rischio che l'ente incorra in significative perdite creditizie derivanti da una concentrazione delle esposizioni verso un piccolo gruppo di prenditori di credito, un insieme di prenditori di credito con una simile condotta di default o verso attività finanziarie fortemente correlate, nonché da una concentrazione delle misure di attenuazione del rischio di credito</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Concentrazioni verso un unico soggetto (che include un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi come definiti per le grandi esposizioni) • Concentrazioni settoriali • Concentrazioni geografiche • Concentrazione del prodotto • Concentrazione di garanzie reali e di altro tipo • Fonti nascoste di concentrazione che possono manifestarsi in condizioni di stress, quando il livello di correlazione del rischio di credito può aumentare rispetto alle condizioni normali 	Regolamento (UE) n. 575/2013: articoli 129, 170, 171, 184, 207, 209, 395, 400 e 401 Direttiva 2013/36/UE: articoli 81 e 98
Rischio di controparte	<i>Il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di cassa dell'operazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • La qualità delle controparti e dei relativi CVA e la complessità delle operazioni • Il rischio sfavorevole derivante dalla correlazione avversa tra l'esposizione a una controparte e la qualità creditizia • Esposizione al rischio di credito di controparte e al rischio di regolamento in termini di valori di mercato correnti e importo nominale, rispetto all'esposizione creditizia complessiva e ai fondi propri • Quota di operazioni effettuate tramite infrastrutture di mercati finanziari che prevedono il pagamento rispetto al regolamento alla consegna • Quota di operazioni con le controparti centrali ed efficacia dei meccanismi di protezione delle perdite per queste ultime 	Regolamento (UE) n. 575/2013: articoli 181 e 246, parte 3, titolo II, capo 6 Direttiva 2013/36/UE: articolo 79

Sottocategorie del rischio di credito	Riferimenti giuridici/definizioni	Aree di valutazione	Riferimenti giuridici relativi alle aree di valutazione
Rischio di regolamento e consegna	<i>Rischio derivante da operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci a esclusione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto o delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Quota di operazioni pertinenti alle controparti centrali stabilite in paesi terzi, l'efficacia dei meccanismi di protezione delle perdite per tali operazioni e la modalità di riduzione di qualsiasi esposizione eccessiva verso controparti centrali di paesi terzi • Quota di operazioni OTC non compensate a livello centrale e l'efficacia dei meccanismi di protezione delle perdite per tali operazioni • L'esistenza, la significatività, l'efficacia e l'applicabilità di accordi di compensazione. 	<i>Regolamento (UE) n. 575/2013: articoli 1 e 92, parte 3, titolo V</i>

Sottocategorie del rischio di credito	Riferimenti giuridici/definizioni	Aree di valutazione	Riferimenti giuridici relativi alle aree di valutazione
Rischio paese	<i>Il rischio che l'ente subisca perdite su crediti connesse all'attività svolta in un determinato paese a causa di circostanze e/o eventi avversi, compreso l'impatto di eventi geopolitici, in quel determinato paese</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio di un deterioramento della qualità delle esposizioni di un ente in un determinato paese (compreso il rischio di debito collettivo, ovvero il default di un ampio gruppo di debitori), derivante da minacce, eventi e dall'aggravarsi di circostanze avverse associate a guerre, terrorismo e tensioni tra Stati e attori politici che incidono sulle relazioni internazionali • Il grado di concentrazione in tutti i tipi di esposizioni al rischio paese, comprese le esposizioni sovrane, in proporzione all'intero portafoglio crediti dell'ente (per debitore e importo) • La solidità e la stabilità economica del paese del prestatore di credito e i precedenti in termini di pagamento puntuale e insorgenza di gravi eventi di default • Il rischio di altre forme di intervento sovrano che possa palesemente pregiudicare l'affidabilità creditizia dei prestatori di credito (ad esempio congelamenti dei depositi, espropriazione o pesante tassazione) • Il rischio di trasferimento legato al credito transfrontaliero in valuta estera per i prestiti transfrontalieri significativi e le esposizioni in valuta estera 	
Rischio di credito da cartolarizzazioni	<i>I rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono investitori, cedenti o promotori, tra cui i rischi reputazionali quali, ad esempio, quelli che insorgono in relazione a strutture o prodotti complessi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'adeguatezza delle ripartizioni delle esposizioni verso la cartolarizzazione nel banking book e nel trading book e la coerenza con la strategia dell'ente riguardante la cartolarizzazione • Il rating e la performance delle tranche di cartolarizzazione detenute dall'ente, la natura, la composizione e la qualità delle attività sottostanti • La coerenza del beneficio di capitale (capital relief) con l'effettivo trasferimento del rischio per le operazioni di cartolarizzazione originate • Se vi sia una chiara distinzione tra gli importi utilizzati e non utilizzati per le linee di liquidità fornite al veicolo di cartolarizzazione • L'esistenza di piani di emergenza per i conduit ABCP (asset-backed commercial papers) gestiti dall'ente nel caso in cui l'emissione di 	Regolamento (UE) n. 575/2013: articolo 67, parte 3, titolo II, capo 5 Direttiva 2013/36/UE: Articolo 82

Sottocategorie del rischio di credito	Riferimenti giuridici/definizioni	Aree di valutazione	Riferimenti giuridici relativi alle aree di valutazione
		<i>commercial paper non fosse possibile a causa delle condizioni di liquidità e l'impatto sull'esposizione complessiva dell'ente al rischio di credito</i>	
Rischio di prestito in valuta estera	<i>Il rischio di credito aggiuntivo derivante dalle esposizioni relative a prestiti in valuta estera concessi a prenditori retail e PMI senza copertura</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi relazione non lineare tra rischio di mercato e rischio di credito in cui i tassi di cambio possano avere un impatto sproporzionato sul rischio di credito del portafoglio di prestiti in valuta estera di un ente, come ad esempio un aumento significativo sia del valore residuo del debito sia del flusso dei pagamenti necessari per il servizio di tale debito, nonché un aumento del valore residuo del debito rispetto al valore delle attività di garanzia reale denominate nella valuta nazionale 	
Rischio connesso a partecipazioni azionarie (Equity risk) nel banking book	<i>Rischio di perdita su strumenti finanziari a causa di variazioni delle partecipazioni azionarie costituite nel banking book</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio di calo di valore per gli investimenti azionari dell'ente e assicurare che tale rischio sia adeguatamente rilevato dal quadro relativo al rischio dell'ente • Ove pertinente, in merito al rischio di partecipazione in holding strategiche (sia nel settore assicurativo che in quello non assicurativo) 	Regolamento (UE) n. 575/2013: articolo 133
Rischio immobiliare	<i>Il rischio di perdita dovuta alle variazioni del valore di mercato delle attività immobiliari proprie o degli strumenti finanziari collegati ad attività immobiliari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio di calo di valore degli investimenti immobiliari dell'ente • Ove pertinente, il valore di strumenti finanziari collegati ad attività immobiliari (ad esempio fondi comuni di investimento immobiliare (real estate investment trust, REIT)). 	Per i beni immobili di proprietà di un ente ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013: articolo 134, paragrafo 1 - SA articolo 156 - IRB
Rischio di diluizione	<i>Articolo 4, paragrafo 53, CRR</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio di diluizione per tutti i portafogli creditizi per i quali non è adottato il metodo IRB e per quelli il cui rischio di diluizione è considerato irrilevante dal punto di vista del portafoglio • In che modo le esposizioni non rilevanti all'interno di ciascun portafoglio o classe di esposizione sono prese in considerazione nella valutazione del rischio di diluizione aggregato dell'ente • Ove pertinente, se la valutazione del rischio di diluizione nell'attività di acquisizione relativa ai sistemi di pagamento per esercenti (ad esempio, nel portafoglio delle passività potenziali relative alle posizioni di rifiuto di 	

Sottocategorie del rischio di credito	Riferimenti giuridici/definizioni	Aree di valutazione	Riferimenti giuridici relativi alle aree di valutazione
Rischio di modello (per modelli regolamentari approvati)	Articolo 4, punto 52 ter), CRR	<p><i>debito) sia adeguata e basata su una segmentazione coerente delle posizioni sottostanti, in conformità delle loro caratteristiche contrattuali principali, vale a dire la natura delle operazioni di vendita sottostanti, la tempistica dei pagamenti elaborati e l'applicazione di meccanismi standard di mitigazione del rischio.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'ente continui a soddisfare i requisiti minimi e garantire che i relativi requisiti in materia di fondi propri non vengano sottovalutati • La valutazione può basarsi sulle informazioni acquisite nel corso di altre azioni di vigilanza, comprese quelle svolte ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE 	Direttiva 2013/36/UE: articolo 3

Allegato II – Sottocategorie del rischio di mercato

La tabella seguente presenta un elenco non esaustivo delle sottocategorie per il rischio di mercato che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, se del caso.

Sottocategorie del rischio di mercato (livello 1)	Riferimenti giuridici/definizioni ⁽⁵⁴⁾
Rischio generico di tasso di interesse (portafoglio di negoziazione)	<p data-bbox="427 596 1995 668"><i>il rischio di perdite derivanti da variazioni del valore di mercato degli strumenti di debito a causa di una variazione del livello dei tassi di interesse non correlata ad alcun attributo specifico di tali singoli strumenti di debito.</i></p> <p data-bbox="427 687 1245 719"><u>Riferimenti giuridici pertinenti in materia di trattamento del capitale:</u></p> <p data-bbox="427 738 1487 770">> <i>norme del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB) – modelli interni</i></p> <p data-bbox="427 790 1245 821"><i>Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 5 – articolo 362</i></p> <p data-bbox="427 841 1538 873">> <i>Prima dell’FRTB – Metodo standardizzato / Post-FRTB – Metodo standardizzato semplificato</i></p> <p data-bbox="427 892 2007 963"><i>Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 2, sottosezione 2 – articoli 339 e 340 (rischio generico degli strumenti di debito)</i></p> <p data-bbox="427 983 1010 1015">> <i>Post-FRTB – Metodo standardizzato alternativo</i></p> <p data-bbox="427 1034 2013 1106"><i>Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2 – articoli da 325 quinquies a 325 duodecies (metodo basato sulla sensibilità, rischio generico di tasso di interesse)</i></p> <p data-bbox="427 1125 1048 1157">> <i>Post-FRTB – Metodo alternativo dei modelli interni</i></p> <p data-bbox="427 1176 1939 1248"><i>Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 ter – articoli da 325 terquingages a 325 novosexages (perdite attese / componente della misura del rischio di scenario di stress (SSRM))</i></p>

⁽⁵⁴⁾ In questa tabella, per la definizione e il trattamento applicabili prima dell’entrata in vigore dell’FRTB, si fa riferimento alle «norme del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB)». «Post-FRTB» fa riferimento alle definizioni e al metodo applicabili dopo l’entrata in vigore dell’FRTB.

**Sottocategorie del
rischio di mercato
(livello 1)**

Riferimenti giuridici/definizioni ⁽⁵⁴⁾

Il rischio derivante dalle variazioni del valore di mercato degli strumenti finanziari di debito a causa delle fluttuazioni del relativo differenziale creditizio (si rimanda alle «Definizioni», titolo 1).

- Trattamento del capitale differenziato in base al tipo di strumento/portafoglio:

1) Rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione

2) Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP))

3) Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP

- Copre anche il rischio sovrano (ovvero il rischio di perdite dovute al calo dei valori di mercato delle esposizioni sovrane)

**Rischio di
differenziali
creditizi
(portafoglio di
negoziazione)**

Riferimenti giuridici pertinenti in materia di trattamento del capitale

> Prima dell'FRTB – modelli interni

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 5, CRR– articolo 362

(Valore a rischio (VaR) - componente; e componente aggiuntiva dell'ACTP («misura del rischio globale») per le posizioni nell'ACTP)

> Prima dell'FRTB – Metodo standardizzato / Post-FRTB – Metodo standardizzato semplificato

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 2, sottosezione 1 – articoli da 335 a 338 (rischio specifico degli strumenti di debito)

> Post-FRTB – Metodo standardizzato alternativo

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2 – articoli da 325 quinquies a 325 duodecies (metodo basato sulla sensibilità, rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione, cartolarizzazione CSR non basata su ACTP, cartolarizzazione CSR basata su ACTP)

**Sottocategorie del
rischio di mercato
(livello 1)**

Riferimenti giuridici/definizioni ⁽⁵⁴⁾

> *Post-FRTB – Metodo alternativo dei modelli interni*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 ter – articoli da 325 terquingages a 325 novosexages (perdite attese / componente SSRM)

Il rischio di una variazione del valore di mercato di uno strumento a causa di un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale o di fattori legati all'emittente dello strumento o, nel caso di un derivato, all'emittente dello strumento sottostante.

Riferimenti giuridici pertinenti in materia di trattamento del capitale

> *Prima dell'FRTB – modelli interni*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 5, – articolo 362, CRR

**Rischio azionario
(portafoglio di
negoiazione)**

> *Prima dell'FRTB – Metodo standardizzato / Post-FRTB – Metodo standardizzato semplificato*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 2, sezione 3 – articoli da 341 a 344 (rischio generico degli strumenti di capitale + rischio specifico degli strumenti di capitale)

> *Post-FRTB – Metodo standardizzato alternativo*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2 – articoli da 325 quinquies a 325 duodecies (metodo basato sulla sensibilità, rischio azionario per classe di rischio)

> *Post-FRTB – Metodo alternativo dei modelli interni*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 ter – articoli da 325 terquingages a 325 novosexages (perdite attese / componente SSRM)

**Rischio di
migrazione**

*Il rischio di perdita sugli strumenti finanziari dovuto al deterioramento del merito creditizio dell'emittente o dell'emittente delle attività di riferimento o delle attività sottostanti. Ciò esclude il rischio di default. **Nell'ambito dell'FRTB tale rischio è trattato come parte del rischio di differenziali creditizi.***

**Sottocategorie del
rischio di mercato
(livello 1)**

Riferimenti giuridici/definizioni ⁽⁵⁴⁾

Riferimenti giuridici pertinenti in materia di trattamento del capitale

> *Prima dell'FRTB – modelli interni*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 5, sezione 4 – articoli da 372 a 376

> *Post-FRTB – Metodo standardizzato alternativo*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2 – articoli da 325 quinquies a 325 duodecies

> *Post-FRTB – Metodo alternativo dei modelli interni*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 ter - articoli da 325 terquingages a 325 novosexages

Il rischio di perdita su strumenti finanziari a causa del default degli emittenti di tali strumenti finanziari o degli emittenti di riferimento o delle attività sottostanti. Copre anche il rischio sovrano, ovvero il rischio di perdite dovute al default di esposizioni sovrane.

**Rischio di default
(portafoglio di
negoiazione)**

Riferimenti giuridici pertinenti in materia di trattamento del capitale

> *Prima dell'FRTB – modelli interni*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 5 – articoli da 372 a 376 (componente del «rischio incrementale di default»)

> *Post-FRTB – Metodo standardizzato alternativo*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5 – articoli da 325 tervicies a 325 untricies

> *Post-FRTB – Metodo alternativo dei modelli interni*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 ter - articoli da 325 terquingages a 325 novosexages (rischio di default)

Rischio di cambio

Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4, paragrafo 1, punto 142) – comprende, tra l'altro, il rischio di conversione e il rischio strutturale di cambio

**Sottocategorie del
rischio di mercato
(livello 1)**

Riferimenti giuridici/definizioni ⁽⁵⁴⁾

**(portafoglio di
negoiazione e
portafoglio
bancario)**

Riferimenti giuridici pertinenti in materia di trattamento del capitale

I) *Esenzione per le posizioni strutturali in valuta estera (posizioni S-FX)*

- *Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 104 quater*

- *Orientamenti sulle valute estere (ABE/GL/2020/09)*

II) *Trattamento di posizioni diverse da posizioni S-FX*

> *Prima dell'FRTB – modelli interni*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 5, – articoli da 362 a 377

> *Prima dell'FRTB – Metodo standardizzato / Post-FRTB – Metodo standardizzato semplificato*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 3 – articoli da 351 a 354

> *Post-FRTB – Metodo standardizzato alternativo*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2 – articoli da 325 quinquies a 325 duodecies (metodo basato sulla sensibilità, rischio di cambio per classe di rischio)

> *Post-FRTB – Metodo alternativo dei modelli interni*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 ter - articoli da 325 terquingies a 325 novosexagies (perdite attese / componente SSRM)

**Rischio di
posizione in merci**

Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4, paragrafo 1, punto 143)

Riferimenti giuridici pertinenti in materia di trattamento del capitale

**Sottocategorie del
rischio di mercato
(livello 1)**

Riferimenti giuridici/definizioni ⁽⁵⁴⁾

**(portafoglio di
negoiazione e
portafoglio
bancario)**

> *Prima dell’FRTB – modelli interni*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 5,– articoli da 362 a 377

> *Prima dell’FRTB – Metodo standardizzato / Post-FRTB – Metodo standardizzato semplificato*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 4– articoli da 351 a 354

> *Post-FRTB – Metodo standardizzato alternativo*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2 – articoli da 325 quinquies a 325 duodecies (metodo basato sulla sensibilità, rischio di posizione in merci per classe di rischio)

> *Post-FRTB – Metodo alternativo dei modelli interni*

Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 ter – articoli da 325 terquingages a 325 novosexages (perdite attese / componente SSRM)

**Rischio di
aggiustamento
della valutazione
del credito**

Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 381

**(portafoglio di
negoiazione e
portafoglio
bancario)**

Sottocategorie del rischio di mercato (livello 1)		Riferimenti giuridici/definizioni ⁽⁵⁴⁾	
		Sottocategorie del rischio di mercato (livello 2)	Riferimenti giuridici/definizioni
Rischio di valutazione (portafoglio di negoziazione e portafoglio diverso dalla negoziazione)	Il rischio di perdite derivanti da revisioni o aggiustamenti del valore contabile di attività e passività al valore equo (regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 105 e regolamento (UE) 2016/101)	- Incertezza delle quotazioni di mercato	NTR in materia di valutazione prudente (regolamento (UE) 2016/101)
		- Costi di chiusura	
		- Rischi legati ai modelli di valutazione	
		- Differenziali creditizi non realizzati	
		- Costi di investimento e di <i>funding</i>	
		- Posizioni concentrate	
		- Costi amministrativi futuri	
		- Chiusura anticipata	
		- Rischi operativi (di valutazione)	
Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 325 duovicies e NTR sulla maggiorazione per il rischio residuo (regolamento (UE) 2022/2328) – comprende le ampie categorie di rischi derivanti da strumenti con rischio esotico sottostante e residuo di strumenti che sostengono altri rischi residui			
Rischio residuo	<u>Riferimenti giuridici pertinenti in materia di trattamento del capitale</u> > Post-FRTB – Metodo standardizzato alternativo		

Sottocategorie del rischio di mercato (livello 1)	Riferimenti giuridici/definizioni ⁽⁵⁴⁾
	<i>Regolamento (UE) n. 575/2013, parte 3, titolo IV, capo 1 bis, sezione 4 – articolo 325 duovicies</i>
Rischio di mercato [market risk]: Il rischio di modello	<i>Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4, paragrafo 1, punto 52 ter)</i>
Rischio di mercato: rischi per linearità	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio delta (rischio di variazioni del valore di uno strumento finanziario dovute a una variazione del valore del fattore di rischio (effetti di primo ordine)) - Rischio vega (rischio derivante da variazioni della volatilità del sottostante di uno strumento non lineare) - Rischio di curvatura (compreso il rischio gamma) (rischi non contemplati dal rischio delta e dal rischio vega, compresi i rischi derivanti dagli effetti di secondo ordine delle variazioni del sottostante e da altri parametri delle opzioni)
Rischio di mercato: liquidità di mercato e rischio di concentrazione	<i>Il rischio che l'ente incorra in perdite di mercato/liquidità derivanti da una concentrazione di esposizioni a un unico fattore di rischio o da esposizioni a fattori di rischio multipli correlati, o da strumenti con orizzonti di liquidità elevati</i>
Rischio di mercato: rischio di base	<i>Rischio di perdite dovute a una correlazione imperfetta della variazione di valore degli strumenti nominalmente compensati</i>

Allegato III – Sottocategorie del rischio operativo

La tabella seguente presenta un elenco non esaustivo delle sottocategorie per il rischio operativo che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, se del caso.

Sottocategorie del rischio operativo (livello 1)	Riferimenti giuridici/definizioni	Sottocategorie del rischio operativo (livello 2)	Riferimenti giuridici/definizioni
Rischio giuridico	Articolo 4, paragrafo 1, punto 52 bis), CRR		
Il rischio di modello	Articolo 4, paragrafo 1, punto 52 ter), CRR		
Il rischio ICT	Articolo 4, paragrafo 1, punto 52 quater), CRR	Rischio di disponibilità e continuità delle ICT	Il rischio che l'operatività e la disponibilità dei sistemi, dei dati e dei servizi ICT siano influenzati negativamente, incluso il rischio di incapacità di recuperare tempestivamente i servizi dell'ente a causa di un guasto delle componenti hardware o software delle ICT; carenze nella gestione del sistema ICT o qualsiasi altro evento
		Rischio di sicurezza delle ICT (compreso il rischio informatico)	Il rischio che accessi non autorizzati o atti dolosi o intenzionali compromettano i sistemi, i dati o i servizi ICT, indipendentemente dal fatto che provengano dall'interno o dall'esterno dell'ente (ad esempio, attacchi informatici)
		Rischio relativo ai cambiamenti delle ICT	Il rischio derivante dall'incapacità dell'ente di gestire i cambiamenti dei sistemi ICT o dei servizi ICT in modo tempestivo e controllato
		Rischio di integrità dei dati delle ICT	Il rischio che i dati archiviati e trattati dai sistemi ICT siano incompleti, inesatti o incoerenti tra i diversi sistemi ICT, compromettendo l'affidabilità o la continuità dei servizi e delle attività dell'ente e con potenziali ripercussioni a livello operativo, finanziario, legale o reputazionale
		Rischio ICT di terzi	il rischio che può sorgere per un ente in relazione al proprio utilizzo di servizi ICT forniti da fornitori terzi di servizi ICT o da subappaltatori di questi ultimi, anche attraverso accordi di esternalizzazione (articolo 3, paragrafo 18, del DORA), compreso

Sottocategorie del rischio operativo (livello 1)	Riferimenti giuridici/definizioni	Sottocategorie del rischio operativo (livello 2)	Riferimenti giuridici/definizioni
			<i>il rischio di concentrazione delle ICT (articolo 3, paragrafo 29, del DORA) sia per i fornitori terzi di servizi ICT critici che per quelli non critici</i>
Rischio di terze parti (Non ICT)	<i>Il rischio che può sorgere per un'entità finanziaria in relazione all'utilizzo di funzioni fornite da fornitori terzi di servizi o da subappaltatori di questi ultimi, compresa la fornitura di una funzione o il supporto a una funzione, anche attraverso accordi di esternalizzazione (futuri orientamenti dell'ABE sulla sana gestione del rischio di terze parti)</i>		
Rischio di credito (eventi di rischio operativo che si riferiscono al rischio di credito ma non sono contabilizzati nell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito)	<i>Articolo 317, paragrafo 5, CRR</i>		

Sottocategorie del rischio operativo (livello 1)	<i>Riferimenti giuridici/definizioni</i>	Sottocategorie del rischio operativo (livello 2)	<i>Riferimenti giuridici/definizioni</i>
Rischio di mercato (eventi di rischio operativo relativi al rischio di mercato)	<i>Articolo 317, paragrafo 6, CRR</i>		

Allegato IV – Sottocategorie dell'IRRBB

La tabella seguente presenta un elenco non esaustivo delle sottocategorie per l'IRRBB che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, se del caso.

Sottocategorie dell'IRRBB (livello 1)	Riferimenti giuridici/definizioni	Sottocategorie dell'IRRBB (livello 2)	Riferimenti giuridici/definizioni
Rischio di gap	ABE/GL/2022/14 (paragrafo 7 «Definizioni»)		
Rischio di base	ABE/GL/2022/14 (paragrafo 7 «Definizioni»)		
Rischio di opzione	ABE/GL/2022/14 (paragrafo 7 «Definizioni»)	Rischio delle opzioni automatiche	ABE/GL/2022/14 (paragrafo 7 «Definizioni»)
		Rischio delle opzioni comportamentali	ABE/GL/2022/14 (paragrafo 7 «Definizioni»)

Allegato V – Misurazione del rischio relativo ai prezzi di trasferimento

I P2R per il rischio relativo ai prezzi di trasferimento dovrebbero essere determinati sommando i P2R corrispondenti al rischio collegato a ciascun accordo in materia di prezzi di trasferimento (*transfer pricing arrangement*, TPA) che si basa sul metodo dell'utile di transazione (*transaction profit-method*, TPM) di cui al paragrafo 173 dei presenti orientamenti. Altri tipi di TPA, che comportano analogamente il trasferimento di perdite rilevanti all'entità dell'UE, dovrebbero essere valutati in modo analogo. I P2R corrispondenti a un TPA appartenente all'insieme di TPM devono essere determinati come segue:

- a) L'ente dovrebbe individuare il portafoglio i cui utili e perdite sono utilizzati come base per determinare l'importo da assegnare all'ente in conformità del TPA.
- b) Sulla base i) di evidenze empiriche e ii) delle metriche principali incluse nell'accordo in materia di prezzi di trasferimento di cui al paragrafo 174, lettera b), dei presenti orientamenti, l'ente dovrebbe determinare il proprio contributo marginale «m» alle metriche principali utilizzate per determinare la quota di utili e perdite da allocare tra le entità che partecipano al TPA.
- c) L'ente dovrebbe ricavare i requisiti di capitale per il rischio di mercato ($C_{MRPortfolio}$) relativi al portafoglio indicato alla lettera a).
- d) I P2R per l'accordo in materia di prezzi di trasferimento sono pari a $m \times C_{MRPortfolio}$. Tale importo può essere limitato alla perdita massima che può essere attribuita all'ente ai sensi del TPA.

Un ente può ricevere un $C_{MRPortfolio}$ da un'entità con sede al di fuori dell'Unione con cui è in vigore un TPA. Tale entità può fornire i requisiti di capitale sulla base delle regole per il rischio di mercato applicabili nel paese in cui è stabilita. Qualora tali disposizioni dei paesi terzi si basino su un quadro di calcolo del capitale di primo pilastro non conforme al quadro di calcolo del capitale per il rischio di mercato del primo pilastro attuato nell'UE ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero aumentare il requisito di un fattore pari a 1,5. Le autorità competenti possono ridurre o aumentare tale moltiplicatore per riflettere la rilevanza delle differenze nelle norme sul rischio di mercato tra l'UE e il paese terzo.

Le autorità competenti possono fissare i P2R di un accordo in materia di prezzi di trasferimento a un valore inferiore a quello ottenuto in conformità del primo comma del presente allegato, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. nel contesto di tale TPA, si ritiene che l'ente detenga e gestisca la maggior parte del rischio di mercato relativo al portafoglio sul quale si basa il TPA;
- b. Il modello di registrazione implica che l'ente possa assegnare le perdite del proprio portafoglio di negoziazione ad altre entità che partecipano al TPA;
- c. l'ente fornisce prove sufficienti del fatto che, alla luce del suo ruolo di principale contributore per il TPA, ai sensi della lettera a), i requisiti di capitale per il rischio di mercato relativi alle posizioni soggette al TPA coprono già potenziali perdite derivanti dal TPA.